

RESOCONTO STENOGRAFICO

545.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUIGI PRETI

INDICE

	PAG.		PAG.
· Missioni	50645, 50685	50682, 50683, 50684, 50685, 50689, 50690, 50691, 50693, 50694, 50696, 50698, 50699, 50700, 50701, 50702, 50705, 50707, 50710, 50711, 50713, 50714, 50716, 50721, 50722, 50723, 50724, 50725, 50727, 50729, 50730, 50733, 50734, 50738, 50742, 50743, 50749, 50750, 50751, 50752, 50753, 50754	
Disegni di legge:		ARMELLA ANGELO (DC)	50681
(Approvazione in Commissione) . . .	50710	AZZARO GIUSEPPE (DC), <i>Relatore</i>	50647,
(Autorizzazione di relazione orale) .	50685	50648, 50649, 50650, 50651, 50732, 50751, 50752	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		CATALANO MARIO (PDUP)	50714, 50721, 50749
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (3551).		FORMICA SALVATORE, <i>Ministro delle finanze</i>	50652
PRESIDENTE	50647, 50650, 50652, 50659, 50669, 50671, 50673, 50676, 50677, 50681.	GARZIA RAFFAELE (DC)	50694
		GOTTARDO NATALE (DC)	50733
		MELLINI MAURO (PR)	50699, 50700

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

PAG.	PAG.
MILANI ELISEO (<i>PDUP</i>) 50671, 50672, 50690, 50692, 50701	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dello articolo 77 del regolamento) . . . 50658
MINERVINI GUSTAVO (<i>Misto-Ind. Sin.</i>) . 50700, 50701, 50748	(Trasmissione dal Senato) 50645
PAZZAGLIA ALFREDO (<i>MSI-DN</i>) 50753	Interrogazioni, interpellanze e mo- zione:
POCHETTI MARIO (<i>PCI</i>) 50751, 50752	(Annunzio) 50755
REVELLI EMIDIO (<i>DC</i>) 50679	Commissione parlamentare di vigi- lanza sull'anagrafe tributaria:
RODOTÀ STEFANO (<i>Misto-Ind. Sin.</i>) . . 50696	(Sostituzione di un deputato compo-
SANTAGATI ORAZIO (<i>MSI-DN</i>) . 50667, 50674, 50676, 50682, 50686, 50693, 50695, 50698, 50704, 50706, 50709, 50710, 50712, 50713, 50715, 50720, 50723, 50725, 50727, 50729, 50730, 50732, 50737, 50741, 50743, 50750, 50754	nente) 50645
SPAVENTA LUIGI (<i>Misto-Ind. Sin.</i>) . . . 50721	Corte dei conti:
TAMBRONI ARMAROLI RODOLFO, <i>Sottose-</i> <i>gretario di Stato per le finanze</i> . . . 50723	(Trasmissione di documento) 50685
TESSARI ALESSANDRO (<i>PR</i>) . . . 50689, 50753	Documenti ministeriali:
USELLINI MARIO (<i>DC</i>) . 50669, 50683, 50690, 50691, 50701	(Trasmissione) 50646
Proposte di legge:	Nomina ministeriale ai sensi dell'arti- colo 9 della legge n. 14 del 1978:
(Annunzio) 50645	(Comunicazione) 50646
(Approvazione in Commissione) . . . 50710	Ordine del giorno della seduta di do- mani 50755
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 50646, 50742	Trasformazione di documenti nel sin- dacato ispettivo 50755
(Modifica nell'assegnazione a Com- missione in sede referente ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) . 50755	
(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa) 50754	

La seduta comincia alle 11.

RAFFAELE GIURA LONGO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 luglio 1982.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Santuz è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 28 luglio 1982 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FORTE FRANCESCO ed altri: «Istituzione della provincia di Lecco» (3590);

CAPPELLI e SANESE: «Istituzione di un polo universitario in Romagna come sede decentrata dell'Università degli studi di Bologna» (3591);

SANTI ed altri: «Norme per la soppressione dei canili comunali e l'istituzione dei canili sanitari» (3592);

SANTI ed altri: «Norme per prevenire e combattere il randagismo dei cani» (3593).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. In data 28 luglio 1982 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 855 — BERLINGUER ENRICO ed altri; ZACCAGNINI ed altri; CRAXI ed altri; TREMAGLIA ed altri: «Istituzione dei Comitati consolari» (già approvata, in un testo unificato, dalla III Commissione permanente della Camera e modificata da quel Consesso) (135-213-225-993-B).

Sarà stampata e distribuita.

Sostituzione di un deputato componente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di

vigilanza sull'anagrafe tributaria il deputato Pietro Pirola in sostituzione del deputato Orazio Santagati.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

PATRIA ed altri: «Norme per la perequazione e la omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico» (3468) (*con parere della V e della XIII Commissione*);

IV Commissione (Giustizia):

GREGGI: «Modifica del secondo comma della legge fallimentare approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni» (3534) (*con parere della I e della XII Commissione*);

VII Commissione (Difesa):

TASSONE: «Proroga di alcune disposizioni della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica» (3566) (*con parere della I e della V Commissione*);

VIII Commissione (Istruzione):

SPINI ed altri: «Istituzione della facoltà di kinesiologia» (3494) (*con parere della I, della II, della V e della XIV Commissione*);

XIII Commissione (Lavoro):

ALIVERTI ed altri: «Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modifica-

zioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, concernente provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia» (3543) (*con parere della I, della IV e della XII Commissione*).

Comunicazione di una nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottor Aldo Palmieri a membro del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).

Tale comunicazione è stata trasmessa alla XII Commissione permanente (Industria).

**Trasmissioni
di documenti ministeriali.**

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro, con lettera in data 23 luglio 1982, ha trasmesso i dati aggiornati al 31 maggio 1982 degli incassi e dei pagamenti del settore statale.

Il ministro della difesa, con lettera in data 26 luglio 1982, ha trasmesso copia del verbale della seduta dell'8 giugno 1982 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammmodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare.

Il ministro della difesa, con lettera in data 26 luglio 1982, ha trasmesso copia del verbale della seduta del 30 giugno 1982 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, sull'ammmodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'esercito.

Tutti questi documenti saranno trasmessi alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (3551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Azzaro.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, francamente dovrei essere soddisfatto dell'andamento della discussione sulle linee generali, perché essa ha dimostrato come non vi siano opposizioni, se non da una sola parte politica, al disegno di legge governativo teso a rimuovere la pregiudiziale tributaria dal nostro ordinamento. È questo il punto fondamentale che stiamo discutendo; tutto il resto può essere considerato contorno, tutto il resto può essere considerato accessorio, rispetto a tale obiettivo fondamentale e principale. Quindi, sicuramente dovrei esprimere, per questa ragione, la mia profonda soddisfazione.

Per altro, la mia soddisfazione è per lo meno incrinata e ridotta dalla costernazione per avere constatato che le critiche più aspre e più puntute al provvedimento che difendo come relatore, e che ho illustrato, sono venute proprio dalla persona che più stimo. Tutto ciò mi mette non dico in crisi ma in qualche difficoltà, poiché credevo di avere più certezze di quelle che alla fine si sono dimostrate tali,

per la serietà delle argomentazioni che sono state portate dagli onorevoli oppositori di questo provvedimento.

Debbo dire che un'opposizione pregiudiziale non vi è stata — lo ripeto — il che è estremamente importante, però sono venute critiche al merito del provvedimento che hanno importanza in relazione alla sua struttura ma, soprattutto, per quel che il provvedimento intende raggiungere ai fini di una migliore giustizia tributaria nel nostro paese o — senza qualificazione — di una migliore giustizia nel nostro paese.

Francamente ieri, ascoltando la prosa elegante e briosa dell'onorevole Usellini, sembrava che masse di cittadini sprovveduti, di poveracci sprovveduti, senza difesa, fossero condotti in vincoli di fronte all'autorità giudiziaria la quale, fra le altre cose, era prigioniera delle norme che stavamo per approvare, tanto prigioniera da non poter neppure essere misericordiosa. Questo, francamente, nonostante la stima fraterna che nutro nei confronti dell'onorevole Usellini, mi è parso eccessivo.

Sono, allora, costretto, proprio per evitare che la Camera permanga in quella impressione in cui anch'io ero stato trascinato — ripeto — dalla efficacia del discorso dell'onorevole Usellini, a tornare all'articolo 1 e soprattutto ad un punto che a me sembrava superato e che invece non lo è, poiché anche parlamentari dalla preparazione giuridica dell'onorevole Mellini hanno riproposto con forza questo argomento e ne hanno fatto oggetto di emendamenti che dovremmo discutere.

Mi ero sforzato di dire ieri, nonostante la scarsità del tempo a mia disposizione, che l'articolo 1 era stato improntato dal Governo — la Commissione aveva mantenuto questa impostazione — in maniera tale da prevedere solamente dei reati di pericolo, dei reati di condotta, anche se all'interno di questa struttura di reato contravvenzionale. Avevo detto anche — proprio per ripetere quello che ieri diceva l'onorevole Mellini — che *de minimis non curat praetor...*

MAURO MELLINI. Ad altro proposito, però!

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Certamente: ma questa espressione è a disposizione di tutti, non appartiene solo all'onorevole Mellini...! Stavo dicendo che è prevista, proprio in relazione alle motivazioni indicate, una soglia di punibilità a 25 milioni. Solo coloro che, nella mancata annotazione o fatturazione di cui debbono rispondere, superando l'ammontare di 25 milioni entrano nella sfera penale, fermo restando che questi operatori economici sono pure sempre colpiti da sanzioni amministrative che, come sappiamo, sono abbastanza pesanti. È stata quindi introdotta una ulteriore soglia di punibilità, proprio per non rivolgere l'attenzione della norma agli operatori economici di scarsa rilevanza: ma anche le grandi imprese, che non varcano, nelle irregolarità contabili, la soglia del 2 per cento del fatturato, evitano di entrare nella sfera penale. Ciò è disposto proprio per creare una vasta zona di franchigia, che può essere riservata all'errore, quindi alla non colpevolezza, in modo da evitare che tutte le infrazioni di questo tipo finiscano di fronte all'autorità giudiziaria, con quell'effetto di provocare un affollamento, e di conseguente ristagno, che appunto si vuole scongiurare con l'introduzione della norma di cui all'articolo 1.

Secondo punto molto importante è quello dell'introduzione dell'alternatività della pena. Vi è, cioè, la possibilità per il pretore di irrogare soltanto l'ammenda per i reati contravvenzionali meno gravi; e tale ammenda è oblazionabile. Non si pone quindi, necessariamente, un impegno continuativo e senza requie per la magistratura ordinaria, di fronte a problemi del genere; viene operata, invece, una preselezione, tale da impedire che i processi che riguardano reati fiscali possano superare, nel nostro paese, il migliaio.

Il terzo punto è costituito dalla previsione del dolo nei reati contravvenzionali. È inutile che mi dilunghi a ricordare la disputa aperta in dottrina sulla intenzio-

nalità o sull'elemento psicologico nelle contravvenzioni. Ci insegnarono, quando frequentammo l'università (molto tempo fa!), che *factum pro dolo accipitur*: il fatto, in quanto commesso, reca in sé già un elemento di colpevolezza e di infrazione alla legge, tanto da non rendere più necessaria la ricerca di quell'intenzionalità che invece occorre ricercare in altri reati più gravi, nei delitti, ad esempio, in cui la sussistenza del dolo costituisce un requisito indispensabile. Molte volte l'onorevole Mannuzzu, sostenendo questa tesi, ci ha detto che il divieto di sosta è un reato contravvenzionale per il quale non occorre assolutamente procedere alla ricerca del dolo. Qualsiasi disputata che fosse ipotizzabile con un vigile urbano in relazione alla vicinanza o alla lontananza, ad esempio, del cartello di divieto rispetto al punto in cui è avvenuta la sosta sarebbe assolutamente vana, in quanto il vigile stesso (ma anche il magistrato, ove fosse possibile, come è possibile, nel caso in cui non effettuando l'oblazione si giunga ad una contrapposizione di posizioni processuali di fronte alla magistratura), pur potendo, se lo crede, riferirsi alla coscienza ed alla volontà legate al fatto in questione, non effettuerà certamente una ricerca del dolo.

Ebbene, il complesso delle norme relative alla tenuta della contabilità è di una importanza assoluta; infatti, questo è l'unico mezzo mediante il quale l'amministrazione finanziaria può controllare il contribuente il quale dichiara al fisco i propri mezzi, salvo il controllo successivo dello Stato. Se lo Stato non fosse in condizione di poter controllare quello che il contribuente dichiara spontaneamente, ci troveremmo di fronte ad una amministrazione assolutamente inerte e l'unica maniera per poter controllare queste dichiarazioni sarebbe la tenuta di contabilità e quindi l'obbligo della medesima.

Per questo a noi sembra che l'articolo 1 abbia una sua consistenza e non abbia bisogno di fare riferimento all'elemento psicologico perché, altrimenti, costringeremmo il giudice, che si trovasse di fronte ad una mancata annotazione e dovesse

ricercare in tale fattispecie anche il dolo, l'intenzionalità, il fine di evadere, il fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, a cercare — come si suol dire — un ago nel pagliaio. In questo modo l'articolo 1 diventerebbe inutile dal momento che il giudice la prima volta effettuerebbe probabilmente delle ricerche ma, alla fine, abbandonerebbe tutto vanificando la norma.

Queste sono le ragioni per le quali onorevole Usellini, pur apprezzando vivamente la sensibilità che lei dimostra, sottolineando l'importanza di individuare la responsabilità personale nel momento in cui si contesta un reato e si intende condannare, ritengo che in questo momento il paese abbia necessità dell'articolo 1 così come formulato nel testo in esame.

Mi rendo conto, onorevole Minervini, delle sue critiche circa la scarsa comprensibilità della norma, ma devo dire che abbiamo lavorato cesellandola proprio per impedire che solo un comportamento formale, un comportamento sicuramente non voluto, un comportamento non colpevole, per la sussistenza di un elemento di negligenza, di pigrizia o di inerzia, potesse condurre un soggetto di imposta dinanzi al giudice.

Mi rendo conto che la norma difficilmente può essere compresa da un soggetto qualsiasi, da un cittadino non abituato a tenere le scritture contabili, ma un operatore economico che deve emettere fatture e deve annotare le proprie scritture contabili non dovrebbe incontrare grosse difficoltà. Infatti, affermare che questo articolo è oscuro significa esprimere lo stesso giudizio nei confronti della legge a cui si riferisce, mentre posso comprendere che più che oscura, sia di difficile interpretazione. Infatti, non bisogna dimenticare che ci troviamo di fronte ad una imposta che è stata sostanzialmente introdotta nel 1973 e che costituisce un tributo certamente complesso nella sua dinamica, ma anche quanto alla sua comprensione; lo può essere per chi non è un addetto ai lavori, ma per chi è obbligato dalla legge a tenere la contabilità (per gli operatori IVA sono i registri di acquisto e

i registri delle fatture), quando si dice «chi non annota», è chiaro che è colui il quale, avendo posto in essere un'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi, non l'ha annotata sul registro.

Bisogna che questo sia chiaro, perché i registri per gli operatori economici devono diventare come il pane quotidiano, perché il fisco deve essere sempre nella condizione di esaminare il registro dei corrispettivi, delle annotazioni delle fatture o degli acquisti. Ciò deve essere fatto da chiunque, siano piccoli operatori o siano le grandi imprese del nostro paese che si muovono nell'ordine di grandezza di miliardi.

Questo è l'obiettivo che il Governo ha inteso raggiungere, e noi lo appoggiamo. Certo, vi sono state delle piccole smagliature; onorevole Minervini, lei è un docente universitario, ma soprattutto una persona sensibilissima dal punto di vista giuridico, e comprendo che sia stata un po' turbata da tutto questo inseguirsi di aggravanti e di attenuanti all'interno delle aggravanti. Le do atto che queste costituiscono delle smagliature ma quando i politici discutono su fatti di questo genere, vogliono salvare capra e cavoli e finiscono col fare un po' di confusione; ma è tale questa confusione da mettere a repentaglio l'importanza dell'articolo 1? Ecco dove non mi trovo d'accordo con lei, onorevole Minervini.

Chi può dire poi che il condono è sempre un atto di clemenza? Onorevole Mellini, lei ha perfettamente ragione, non considerando scandaloso un condono di questo tipo quando esso sia coevo ad un assetto giuridico che lo Stato si dà. Noi riteniamo, onorevole Mellini, che questo che ci stiamo dando è un nuovo assetto giuridico.

MAURO MELLINI. Il fine del condono è un altro!

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Lasciamo stare qual è il fine del condono! Sto dicendo che ci troviamo di fronte ad un complesso di norme che sono del tutto diverse, per il loro obiettivo e nel loro

complesso, dalle norme che hanno disciplinato il campo penale fino a questo momento. Abbiamo modificato, come ho detto prima, le ipotesi di reato; ne abbiamo proposto delle nuove; abbiamo introdotto questo complesso di norme, il non osservare le quali diventa un reato di carattere contravvenzionale.

Quanti minuti ho ancora a disposizione, onorevole Presidente?

PRESIDENTE. Il relatore ha a disposizione venti minuti per la relazione introduttiva; quando deve replicare, non fissando tempi più brevi il regolamento gli vengono riconosciuti gli stessi 45 minuti che si riconoscono a coloro che intervengono nella discussione sulle linee generali.

MARIO POCHETTI. Nessun relatore ha mai utilizzato 45 minuti nella replica!

GIUSEPPE AZZARO, Relatore. Onorevole Presidente, mi arriva l'invito a non utilizzare tutto il tempo a mia disposizione ma io non intendo certo superare gli altri relatori!

Onorevoli colleghi, il condono non è mai un fatto commendevole. Se qualcuno ritenesse che un condono è stato giusto, credo che sarebbe in errore perché il condono significa perdonare dei comportamenti in contrasto con la legge del tempo, il che non può avvenire senza che la società in qualche modo ne risenta. Vi debbono essere delle ragioni più gravi perché la società possa perdonare l'insulto che ha subito, attraverso atti di clemenza. Noi riteniamo che in questo caso vi sia la presenza di elementi che possono giustificare un simile comportamento. Vi è un solo motivo per affermare questo: la pregiudiziale tributaria, come tutti sappiamo, comportava una possibilità di calcolo che conduceva chi infrangeva la legge a ritenere di doverne rispondere solo dopo sette o otto anni, cioè dopo aver percorso quattro gradi di giurisdizione e non tre come generalmente accade.

Ho ricordato ieri che fino a qualche set-

timana fa il contribuente, non presentando una copia del ricorso, era in condizione di prorogare, per sua volontà, di un anno l'inizio della discussione del suo ricorso in commissione tributaria, con l'effetto di ritardare il pagamento del suo debito penale nei confronti della società di sette, otto o nove anni. Quando il conto arrivava, però, arrivava salato. Questa è una risposta che intendo dare all'onorevole Santagati, il quale forse è l'unico che sostiene la necessità della permanenza dell'istituto della pregiudiziale tributaria nel nostro ordinamento.

Ecco perché riteniamo che anche questo condono debba essere considerato come un fatto necessario, conseguente al complesso di norme che stiamo discutendo.

Dall'onorevole Minervini e dall'onorevole Santagati è stato introdotto un altro elemento estremamente importante, quello dell'intervento della Corte costituzionale in questo campo. L'onorevole Santagati lo ha utilizzato per rafforzare il suo ragionamento. La Corte costituzionale ha ritenuto — si è detto — che la pregiudiziale sia compatibile con il complesso delle norme che regolano questa materia. Questo è vero. La Corte costituzionale, con la sentenza del maggio 1982, ha stabilito che non è coperta dalla pregiudiziale (e cioè non vi è bisogno di definitività di accertamento) solo l'ipotesi dell'ultimo comma dell'articolo 50: emissione o annotazione di fatture per operazioni inesistenti. Per questa ipotesi la pregiudiziale non c'era — afferma la Corte costituzionale — non c'è mai stata: per tutto il resto delle imposte (imposte dirette ma anche imposta sul valore aggiunto, cioè recupero del debito di imposta) vi è la pregiudiziale.

Afferma l'onorevole Santagati: perché volete togliere qualcosa che la Corte costituzionale ci ha consigliato di lasciare nel nostro ordinamento? No, onorevole Santagati, la Corte costituzionale ha affermato soltanto che esiste una compatibilità, ma la volontà di rimuovere la pregiudiziale risponde, come ho affermato nella relazione, ad un'esigenza espressa anche

in maniera clamorosa dall'opinione pubblica.

Non si può affermare di voler superare le difficoltà che fanno sì che il debito penale sia pagato solo dopo otto anni, aggiustando il contenzioso, perché quella della sistemazione del contenzioso è un'intenzione professata da tutti noi dal tempo in cui abbiamo rimesso in piedi quelle commissioni tributarie che hanno prodotto un arretrato di 1.800.000 ricorsi. Anche perché, onorevole Santagati, non è possibile che procedimenti di questa importanza possano essere discussi in Commissioni che subiscono o patiscono la limitazione delle prove. Quando si tratta di restrizione della libertà personale, è necessario che intervenga il giudice e ognuno abbia la possibilità di potersi difendere anche contro l'accusa di reati fiscali...

ORAZIO SANTAGATI. Ci vuole una magistratura specializzata e preparata: dov'è?

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Ma io, come lei, sono orientato a chiedere che immediatamente si attui l'articolo 102 della Costituzione, mediante l'istituzione di sezioni specializzate anche per i reati tributari. Se questo fosse stato fatto vi sarebbe stato un giudice competente a stabilire se evasione c'era stata o meno, e non avrebbe costretto noi oggi a discutere e a subire le critiche di tutti i più illustri giuristi di questa Camera, per avere introdotto la previsione di reati senza evento (di evento di ostacolo o di evento di condotta).

Ci rendiamo conto che si tratta di reati senza evento, e quindi di difficile apprezzamento; ma era l'unica maniera per poter fare un passo avanti in questa direzione. Ecco perché voglio dire all'onorevole Rubinacci che l'aggettivo «coraggioso» il ministro se lo merita. Certo, non si può dire del ministro Formica che *prudencia auriga virtutum*, però si può dire che è un uomo audace ed equilibrato.

ORAZIO SANTAGATI. *Audentes fortuna iuvat!*

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Egli ha proposto una serie di provvedimenti, come giustamente ha fatto osservare ieri l'onorevole Borgoglio, per mettere sul tavolo alcuni nodi fondamentali della vita del paese: a cominciare dal segreto bancario, per finire al progetto della rimozione della pregiudiziale tributaria. Certo, questi ostacoli potevano essere evitati, e allora egli non avrebbe subito le tante critiche che ha dovuto sopportare; ma credo che, facendo così, il ministro ha operato per il bene del paese perché ci ha consentito di discutere di questi problemi.

Sa bene il ministro quanto lunga sia stata la polemica sul segreto bancario, però tutti abbiamo riconosciuto in questa sede che era il momento di far sì che il segreto bancario finisse di restare a disposizione di coloro che lo utilizzano per infrangere la legge. Ecco perché al ministro va non solo il ringraziamento di cortesia del relatore, come è nella tradizione della nostra Assemblea, ma anche l'incoraggiamento a proseguire su questa strada, perché mi pare sia la strada giusta per mettere su un giusto binario lo sviluppo del nostro sistema tributario, anche se occorre ora mettere in cantiere dei provvedimenti conseguenti a questa impostazione.

Voglio rilevare che anche la funzione dell'opposizione è stata correttamente democratica: la preziosità del contributo che ha portato è pubblicamente riconosciuta dal relatore, ma anche da tutti i membri della Commissione. Spero che, da parte del gruppo comunista specialmente, possano essere valorizzati questi contributi attraverso un atteggiamento che sia il segnale di una chiara volontà politica. Ho apprezzato moltissimo la passione con cui l'onorevole Mannuzzu ha sostenuto i suoi punti di vista. Sono punti di vista che condivido, anche se, naturalmente, alla fine non ci troviamo d'accordo sugli strumenti per raggiungere questo obiettivo. Ma io lo rispetto profondamente, così come rispetto l'intervento

dell'onorevole Antoni, del quale, però, posso lamentare che si sia presentato in Assemblea come un San Giorgio che ha ucciso il drago! Avrei gradito molto di più se egli avesse sottolineato l'importanza del contributo dato da lui e dal suo gruppo, come se si fosse però trattato di persone che si sono riunite attorno ad un tavolo — vogliamo dire attorno al caminetto? — per discutere insieme su come migliorare reciprocamente le proposte di cui sono portatori. Se avesse fatto così, sarei andato a stringergli la mano ma, francamente, non posso accettare che la maggioranza venga considerata un insieme di male bestie che devono ancora essere stanate ma che in parte già lo sono state per merito della spada e non della persuasione. Non dico che questo mi offenda, perché non mi sento mai offeso dall'onorevole Antoni, data la sua cortesia e il suo garbo, ma posso dire che un po' mi meraviglia, perché non mi sento una mala bestia che deve essere stanata perché si possano raggiungere determinati obiettivi. Io dico che abbiamo riscontrato una capacità di persuasione in alcuni punti che ancora non si è esaurita: ci poniamo quindi in ascolto, per sapere quali punti possano ancora da noi essere condivisi per arrivare ad una soluzione che si presenti bene di fronte al paese: è infatti il paese che deve comprendere che è il suo Parlamento di tutti gli italiani, che propone alcune importantissime cose; non cose di scarso momento di fronte alle quali ci si può presentare in maniera contrapposta.

Ecco perché, onorevoli colleghi, nonostante la costernazione di cui prima parlavo, quella prodottami dalle critiche acuminate ed aspre di persone che stimo, posso ringraziare coloro che hanno appoggiato questo provvedimento, come l'onorevole Garzia e l'onorevole Borgoglio, i quali hanno detto delle cose egregie che hanno enormemente arricchito il dibattito che stiamo finalmente conducendo a termine.

Queste sono le ragioni per le quali, onorevoli colleghi, ritengo degno della massima considerazione ed anche della vo-

stra approvazione il provvedimento sottoposto al nostro esame (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro delle finanze.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, innanzitutto un «grazie» non formale al relatore Azzaro, sia per lo sforzo che ha sostenuto in Commissione (prima come relatore e poi come presidente-relatore) e in aula dove, per accelerare l'*iter* del provvedimento, si è anche sobbarcato il peso della relazione orale, affrontando giorni di autentico sovraccarico di lavoro in Commissione, in Comitato ristretto, e per la preparazione del materiale per la relazione. Di questo sforzo gli sono grato, così come gli sarà grato tutto il Parlamento.

Sono poi in modo particolare personalmente grato all'onorevole Azzaro perché nella replica ha affrontato, anche in dettaglio, con scienza ed eccezionale capacità, alcuni problemi tecnici per i quali mi sento dunque esente dal riprenderli in considerazione, associandomi alle sue opinioni.

Vorrei però dire, rispondendo agli onorevoli deputati intervenuti, ed anche a quelli che in Commissione hanno affrontato le questioni poi sollevate in aula in sede di discussione generale, durante il lungo e appassionato dibattito durato mesi, caratterizzato dal tormento che ha preso quasi tutti i componenti della Commissione e credo anche della Camera, che bisogna associare un provvedimento di clemenza ad un altro ritenuto giusto, di modernizzazione del sistema. Vorrei dire che l'importanza e la delicatezza delle materie affrontate nel decreto-legge in discussione, sono testimoniate dall'impegno che tutte le parti politiche hanno profuso. Nel dibattito sono state addotte, a sostegno delle norme o contro di esse, in polemica, diverse ragioni di natura tecnica ed anche morale. Vorrei subito partire da queste ultime, cioè dalle ragioni morali, e poi anche politiche, naturalmente senza affrontare la polemica che è

stata sollevata in aula in merito alle affermazioni secondo cui il provvedimento è segnato da cinismo ed immoralità, anche perché provengono da coloro che hanno sostenuto lo stralcio della prima parte, il mantenimento della seconda parte e la moderazione della seconda parte. Quindi, un eccesso ulteriore, addizionale, di cinismo e d'immoralità!

Il provvedimento in discussione contiene norme per la repressione delle evasioni fiscali, ed altre per agevolare la definizione delle pendenze fiscali, collegate le une alle altre non artificiosamente ma secondo la stessa logica che consente di regolarizzare le proprie posizioni tributarie, proprio mentre si introducono rilevanti innovazioni legislative. Non soltanto da tutte le parti politiche, ma anche da quelle sociali, dal mondo del lavoro e della produzione, danneggiata dai comportamenti fiscali disonesti, si richiedeva da tempo una nuova ed efficace struttura di sanzioni penali per gli evasori. Il momento atteso — come si dice — è giunto, e lo sottolineo in maniera particolare per ribadire che, coloro che vedono nella seconda parte del provvedimento (il condono) un atto di resa nei confronti dell'evasione, si sbagliano di molto. Così come le norme del condono fiscale si ricollegano a quelle delle «manette agli evasori», l'intero provvedimento si collega a tutti gli altri atti di politica fiscale del Governo per delineare nei fatti una fermissima volontà politica e quindi morale, di lotta all'evasione.

Soltanto così, valutando l'insieme degli atti di Governo che concretizzano l'impegno nel contrastare la criminalità economica in generale e quella fiscale in particolare, si può dare un giudizio fondato sulle norme del decreto in approvazione. Se ciò di cui ora si discute cadesse nel vuoto di una politica fiscale imbellè contro l'evasione, il giudizio sull'efficacia delle norme ed anche quello sull'opportunità politica della seconda parte del provvedimento, potrebbero giustamente essere diversi: ma la realtà mostra (almeno agli occhi dei disinteressati e di quanti sanno essere obiettivi) che negli ultimi

tempi si è modificata la situazione ereditata negli anni immediatamente successivi alla riforma. A quel tempo, l'amministrazione s'era trovata impreparata ai difficili processi di gestione dei nuovi tributi, che oltretutto riguardavano una platea di contribuenti improvvisamente immensa. Fu certamente difficile e rappresentò un errore aver avviato la riforma dei tributi senza prima — o contestualmente — avviare quella dell'amministrazione finanziaria. A questo va aggiunto il grandissimo onere di lavoro conseguente alla sentenza della Corte costituzionale che aboliva il cumulo dei redditi. Va aggiunto peraltro che sussiste anche un ritardo culturale — come giustamente ha rilevato l'onorevole Mannuzzu — nel predisporre gli strumenti idonei a contrastare l'evasione fiscale, e nell'acquisire quel consenso generale di opinione che è necessario, e che si fonda su una congrua base culturale nel paese. Ripeto che se non si fosse modificata questa situazione intollerabile con provvedimenti significativi, parte delle norme che il Governo ha proposto con questo decreto, sarebbero effettivamente un gesto di resa. Ma un ramo del Parlamento ha già approvato il disegno di legge per la ristrutturazione della amministrazione finanziaria, e le componenti della maggioranza, ed anche quelle di minoranza, sono impegnate ad accelerare l'iter per l'approvazione di questo provvedimento cardine.

Chiediamo, per il raggiungimento di questo obiettivo, una collaborazione di tutte le forze politiche. Il regime di controllo delle bolle di accompagnamento sulle merci viaggianti, oggi in grado di assicurare parte del controllo sugli adempimenti IVA; il funzionamento della anagrafe tributaria che ha raggiunto livelli di efficienza abbastanza elevati; i piani di sviluppo, che proseguono secondo le scadenze programmate, rappresentano degli obiettivi raggiunti. Del resto, al di là della simpatica citazione del collega Antoni, mi sembra che vi siano delle riflessioni importanti da fare, specialmente per quanto riguarda le imposte indirette e l'IVA. Attraverso una serie di controlli incrociati è

stato possibile valutare le posizioni, per esempio, di coloro i quali denunciano un fatturato largamente inferiore al fatturato di acquisto. Una serie di controlli incrociati tra IVA e IRPEF, tra posizioni INPS e posizioni IVA, consentono oggi di poter controllare larghe aree di evasioni fiscali. È importante che proprio in questi giorni si stiano compiendo dei controlli tra le posizioni che risultano dagli atti del registro, e le posizioni corrispondenti alle imposte dirette dei singoli. A questo riguardo intendo anche ribadire l'impegno a sviluppare, mediante l'anagrafe, il maggior numero possibile di controlli automatici sulle diverse posizioni dei contribuenti. Il servizio degli ispettori tributari, nonostante sia di recentissima istituzione, mostra già una capacità operativa di rilievo, come ha tra l'altro dimostrato fornendo un contributo qualificatissimo nella fase di predisposizione dei programmi di accertamento selettivi per l'anno in corso. Gli accertamenti selettivi rappresentano una novità che negli ultimi due anni ha realmente cambiato il volto al lavoro di accertamento fiscale, che da sempre si trovava bloccato per il grande numero delle dichiarazioni da controllare, e per le limitate risorse a disposizione, utilizzate senza una logica di programmazione e di selettività, che tra l'altro era impedita da vecchi strumenti legislativi.

Sono da ricordare poi i centri di servizio, i nuovi uffici del fisco che sulla base dell'esperienza, soprattutto americana, aumentano l'efficienza dell'amministrazione utilizzando le nuove tecnologie dell'informatica. Sottolineo che con uno sforzo, forse senza precedenti nella storia della nostra amministrazione pubblica, i primi due centri di servizio di Roma e di Milano sono stati realizzati in meno di due anni dalla data di approvazione della legge che li istituiva. Questi centri già funzionano, quelli di Torino e di Bari sono in fase di realizzazione, mentre per i rimanenti dieci stiamo intensificando il lavoro preliminare e, d'intesa con le amministrazioni comunali delle città designate, si può ritenere che entro il mese di set-

tembre sia possibile definire le aree entro le quali dovranno sorgere i dieci centri e di predisporre i progetti dei piani finanziari da portare in Parlamento.

In questo quadro di recenti interventi nella lotta all'evasione vanno collocate altre iniziative di enorme rilievo. Prima di tutto l'emanazione del decreto che rimuove in alcuni casi il segreto bancario. Questo è il più importante atto di politica antievasione realizzato recentemente. Finalmente l'amministrazione avrà questo indispensabile strumento per togliere veli alla maggior parte dei comportamenti di criminalità economica e fiscale; finalmente la lotta all'evasione non si fermerà più sulla soglia degli istituti di credito.

Inoltre, stiamo predisponendo gli studi sulla redditività media effettiva dei settori commerciali, artigianali e professionali, da rendere noti prima della dichiarazione dei redditi 1983, allo scopo di scoraggiare dichiarazioni provocatorie da parte di soggetti cui l'imposizione in base a contabilità è stata conferita come una sorta di *status* privilegiato.

Nella direzione della lotta all'evasione fiscale va anche il disegno di legge sui registratori di cassa, che il Governo ha ribadito di voler discutere per l'approvazione in tempi brevissimi. In questo insieme di provvedimenti e di intendimenti va considerata l'opportunità politica di un provvedimento di condono, come quello presentato dal Governo congiuntamente alle norme sanzionatorie penali.

È superfluo qui ricordare le ragioni che avevano indotto il Governo a presentare all'esame del Parlamento il disegno di legge contenente le norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; è sufficiente ricordare, da un lato, le fondate ragioni di ordine politico circa la necessità, ormai avvertita da tutti, di porre freno al dilagante fenomeno evasivo e di poter effettivamente disporre a tal fine di un importantissimo deterrente, come l'irrogazione immediata della pena nei confronti degli evasori.

Il legislatore delegato, sulla base del principio direttivo contenuto nella legge-

delega, che prevedeva il perfezionamento delle sanzioni amministrative e penali, anche detentive, non superiori nel massimo a cinque anni di reclusione per i fatti più gravi, nonché la semplice revisione delle commissioni tributarie, manteneva il principio della cosiddetta pregiudizialità amministrativa per tutte le fattispecie, anche per quelle per cui l'accertamento dell'imposta definitivamente dovuta era completamente indifferente.

La recente sentenza della Corte costituzionale, pronunciandosi a proposito dell'illegittimità dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, ha rilevato che, quando il reato è del tutto indipendente dall'entità del tributo (trattandosi di falsa fatturazione di operazioni inesistenti o di indicazioni in fattura di corrispettivi in misura superiore a quella reale o delle relative registrazioni), il divieto di procedere fino a quando l'accertamento dell'imposta non sia divenuto definitivo si pone come una deroga costituzionalmente illegittima al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'articolo 112 della Costituzione. La pronuncia della Corte costituzionale ha reso ancora più rilevante ed attuale l'esigenza di una revisione del sistema penale tributario vigente che, mediante una diversa configurazione dei reati tributari, elimini la regola della pregiudiziale e tolga ogni ostacolo all'effettività dell'erogazione della pena nei confronti degli evasori.

Il disegno di legge n. 1507 aveva come sue linee principali e qualificanti la configurazione di una serie di fattispecie penali, consistenti in fatti semplici, criminalizzando come contravvenzione o come delitto — secondo la gravità dell'azione criminosa e la rilevanza dell'elemento psicologico — quei comportamenti legati a fatti storici di facile accertamento, aventi carattere di necessaria strumentalità o propedeuticità rispetto al fatto dell'evasione. Il disegno di legge conteneva, altresì, disposizioni relative alla riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative ed una norma di delega al Presidente della Repubblica per la

concessione di amnistie per taluni reati tributari.

La sentenza della Corte costituzionale, sopra richiamata, ha costituito un momento di rilevante propulsione verso il sollecito raggiungimento dei risultati che si proponeva il disegno di legge, avendo condizionato gli aspetti di irrazionalità, di inorganicità e soprattutto di scarsa incisività del sistema normativo penale nella materia tributaria. Del resto, i lavori parlamentari, che hanno caratterizzato il lungo iter del disegno di legge n. 1507, recano costantemente presente la preoccupazione di eliminare tali aspetti e di pervenire con sollecitudine ad un nuovo assetto normativo.

Contestualmente, la decisione della Corte costituzionale rendeva ancora più attuale la spinta verso una disciplina che comportasse la regolarizzazione delle infrazioni pregresse. Se da un lato non era più possibile frapporre indugi all'organico ridisegno delle fattispecie penali tributarie, dall'altro non si poteva non eliminare la preoccupazione dei contribuenti di vedere influenzate le proprie future condotte dagli effetti indiretti di omissioni, infedeltà e comportamenti progressi.

Ora va sottolineato che molte delle nuove ipotesi criminose sono configurate a struttura annuale, facendo riferimento a comportamenti valutabili in relazione ad un intero periodo di imposta. Si poneva quindi l'esigenza di assicurare subito la vigenza del nuovo assetto sanzionatorio, consentendo tempestivamente ai contribuenti, in vista della nuova normativa, la possibilità effettiva di conoscere la portata delle innovazioni legislative e di regolarizzare la propria posizione tributaria.

A questi due aspetti va aggiunta la necessità di alleggerire gli uffici del carico di lavoro per la revisione delle posizioni tuttora aperte, consentendo ad essi di dedicare tutta la propria capacità operativa alla nuova situazione; nonché la necessità di acquisire entrate — sì, entrate —, indispensabili nell'attuale contingenza. Comunque, si tratta di entrate che riguar-

dano un'area di evasione e quindi, come è stato giustamente ricordato anche all'onorevole Antoni, in un momento in cui si chiedono sacrifici al paese è bene anche rastrellare nelle aree di evasione, pur se con metodi semplici e forse anche rozzi, ma sicuramente conducenti ad un risultato. Vorrei qui fare una semplice osservazione: l'alternativa al condono, in modo particolare al «condono secco», non era la possibilità di compiere accertamenti generalizzati, perché se questa fosse stata la via praticabile sarebbe stato giusto percorrerla e sarebbe stato invece iniquo ed immorale percorrere la via della definizione transattiva. Però, vorrei ricordare che quando, l'anno scorso, io inserii in un decreto il prolungamento dei termini per la prescrizione dell'anno che andava a scadere al 31 dicembre 1981, nel Parlamento tutti, maggioranza ed opposizione, cancellarono questa norma in nome della certezza del diritto; non si possono conciliare molte cose: principi astratti di diritto e lotta concreta all'evasione nelle condizioni date.

Queste considerazioni hanno indotto il Governo ad adottare un provvedimento che, nella forma del decreto-legge, recepisce da un lato la filosofia, l'impianto e le principali e qualificanti linee del disegno di legge n. 1507, nella parte relativa alla configurazione del nuovo assetto normativo del sistema penale tributario.

Per altro, nel decreto furono raccolte tutte le decisioni che la Commissione aveva maturato; gli articoli fino al 4 erano stati formalmente votati, mentre sugli articoli dal 5 al 13 vi era stato un orientamento di massima, sia pure informale, del Comitato ristretto. Tutte le decisioni adottate dalla Commissione e dal Comitato ristretto, salvo qualche dettaglio tecnico, sono state recepite ed inserite nel decreto. Si dettano poi norme per la definizione delle pendenze in materia tributaria, si stabiliscono forme, modi e criteri per l'estinzione dei reati precedentemente commessi.

Una diversa scelta nella forma del provvedimento (adozione di provvedimenti separati; decreto delegato per il

perfezionamento del sistema delle sanzioni e decreto-legge per la definizione agevolata delle pendenze tributarie), da un lato, non avrebbe assicurato la contestualità dell'esame di tutta la tematica (e quindi — vorrei dirlo all'onorevole Catalano — non si trattava di un bilanciamento, di un *do ut des* all'interno del provvedimento, ma di una giusta contestualità di tutta la normativa, che riguarda sia il titolo primo che il titolo secondo), dall'altro lato, avrebbe portato una parte della materia fuori dall'esame di quegli organi parlamentari (se una parte fosse stata delegata con decreto del Presidente della Repubblica semplicemente all'esame della «commissione dei trenta») di fronte ai quali da tempo il dibattito ha avuto corso fruttuoso. Senza tener conto, infine, che l'adozione di un provvedimento delegato sarebbe apparsa certamente riduttiva, per i limiti posti dai principi della legge-delega rispetto ai più generali fini che il Governo si propone.

Il provvedimento, in buona sostanza, riproduce il testo approvato dalla Commissione finanze e tesoro in sede di esame del disegno di legge n. 1507 dopo un lungo e approfondito dibattito, in cui il contributo ed il costante impegno del Governo si sono materializzati in corposi emendamenti, riassuntivi anche dei principali orientamenti emersi nella discussione, attorno ai quali si è coagulato molte volte il consenso unanime della Commissione; qualche volta anche l'onorevole Santagati ha espresso parere favorevole, assicurando sempre, anche quando si diceva in dissenso, un notevole contributo di scienza per il perfezionamento tecnico del disegno di legge.

Sulla base, dunque, del prezioso lavoro della Commissione, senza snaturare l'originaria struttura del disegno di legge cui ci si riferisce, la normativa contenuta nel presente decreto tende anche ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. In tale logica si è evitata la criminalizzazione di fatti aventi rilevanza puramente formale; si è eliminata la sovrapposizione di fattispecie e la possibilità di duplicazione della sanzione per comportamenti riferi-

bili a più ipotesi di reato; si è rivista la materia delle frodi fiscali, in modo da prevedere una serie di fattispecie in parte diverse ed in parte semplificate rispetto a quelle contemplate nel disegno di legge; si è mitigato l'eccessivo rigore del sistema sanzionatorio (in questo si è venuti incontro al collega Minervini, il quale ha detto che non ci devono essere sanzioni penali molto gravi e molto pesanti); si sono previste soglie di punibilità rapportate alla situazione dimensionale dell'agente; si è previsto un apposito «ufficio per i reati», come «perito necessario» del giudice, in alcuni ipotesi di reato caratterizzate da particolare complessità; si è precisato il concetto di errore scriminante sulla norma penale; si sono precisati i rapporti fra giudizio penale e giudizio tributario; si è riportata la competenza, per materia e per territorio, nell'ambito della normativa vigente per i reati tributari.

La definizione agevolata delle pendenze tributarie richiede la presentazione di dichiarazioni integrative entro il mese di novembre 1982, redatte su stampati conformi ai modelli che saranno approvati dal Ministero delle finanze entro il 30 settembre. I contribuenti, sempre che non sia intervenuto accertamento definitivo agli effetti dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'ILOR e delle relative addizionali e dell'IVA, possono presentare le dichiarazioni integrative per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

La dichiarazione deve essere presentata ai centri di servizio delle imposte dirette, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente, di Roma o Milano. L'oggetto della dichiarazione è estremamente semplice, in quanto il contribuente deve indicare l'importo dell'imponibile, del maggiore imponibile, dell'imposta, della maggiore imposta, della perdita e della minore perdita. La determinazione dell'imponibile ed il calcolo dell'imposta è effettuato tenendo conto delle disposizioni di legge vigenti in

ciascun periodo di imposta. È consentito al contribuente di scegliere tra un sistema di definizione automatica, ad un costo determinato, ed un sistema a costo inferiore che lascia, però, sussistere il potere di accertamento degli uffici, ancorché subordinato a talune condizioni: la cosiddetta, franchigia. Bisogna distinguere a seconda che ci si trovi o meno, quindi, in pendenza di accertamento.

Il sistema previsto nelle norme di condono è ovviamente incentivante, ma, come dicevo all'inizio del mio intervento, va collocato e giudicato in un quadro di interventi per la lotta all'evasione, oggettivamente efficace. Le condizioni in cui nasce questo condono non rappresentano una premessa di futuri condoni. Si tratta di una situazione particolare ed atipica. Si è, cioè, in presenza di un mutamento della materia tributaria penale.

Vorrei qui rilevare che nel dibattito svoltosi sul condono, si è chiesta da alcuni una previsione di entrata. Naturalmente posso dire che, in condizioni ben diverse, con una platea di contribuenti inferiore, e con una massa imponibile largamente inferiore, il condono del 1973 fece in modo che si trattassero 2 milioni e 682.955 pratiche di condono, per un gettito complessivo di 3.042 miliardi.

Naturalmente ritengo che il calcolo possa essere, in questo momento, fatto da ognuno, per proprio conto. Si tratta di sapere, considerando una platea di 4 milioni di contribuenti, che possono essere coloro i quali hanno avuto sicuramente più occasioni di evadere (parlo, cioè, di coloro i quali non sono percettori di redditi di lavoro dipendente e che hanno il sostituto d'imposta), si tratta di vedere, avendo fissato un minimo, qual è la percentuale di coloro che utilizzeranno il condono. Non si tratta sicuramente di stabilire, come qualcuno diceva, mi pare l'onorevole Mellini, che la dimostrazione dell'evasione è inversamente proporzionale al gettito del condono. Probabilmente vi saranno coloro i quali — ritengo — sono incentivati oggi a liquidare le posizioni pregresse, con un condono, proprio perché vi è la particolare condizione

del ripristino di efficacia delle sanzioni penali.

Naturalmente, la polemica che si è svolta su tale provvedimento, in modo particolare con riferimento al condono stesso, è indubbiamente una polemica che ha un suo fondamento. Che cos'è il condono, infatti? È la regolarizzazione di posizioni di evasione. Come dicevo prima, si tratta di verificare se l'alternativa è una forma di più penetrante intervento, controllo e capacità di rastrellamento di risorse che sono state sommerse dall'azione dell'evasione, o invece questa può essere un'occasione, certo per un colpo di spugna, ma che sia almeno efficace ed utile per lo Stato.

Il condono va quindi affiancato all'insieme degli altri strumenti contro l'evasione, ad un disegno di riordino e ristrutturazione del contenzioso tributario. È stato al riguardo giustamente chiesto anche dal gruppo comunista che fosse affrontato subito l'esame dei provvedimenti di iniziativa parlamentare presentati dallo stesso gruppo comunista e dal gruppo della democrazia cristiana: era in preparazione anche un disegno di legge del Governo, ma se la Commissione è in condizione di poter avviare sollecitamente una discussione sulle proposte di iniziativa parlamentare, il Governo stesso assicura la sua disponibilità a dare il proprio apporto. Posso quindi dire che anche questo diventa un impegno del Governo, nel quadro di una politica fiscale coerente.

Vorrei qui, nel concludere e nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa discussione ed alla predisposizione del testo, rilevare che il provvedimento si inquadra in una azione di modernizzazione del nostro sistema: non può quindi essere un fatto che segni la vittoria di una parte su un'altra o costituisca titolo di merito per una parte rispetto ad un'altra. So che a questo provvedimento hanno contribuito in forma notevole, come ho direttamente constatato, maggioranza e minoranze, perché non si trattava, appoggiando questo testo o una sua parte ritenuta utile, di appoggiare il Governo, o,

contrastando tale testo, di negare l'appoggio al Governo. Si trattava di esprimere in forma coerente una sensibilità — ed il Parlamento l'ha dimostrata — rispetto alla necessità di introdurre norme di profonda modifica e di modernizzazione del sistema fiscale. Naturalmente, come sempre accade in occasione di ogni riforma e cambiamento, accanto alla proposta nascono le osservazioni ed i rilievi sui modi, i tempi e la cosiddetta gradualità. Non sempre chi chiede molta gradualità è paladino del vecchio, della conservazione, dell'immobilismo e nemico del cambiamento; in certi casi è probabile che coloro che vogliono moltissimo finiscano per portare acqua al mulino di quelli che il cambiamento non desiderano. Io qui assicuro, proprio in questo spirito, la disponibilità del Governo ad ulteriori modifiche ed innovazioni, da apportare nel corso dell'esame degli articoli in Assemblea al testo pervenuto dalla Commissione. Mi sembra che sia in via di superamento l'alternativa oblazione-amnistia; siamo disponibili alla modifica dell'articolo 28 sulla definizione delle partite IVA e naturalmente a tutti gli altri apporti o interventi che, non solo sul piano tecnico, ma anche su quello sostanziale, tendano a portare un contributo ulteriore di perfezionamento al provvedimento in esame (*Applausi*).

Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta dell'8 giugno 1982 è stato assegnato alla VIII Commissione permanente (Istruzione) il seguente progetto di legge:

«Istituzione di nuove università» (3396).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la seguente proposta di legge, attualmente as-

segnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopra indicato:

GALLI LUIGI ed altri: «Istituzione in Varese della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale degli studi di Pavia» (3246).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione. Ne do lettura:

«È convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 4, nel primo comma, le parole: «È punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire dieci milioni», sono sostituite con le parole: «È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire»;

nel numero 4), è soppressa la parola: «fraudolentemente»;

il numero 5), è sostituito con il seguente:

«5) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita la identificazione dei soggetti cui si riferiscono»;

nel numero 7), le parole: «occultando componenti positivi del reddito o esponendo componenti negativi fittizi» sono sostituite con le parole: «dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito»;

l'ultimo comma è sostituito con il seguente:

«Se i fatti previsti nei numeri 1), 3), 4), 5), e 6) sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni»;

all'articolo 5, il secondo comma è sostituito con il seguente:

«Gli uffici dell'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza riferiscono anche all'ufficio per i reati tributari del luogo dove il reato è stato accertato, le violazioni agli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto constatate nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dagli articoli 51, 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Detto ufficio ha l'obbligo di trasmettere all'autorità giudiziaria entro 90 giorni, o nel minor tempo da questa richiesto, una relazione contenente la propria valutazione dei fatti. L'autorità giudiziaria tiene conto nella motivazione dei suoi provvedimenti della detta relazione se pervenuta».

All'articolo 6, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni»;

il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre»;

dopo il n. 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa»;

il n. 5 è soppresso.

All'articolo 7, nel primo comma, sono sopprese le parole: «e la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale»;

nel secondo comma dopo le parole: «La condanna all'arresto importa inoltre» sono aggiunte le parole: «la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale» e sono sopprese le parole: «e applicazione della pena accessoria di cui al numero 5 dello stesso articolo per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Per i reati previsti nel presente decreto i termini ordinari di prescrizione sono prorogati fino al giorno di scadenza del termine per l'accertamento».

All'articolo 12, nel secondo comma, le parole: «possono procedere» sono sostituite dalle parole: «procedono», e dopo le parole: «od accertamenti» la parola: «ed» è sostituita dalle parole: «e possono».

All'articolo 14, nel primo comma, le parole: «è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982»;

nel terzo comma, dopo le parole: «modelli approvati» sono aggiunte le parole: «entro e non oltre il 30 settembre 1982»;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Si applicano, salvo quanto previsto nei successivi articoli, le disposizioni dell'articolo 8 e quelle del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

All'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione integrativa delle persone fisiche deve essere presentata ai

centri di servizio delle imposte dirette di Roma o Milano secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente. La dichiarazione integrativa dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere presentata all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto al momento della presentazione della dichiarazione»;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale si avvale della facoltà prevista nell'articolo 14, l'importo dell'imponibile, del maggior imponibile, della imposta, della maggiore imposta, della perdita, della minore perdita, nonché altri dati ed elementi in conformità del modello di cui al terzo comma dello stesso articolo. A tali fini si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati.»;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle imprese familiari e delle aziende gestite in comune tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione, del titolare dell'impresa familiare o dell'altro coniuge. La dichiarazione della società o

associazione, del titolare dell'impresa o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.»;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

«La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti nel modello di cui al terzo comma dell'articolo precedente. Relativamente all'imposta locale sui redditi il calcolo deve essere effettuato applicando l'aliquota unica del quindici per cento. Sul maggior gettito di tale imposta per gli anni 1974, 1975 e 1976 è attribuita, con modalità stabilite con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro, alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione pari alla aliquota del 13,60 per cento; la stessa compartecipazione spetta alla regione Sicilia, ferme restando le disposizioni relative agli anni successivi. I soggetti che esercitano l'attività di allevamento del bestiame possono optare per la determinazione del relativo reddito in base ai criteri di cui al decreto del ministro delle finanze 22 settembre 1978, e successive modificazioni».

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile non inferiore alla somma del sessanta per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del quindici per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente. Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se la imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al trenta per cento.

Le disposizioni del comma precedente non danno in nessun caso diritto alla ri-

duzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al venti per cento di quella corrispondente all'imponibile accertato dallo ufficio o alla differenza tra il predetto imponibile e quello dichiarato».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato accertamento in rettifica o di ufficio, la controversia, se non risulta estinta ai sensi del precedente articolo, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa».

All'articolo 18, nel secondo periodo, le parole: «supera di almeno il dieci per cento quella corrispondente», sono sostituite dalle parole: «non è inferiore al dieci per cento di quella corrispondente».

All'articolo 19, nel primo comma le parole: «al primo gennaio 1982», sono sostituite dalle parole: «al primo agosto 1982»;

nel secondo comma, secondo periodo, le parole: «trenta per cento», sono sostituite dalle parole: «per gli anni sino al 1978 del 25 per cento, per gli anni 1979 e 1980 del 20 per cento e per l'anno 1981 del 25 per cento»;

al terzo comma sostituire le parole: «elevato a lire 300.000 per i soggetti titolari di redditi di impresa, di lavoro autonomo e di capitale; per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per le società di persone e soggetti assimilati l'importo è elevato a lire 600.000, salvo che per gli enti non commerciali per i quali l'importo è stabilito in lire 250.000», con le parole: «per le persone fisiche, elevato a 500 mila lire per le persone fisiche soggetti titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di capitale e per le persone giuridiche»;

al quarto comma sono aggiunti i seguenti periodi:

«Al fine di stabilire se un periodo di imposta è chiuso in perdita o in pareggio, non si tiene conto delle compensazioni previste dagli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e l'aumento di cui al secondo comma è applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni dei predetti articoli 17 e 24, fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute».

il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Se la definizione automatica dei periodi d'imposta di cui al primo comma viene attuata da persone giuridiche, che abbiano omesso di presentare alcune dichiarazioni annuali, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare un importo minimo di lire 1.000.000»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Agli effetti delle disposizioni recate dai precedenti commi la presentazione, avvenuta anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è considerata presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la presentazione del certificato è avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo al periodo di imposta cui si riferisce il certificato stesso non si applicano le maggiorazioni di cui al secondo e terzo comma.

Se le maggiorazioni indicate nel secondo comma riguardano l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi mi-

nimi di cui al terzo comma, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui al quarto e quinto comma».

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative ad esclusione di quelle di cui agli articoli 16 e 17, sono riscalate mediante versamento diretto con le modalità di cui al successivo articolo.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati in ragione del quaranta per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali e rispettivamente nei mesi di febbraio e giugno 1983.

Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte ed i centri di servizio con le modalità di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolato con decorrenza dall'anno 1982.

Entro lo stesso termine sono riscalate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizione in ruolo speciale secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire cinquemila.

Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 e la soprattassa del quaranta per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'imposta locale sui redditi, dovuta a

seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non è deducibile ai fini del reddito complessivo soggetto alla imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Gli importi di cui al primo comma dell'articolo 20 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, da eseguirsi, mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*.

Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega alle aziende di credito, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende delegate nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stati stabiliti con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro».

All'articolo 25 il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte in conformità ai modelli approvati con decreto del ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica entro e non oltre il 30 settembre 1982. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37, primo e quarto comma, e dell'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

All'articolo 26 il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per i periodi di imposta relativamente ai quali, anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, è stato notificato avviso di accerta-

mento o di rettifica, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non sia inferiore ad un ammontare costituito dal 60 per cento della maggiore imposta accertata dall'ufficio, diminuito del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla originaria dichiarazione, e, in ogni caso, al 20 per cento della maggiore imposta accertata. Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione non è inferiore al 70 per cento dell'imposta accertata dall'ufficio».

All'articolo 31, nel secondo comma, le parole: «Per gli atti registrati entro il 31 dicembre 1981 e per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la stessa data» sono sostituite dalle parole: «Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 dicembre 1981, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purché tutti registrati entro il 20 gennaio 1982, e per le denunce e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 dicembre 1981 e la cui presentazione sia stata effettuata nei termini di legge, e comunque non oltre il 30 giugno 1982» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non può comunque essere inferiore al 20 per cento del valore finale dichiarato»;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello accertato dall'ufficio agli effetti delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni ridotto della metà o quello dichiarato dal contribuente aumentato del venti per cento».

Ricordo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

L'articolo 1 del decreto-legge (che non

è stato modificato dalla Commissione) è del seguente tenore:

«Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire cinque milioni se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a venticinque milioni di lire; se l'ammontare predetto è superiore a cento milioni di lire si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da 10 a 20 milioni di lire. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

È punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chiunque:

1) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a venticinque milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili e di capitale di cui al successivo numero 3, o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;

2) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è

superiore a venticinque milioni di lire e al 2 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;

3) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre venticinque milioni di lire. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purché non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Nei casi previsti nel numero 3 del comma precedente si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni se l'ammontare dei dati omessi è superiore a duecento milioni di lire. Tuttavia non è punibile chi, entro novanta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, porta specificamente a conoscenza degli uffici competenti i redditi non indicati nella dichiarazione infedele, sempreché la violazione non sia stata constatata e non siano iniziate ispezioni o verifiche.

Nei casi previsti nei numeri 1 e 2 del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a trecento milioni di lire ed allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni sempreché le annotazioni non siano state effettuate né nel libro giornale né nei registri prescritti ai fini della imposta sul valore aggiunto e i dati delle operazioni non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge. Non è punibile chi specificamente indica nella re-

lativa dichiarazione i corrispettivi non fatturati o non annotati, a condizione che ne sia stata effettuata apposita annotazione nelle scritture contabili, che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche. Non si tiene conto delle operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte e non si considerano omesse le annotazioni che risultano effettuate, in violazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nelle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza, quando derivano dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile e si sia tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi non tiene o non conserva, in conformità all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, taluna delle scritture contabili obbligatorie indicate ai punti a) e b) dell'articolo 14 del medesimo decreto».

A questo articolo del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 9.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Sostituirlo con il seguente:

È punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a 5 milioni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto:

1) non presenta una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare. Non si considera non presentata la dichiarazione inviata ad un ufficio incompetente o non

sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello;

2) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi ne occulta in tutto o in parte i corrispettivi di cui sarebbe stata obbligatoria la annotazione nelle scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi nella relativa dichiarazione;

3) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo.

Se i fatti previsti nel precedente comma non sono gravi si può applicare la sola pena della multa fino a lire 5 milioni. Non è punibile chi non ha recato danno per l'erario e ostacolo all'accertamento.

1. 15.

USELLINI.

Al primo comma sostituire la parola chi con la parola chiunque.

1. 10.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Al primo comma, dopo la parola: chi aggiungere le seguenti: , con lo scopo di sottrarsi al pagamento delle imposte.

1. 18.

MELLINI, TESSARI ALESSANDRO.

Al primo comma sostituire le parole: l'arresto fino a due anni con le seguenti: l'arresto da un mese a due anni.

1. 1.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma sostituire le parole:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

venticinque milioni con le seguenti: quindici milioni.

1. 2.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma, sostituire le parole: cento milioni di lire si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni con le seguenti: cinquanta milioni di lire si applica la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni.

1. 3.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma, sostituire le parole: da tre mesi a due anni e dell'ammenda da dieci a venti milioni di lire con le parole: fino a due anni e dell'ammenda fino a venti milioni di lire.

1. 11.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Al primo comma, sostituire le parole da: o non sottoscritta, fino alla fine con le seguenti: ovvero non redatta su stampato conforme al modello, ovvero non sottoscritta purché risulti attribuibile al dichiarante in base a riscontri obiettivi.

1. 8.

MINERVINI, SPAVENTA, BASSANINI.

Al secondo comma, dopo la parola: chiunque, aggiungere le seguenti: con lo scopo di sottrarsi al pagamento delle imposte.

1. 19.

MELLINI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, all'alinea sostituire le parole: fino a due con le seguenti: da un mese a due anni.

1. 4.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al secondo comma, numero 1, sostituire le parole: superiore a duecento milioni con le seguenti: superiore a cento milioni.

1. 5.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al secondo comma, numero 2, sostituire le parole: superiore a duecento milioni con le seguenti: superiore a cento milioni.

1. 6.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Nei casi previsti nei numeri 1 e 2 del comma precedente si applicano le pene previste nel presente articolo sempreché i dati delle operazioni non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge.

Conseguentemente al quarto comma al termine del primo periodo sono soppresse le parole: e i dati delle operazioni non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge.

1. 16.

USELLINI.

Al terzo comma sostituire le parole: da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni con le parole: fino a due anni e dell'ammenda fino a venti milioni di lire.

1. 12.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Al quarto comma, sostituire le parole: la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni con le seguenti: la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e

della multa da lire quindici milioni a lire trenta milioni.

1. 7.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al quarto comma sostituire le parole: da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni *con le parole:* fino a due anni e dell'ammenda fino a venti milioni di lire.

1. 13.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

Nella determinazione degli ammontari complessivi ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei compensi di lavoro dipendente percepiti, assoggettati a ritenuta alla fonte, né delle pensioni percepite, al netto della ritenuta, purché i relativi importi costituiscano almeno due terzi del reddito.

1. 14.

ANTONI, MANNUZZU, BERNARDINI,
D'ALEMA.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente comma:

Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le annotazioni qualora il ritardo non superi i novanta giorni dalla scadenza nel termine prescritto.

1. 17.

USELLINI.

Passiamo alla discussione dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti. Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, signor

sottosegretario, l'articolo 1 rappresenta il punto non solo di partenza, ma anche di rottura con la vigente legislazione sulla pregiudiziale amministrativa, ed è evidente che chi, come il mio gruppo, si è da anni battuto per dimostrare non solo la fondatezza dell'attuale vigente ordinamento in materia fiscale, ma ha avuto anche la soddisfazione di veder riconosciuta questa posizione da recentissime sentenze della Corte costituzionale — per altro ricordate anche questa mattina dall'onorevole Azzaro, che ringrazio per la precisione e la correttezza con cui ha riassunto i termini del dibattito —, non può non manifestare la propria soddisfazione per il fatto che non ci troviamo in presenza di una legislazione obsoleta o desueta e di cui la Corte costituzionale ha riconfermato la validità.

Di conseguenza, non si dovrebbe procedere a questo impatto traumatico che, a nostro modesto giudizio — lo abbiamo detto ieri nel corso della discussione sulle linee generali e cercheremo adesso più partitamente di dimostrarlo nel corso dell'esame degli articoli —, non solo non risolve il problema fondamentale, che è quello di non ritardare i giudizi amministrativi per procedere speditamente alla punizione in campo penale, ma che finisce con il provocare ulteriori guasti.

Infatti, il primo inconveniente da tutti riconosciuto è che in questo modo ci si avvia alla paradossale situazione della doppia verità giuridica, per cui da un lato possiamo avere un giudicato degli organi amministrativi e dall'altro un giudicato diverso del giudice penale, e non sarà il palliativo del cosiddetto «filtro» o di altri piccoli accorgimenti che eliminerà questa fondamentale antinomia tra il risultato che si vorrebbe conseguire e quello che effettivamente si raggiungerà.

A noi sembrava che la nostra richiesta di stralcio fosse stata compresa dal Governo, almeno nel suo spirito; onorevole ministro, visto che ella su questo punto ha voluto esprimere quasi uno sprezzante giudizio nei nostri confronti e soprattutto nei riguardi del collega Rubinacci, dobbiamo dire che a noi non importa niente

che si proceda o meno allo stralcio se questa nostra richiesta dovesse essere interpretata come una possibilità di dare ai contribuenti licenza di evadere.

Il ministro Formica — un uomo che cerca di seguire le cose di persona e non per sentito dire — ed il sottosegretario Tambroni Armaroli — veterano, insieme a me, di questi problemi di natura legislativa — sanno che nessuno di noi ha mai voluto concedere neppure un'unghia all'evasione. Il Presidente Preti, che oggi felicemente guida questo dibattito, sa, perché ne abbiamo parlato da molti anni a questa parte (dal 1967-1968), che nessuno più del mio gruppo ha mai inteso concedere niente all'evasione. E quindi, sotto questo profilo, la nostra proposta voleva essere un invito al Governo perché questa prima parte del provvedimento, se proprio vuole mirare a mettere le manette agli evasori, venisse adeguata, ricordata in maniera tale da poter raggiungere l'obiettivo.

Noi dubitiamo, e cercheremo nel corso di questo dibattito di dimostrarlo, che con queste innovazioni si metteranno le manette agli evasori. La nostra richiesta di stralcio, quindi, non era intesa ad ignorare o ad insabbiare il provvedimento di punizione nei confronti degli evasori, ma mirava ad una più precisa, più rigida, più efficiente normativa, che consentisse sul serio, e non a parole, e non con *slogans* propagandistici, di punire gli evasori. Lo stralcio era un invito rivolto al Governo che, se fosse stato raccolto, avrebbe consentito di poter studiare più idonei congegni di lotta all'evasione; ma, visto che il Governo pone questa nostra richiesta sotto un'ambigua interpretazione, quasi che noi volessimo evitare di lottare sul serio contro l'evasione, diciamo che a noi non importa nulla dello stralcio. Vi dimostreremo qui, *per tabulas*, attraverso le varie norme, che questo provvedimento non risolve il problema della lotta alle evasioni, che ingarbuglia le cose e che consentirà agli evasori di poter con maggiore impunità continuare ad evadere il fisco.

L'articolo 1 si occupa delle ipotesi di

reato meno gravi, tant'è che tutte le ipotesi contemplano pene di natura contravvenzionale, e comportano quindi una graduazione fra arresto ed ammenda. Si prevede un'alternatività tra arresto ed ammenda, in modo da lasciare al giudice la scelta, nei casi meno gravi, di poter irrogare soltanto la pena pecuniaria anziché quella detentiva; e poi si accresce con una certa *escalation* la severità della pena, passando dalla disgiunzione alla congiunzione, prevedendo insieme all'arresto anche l'ammenda.

L'articolo aumenta anche la pena finale, per cui si arriva ad una pena disgiuntiva, con una misura minore sul piano detentivo e sul piano pecuniario; si arriva poi ad una pena congiuntiva maggiore sul piano detentivo e sul piano pecuniario.

Circa tale impostazione, non abbiamo nulla di particolare da eccepire, trattandosi di ipotesi minori che riguardano per lo più le omissioni nelle dichiarazioni dei redditi, nelle scritture contabili, nelle fatturazioni, nelle dichiarazioni dei redditi fondiari e di capitale. Si prevede l'esimente, nel senso che non è punibile chi specificatamente indica nella relativa dichiarazione i corrispettivi non fatturati o non annotati, a condizione che ne sia stata effettuata apposita notazione nelle scritture contabili, che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche.

Con questa costruzione si dà il via ad una serie di punizioni che, a nostro giudizio, non sono talmente forti e robuste da scoraggiare soprattutto i grandi evasori. Lo squilibrio presente in questo provvedimento, infatti, consiste proprio nel fatto che il piccolo evasore viene «pizzicato» ed in un certo qual modo viene punito, mentre il grande evasore con queste norme riesce più o meno a farla franca, anche perché sappiamo che là dove vi è la contravvenzione vi è la possibilità della condizionale, cioè una pena solo simbolicamente erogata, e quindi chi più ha peccato più ha la speranza di non essere punito.

Per quanto riguarda gli emendamenti

presentati a questo provvedimento lungo ed un po' arzigogolato, in linea di massima sono contrario a tutti quelli che tendono a portare ulteriori squilibri nel sistema penale generale. Qui, infatti, come ho già detto ieri, si inizia a buttare le basi di un diritto penale tributario speciale senza che vi sia l'organo competente. Di questo parleremo in sede di esame dell'articolo 5; per il momento avvertiamo che, volendo creare questo diritto speciale, si va incontro ad inconvenienti speciali. Ne cito solo uno, perché su questo tornerò in sede di esame dell'articolo 9: per questi reati il Governo sta creando addirittura una nuova figura di prescrizione. All'articolo 1, ad esempio — nel dettaglio poi torneremo in sede di esame dell'articolo 9 —, per la prima ipotesi, dove è prevista l'alternativa fra l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino a quattro milioni, si chiede una prescrizione di sette anni, mentre nel nostro codice la prescrizione è di tre anni e al massimo, con tutte le interruzioni, di quattro anni e mezzo. Poi si cade nell'eccesso opposto, quando per il reato di frode fiscale si chiede una prescrizione di sei anni, mentre nel codice è di dieci anni.

Questo dimostra che non c'è nessuna volontà punitiva, come si vuole dare ad intendere propagandisticamente, perché gli evasori in queste norme sguazzeranno ancora meglio.

Sono contrario a tutti gli emendamenti a questo articolo, che si muovono nell'ottica di sconvolgere il sistema penale esistente, che è già sufficiente per punire gli evasori, qualora si riesca a pescarli. Infatti, gli evasori bisogna prenderli; è inutile creare nuove norme quando mancano i giudici e soprattutto gli imputati.

Tutto questo, dunque, è pura fantasia propagandistica.

Per quanto riguarda i nostri emendamenti, proprio perché questo articolo non soddisfa affatto ad intenti di punitività, proponiamo di sopprimerlo. Questa nostra ipotesi massima sarà sicuramente respinta: chiediamo allora alcune modifiche all'articolo. Talune sono di natura rigorosamente tecnica. Ad esempio, con

l'emendamento 1.10 chiediamo che al primo comma la parola «chi» sia sostituita con il termine rituale «chiunque»: lasciamo per lo meno le forme tradizionali sul piano lessicale. Questo è già passato in Commissione e non mi dilungo quindi ulteriormente.

Con l'emendamento 1.11, chiediamo che al primo comma le parole «da tre mesi a due anni e dell'ammenda da dieci a venti milioni di lire» siano sostituite con le altre «fino a due anni e dell'ammenda fino a venti milioni di lire»: questo per consentire al giudice di regolarsi in relazione al caso concreto.

Con l'emendamento 1.12, al terzo comma, prevediamo la possibilità di aumentare la pena per i casi più gravi, lasciando però la possibilità al giudice di valutare il caso concreto. Infine, con l'emendamento 1.13, al quarto comma, proponiamo di eliminare il riferimento ai tre mesi e ai dieci milioni per l'ammenda.

Con questo crediamo di recare il nostro contributo per il perfezionamento tecnico di questo zoppicante articolato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ieri nel corso della discussione sulle linee generali ho parlato diffusamente dei problemi posti dall'articolo 1; questa mattina il relatore nella sua replica ha voluto cortesemente confutare alcuni argomenti e dare altre valutazioni.

Su un punto, comunque, occorre che in questa sede si faccia chiarezza: se è vero che l'entità della violazione è l'elemento discriminante per il giudice ai fini dell'applicazione delle pene. Se questo è vero, e se non ci sono altri elementi, in un reato contravvenzionale si crea la situazione che ieri ho descritto, e cioè che i comportamenti colposi e quelli dolosi vengono considerati alla stessa stregua per la stessa entità, con il risultato però che comportamenti meno gravi, solo perché

di entità maggiore, sono puniti più gravemente.

Quello che questo articolo suggeriva era che, visto che la controparte dell'imprenditore o del lavoratore autonomo è lo Stato, attraverso i documenti obbligatori, predisposti secondo le leggi vigenti, se reperiti presso l'azienda, si evitasse la situazione di punibilità. Ciò perché è nella funzione ordinaria dell'amministrazione controllare i contribuenti e verificare l'esattezza e la correttezza nell'emissione dei documenti. Quando questi documenti sono presenti presso l'impresa, sicché non c'è incertezza nella determinazione dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni, non si vede perché questa sfera non debba essere coperta dalle sole sanzioni amministrative, diversa essendo la situazione di chi non emette i documenti obbligatori.

Questo criterio, che pare ragionevole, è stato stranamente recepito nelle condizioni che determinano un'aggravante, tant'è che nel quarto comma è previsto fra le condizioni di punibilità il fatto che i dati delle operazioni non risultino da documenti la cui emissione e conservazione sono obbligatorie a norma di legge.

Ho presentato un emendamento per il quale questo criterio, vale a dire l'esistenza di documenti, sia esteso anche alle situazioni semplici. Infatti, se i documenti sono presenti, è lampante la prova del ritardo nell'adempimento, ma non della volontà di non regolare le scritture secondo quanto la legge prescrive.

Ad accentuare la disparità di trattamento su queste violazioni, c'è l'enorme diversità fra il numero dei contribuenti verificati (che è, come dicevo ieri, di circa 20 mila) ed il numero dei contribuenti totali soggetti a questi adempimenti (oltre 4 milioni); di modo che il rischio penale è solo connesso alla verifica per questo tipo di violazioni. Essendo un rischio connesso alla verifica, è il caso o sono i criteri previsti dalla legge che determinano questa situazione. Vi è dunque una palese iniquità perché, trascorso il periodo di ritardo (un mese o anche due mesi), le operazioni per le quali è stata emessa docu-

mentazione obbligatoria vengono contabilizzate ed il reato scompare.

Che questo sia vero lo si rileva proprio dai verbali della Guardia di finanza, che regolarmente cominciano con la constatazione dell'aggiornamento dei registri fiscali alla data di inizio della verifica e che quasi sempre rilevano ritardi di un giorno, di tre giorni, di una settimana. Questa è la prima contestazione e constatazione di violazione.

Proprio in questo meccanismo si individua un elemento di persecuzione del contribuente, perché sono convinto — come il relatore Azzaro — che la base del sistema fiscale nato dalla riforma sia la corretta tenuta delle scritture contabili; e sono altrettanto convinto che l'atto più importante connesso a questo tipo di attività sia la dichiarazione dei redditi o quella per l'IVA. Non si capisce allora perché al primo comma si conceda, su questo termine annuale perentorio connesso al versamento del tributo, un'ulteriore proroga di 90 giorni prima di far scattare la condizione di procedibilità penale, mentre analogo termine non sia previsto per gli adempimenti infrannuali, per i quali il ritardo è frequente per fatti interni alla vita delle aziende, che possono andare dalla semplice malattia delle persone addette a questi compiti amministrativi, al trasloco, al cambio del sistema contabile o meccanografico, alla chiusura per ferie, e così via. Sono, quindi, fatti connessi non ad intenti evasivi ma a normali spostamenti rispetto a termini molto stretti (quindici giorni), per il rispetto dei quali molto spesso le aziende si trovano in difficoltà.

L'aver identificato in modo così incerto e così generalizzato la condizione di punibilità e l'aver poi stabilito che questa si realizza quando si superano i 25 milioni (come se, in caso di dolo, non vi fosse una situazione di evasione anche a 20 milioni!) credo dimostri la debolezza dei criteri posti a base di questa scelta e, tutto sommato, l'iniquità che da ciò deriva.

Ho presentato due emendamenti, uno tendente ad introdurre al secondo comma lo stesso termine previsto nel primo

comma, per far sì che la situazione di punibilità si realizzi decorso un periodo (90 giorni) diverso da quello amministrativo. Il secondo emendamento propone che i documenti la cui emissione sia obbligatoria a norma di legge siano requisiti di non punibilità, se rilevati durante le verifiche.

Inoltre, ho presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1, che, eliminando le soglie di punibilità, evidenzia il reato nelle fasi di dichiarazione per le omissioni commesse al momento della dichiarazione, prevedendo però il fine dell'evasione e punendolo ben più gravemente con la reclusione e la multa. In questo modo, si eliminerebbe ogni incertezza, anche perché si tratta di un testo di poche righe, che dimostra come la scelta di un sistema penale corretto semplifichi enormemente il compito del legislatore e faciliti la comprensione della legge da parte di chi dovrà materialmente applicarla e da parte di chi dovrà risponderne.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Milani. Ne ha facoltà.

ELISEO MILANI. Nel riferirmi ai nostri emendamenti all'articolo 1, sottolineo la nostra adesione di massima (come ricordato ieri nella discussione sulle linee generali) a questa prima parte del decreto, naturalmente modificata. Ne abbiamo seguita attentamente la discussione in quest'aula ed abbiamo notato lamentazioni circa il fatto che le ipotesi contenute in questa prima parte (la caduta della pregiudiziale tributaria) in qualche modo vengono assunte come obbligate rispetto alla circostanza che, nel tempo, è mancato un atto costituzionale che ovviasse ai termini di cogenza con i quali questo intervento odierno si impone: vale a dire, l'istituzione (secondo l'articolo 102 della Costituzione) della cosiddetta magistratura specializzata per il settore tributario.

Non finisco mai di stupirmi: normalmente, tutti questi rilievi provengono da uomini politici, da colleghi appartenenti a

forze politiche che in questi anni hanno ricoperto sistematicamente responsabilità governative; da colleghi appartenenti a partiti di maggioranza relativa o partiti che comunque hanno partecipato alla maggioranza; quindi, avrebbero potuto agevolmente, nel corso dell'ultimo trentennio, attuare le norme costituzionali per ovviare agli inconvenienti oggi lamentati e segnalati come tali da obbligarci ad effettuare interventi sostitutivi, rispetto agli adempimenti attuativi della Costituzione repubblicana.

Stupisce il fatto che, nel formulare questi rilievi, non ricorre mai un'ombra di autocritica e le responsabilità appaiono indefinite. Sono ben convinto che, in carenza di attuazione della Costituzione, di norme specifiche in materia di legislazione tributaria, vi siano responsabilità anche per le opposizioni nel loro complesso, perché queste esistono non solo per contrastare l'operato della maggioranza, ma anche per incalzarla verso quegli adempimenti previsti in questo caso dalla Costituzione. Ma da qui alla definizione indistinta delle responsabilità che sarebbero uguali per tutti senza che ne esistano di prevalenti per chi ha sempre rivendicato, come avviene nella polemica politica in questi giorni, a proposito del quadro politico, compiti e responsabilità di governo, ricorre più di una ragione per dire che almeno sarebbe doveroso il silenzio od un accenno autocritico, con la sottolineatura di alcune responsabilità.

Inutile piangere sul latte versato, dal momento che non si è proceduto su questo terreno. Una sentenza della Corte costituzionale sollecita interventi su questo terreno, e sarebbe corretto, quanto meno, che questa parte del decreto venisse rapidamente attuata con le opportune modifiche. Noi consideriamo scandaloso che vi siano, da questo punto di vista, cittadini di prima e di seconda categoria; cittadini che traggono i propri redditi da attività dipendente, quindi obbligati all'atto della definizione di questo reddito — normalmente nel corso di un mese — a pagare le imposte dovute, ed

altri cittadini che in sostanza vengono premiati con tempi differiti — anche se oggi esiste l'anticipazione d'imposta —, da un sistema tributario e fiscale obsoleto, inefficiente, e quindi possono pensare che eludere questo loro dovere possa nel tempo anche significare un premio. I condoni del 1973 e del 1982 possono preludere ad un altro condono successivo.

È scandaloso che qualcuno possa pensare a queste norme come iugulatorie. Ho sentito prima il collega Usellini dire che, siccome concediamo 90 giorni a proposito della documentazione successiva, possiamo consentire, per quanto riguarda i documenti scritti, che, all'atto della verifica della Guardia di finanza, questi atti possano essere accolti anche se non trascritti. Naturalmente, se le verifiche non si compiono — sono 20 mila in un anno —, chi non trascrive questi atti può sempre pensare di archivarli.

MARIO USELLINI. Sono a disposizione 90 giorni.

ELISEO MILANI. D'accordo, ma siccome le verifiche sono solo 20 mila su quattro milioni, si comprende quanto poche verifiche possano essere compiute in 90 giorni.

MARIO USELLINI. Dopo 90 giorni la sanzione è di natura penale.

ELISEO MILANI. Ho capito che hai un cuore tenero, perché uno si ammala, ha le ferie e quindi non può partire. Siccome poi siamo tutti ammalati e siamo tutti tenuti a godere le ferie, perché anche questo è un adempimento costituzionale, si può anche consentire la non trascrizione. È dimostrato, però, che non si punisce nessuno; si delibera il condono proprio per prendere atto, nella sostanza, che chi evade è furbo.

NATALE GOTTARDO. Il condono agisce una volta sola e poi basta.

ELISEO MILANI. Ho capito, ma poiché normalmente una pratica di contenzioso

tributario dura otto anni e noi deliberiamo il condono ogni otto anni, si comprende che ci si trova alle scadenze esatte. Considero, comunque, scandaloso che si possa discutere in questi termini; sono dell'opinione che occorra essere molto più rigorosi. Per questo motivo, abbiamo presentato alcuni emendamenti all'articolo 1; nella fattispecie dove sono previste pene detentive fino a due anni, non si definisce il limite minimo, che rimane a discrezione del giudice. Non siamo favorevoli ad aumentare a dismisura la pena, siamo favorevoli a mantenerla nei due anni, perché sappiamo che interviene la condizionale e quindi è possibile che il meccanismo dell'arresto neanche scatti; pensiamo però che quanto meno occorra specificare che, quando si incorre in questo reato, la pena minima debba essere almeno di un mese. Uno deve sapere che se compie una certa operazione viene comunque arrestato. Siamo anche favorevoli ad abbassare i limiti di reddito entro i quali scattano questi meccanismi. Non si capisce, infatti, perché chi evade 15 milioni rispetto a chi ne evade 20 debba essere premiato. Comprendo che certe cose vadano costruite in maniera concreta, altrimenti bisogna mettere insieme equazioni che siano eque; ma nella sostanza ritengo che certi livelli di reddito, nei quali sono consentite le evasioni, siano troppo elevati e che sia giusto anche in questo caso abbassarli, avvertendo che è un dovere al quale conviene a tutti adempiere nei tempi e nelle modalità più opportuni, poiché altrimenti si incorre in determinate pene.

Come ho già detto, noi non siamo per aumentare a dismisura le pene. Il collega professor Minervini ieri teorizzava sul fatto che lo strumento efficace dovrebbe essere dovuto al controllo sociale, alla esclusione sociale o alla vergogna. Uno, cioè, sentendo di essere stato dichiarato evasore dovrebbe arrossire di vergogna per cui non commetterà questo reato di fronte alla collettività. Questi comportamenti appartengono al passato: oggi è opinione comune che bisogna essere furbi per cui i livelli di coscienza sociale e

di interesse pubblico generale sono quanto mai bassi. Forse nel passato la gogna e la pubblica vergogna potevano servire quale deterrente. Ora non penso che la trasgressione della norma debba comportare delle misure che la società organizza per la propria protezione, per cui si tratta sempre di comparare l'entità delle sanzioni a quelle del fatto. Nel caso specifico, trattandosi di comportamenti diversi per doveri che il cittadino deve tenere nei confronti della collettività, credo che non si possa fare altrimenti che procedere con gli strumenti che oggi vengono qui definiti, fermo restando il nostro giudizio negativo sulla seconda parte e il fatto che intendiamo modificare le misure in senso più restrittivo, anche se non riteniamo di dover innalzare i limiti delle pene, poiché non tanto di questo si tratta quanto di rendere certa la loro applicazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 2 del decreto (che non è stato modificato dalla Commissione) è del seguente tenore:

«È punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni:

1) chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto di imposta se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire venticinque milioni;

2) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica le ritenute operate in misura inferiore a quella dovuta, se l'ammontare delle ritenute non operate sulle somme pagate è superiore globalmente a dieci milioni di lire e, con riferimento al singolo percipiente, al cinque per cento delle ritenute operate. Nei casi in cui nella dichiarazione non dovevano essere indicati i percipienti, la pena si applica se l'ammontare delle ritenute non operate è superiore all'uno per mille dell'ammontare delle ritenute dichiarate;

3) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica gli ammontari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in misura inferiore di oltre un milione di lire a quella risultante dalle annotazioni nelle scritture contabili.

Chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA.

Al primo comma, numero 1, dopo la parola: chiunque, aggiungere le seguenti: , con lo scopo di sottrarsi al pagamento delle imposte.

2. 7.

MELLINI, TESSARI ALESSANDRO.

Al primo comma, numero 2, dopo la parola: chiunque, aggiungere le seguenti: , con lo scopo di sottrarsi al pagamento delle imposte.

2. 6.

MELLINI, TESSARI ALESSANDRO.

Al primo comma, numero 3, dopo la parola: chiunque, aggiungere le seguenti: , con lo scopo di sottrarsi al pagamento delle imposte.

2. 5.

MELLINI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma, dopo la parola:

chiunque, *aggiungere le seguenti*: , con lo scopo di sottrarsi al pagamento delle imposte.

2. 4.

MELLINI, TESSARI ALESSANDRO.

Al secondo comma sostituire le parole: da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata *con le parole:* fino a tre anni e con la multa fino a venti milioni.

2. 2.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA, ALMIRANTE.

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: La pena è limitata alla sola multa qualora il versamento sia comunque effettuato entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta.

2. 3.

REVELLI.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. L'articolo 2 si propone di punire, con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a sei milioni, chi commetta delle infrazioni nella dichiarazione delle somme pagate. L'articolo stesso poi enumera alcune ipotesi per dar luogo all'irrogazione della pena: innanzitutto se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a 25 milioni; poi se le ritenute non operate ammontano globalmente a più di dieci milioni di lire e, con riferimento al singolo percipiente, al cinque per cento delle ritenute operate; inoltre la pena viene applicata se l'ammontare delle ritenute non operate è superiore all'uno per mille dell'ammontare delle ritenute dichiarate; infine, chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica l'ammontare di cui all'ar-

ticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in misura inferiore di oltre un milione di lire a quella risultante dalle annotazioni nelle scritture contabili. Questo è l'impianto del primo comma dell'articolo 2 che, tenuto conto dell'impianto del secondo comma («Chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata») ci fa ritenere, proprio perché rientra in quell'ottica deformata di voler cogliere i vari evasori con le «mani nel sacco», che il congegno adottato non sia il più felice per diverse ragioni, delle quali soltanto talune interessano a noi mettere qui in evidenza.

Innanzitutto con questo congegno, come al solito, il grosso evasore se la caverà ad ottimo mercato; in secondo luogo in questo modo non si riuscirà a scovare l'evasore, perché se, come qualche volta avviene, si raggiunge un accordo tra il datore di lavoro, sostituto di imposta, e il lavoratore, non vi potrà essere alcuna traccia. Pertanto noi riteniamo che bisogna aggiungere a queste norme repressive nei confronti dei sostituti di imposta anche una norma meno repressiva per i lavoratori, al fine di invogliarli a venir fuori dal patteggiamento occulto con il datore di lavoro, in base al quale, spesso, la ritenuta d'acconto viene divisa tra il datore di lavoro e il lavoratore.

Questo, previsto dall'articolo 2, è un congegno teorico, astratto, che prevede delle ipotesi di reati contravvenzionali, che in Italia non consentono mai di portare qualcuno in galera. A me, in tanti anni di professione forense non è mai capitato di vedere che qualcuno sia finito materialmente in galera per reati contravvenzionali. Qui, ripeto, siamo sempre nel campo dei reati contravvenzionali, anche se abbiamo voluto creare una categoria a se stante per la materia tributaria. Quindi, tutto questo sarà «acqua fresca», e non risolverà nulla sul piano dell'obiettivo della lotta all'eva-

sione che il Governo dice di voler portare avanti.

Per tutte queste ragioni, noi abbiamo presentato il mio emendamento 2.1. che chiede la soppressione dell'intero articolo 2, perché riteniamo che con questo articolo non si potrà ottenere il rispetto delle leggi fiscali da parte dei sostituti di imposta. Qualora questo emendamento non venisse approvato allora ci permettiamo di raccomandare l'approvazione del mio emendamento 2.2., al secondo comma dell'articolo 2, per sostituire le previsioni ivi contenute circa la reclusione e circa la multa. Per quanto riguarda la pena detentiva, noi abbiamo sempre una certa tendenza verso la quale ci ha, in un certo qual modo, abituato la lunga esperienza professionale; noi pensiamo che partire dai minimi edittali sia molto più logico che partire da un inizio di pena superiore a tali minimi. Quando infatti ci si trova in presenza di casi gravi, non vi è dubbio che il giudice non si preoccuperà del fatto che si parli di una pena da due mesi fino a tre anni, perché irrognerà una pena di gran lunga superiore al minimo e quindi potrà irrogare sei mesi, un anno, o anche, in casi rarissimi, il massimo della pena. In questa ipotesi aver previsto come pena minima due mesi, anziché otto giorni, ad esempio, non serve a nulla, perché se il giudice ha bisogno di irrogare una pena superiore a due mesi lo fa in completa autonomia e tranquillità.

Noi contempliamo, invece, l'ipotesi inversa, e se il giudice si trova in presenza di casi di minima importanza non si capisce perché non possa prevedere una pena inferiore. E infatti si dice *praetor de minimis non curat*, anche se in questo caso la competenza è del tribunale. Anche questa secondo me, è una larga breccia che apriamo nel sistema delle competenze per territorio e per materia. In pratica, avverrà che il tribunale (composto da tre giudici) smaltirà un terzo del lavoro che potrebbe smaltire un pretore che sappia essere un dinamico giudice monocratico. Se poi guardiamo all'intasamento degli uffici giudiziari, possiamo dire che le ipotesi di reato in questione

probabilmente saranno insabbiate dal giudice, che se ne occuperà con molta tranquillità.

Se, dunque, la reclusione viene fissata, nel minimo, a due mesi, potrà succedere — anzi succederà sicuramente — che il giudice, nei casi dubbi, non se la senta di muoversi da una pena minima di due mesi (che poi, con le attenuanti generiche, diventano 40 giorni); può darsi cioè che in questi casi il giudice ripieghi su un proscioglimento per insufficienza di prove. Quindi, se apparentemente la fissazione di una pena base superiore a quella minima edittale può sembrare un atto di maggiore rigidità, nella concreta attuazione della norma succederà il contrario: il giudice, dinanzi ad una pena superiore a quella edittale, non se la sentirà, in coscienza, di irrogarla, e tenterà in tutti i modi di trovare una formula, sia pure dubitativa, per assolvere.

Per queste ragioni propongo di sostituire le parole «da due mesi a tre anni», con le parole «fino a tre anni», perché con quel «fino» si lascia al giudice la massima libertà di scelta.

Non sono poi affatto d'accordo con una pena pecuniaria cosiddetta proporzionale. Nel secondo comma si parla infatti di una multa da un quarto alla metà della somma non versata. Innanzitutto voglio far notare che questo secondo comma opera una trasformazione «fregoliana», perché dalla contravvenzione si passa al delitto; la distinzione ontologica tra contravvenzione e multa, consacrata nel codice penale, fa sì che siano contravvenzioni i reati puniti con l'arresto e con l'ammenda, mentre sono delitti i reati puniti con la reclusione e con la multa. Ebbene, nel secondo comma facciamo un balzo non so quanto di qualità, passando dalla contravvenzione al delitto, con tutte le conseguenze che ciò comporta, comprese le indagini sul dolo. Creiamo inoltre un'altra difficoltà, perché, il giudice nella specie deve fare l'indagine sul dolo e, ove questo non emergesse, può essere indotto all'assoluzione.

Quanto poi alla multa, non vedo perché si debba introdurre un criterio di propor-

zionalità, dal momento che questo comporterebbe dei calcoli notevolissimi. Qui siamo alla solita storia della pregiudiziale tributaria: con essa, quando già si era esperito il giudizio amministrativo, il giudice, attraverso le carte di cui disponeva, poteva magari irrogare una pena proporzionale (hai evaso per 100 milioni? Avrai una pena severa!); ma, in presenza di una deliberazione di massima, per cui un giudice inesperto non è in condizioni di stabilire l'entità del reato commesso, come sarà fatto questo calcolo? Io lo so come andrà a finire, onorevole Azzaro! Si andrà per le spicciole e, poiché la media massima per i reati di lieve entità è data dalle centinaia di migliaia di lire, il giudice farà un arrotondamento, senza andare per il sottile. E nessuno è in grado, a meno che non si vada in appello, di poter censurare l'operato del giudice.

Sono quindi dell'idea che sia meglio stabilire una multa fino a 20 milioni, che oltre tutto è una pena congrua, adeguata, anche per casi molto gravi. Il giudice può così, in presenza di grosse inadempienze penali, dire: diamogli una bella stangata, di 20 milioni... Altrimenti la stessa sarà non dico di 20 mila, ma di 200 mila lire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 3 del decreto (che non è stato modificato dalla Commissione) è del seguente tenore:

«È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni:

a) chiunque, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, stampa o fornisce, stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali;

b) chiunque acquista, detiene o utilizza gli stampati di cui alla lettera a) forniti da tipografie o rivenditori non autorizzati o privi della prescritta numerazione.

È punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni chi

stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Al primo comma all'alinea, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni: con le parole: fino a tre anni.

3. 2.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Al primo comma sopprimere la lettera b).

3. 3.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Siamo, signor Presidente, ad un congegno di *escalation*: l'articolo 1 riguardava le contravvenzioni, l'articolo 2 concerneva le contravvenzioni e i delitti, l'articolo 3 attiene soltanto ai delitti. Dunque, dobbiamo approfondire l'entità della punizione.

Riteniamo che questo articolo, pur se trova una qualche giustificazione nella lettera a), che contempla l'ipotesi di chiunque stampi o fornisca stampati per la compilazione di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali, sia una norma pleonastica. Ne chiediamo, quindi, la soppressione. Non occorre, infatti, creare questa nuova ipotesi di reato (tra l'altro non molto grave), senza tener conto delle

norme penali vigenti in materia. Non è che si deve fare riferimento soltanto ad un tipo di stampati che chiamerei fiscali. Gli stampati che assumono carattere di documentazione ufficiale, di certificazione ufficiale, di modello ufficiale predisposto da enti pubblici o da enti privati, a qualsiasi categoria appartengono, sono presi in considerazione al fine di ipotizzare violazione di natura penale, regolate dal nostro codice. Dunque, l'aver creato un reato a se stante, a mio avviso, non serve: confonde le idee e consente all'evasore di giostrare le cose come vuole. Se per avventura riuscisse a dimostrare che questo tipo di reato non lo riguarda, poiché una serie di norme pregresse prevalgono su tali disposizioni, formulate in maniera del tutto improvvisata, finirebbe col poter anche chiedere l'assoluzione perché quel fatto non costituisce reato e rimanere in parte esente dalla punibilità di altri reati specifici, contemplati nel nostro ordinamento.

Anche in questa materia mi sopperisce l'esperienza personale. Sono dell'avviso che i reati tipo, quelli più conosciuti, i reati che in dottrina sono più studiati e, sono più frequentemente oggetto di procedimenti penali, da generazioni, per non dire da secoli, finiscono con l'essere molto più pericolosi per il delinquente di quanto non siano le norme improvvisate all'ultimo minuto.

Per quanto concerne la soppressione, riteniamo bastino gli argomenti già adottati per dimostrare la sua utilità, pur se siamo convinti che tale soppressione, dato il desiderio che esiste di innovare a qualunque costo, anche quando si cozza con la realtà, finirà per essere respinta.

Abbiamo poi presentato alcuni emendamenti, in modo particolare abbiamo proposto con l'emendamento 3.2 di cui sono primo firmatario, di sostituire l'espressione «dai sei mesi a tre anni» con l'espressione «fino a tre anni». Valgono per questo emendamento le stesse considerazioni ed osservazioni che ho svolto per gli articoli precedenti. Noi, cioè, seguiamo una logica tutta di natura giuridica: poiché abbiamo chiesto che questo

avvenga per i precedenti articoli, riproporriamo ciò con riferimento a questo ed a quelli successivi. Eliminiamo, cioè, quelle pene, previste come base, che si discostano dal minimo edittale e lasciamo la formula «fino a...», che consente al magistrato la più ampia discrezionalità nella valutazione dei casi concreti. Chiediamo invece, col mio emendamento 3.3, la soppressione della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3, perché siamo convinti che la norma in essa prevista non è tale da conseguire l'intento che si prefigge, anzi dà luogo ad un rischio, su cui mi sono soffermato nel corso del dibattito in Commissione. Può infatti accadere che taluno, in buona fede, sia indotto, a causa dei consigli delle persone che operano in questo campo (i cosiddetti consulenti, spesso inesperti in materia penale, i mediatori o gli «sbrigafaccende», come si usa dire da noi), ad acquistare un certo tipo di modulo, a detenerlo e ad utilizzarlo, finendo così con l'incappare nel reato in questione. Ora, potrei anche capire che si colpisca penalmente chi utilizza tale stampato; ma non comprendo per quale motivo chi lo ha semplicemente acquistato in buona fede e lo detiene dovrebbe essere colpito dalla sanzione penale. Per questo motivo chiediamo la soppressione della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 4 del decreto stesso è del seguente tenore:

«È punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire dieci milioni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

1) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, della imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comun-

que, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

2) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;

3) rilascia o utilizza documenti, non aventi natura contabile, contenenti false indicazioni, di cui sia prevista la allegazione alla dichiarazione annuale dei redditi;

4) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica fraudolentemente nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

5) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti ovvero recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri o dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale;

6) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

7) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa, redige le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa allegato occultando componenti positivi del reddito o esponendo componenti negativi fittizi, tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione.

Se i fatti previsti nei numeri 1, 3, 4, 5 e 6 sono di lieve entità si applica la pena della multa fino a lire cinque milioni».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'arti-

colo unico del disegno di legge) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Al primo comma all'alinea, sostituire le parole: da sei mesi, con la seguente: fino.

4. 2.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Al primo comma, sostituire le parole: a cinque anni e con la multa, con le seguenti: a cinque anni o con la multa.

4. 7.

ARMELLA, VIETTI.

Al primo comma, numero 1), sostituire la parola: contraffatti, con la parola: falsi.

4. 3.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Al primo comma, numero 5), sopprimere le parole: ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri, in modo che ne risulti impedita la identificazione dei soggetti cui si riferiscono.

4. 4.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Al primo comma, numero 7), sopprimere le parole: in misura rilevante.

4. 5.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Al primo comma, al numero 7), dopo le parole: in misura rilevante aggiungere le seguenti: e comunque non inferiore ad un quinto del reddito effettivo.

4. 9.

REVELLI.

Al primo comma, al numero 7), dopo le parole: in misura rilevante aggiungere le seguenti: e comunque non inferiore ad un quarto del reddito effettivo.

4. 10.

REVELLI.

Al primo comma, al numero 7), sostituire le parole: tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione con le seguenti: tali da alterare in misura di almeno la metà del reddito imponibile il risultato della dichiarazione.

4. 8.

ARMELLA, VIETTI.

Al primo comma, al numero 7), dopo le parole: misura rilevante aggiungere le seguenti: e comunque superiore al cinquanta per cento.

4. 13.

USELLINI.

Al primo comma, al numero 7), dopo le parole: in misura rilevante aggiungere le seguenti: e comunque non inferiore a 25 milioni.

4. 12.

REVELLI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Se i fatti previsti nei numeri precedenti sono di lieve entità si applica la pena della multa fino a lire dieci milioni.

4. 6.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Se i fatti previsti nei numeri 1), 3), 4), 5) e 6) importano, ciascuno o in concorso con altri eventuali, una variazione di speciale tenuità nei componenti positivi o negativi del reddito o del volume di affari proprio o altrui, si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni.

4. 11.

MANNUZZU, ANTONI, BERNARDINI,
D'ALEMA.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Revelli. Ne ha facoltà.

EMIDIO REVELLI. Non sono ieri intervenuto nella discussione sulle linee generali, benché fossi iscritto, per l'ora tarda e per la situazione da discorso tra pochi intimi che si era creata. Voglio però oggi dire, con molta chiarezza, che sono sostanzialmente d'accordo sull'eliminazione della pregiudiziale, anche se ritengo che meglio sarebbe stato se questo provvedimento fosse venuto alla luce non attraverso lo strumento del decreto-legge, ma a seguito di un dibattito approfondito nelle aule parlamentari. So che non è colpa del Governo se ha dovuto ricorrere a tale strumento. Debbo dire, altrettanto chiaramente — e non solo come opinione personale, ma raccogliendo le valutazioni di diversi colleghi e di operatori della giustizia con cui ho potuto conferire, durante la scorsa settimana, non appena avuto a disposizione questo testo —, che se un appunto al decreto in esame deve essere mosso è che sul piano delle norme che regolano il nostro sistema penale si notano delle carenze vistose. Non per nulla la Commissione giustizia, di cui faccio parte, non è riuscita neppure ad esprimere un parere, che certamente avrebbe posto in rilievo alcune incongruenze, la più rilevante delle quali mi sembra sia quella relativa all'articolo 4.

Voglio anche premettere che questo decreto contrasta con la linea che si sta per-

seguito sul piano penale e che ha condotto all'approvazione delle norme in materia di depenalizzazione. Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, nell'attuale formulazione, sono invece tali da far prevedere che saranno portate nelle aule giudiziarie numerosissime pratiche di importanza minore, tra cui quelle relative all'ipotesi contenuta nell'articolo 1. È indicativo in proposito quanto ricordava ieri il collega Usellini sull'indagine disposta dal ministro Reviglio, il quale, avendo chiesto alla Guardia di finanza di valutare quanti degli accertamenti da essa compiuti avrebbero potuto finire dinanzi ai magistrati, si è sentito rispondere: almeno 19 mila su un totale di 20 mila! Questo deriva da un certo carattere induttivo di tali accertamenti, vorrei dire che si tratta di un grave rischio, connesso a questo articolo 1, che pure fornisce determinati parametri.

Ma quello che a me, modesto operatore di giustizia, pare un mostro giuridico è che all'articolo 4, mediante l'individuazione di un reato come delitto punibile con una reclusione che va, nella prima stesura, fino a 5 anni e nella seconda da 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a lire 10 milioni, in realtà si lascia, al comma settimo, alla valutazione della magistratura la creazione o meno di un determinato reato.

Tutto ciò ha creato in molti di noi un turbamento profondo.

Il numero 7) del primo comma così recita: «Essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa, redige le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa allegato occultando componenti positivi del reddito o esponendo componenti negativi fittizi, tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione».

Cosa vuol dire «in misura rilevante»? Chi determina il limite per me contribuente o soggetto di imposta per cui possa con chiarezza sapere che al di là di questo limite vi è la previsione di cinque anni di reclusione e di 10 milioni di lire di multa? Non bisogna dimenticare che ab-

biamo previsto determinati parametri, giusti o sbagliati che siano, di dimensioni certe, perché si abbiano fatti contravvenzionali.

A questo riguardo io ed altri colleghi abbiamo posto alcuni parametri di riferimento minimi al fine di impedire al giudice la creazione della legge attraverso le sue sentenze.

Se questa norma restasse così com'è, infatti, ogni verbale sarà inviato immediatamente all'autorità giudiziaria con la conseguenza di un notevole intasamento e, contrariamente a quello che si dice, noi andremo ad esaminare in sede penale tutto il complesso delle dichiarazioni senza che vi sia un minimo al di sotto del quale vi è la pena amministrativa, e quindi tutto verrà posto a livello di fatto penalmente perseguibile e perseguibile come delitto.

Per questo gli emendamenti presentati sono diversi ma in fondo tutti tendono a dimostrare che una norma di questo genere non ha riscontri nel nostro diritto penale dal momento che le «misure rilevanti» sono di solito previste per costituire aggravanti o diminuenti. Inoltre gli emendamenti chiedono che si trovi una formula che, accanto a quella che si è inserita in riferimento alle contravvenzioni dell'articolo 1, stabilisca un *minimum* al di sotto del quale questa omissione o questo comportamento illecito non rientra tra quelli della penalizzazione fino a 5 anni o della multa fino a 10 milioni di lire, che potrebbero riguardare una parte notevole del popolo italiano.

Per conto mio un altro aspetto in negativo di questa norma è di non fare differenze tra la grande massa dei contribuenti di media o piccola levatura e coloro che invece sono grandi evasori fiscali. L'esortazione che faccio, anche a nome di alcuni colleghi della Commissione giustizia e a nome di tanti operatori con cui ho parlato, è che si trovi una determinazione chiara, che non dia al giudice il potere di fare la legge, ma il potere esclusivo di applicarla, stabilendo dei minimi com'è detto nell'articolo 1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Armella. Ne ha facoltà.

ANGELO ARMELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire qualche cosa in relazione all'articolo 4, e in particolare sul n. 7) che, nella stesura originaria, direi convalidata dalla Commissione finanze, presenta una formulazione che ha bisogno, almeno, della necessità di precisazioni.

Mi pare sia chiaro che intento del legislatore è quello di fornire certezza, così che i cittadini possano comportarsi secondo la legge conoscendo le conseguenze che possono derivar loro nel caso in cui contravvengono alla norma. L'autorità giudiziaria, che la legge deve applicare, deve sapere ovviamente qual è l'intenzione del legislatore; e quanto attiene alla competenza, alla potestà del legislatore, non può essere trasferito ad altro potere, cioè all'autorità giudiziaria.

Con questa normativa si va sulla strada dell'attribuzione all'autorità giudiziaria ordinaria di un peso, di un carico, che i giudici non hanno in realtà nella loro grande maggioranza voluto, e che è di difficile applicazione. Si tratta di valutare con i criteri fiscali, quelli che sono sempre stati utilizzati dagli uffici fiscali, cioè secondo tutta questa congerie di norme che costituiscono il *corpus* del diritto tributario, il reddito di una persona, di un'impresa; si tratta di valutare quale è, quale avrebbe dovuto essere il risultato della dichiarazione.

Si tratta quindi di una valutazione complessa, che dovrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria con la cura che l'autorità giudiziaria ha, che ha sempre avuto, nel procedere all'esame dei comportamenti che possono costituire reato. Il giudice dovrà valersi di ciò che gli uffici dell'amministrazione finanziaria riferiranno; potrà valersi di periti; potrà in definitiva, nel complesso, rispondere all'obbligo di farsi una convinzione di quello che avrebbe dovuto essere e che è il risultato della dichiarazione.

Il principio del libero convincimento del giudice rimane pur fermo e non può

essere obliterato da alcuno. A questo punto, però, devo aggiungere ancora qualcosa, si deve vedere se quell'individuo, occultando una parte delle sue entrate, scrivendo, fingendo, dissimulando, indicando spese fittizie ha formulato una dichiarazione attraverso la quale ha evaso in misura rilevante.

Qui si pone un primo quesito su cosa abbia inteso il legislatore con le parole «in misura rilevante»? Deve fare una valutazione oggettiva? L'importo deve essere rilevante in sé? Frodare lo Stato, ad esempio, in rapporto alla vastità del bilancio dello Stato e dei suoi *deficit*, non sarebbe mai cosa rilevante. Invece, si dirà che quando un importo ha una sua consistenza — ma quale? — è pur sempre rilevante. Quante volte ci siamo trovati a discutere il significato dell'espressione «danno di particolare tenuità»? Nei confronti delle ferrovie dello Stato, ad esempio — si è detto — che hanno un così grande patrimonio, aver sottratto o essersi appropriati di uno o due milioni come può non essere un danno di particolare tenuità? È — si è detto — l'entità dell'appropriazione di per sé che va valutata. Va valutata nella sua consistenza e quindi è rilevante, non è di particolare tenuità. Dovremo fare, allora, una valutazione di tipo soggettivo per vedere se si tratti di un soggetto da poco, con una limitata consistenza patrimoniale, che guadagni poco. Che cosa vuol dire «poco» che cosa vuol dire «tanto»? In relazione ad un reddito medio? A quello degli impiegati dello Stato, a quello dei giudici? Eppure una valutazione del giudice è necessaria per vedere se c'è rilevanza o meno. Deve estendersi questa valutazione anche alla personalità del reo? Si tratta di un professionista, di un avvocato, di uno che conosce la legge, di un commercialista o si tratta di un artigiano, di persona che conosce meno la norma? Che valutazione va fatta?

Bisogna che il legislatore precisi quello che vuole. Bisogna che il legislatore invece di parlare solo di «misura rilevante» dia dei criteri o delle misure quantitative

per permettere al giudice di orizzontarsi.

Non so se vi siano stati accordi tra i gruppi, se si è fatta una valutazione approfondita di questo punto, se la Commissione giustizia sia stata ascoltata — vedo che non ha dato parere — pongo allora io questi quesiti. Mi chiedo se, essendo giudice, in questo caso mi dovrei o no affidare ad una valutazione discrezionale, talmente discrezionale da essere puramente soggettiva, da non corrispondere alla volontà del legislatore.

Mi pare pertanto opportuno che di fronte a delle pene così gravi, come quelle della reclusione fino a cinque anni o della multa fino a 10 milioni — senza contare che c'è un emendamento della Commissione, che anche nei casi di lieve entità, pur riferendosi alle altre ipotesi indicate nei numeri 1), 2), eccetera, non al n. 7), pone il limite dei sei mesi — di fronte a pene così gravi — dicevo — occorre essere più precisi, e pertanto ci attiveremo perché, nei limiti del possibile, queste nostre ragioni siano accolte.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, sarò abbastanza rapido nel sottolineare quale sia la stortura giuridica che nasce dalla presenza di questo articolo, che definirei un aborto. Parlare di frode fiscale, come se finora in Italia non fosse esistita alcuna pena per frodi fiscali è veramente un assurdo. Infatti, è assurdo che si sia voluto configurare un reato con dei connotati così complicati e contraddittori, quando noi abbiamo tutta la materia della frodolenza ampiamente trattata nel codice penale, con le fattispecie di truffa, frode allo Stato, truffa aggravata, insolvenza fraudolenta, bancarotta semplice e fraudolenta e con tanti altri reati.

Devo dire, quindi, che questo articolo 4 è un fuor d'opera, che sconvolge equilibri ampiamente consolidati nella dottrina e nella giurisprudenza, e crea questa specie di fungo che certamente non contribuisce alla chiarezza giuridica. Pertanto, mai

come su questo articolo siamo convinti della bontà della nostra proposta di sopprimerlo senza nessuna esitazione o incertezza.

Gli altri emendamenti di cui sono primo firmatario tendono a migliorare il testo di questo articolo, qualora non prevalesse il buon senso di sopprimerlo. Con il mio emendamento 4.2 tendiamo a sopprimere la pena minima edittale dei sei mesi: non si vede perché si debba prevedere questa pena minima di sei mesi, con tutti gli inconvenienti che ho sottolineato a proposito di articoli aventi minore importanza e minori conseguenze penali, quindi tutti gli argomenti in precedenza svolti sono *a fortiori* ancora più puntuali ed incisivi in relazione a questo articolo. Abbiamo poi proposto l'emendamento 4.3 tendente alla sostituzione dell'aggettivo «contraffatti» con l'altro «falsi». Questa modifica ci sembra che semplifichi le cose, perché la contraffazione è una forma di falso molto generica, che può prestarsi, attraverso il gioco aleatorio delle valutazioni soggettive dei giudici, alle più svariate interpretazioni, sia in senso estensivo, sia in senso restrittivo. Invece, usando l'aggettivo «falsi» ci affidiamo all'esperienza che da tanti anni è stata acquisita sul concetto di falso, sia ad opera di una larghissima giurisprudenza, a livello soprattutto di Corte di cassazione, sia ad opera di una consolidata dottrina; per questo insisto sull'accoglimento di questo emendamento.

Quanto al mio emendamento 4.4, si propone la soppressione di parole che riteniamo fonte di ulteriori complicazioni; il testo originario, in una certa misura, poteva sembrare accettabile, ma l'aver aggiunto al primo comma un'ipotesi che non sappiamo se considerare esplicativa od autonoma, finisce con l'ingarbugliare vieppiù la vicenda. La parola «ovvero» può apparire l'introduzione di una sottospecie della prima ipotesi o di una nuova specie che però genererebbe ulteriori incertezze nel magistrato che dovrà cimentarsi nel rompicapo di norme molto sottilmente concordate o sconcordinate tra loro.

L'emendamento 4.5 di cui sono primo firmatario si riferisce al settimo punto del primo comma dell'articolo in esame, in cui si propone la soppressione delle parole «in misura rilevante». Ne abbiamo parlato ampiamente in Commissione e nella discussione sulle linee generali e vi hanno accennato anche altri colleghi; mi limito a dire che tali parole favorirebbero una confusione tale da lasciarci perplessi. Come diceva il collega che mi ha preceduto, «misura» significa parametro, ma in relazione a cosa? A un rapporto soggettivo od oggettivo?

L'inciso sembrerebbe da riferire al verbo «alterare», ma l'alterazione è quella cui va riferita la rilevanza, o questa è connessa al risultato alterato? Si crea una serie di sciarade, di *rebus* con i quali si cimenteranno magistrati che noi non dovremmo pretendere che siano competenti anche in campo enigmistico!

Con il mio emendamento 4.6 ci riferiamo alla «lieve entità» di cui all'ultimo comma dell'articolo in esame: non mi soffermo sulla palese contraddizione fra tutta la prima parte dell'articolo e quest'ultima. Questa volta, con una norma finale si vanifica tutto quanto s'è voluto dire con le formule iniziali (è la logica che il Governo ha voluto adottare con questi provvedimenti, e se la vedrà lui). Da avvocato, osservo solo che non comprendo la ragione per la quale i fatti previsti debbano essere solo quelli di cui ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 e non anche al numero 7; «fatti di lieve entità» possono presentarsi in tutti i casi ipotizzati; ma oltre all'inserimento di tutte le ipotesi, chiedo che venga eliminato quanto inserito all'ultimo minuto, e cioè il riferimento alla pena pecuniaria alternativa o disgiuntiva. Aver introdotto in questo comma, che vorrebbe essere una specificazione a se stante di un reato di lieve entità, una pena detentiva, toglie all'ipotesi prevista quel carattere di minore rilevanza che le si voleva conferire.

Mi riferisco al testo del decreto-legge adottato dal Governo che prevedeva la multa e non la reclusione; per consentire al giudice un maggiore ambito di discre-

zionalità, raddoppierei il limite finale di 5 milioni, chiedendo che sia elevato a dieci milioni senza però prevedere la pena detentiva che costituisce, in tal caso, un anacronismo e che finisce con il vanificare il significato di questo secondo comma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. L'articolo 4, che nel testo approvato dalla Commissione, prima dell'emanazione del decreto-legge da parte del Governo, aveva un titolo che indicava il suo contenuto, cioè la frode fiscale, è il frutto di un lungo lavoro effettuato nella Commissione finanze e tesoro. Si è sostanzialmente inserito l'articolo riguardante la frode, contenuto nel disegno di legge n. 1507, migliorandolo. Si è realizzato innanzitutto l'obiettivo dell'eliminazione della pregiudiziale, che ritengo assolutamente inutile in queste situazioni per una semplice ragione. Si discute se la pregiudiziale sia condizione di procedibilità o di punibilità. Non cercherò certo di risolvere il problema cercherò solo di prospettare qual è, a mio giudizio, il criterio per distinguere queste due condizioni. La condizione di procedibilità si realizza in certi casi e quella di punibilità in altri. In effetti la sentenza della Corte costituzionale potrebbe anche consentire di giungere a questa interpretazione; la condizione di procedibilità è una condizione, superata la quale, il reato che è già definito e perfetto nei suoi elementi costitutivi viene sottoposto all'esame del giudice. La condizione di punibilità è invece un requisito sostanziale. Quando la pregiudiziale è l'una o l'altra cosa? A mio giudizio si ha condizione di procedibilità quando l'attività connessa all'accertamento non è tale da determinare un'entità sopra la quale fondare la condizione di punibilità. In sostanza se non c'è una «soglia» siamo in presenza di una pura e semplice condizione di procedibilità; il reato infatti è già perfetto e la definizione dell'accertamento è ininfluenza rispetto al reato che è già esistente con tutti i suoi elementi costitutivi. Quando invece l'ac-

certamento mira a definire un'entità, e quella entità deve superare un certo «tetto», in tal caso la pregiudiziale è condizione di punibilità perché è intrinsecamente necessaria per definire il reato. Nell'articolo sulla frode proprio perché sono stati eliminati e non sono presenti importi di alcun tipo, la pregiudiziale non avrebbe alcun senso, anzi sarebbe un puro ostacolo all'attività del giudice penale. Credo che questo tipo di elencazione sia sufficientemente esaustiva delle più comuni frodi fiscali anche se presenta due lacune. La prima deriva dal fatto che tale elencazione non include nelle ipotesi di frode quelle che possono commettere i lavoratori dipendenti alterando il risultato della dichiarazione. In sostanza si creano due tipi di cittadini: quelli che fruiscono di reddito da lavoro autonomo o di impresa, che possono essere perseguiti per frode, e quelli che fruendo solo di reddito da lavoro dipendente non possono essere perseguiti per frode perché qualunque cosa facciano non si creano le condizioni per essere sanzionati. In effetti nelle contravvenzioni è prevista l'omessa dichiarazione, che colpisce tutti, l'infedele dichiarazione, che colpisce tutti, ma mentre per tutti ci sono queste previsioni contravvenzionali, le previsioni di frode, con riferimento alla dichiarazione, sono solo per i soggetti che ho indicato.

C'è un delitto di frode per i lavoratori dipendenti, ed è connesso all'utilizzo dei certificati rilasciati dal datore di lavoro qualora questi riportino somme diverse da quelle effettivamente corrisposte. Ma non è solo questa la situazione in cui il lavoratore dipendente può mettersi in condizione di alterare la sua posizione fiscale. Questa lacuna è grave perché pone in dubbio la stessa legittimità dell'articolo, per la parte relativa ai soggetti previsti.

Un'ultima questione delicata riguarda il punto 7) dell'articolo, e su di esso ho proposto un emendamento. Tale capoverso termina con la frase: «...tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione». Abbiamo sentito il collega esporre una serie di problematiche che

sono state presenti alla Commissione; io francamente credo che la lettura della norma debba far cadere i dubbi, poiché quando si parla di alterazione in misura rilevante sul risultato della dichiarazione, si debbono intendere le parole nella loro sequenza logica. Pertanto occorre guardare il risultato della dichiarazione, e vedere se le dissimulazioni di componenti positive, o la simulazione di componenti negative abbiano questa efficacia, cioè se siano in grado di produrre una alterazione rilevante. Certo, resta l'indeterminatezza del «rilevante»: e qui esistono due possibilità. Una è quella che io ho proposto con l'emendamento, cioè quella di passare ad un criterio proporzionale. Nel sistema fiscale c'è sempre il quarto o la metà; si possono adottare queste entità per dare un criterio di tipo oggettivo. L'altra possibilità è più drastica e sarebbe quella di eliminare questa ipotesi. Ma in questo caso scatterebbe la condizione di punibilità, ed il reato sarebbe perfetto a partire da una lira. Ma questa sarebbe una iniquità maggiore anche se il reato potrebbe essere ritenuto già perfetto proprio perché si tratta di frode.

Dal mio punto di vista credo che sarebbe opportuno valutare l'ipotesi di una modifica che faccia sì che la rilevanza sia qualcosa di proporzionale al risultato della dichiarazione: questo eviterebbe che il magistrato di Milano, a contatto con aziende di certe dimensioni, porti la soglia del rilevante ad una entità maggiore di quella fissata dal magistrato di una città dove le attività economiche sono soltanto agricole e dove le dimensioni delle imprese sono minori, per cui la rilevanza è diversa. Un criterio proporzionale darebbe oggettività rispetto all'obiettivo sul quale si vuole misurare l'entità della violazione, che è il risultato della dichiarazione stessa.

Questo complicherebbe un pò l'attività del giudice, ma siamo in casi di frode, per cui credo che il giudice abbia gli strumenti per arrivare a questo risultato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti

all'articolo 4 del decreto legge, avverto che il dibattito proseguirà alla ripresa della seduta, alle 16.

**Autorizzazione
di relazione orale.**

PRESIDENTE. Comunico che la XIV Commissione permanente (Sanità) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria» (3533).

(Così rimane stabilito).

Sospendo pertanto la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 14,
è ripresa alle 16.**

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Balzamo e Bandiera sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Trasmissione
della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 1982, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici per

gli esercizi 1979 e 1980 (doc. XV, n. 43/1979-1980).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Presso l'intendenza di finanza della provincia in cui hanno sede gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari è costituito l'ufficio per i reati tributari, composto dall'intendente di finanza, che lo presiede, e dai due ispettori compartimentali.

Gli uffici dell'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza riferiscono anche all'ufficio per i reati tributari del luogo dove il reato è stato accertato, le violazioni all'articolo 4, numeri 2, 3, 6 e 7, del presente decreto; detto ufficio trasmette all'autorità giudiziaria una relazione contenente la propria valutazione dei fatti».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5.

5. 1.

MILANI, CATALANO, GIANNI.

Sopprimere l'articolo 5.

5. 3.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Sopprimere l'articolo 5.

5. 7.

TESSARI ALESSANDRO, CALDERISI.

Sostituirlo con il seguente:

Presso ogni sede di tribunale è istituita

una sezione specializzata tributaria, composta da un magistrato avente il grado di consigliere di corte di appello e di cassazione, che la presiede, e da due esperti in materia tributaria, iscritti in albo speciale, che all'atto dell'accettazione siano in pensione o si mettano in quiescenza o sospendano l'esercizio professionale.

5. 4.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Al primo comma sostituire le parole: composto dall'intendente di finanza che lo presiede, e da due ispettori compartimentali, *con le parole:* composto da un magistrato a riposo, che lo presiede e da due funzionari in pensione dell'amministrazione finanziaria con il grado non inferiore a direttore provinciale.

5. 5.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Al primo comma sostituire le parole: dai due ispettori compartimentali *con le parole:* da due esperti in materia tributaria, preferibilmente magistrati a riposo, professori universitari, avvocati, commercialisti, tributaristi ed ex componenti di commissione tributaria.

5. 6.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Gli uffici dell'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza riferiscono anche all'ufficio per i reati tributari del luogo dove il reato è stato accertato le violazioni all'articolo 4, numeri 2, 3, 6 e 7, del presente decreto; detto ufficio trasmette all'autorità giudiziaria una relazione contenente la propria valutazione dei fatti.

5. 8.

BERNARDINI, D'ALEMA, ANTONI,
MANNUZZU.

Al secondo comma, dopo le parole:

Guardia di finanza, *aggiungere le seguenti:* dopo aver immediatamente riferito all'autorità giudiziaria.

5. 2.

MILANI, CATALANO, GIANNI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I fatti previsti dalla presente legge non sono punibili se da essi non è derivato o derivabile danno per l'erario e ostacolo per le attività di controllo e di accertamento.

5. 9.

USELLINI.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

Orazio Santagati. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, l'articolo 5, nel testo originario, voleva rappresentare un punto di incontro fra talune velleità innovatrici, di cui gli articoli che abbiamo prima esaminato rappresentavano il momento cogente, attraverso l'irrogazione delle pene nelle varie ipotesi delittuose o contravvenzionali, e la possibilità che questa presunta enorme quantità di nuovo carico penale potesse almeno essere sottoposta ad un vaglio; e pertanto a questo articolo è stato dato, con un termine volgarizzato, il nome di «articolo filtro» (così come si è volgarizzato il concetto del cosiddetto «condono secco», secondo un'altra di quelle espressioni che in poche battute riassumono lunghe circonlocuzioni giuridico-legislative). Lungo la strada ci si è accorti che questa funzione non era tanto facilmente attuabile, per cui questo articolo 5 ha subito, ad opera della stessa maggioranza, evoluzioni o involuzioni — a seconda dei punti di vista — perché, fermo restando il primo comma, che prevede la creazione di un ufficio per i reati tributari, composto dall'intendente di finanza e da due ispettori compartimentali, si è poi provve-

duto alla sostituzione del secondo comma, dando un altro contenuto ed un altro significato alla consistenza ed ai compiti di questo ufficio.

Debbo, innanzitutto, osservare che si è voluto creare un nuovo diritto, non solo sostanziale, ma anche processuale penale. Tutto questo non ci trova molto convinti e ci siamo chiesti come sia possibile costruire un nuovo edificio cominciando dal tetto, senza pensare prima alle fondamenta. Le fondamenta dovevano essere costituite da una notevole immissione di magistrati esperti in materia tributaria, si da mettere la giustizia tributaria nelle condizioni di assolvere le sue funzioni. Invece, questo provvedimento nulla prevede in ordine all'organico dei magistrati, per cui si presume che, ove restino gli stessi magistrati che ci sono adesso, poco esperti in materia tributaria (tranne qualche lodevole eccezione), con un enorme carico che si riverserà sulle loro spalle, si possa far passare attraverso questo striminzito filtro l'enorme congerie di carichi penali tributari, che saranno travasati nel crogiuolo generale.

A me pare che questo filtro non filtrerà nulla, tant'è che giustamente è stato notato che ha perduto molto rispetto alle originarie previsioni. Non potendo quindi filtrare nulla, questo ufficio si è ridotto a fungere modestamente da passacarte; sarebbe il caso di dire che questa geniale intuizione di filtrare il nuovo carico penale per consegnarlo depurato ai magistrati sia finita in una bolla di sapone (i latini direbbero: «*desinit in piscem*»). Sentite che cosa dovrebbe fare questo ufficio: intanto l'intendente di finanza ha molti compiti da svolgere, dedicando quel poco tempo che gli resta al funzionamento di questo ufficio per i reati tributari, che avrebbe avuto senso se lo si fosse atteggiato a sezione specializzata della magistratura. Invece, si prende l'intendente di finanza e gli si dice: «Ora tu organizzati un ufficio per i reati tributari»; senza tener conto che così si introduce un elemento estraneo al processo penale, perché l'azione penale comincia attraverso il pubblico ministero, che fa da filtro. In

altre parole, questo ufficio dovrebbe filtrare se stesso, perché l'intendente di finanza non è altro che un'espressione dell'amministrazione finanziaria, così come lo sono i due ispettori compartimentali. Ed allora l'amministrazione finanziaria prepara i rapporti, le denunce, i verbali sui presunti evasori, sui presunti delinquenti fiscali, li filtra e poi dovrebbe mettere i magistrati in condizioni di poter esperire l'azione penale. Il che è un fuor d'opera sotto tanti aspetti e sotto tanti profili.

La nuova formulazione dell'articolo 5 prevede, anziché le violazioni all'articolo 4, numeri 2, 3, 6 e 7, del presente decreto, le violazioni agli articoli 1, 2 e 4; il che dimostra la strumentalità di questo ufficio: o era nato, nelle intenzioni del Governo, per assolvere certi compiti, oppure non lo era. Non si capisce, comunque, questa intercambiabilità tra gli articoli. Sembra che si diano i numeri della tombola... In definitiva, non si filtra nulla ed il tutto finirà in un cattivo caffè che sarà costretto a trangugiare il magistrato che, anziché trovare qualcosa di nuovo, avrà una mole sempre maggiore di lavoro da svolgere.

Per queste ragioni, abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo 5, sia nella formulazione originaria, sia in quella emendata dalla maggioranza della Commissione finanze e tesoro. Ed abbiamo proposto delle alternative, che hanno una loro validità. Non si tratta solo di un fatto episodico, ma di una prospettiva. Vogliamo sul serio creare un nuovo diritto tributario penale, non solo sostanziale ma anche procedurale (abbiamo visto che cambiano tanti termini di rito)? Cominciamo a creare i giudici speciali che si occupino della materia. Così come abbiamo le sezioni specializzate in agraria, nei vari uffici dell'ordinamento giudiziario italiano, così come abbiamo specializzazioni, ad esempio, in materia di narcotici, creiamo anche una specializzazione del giudice in materia fiscale, e diamo anche vita — è il senso del mio emendamento 5.4 interamente sostitutivo dell'articolo 5 — ad una sezione specializ-

zata tributaria, composta da un magistrato avente il grado di consigliere di corte d'appello o di cassazione, che la presiede, e da due esperti in materia tributaria, iscritti in un albo speciale, che all'atto dell'accettazione siano in pensione o si mettano in quiescenza o sospendano l'attività professionale. Si tratterebbe, cioè, di due persone al di fuori di ogni interesse particolare, di ogni sospetto, che siano anche disponibili a cessare di fare gli avvocati, i tributaristi, i consulenti, i periti, i geometri, i ragionieri e così via, e ad iscriversi in questo albo speciale. Una volta iscritti, cesserebbero momentaneamente dalle loro funzioni professionali ed eserciterebbero quella prevista nel mio emendamento.

Ove fosse passata questa impostazione, avremmo forse cominciato a capire l'opportunità di travasare tutto nelle mani della magistratura, non con quei rischi che corriamo attraverso questo striminzito ufficio passacarte, che non risolve niente, anche perché non esiste l'interlocutore, il contraddittore. Sono loro stessi che, dapprima come amministrazione finanziaria, poi come filtro, si suonano e si cantano la stessa musica. Noi volevamo — ripeto — dar vita ad altre situazioni, il che presupponeva, ovviamente, la creazione presso ogni tribunale di un numero adeguato di magistrati e di collaboratori esperti. Tutto questo non pare sia gradito alla maggioranza, ed allora a me restano due strade: o insistere per la votazione di questo emendamento e farmelo bocciare, o, raccogliendo un cortese invito del presidente della Commissione, onorevole Az-zaro, lanciare — come si suol dire — il buon seme, l'idea che è stata anche raccolta da altri colleghi, che non è del tutto peregrina, e dire: ritiro per il momento questo emendamento perché non intendo pregiudicare lo sviluppo della materia cui esso si riferisce, nella speranza che, a poco a poco — «parva favilla gran fiamma seconda», diceva Dante —, sia possibile consentire al Parlamento di rendersi conto che si tratti di un'idea che può essere portata avanti. Se del caso, io stesso mi impegnerò a presentare una

proposta di legge, per consentire ad altri colleghi di esaminare più approfonditamente la materia.

Tuttavia, non rinunzio ad altri correttivi. Quella cui mi sono riferito è la questione di fondo, per la quale non insisto per la votazione del mio emendamento 5.4. Ho per altro presentato altri emendamenti all'articolo 5. Ad esempio, in un emendamento chiedo di sostituire, al primo comma, le parole: «composto dall'intendente di finanza, che lo presiede, e da due ispettori compartimentali», con le seguenti: «composto da un magistrato a riposo, che lo presiede, e da due funzionari in pensione dell'amministrazione finanziaria, con il grado non inferiore a direttore provinciale». Dunque, un magistrato a riposo e non un intendente di finanza, per le ragioni che prima ho espresso essendo quest'ultimo parte in causa. Ho poi accennato a due funzionari in pensione dell'amministrazione finanziaria, che sono pur sempre la *longa manus* dell'amministrazione, ma che essendo ormai in pensione non possono essere coinvolti in interessi contingenti.

Sempre in riferimento all'articolo 5 formulo un'altra ipotesi, qualora quella cui mi sono riferito non fosse considerata valida. Si lascerebbe l'intendente di finanza, là dove nel precedente emendamento chiedevo che venisse sostituito da un magistrato a riposo, ma affiancando l'intendente non più con due ispettori, cioè due soggetti della stessa amministrazione finanziaria, ma con due esperti in materia tributaria, preferibilmente magistrati a riposo, professori universitari, avvocati, commercialisti, tributaristi ed ex componenti di commissioni tributarie; cioè persone competenti ed in grado di apportare un effettivo contributo.

È chiaro che con questo emendamento ho voluto dare un significativo contributo all'azione di coloro che hanno voluto aprire questo piccolo spiraglio, che per altro non può di per sé risolvere il problema di fondo, il più grave nell'ambito dell'intero provvedimento: come cioè sia possibile, non disponendo più del doppio

binario, amministrativo e penale, far confluire tutto nel settore penale, con il rischio di trovarsi di fronte a due distinti ed autonomi risultati, spesso contrastanti tra loro, e di vanificare il concetto classico del giudicato come strumento giuridico *qual finem contestationis attulit*, lasciando tutto non già ingiudicato, bensì pregiudicato.

Vorrei, quindi, evitare quanto meno che il danno sia portato alle estreme conseguenze e per questo ho presentato emendamenti che, pur non muovendosi nel solco della mia originaria impostazione, intendono dare un contributo alla soluzione di un problema annoso e delicato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alessandro Tessari. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Non c'è dubbio che il ministro Formica passerà alla storia o alla cronaca dei nostri tempi come il ministro delle finanze che ha messo le manette agli evasori.

ORAZIO SANTAGATI. Che voleva mettere, e che fingeva di voler mettere, le manette ...!

ALESSANDRO TESSARI. Io non so quale sarà il primo cittadino italiano che finirà con le manette in conseguenza dell'applicazione di questo provvedimento anche se ho l'impressione che si tratterà del solito pesce piccolo (in cuor mio, invece, sogno da tempo che sia l'ex comandante della guardia di finanza generale Lo Prete, che mi risulta essere ancora latitante, a finire con le manette). È certo però che il ministro indubbiamente si sta giocando bene la popolarità di essere quello che ha voluto fare un'opera di moralizzazione: attraverso i giornali e gli altri *mass-media* viene diffusa l'immagine di un ministro che non guarda in faccia a nessuno, che ha voluto superare la pregiudiziale tributaria e affermare il principio per cui di fronte a reati del genere si procede con le

manette. Sta di fatto però che, per effetto di tutta una serie di norme contenute in questo provvedimento, l'impatto morale viene di molto attenuato. Noi proponiamo la soppressione di questo articolo 5, poiché riteniamo che la magistratura non ha bisogno di filtri, soprattutto di filtri scoraggianti. È vero che in Commissione si è modificato l'originario testo del Governo. Quell'organo, che dovrebbe dar luogo ad una sorta di istruttoria propedeutica alle decisioni dell'autorità giudiziaria, sarebbe composto dall'intendente di finanza e da due ispettori compartimentali, con riferimento alle singole province. Sappiamo però che in ogni regione gli ispettori sono due soltanto e che, se debbono moltiplicare territorialmente la loro presenza, si arriverà alla conseguenza che il filtro così creato, che dovrebbe aiutare la magistratura, di fatto ne inceppa i meccanismi. Si è stabilito, pertanto, in sede di Commissione, che si dovesse prevedere un limite di tempo per evitare di dar vita ad un filtro affossatore, stabilendo la possibilità per il magistrato di ricevere gli elementi necessari entro 90 giorni o addirittura di chiedere all'ufficio di far conoscere le sue valutazioni anche prima dello scadere di tale termine. Poiché, tuttavia, anche nel testo licenziato dalla Commissione resta il concetto secondo cui l'autorità giudiziaria deve tener conto, nella motivazione dei provvedimenti adottati, della relazione dell'ufficio in questione e poiché tale relazione proviene dall'amministrazione finanziaria, cioè dall'esecutivo, noi riteniamo che non si possano in alcun modo stabilire delle commistioni tra il potere della magistratura e il potere del Governo.

Siccome di questo Governo, signor Presidente, non ci fidiamo né punto, né poco — la volontà di questo Governo l'abbiamo misurata quando con un colpo di mano in sede di Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha sostenuto che i ministri ladri non possono essere sottoposti a giudizio da parte del magistrato ordinario, ma devono essere salvati dalle maggioranze parlamentari — non vogliamo neppure che questo Governo sug-

gerisca al magistrato che cosa questi deve fare.

Quindi, questo articolo è la manifestazione palese che il ministro Formica non è un moralizzatore ma colui il quale vuole impedire al magistrato di mettere le manette ai suoi amici, cosa, per altro, che ha già fatto in altre occasioni.

Quindi, proponiamo che sia soppresso l'articolo 5.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Milani. Ne ha facoltà.

ELISEO MILANI. Signor Presidente, dopo aver esaminato il testo elaborato dalla Commissione, ritiro il mio emendamento 5.2, mentre insisto sul mio emendamento 5.1, soppressivo dell'articolo 5.

Sono state svolte considerazioni che condivido, anche se devo aggiungere che un meccanismo di questo tipo più o meno viene configurato nell'ambito della legge sui servizi segreti. Questo tipo di operazione, in questa legge, è stata portata avanti dopo che gli agenti dei servizi segreti, essendo in precedenza agenti di polizia giudiziaria, venivano esclusi da questa figura e ridotti a semplici appartenenti ai servizi segreti, senza obblighi di questo tipo, in presenza di un rapporto gerarchico — è mia opinione che proprio i servizi segreti in quanto tali delinquantano —, per cui venendo a conoscenza di determinati reati questi dovrebbero essere comunicati, in ordine gerarchico, ai vari gradi, mentre in ultima istanza dovrebbe essere il ministro a decidere quando trasmettere questi atti all'autorità giudiziaria.

Se questo metodo è inaccettabile per i servizi segreti, per gli agenti di polizia giudiziaria appare immotivato; infatti, non è pensabile che, venuti a conoscenza di determinati reati, si debbano riferire ad un organismo «filtro» prima di decidere, sia pure entro i 90 giorni, di trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria.

Se si arriverà alla soppressione della pregiudiziale tributaria, credo che l'autorità giudiziaria, in quanto tale, avrà tutte le ragioni per intervenire senza che qual-

cuno disponga in precedenza quali siano i reati che devono essere oggetto del suo intervento, fermo restando l'obbligo per la polizia tributaria — che in questo caso opera anche come polizia giudiziaria — di trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria.

Per queste ragioni insistiamo per la soppressione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Le osservazioni dei colleghi sono estremamente utili per lo svolgimento del dibattito; mi rendo conto che forse necessità anche temporali, connesse all'approvazione del provvedimento, esigerebbero la massima riduzione dei tempi di discussione. Però, data l'importanza di questo sistema penale che viene varato per decreto, non credo che si possano superare queste obiezioni, senza almeno tentare di fornire una risposta ai colleghi che pongono problemi e che soprattutto espongono riserve sulla legittimità di queste norme.

Credo che questo articolo sopravviva nella denominazione come «filtro», avendo cessato di esserlo da tempo, soprattutto dal momento in cui è stata prevista la sostituzione dell'avverbio «effettivamente» con l'avverbio «anche». Il che vuol dire che è vera l'osservazione che faceva il collega sull'ispirazione alla legge dei servizi segreti, che era alla base di questo meccanismo e che costituisce una deroga all'obbligo del rapporto e si è situata esattamente in questa linea la proposta del Governo nella fase della discussione svoltasi in Commissione, quando il filtro voleva esattamente costituire quanto il collega ricordava.

Devo dire che questo criterio non ha niente di anomalo, perché è già realizzato. Le esigenze, che rendevano utile questa procedura, erano state a lungo vagliate e ritenute rilevanti dal Governo, che le aveva fatte proprie. La discussione in Commissione e le obiezioni dell'opposizione e del collega Minervini, che aveva contribuito già a modificare sostanzial-

mente l'articolo, hanno fatto sì che nell'attuale stesura, proposta dal Governo, si tenesse conto fino in fondo delle obiezioni sollevate, cosicché in nessun modo questo tipo di organizzazione può essere ritenuto un ostacolo all'attività del giudice penale, essendo chiaro che opera la norma generale, per la quale il pubblico ufficiale o gli organi di polizia giudiziaria, come la Guardia di finanza, hanno l'obbligo di effettuare un rapporto diretto al giudice.

Quello che qui si è voluto affermare, conoscendo la complessità delle norme tributarie ed il fatto che gli stessi organi amministrativi nella fase di revisione delle attività di verifica rettificano i risultati delle indagini, a volte a favore dell'erario, a volte a favore del contribuente, è che si è voluto garantire al giudice penale il risultato di una valutazione tecnica espressa da un organo di livello estremamente qualificato nell'ambito dell'amministrazione, che in parte esisteva già per i reati (presso l'intendenza di finanza), e che è stato qui costituito con le rappresentanze degli ispettori compartimentali delle imposte dirette ed indirette.

Il fatto che non si voglia in alcun modo ostacolare l'attività del giudice, come il collega ha rilevato, lo si può evidenziare da due elementi: dal fatto che il giudice stesso può ridurre fin che vuole il termine di novanta giorni e che comunque, superato il termine di novanta giorni o superato il termine che lui stesso ritenga di fissare, ha una totale autonomia di azione e non ha nulla da attendere.

ALESSANDRO TESSARI. Cosa vuol dire «tiene conto, se pervenuta...»?

MARIO USELLINI. Vuol dire che il giudice è tenuto ad acquisire questa valutazione tecnica, che non è espressa da un qualunque cittadino ma dallo Stato, attraverso un organo amministrativo.

ALESSANDRO TESSARI. Lo Stato e l'esecutivo sono due cose diverse!

MARIO USELLINI. Certamente, ma credo che l'esecutivo sia più che mai lo Stato! Comunque, la pubblica amministrazione ha la responsabilità, per legge, di svolgere questa attività, ha l'obbligo di compiere l'accertamento, svolgere queste verifiche e di rilevare le irregolarità.

Il giudice, quindi, non ha che da giovare di queste attività, perché non subisce nessun vincolo da questo tipo di lavoro; e non vedo che ostacolo abbia, se non quello di un eventuale avallo o di una eventuale contestazione dell'attività già svolta, che lui stesso è tenuto insindacabilmente a giudicare nella sua autonomia. Quindi, le parole «se pervenuta» significano proprio che non ha vincoli neppure rispetto al documento, nel senso che se la relazione non è pervenuta egli può comunque procedere. Questa è la garanzia totale, non subordinata alla sua attività.

Ho ritenuto opportuna questa precisazione perché (si può convenire o meno sulla norma) è necessario che vi sia chiarezza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, avverto che la Commissione ha presentato il seguente nuovo emendamento, riferito all'articolo 4 del decreto-legge:

Al primo comma dell'articolo 4, al punto 7), dopo le parole: in misura aggiungere la parola: obbiettivamente.

4. 14.

LA COMMISSIONE.

Passiamo all'articolo 6 del decreto-legge che è del seguente tenore:

«La condanna per uno dei delitti previsti nel presente decreto importa:

1) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissioni tributarie;

2) l'interdizione dai pubblici uffici, di cui all'articolo 28 del codice penale e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un pe-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

riodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;

3) l'interdizione dagli uffici direttivi presso società ed altri enti con personalità giuridica per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Sono considerati uffici direttivi quelli di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e liquidatore;

4) l'incapacità di stipulare contratti di appalto o fornitura con pubbliche amministrazioni per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre;

5) la sospensione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a sei della patente per la guida di autoveicoli e dell'abilitazione per il comando e la condotta di navi da diporto e aeromobili da turismo, salvo che la patente o l'abilitazione sia necessaria per l'esercizio dell'attività professionale del soggetto;

6) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 3.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, PIROLO, TRANTINO, RALLO, LO PORTO, MACALUSO, VALENSISE.

Sopprimere il n. 3.

6. 5.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, VALENSISE, MENNITTI, MICELI, TRANTINO, LO PORTO, MACALUSO.

Dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) la sospensione dagli ordini professionali per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;

6. 1.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere il n. 4.

6. 6.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, TRIPODI, ROMUALDI, MICELI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, ZANFAGNA, PIROLO, MENNITTI, SOSPIRI.

Sopprimere il n. 4-bis.

6. 7.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, SERVELLO, TRIPODI, ROMUALDI, RAUTI, ZANFAGNA, ABBATANGELO, MENNITI, SOSPIRI.

Sopprimere il n. 6.

6. 8.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, VALENSISE, PIROLO, LO PORTO, RALLO, MACALUSO, TRANTINO, MENNITTI, SOSPIRI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

In caso di assoluzione o di definizione, la sentenza deve essere parimenti pubblicata, con le stesse modalità previste dall'articolo 36 del codice penale.

6. 2.

GOTTARDO, BORGOGLIO, CIAMPAGLIA, GARZIA, USELLINI, MEROLLI, GAITI, PATRIA, CITTERIO, SPOSETTI.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Milani. Ne ha facoltà.

ELISEO MILANI. Intervengo per illustrare il nostro emendamento 6.1. In

questo articolo, al punto 5), ora soppresso, si prevedeva addirittura la «sospensione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a sei della patente per la guida di autoveicoli...»: una norma che mi sembra eccessivamente punitiva. Devo dire anche che mi riesce difficile comprendere perché si trattasse in questa sede una materia che è regolata dal codice della strada. Si prevedeva la sospensione della patente, mentre non vi era un riferimento importante, quello agli ordini professionali.

Trattandosi di redditi e soggetti autonomi, il rapporto con gli ordini professionali è evidente. Di qui l'opportunità, a nostro avviso, di prevedere la sospensione dagli ordini professionali per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

I singoli professionisti, infatti, considerano gli ordini professionali come dei santuari, che vengono sistematicamente invocati a tutela della loro professione, della loro moralità e di tante altre cose. Allora, considerando che la categoria dei professionisti evade abbondantemente l'obbligo fiscale, mi sembra che vi sia ragione di tutelare gli ordini professionali stessi prevedendo la sospensione dagli ordini di quei professionisti che siano incorsi nei reati di cui al presente provvedimento.

Ritengo sia stato giusto eliminare la misura iugulatoria della sospensione della patente, ma mi sembra altrettanto giusto prevedere l'ipotesi di una sospensione non inferiore ai tre mesi dagli ordini professionali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, questo articolo 6 rappresenta un'ulteriore commistione sul piano degli istituti già esistenti, e in particolare per quanto riguarda le pene accessorie. A nostro avviso, molte delle pene qui previste sono, anziché accessorie, provocatorie, poiché non è sovvertendo il sistema vigente che

si riesce a creare un maggiore deterrente in questa materia

In particolare, abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo 6, perché non se ne ravvisa l'urgenza e la necessità né dal punto di vista dell'articolo 77 della Costituzione, né da quello della normale logica, in quanto esistono i normali istituti, che hanno funzionato benissimo e che possono essere applicati anche alla materia penale: non riteniamo opportuno, in sostanza, creare uno *ius singularis* in questo campo.

In via subordinata alla soppressione dell'intero articolo 6, chiediamo almeno la soppressione di alcuni dei punti più stridenti rispetto alla vigente legislazione, come il numero 3), che introduce una pericolosa novità: non riesco a capire perché questa disposizione debba riguardare soltanto i reati tributari e non anche altro genere di reati, e in generale non riesco a capire perché tutto ciò che rientra nel campo fiscale debba costituire una specie di *hortus conclusus*, come se fosse una fortezza a sè stante, da presidiare in maniera del tutto eccezionale rispetto alle altre «cittadelle», dove vi sono le dovute garanzie e per l'amministrazione e per i cittadini.

Chiediamo inoltre la soppressione del numero 4), che per altro è stato modificato in senso peggiorativo dalla Commissione. Infatti, mentre originariamente si parlava di «incapacità di stipulare», nel testo della Commissione si fa riferimento ad una «incapacità di contrattare» con la pubblica amministrazione. Si crea, quindi, una forma nuovissima di incapacità che, se portata alle estreme conseguenze, finirebbe con il paralizzare non soltanto l'amministrazione tributaria, ma anche altri settori dell'amministrazione dello Stato. Questa «incapacità di contrattare» dovrebbe entrare nel novero delle incapacità naturali, perché, se uno viene definito incapace di contrattare per un certo periodo, non si capisce poi come possa recuperare questa capacità; al contrario, l'originaria «incapacità di stipulare» non escludeva che in un secondo momento potesse cessare. Comunque,

l'una e l'altra dizione sono infelici, e ne chiediamo la soppressione.

Abbiamo poi un numero 4-bis), che è stato introdotto dalla Commissione e che a nostro avviso peggiora la situazione, perché si inserisce in una materia quanto mai delicata e per lo meno *sub iudice*, quella che riguarda la borsa. Noi, che a stento siamo riusciti a mettere insieme una Consob e che in materia borsistica dobbiamo puntualizzare dei progetti di legge che giacciono da varie legislature, e che quindi non siamo riusciti a dare a questa materia una esatta organizzazione giuridica, discutiamo della esclusione dalla borsa per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni degli agenti di cambio e dei commissari di borsa, creando una pena accessoria del tutto particolare, della quale nessuno ravvisa l'opportunità e l'efficacia.

Per quanto riguarda il n. 5), ritiriamo il nostro emendamento soppressivo, presentato per una svista, in quanto la Commissione ha già accolto la mia proposta di sopprimere il punto che riguardava il piuttosto umoristico ritiro della patente! Che cosa c'entrasse una cosa del genere con la violazione delle leggi fiscali non si riusciva proprio a capirlo. Con questa logica, si potrebbe imporre qualunque cosa ad ogni cittadino. Comunque, il punto è stato soppresso e non se ne parla più.

Insistiamo invece per la soppressione del punto 6) che, senza evidentemente aver ponderato la cosa con attenzione, prevede la pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 36 del codice penale. Bisognerebbe pensare che la pubblicazione della sentenza è una cosa di per sé molto infamante, che andrebbe dunque usata con molta ocularità, e riservata a violazioni di legge del tutto particolari. Vi è poi anche un aspetto pratico, che è forse ancora più preoccupante di quello morale: per pubblicare una sentenza su un giornale che possa garantire l'afflizione della pena sono molto spesso necessarie somme notevolissime. Ho fatto in Commissione l'esempio di una pur breve sentenza di condanna che dovesse essere pubblicata

sul *Corriere della sera* (perché il giudice è libero di scegliere il giornale e naturalmente sceglie quello che assicuri la maggiore risonanza) o su un giornale analogo: anche usando uno spazio modesto, su una sola colonna, si spende qualche milioncino. Se poi — come può succedere — la sentenza dovesse essere più estesa (anche se pubblicata in estratto), si arriverebbe a dover spendere una somma superiore alla pena pecuniaria comminata.

Dunque, sia per ragioni di carattere morale e sia per ragioni di carattere materiale, chiediamo la soppressione del punto 6) di questo articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Garzia. Ne ha facoltà.

RAFFAELE GARZIA. Desidero soltanto segnalare all'Assemblea, signor Presidente, che ho presentato, insieme ai colleghi Seppia e Battaglia, un emendamento con il quale chiediamo, in riferimento al punto 6) dell'articolo, che, così come viene pubblicata la sentenza di condanna (e se infamante deve essere, infamante sia), vi sia il diritto da parte dell'interessato di chiedere, ai sensi dello stesso articolo 36 del codice penale, la pubblicazione della sentenza assolutoria.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 7 del decreto stesso è del seguente tenore:

«La condanna per una delle contravvenzioni previste nel presente decreto importa l'interdizione per tre anni dall'ufficio di componente delle commissioni tributarie e la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

La condanna all'arresto importa inoltre la sospensione dall'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno; l'applicazione per la stessa durata della pena accessoria di cui al numero 4 dell'articolo precedente e l'applicazione della pena accessoria di cui al numero 5 dello stesso articolo per un periodo non

inferiore ad un mese e non superiore a tre».

A questo articolo nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 1.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE, TRANTINO, MICELI,
LO PORTO, TRIPODI, SERVELLO,
MACALUSO, MENNITTI, SOSPIRI.

Al secondo comma sopprimere le parole:
La pubblicazione della sentenza a norma
dell'articolo 36 del codice penale.

7. 2.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA,
ALMIRANTE, SERVELLO, RAUTI,
PARLATO, TRIPODI, RALLO,
TRANTINO, MENNITTI, SOSPIRI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa ai recidivi specifici infraquinquennali.

7. 01.

MANNUZZU, BERNARDINI, ANTONI,
D'ALEMA.

Passiamo alla discussione sull'articolo 7 e sugli emendamenti e l'articolo aggiuntivo ad esso proposti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Questo articolo prosegue il discorso sulle pene accessorie,

occupandosi di quelle relative alle contravvenzioni, così come l'articolo 6 si occupava di quelle relative ai delitti.

A questo punto, diventa ancora più originale e speciale l'impostazione che si vuol dare alle pene accessorie. Noi abbiamo così proposto l'emendamento 7.1, di cui sono primo firmatario, soppressivo dell'intero articolo, proprio perché riteniamo che, soprattutto in materia contravvenzionale, non si ravvisi l'opportunità (e gli argomenti cui abbiamo fatto riferimento in relazione ai delitti diventano ancora più pregnanti per le contravvenzioni) di aggiungere una pena accessoria del tutto sproporzionata al valore afflittivo che deve avere una sentenza di condanna.

Se accolta, la soppressione integrale sarebbe la soluzione migliore, altrimenti abbiamo presentato un altro emendamento, il 7.2, di cui sono primo firmatario, tenendo conto in modo particolare del fatto che in Commissione è stata inserita un'altra norma accessoria, quasi non bastassero quelle già esistenti; ma forse si tratta di uno zuccherino per coloro che vogliono dar l'impressione che con queste sentenze di condanna si risolvono i problemi. Queste pene accessorie sono quasi tutte di natura pecuniaria e risultano sommamente ingiuste nei confronti dei piccoli evasori, mentre si riducono ad un diversivo dalla scarsissima incidenza afflittiva per chi fruisce di redditi elevati e se la cava con questi palliativi.

Si è voluto inserire al primo comma, oltre la previsione di una interdizione dall'ufficio di componente delle commissioni tributarie, anche la pubblicazione della sentenza a norma del codice penale. Nel testo originario, si voleva mitigare questo concetto; in quello predisposto dalla Commissione, si è voluto accentuarlo. Con questa doppia imposizione si crede di poter ridurre in ordine ed in castigo coloro che si fossero resi colpevoli di particolari violazioni! Chiediamo la soppressione di questa seconda parte in cui si parla di pubblicazione della sentenza, per ragioni che, già esposte a proposito dei delitti, risultavano ancora più

convincenti in materia di contravvenzioni. Non si deve continuare su questa strada, ed ho l'impressione infatti che questo provvedimento delle «manette agli evasori» sia più che altro uno strumento di propaganda, invece di un'effettiva azione punitiva nei confronti degli evasori e di coloro che commettono reati tributari: insistiamo, quindi, per l'accoglimento dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 8 del decreto stesso è del seguente tenore:

«L'errore sulle norme che disciplinano le imposte sui redditi e sul valore aggiunto esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sui fatti che costituiscono reato a norma del presente decreto».

A questo articolo (che non è stato modificato dalla Commissione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 1.

MINERVINI, SPAVENTA, BASSININI,
RODOTÀ.

Sopprimere l'articolo 8.

8. 2.

TESSARI ALESSANDRO, CALDERISI,
RIPPA.

Sopprimere l'articolo 8.

8. 3.

D'ALEMA, MANNUZZU, BERNARDINI,
ANTONI.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Farò tre brevi osservazioni. In primo luogo, manifesto una certa sorpresa, a questo punto della discussione, per non aver ascoltato nessuno, almeno da alcune parti, nessuno dei fieri accenti di preoccupazione per le vio-

lazioni costituzionali che ci sono stati regalati a piene mani di fronte all'assai più innocuo emendamento relativo alla delegazione legislativa, approvato da quest'Assemblea alcuni giorni fa durante la discussione sulla legge di riforma della scuola secondaria: insisto sulla mia grande sorpresa, perché se ci dobbiamo preoccupare della Costituzione per i rischi di intervento della Corte costituzionale, sarebbe bene farlo in tutte le occasioni in cui dubbi di questo genere vengano sollevati.

In secondo luogo, questo articolo 8 suscita dubbi di questo genere, e di grossa rilevanza; la relazione al decreto-legge in discussione sottolinea come, con tale norma, si sia voluto ovviare ad una interpretazione rigoristica data dalla Corte di cassazione al terzo comma dell'articolo 47 del codice penale, per cui ne sarebbe risultata una nozione estremamente restrittiva delle norme integrative della legge penale, rispetto alle quali la rilevanza dell'errore sarebbe esclusa. Osservo innanzitutto la singolarità della motivazione per il contesto in cui è inserita. Se l'interpretazione della Corte di cassazione è sembrata al nostro Governo rigoristica, sarebbe stato opportuno intervenire attraverso una norma di impropria interpretazione autentica, tale da escludere, in tutti i casi, l'esistenza di tali interpretazioni rigoristiche ritenute dall'esecutivo non congruenti con il nostro sistema. Prevedendo invece una sola norma in materia tributaria, con una motivazione che non riguarda la specialità della materia, ma si riferisce ad una interpretazione della Cassazione che si determina al di là dello specifico ambito tributario, si introduce una disposizione di favore soltanto per i reati tributari, chiaramente in contrasto con il principio di eguaglianza tra i cittadini. In secondo luogo so bene che taluni scrupoli sull'uso della decretazione d'urgenza, per ciò che riguarda la materia penale, sono stati ampiamente superati, ritengo però che, quando attraverso la decretazione d'urgenza si vengano a toccare istituti chiave come questo di cui si occupa l'articolo 8, la stessa riserva

assoluta di legge prevista dal secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione viene pericolosamente affievolita. La terza osservazione, più specifica, riguarda la formulazione dello articolo 8, la quale, attribuendo una indubbia colorazione soggettiva all'errore, apre la possibilità ad una indefinita ed indiscriminata concessione di cause di non punibilità. Era allora preferibile l'articolo 9 del disegno di legge n. 1507, che, sia pure con una sorta di autoflagellazione del legislatore — perché si parlava di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme — si riferiva a condizioni obiettive, sicché in questo caso avremmo avuto una possibilità di circoscrivere entro margini ragionevoli quella rilevanza dell'errore che in questa materia rischia di assumere dimensioni sicuramente inammissibili. Né si obietti, ed è questa l'ultima considerazione, che sopprimendo, come noi proponiamo, o modificando, come abbiamo proposto, i termini dell'articolo 9 del disegno di legge n. 1507, si introduce una modifica della legge tale da essere sfavorevole agli autori di eventuali reati. Vi sarebbe perciò un conflitto tra le norme costituzionali e il codice penale in materia di *favor rei*. Indico questo problema perché altre volte questa Camera l'ha dovuto affrontare, sia pure in sede di Commissione; è stato oggetto di una specifica discussione nel 1973 ed è ricomparso nella discussione della I Commissione alcuni giorni fa. Perché ritengo che in questa materia porre il problema del *favor rei* sia inesatto? Per alcune ragioni che mi limito a ricordare sommariamente perché non vorrei che su questa discussione pesasse un'ombra di questo tipo. In primo luogo perché — ed è questione di notevole rilevanza — può incidere su molte delle norme che costituiscono questo decreto-legge. Il punto mi sembra chiaro: non possiamo in questa occasione richiamare il principio per la provvisorietà delle norme contenute nel decreto-legge. Noi sappiamo bene che, con innovazione costituzionale rilevante, le norme contenute nei decreti-legge perdono di efficacia *ex*

tunc, differenziando così l'attuale regime costituzionale da quello anteriore, quando invece, in base all'articolo 3, secondo comma, della legge del 31 gennaio 1926, n. 100, gli effetti della mancata conversione si producevano soltanto *ex nunc*. Il carattere della provvisorietà inoltre fa sì che lo stesso requisito della certezza delle situazioni giuridiche non venga vulnerato perché gli interessati conoscono la provvisorietà della disposizione e dunque anche la possibilità che la medesima non venga convertita o venga convertita con emendamenti peggiorativi.

Inoltre, a mio giudizio, non si può neppure invocare il principio della successione delle leggi nel tempo perché, in questo caso, non possiamo parlare di abrogazione (che presuppone una norma valida ed efficace) poiché in questo caso il requisito della validità e della efficacia dovrebbe essere conferito proprio da una legge di conversione che, in questo caso, o viene negato o manca o è effettuato con modifiche peggiorative.

A parte tali considerazioni, in via generale vorrei richiamare l'attenzione sulle conseguenze aberranti, sul piano di principio, della accettazione di una tesi di questo genere. Infatti avremmo dei limiti alla titolarità della funzione legislativa incompatibili con le caratteristiche del nostro sistema. In pratica, in presenza di una disposizione penale contenuta in un decreto-legge, il Parlamento si troverebbe non solo nella impossibilità di apportare emendamenti peggiorativi ma, se valesse la premessa, si troverebbe addirittura obbligato a convertire o ad emanare una legge regolativa degli effetti del decreto non convertito tale da mantenere efficaci le norme penali favorevoli al soggetto.

In questo modo avremmo due conclusioni obiettivamente inammissibili: una sul piano politico, con una espropriazione di fatto del potere legislativo del Parlamento nel delicatissimo settore della legislazione penale, rispetto al quale si è addirittura dubitato della legittimità del ricorso allo strumento del decreto-legge; in secondo luogo si verificherebbe una pratica perdita della stessa titolarità della

funzione legislativa da parte del Parlamento. Quindi, se dovessimo accettare premesse di questo genere, dovremmo concludere nel senso che esiste un limite implicito al potere di decretazione da parte del Governo in materia penale, per evitare conseguenze tanto aberranti. Ora, per non adottare una tesi così radicale, dobbiamo per lo meno giungere alla conclusione corretta della emendabilità anche *in peius* delle norme penali contenute nel decreto. Ma considerazioni di principio a parte, le specifiche forme in cui la disciplina dell'articolo 8 si è espressa, ci consigliano di insistere per la soppressione dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sugli emendamenti all'articolo 8 del decreto-legge, passiamo all'articolo 9 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

«Per i reati previsti nel presente decreto, la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui scade il termine per l'accertamento delle imposte sui redditi concernente il periodo di imposta in relazione al quale i reati sono stati commessi.

La prescrizione tuttavia incomincia a decorrere dal giorno in cui avviene la notifica dell'avviso di accertamento o dal momento in cui la notizia del reato è pervenuta all'autorità giudiziaria, qualora tali fatti siano anteriori al termine indicato nel comma precedente».

A questo articolo, nel testo interamente riformulato dalla Commissione, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Per i reati previsti nel presente decreto i termini di prescrizione scadono alla fine del sesto mese successivo al giorno di scadenza del termine per l'accertamento.

9. 1.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Il reato previsto nel primo comma dell'articolo 1 si prescrive in sette anni; gli altri reati previsti nello stesso articolo e i reati previsti negli articoli 2 e 4 si prescrivono in 6 anni. Il corso della prescrizione è interrotto dalla constatazione di dette violazioni.

9. 3.

IL GOVERNO.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, non avrei parlato su questo articolo se non fosse accaduto un fatto che mi ha preoccupato. In un primo momento, infatti, l'articolo 9 stabiliva che la prescrizione cominciasse a decorrere dal giorno in cui scadeva il termine per l'accertamento. Tutto questo — pur non essendo un capolavoro di finezza giuridica — poteva anche giustificarsi, tenuto conto delle esigenze del fisco. Successivamente, in Commissione, dopo un nutrito dibattito, si è arrivati ad una formulazione che mi sembrava ancora più appagante, in quanto si parlava di prorogare la prescrizione fino al giorno di scadenza del termine per l'accertamento. Questa mattina, invece, abbiamo ricevuto una strana comunicazione da parte del Governo, secondo cui tutto quello che si era fatto sinora non era più gradito al Governo medesimo, anche se lo stesso vi aveva concorso, sia in un primo tempo, con il proprio testo, sia, successivamente, con l'accettazione del testo predisposto dalla Commissione. Il Governo questa mattina ha dunque proposto di sostituire l'articolo 9 con un nuovo testo, in cui si dice che: «Il reato previsto nel primo comma dell'articolo 1 si prescrive in sette anni». Questa espressione è enorme, perché non solo sconvolge la regolare prescrizione prevista dall'articolo 157 del codice penale, ma crea anche, in seno a questo provvedimento, palesi assurdità.

Mi limito a fare qualche esempio tipico.

USELLINI.

Noi sappiamo che il primo comma dell'articolo 1 prevede l'arresto fino a due anni o un'ammenda fino a 5 milioni. Ma l'articolo 157 del codice penale, al n. 4, stabilisce che quando si tratta di reati contravvenzionali — e questo è un reato contravvenzionale — la prescrizione si estingue in 18 mesi, per le pene pecuniarie, e in tre anni per le pene detentive; anche volendo prorogare sino al massimo tutti i termini di prescrizione, si arriva a 27 mesi per le contravvenzioni che prevedono un'ammenda e a quattro anni e mezzo (limite massimo invalicabile) per le contravvenzioni che prevedono anche la pena detentiva. Noi invece, con questo articolo, arriviamo quasi al doppio del massimo previsto dalla vigente normativa, che riguarda la prescrizione in generale, per tutti i tipi di reato. Non capisco perché istituti così delicati debbano essere in tal modo vulnerati e messi a repentaglio; il fisco, inoltre, in questa maniera confessa la sua impotenza e, prima ancora che il provvedimento sia approvato, confessa la verità di quello che noi dicevamo, cioè che non è vero che la pregiudiziale tributaria viene abolita per la lungaggine delle procedure amministrative; quando infatti il fisco, già in partenza, si riserva il doppio della prescrizione normale per poter esperire le sue operazioni di accertamento, di verbalizzazione o di contestazione, è chiaro che fin d'ora prevede che queste procedure possono durare sette o più anni.

Di fronte a queste affermazioni, noi siamo veramente indignati per la maniera con cui si vuole fare scempio delle vigenti norme in materia di prescrizione.

Ma si aggiungono anche altre incongruenze, perché poi, in questo emendamento del Governo, si dice che gli altri reati previsti nello stesso articolo, di natura contravvenzionale, ed i reati previsti dagli articoli 2 e 4 (che sono di natura delittuosa) hanno una prescrizione di sei anni. Ciò è assurdo, perché, se teniamo presente che la pena massima per la frode fiscale è di cinque anni, la prescrizione è decennale nell'ipotesi normale dell'articolo 157 e di 15 anni se si vuole

estenderla al massimo. Assistiamo, quindi, al paradosso che per un reato contravvenzionale si ha una prescrizione settennale, mentre per un reato delittuoso, per cui si prevede una prescrizione di 15 anni secondo il codice, la prescrizione è di 6 anni. Quindi, nell'ambito delle due norme che si mettono a confronto, al più si dà il meno e al meno si dà il più.

Se con questa logica vogliamo riformare il codice e la procedura penale italiana, veramente faremo opera degna di essere ricordata dai nostri successori, ma non sul piano della lode, bensì sul piano dell'ignominia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, credo che le disposizioni di questo articolo e dell'emendamento proposto dal Governo siano gravemente allarmanti, soprattutto perché sottendono delle valutazioni, da parte del Governo, circa la probabile tempestività con la quale la polizia tributaria, gli uffici fiscali e la magistratura saranno in grado di intervenire. Prevedere, per questi reati contravvenzionali, la prescrizione di sette anni (che, con gli atti interruttivi, può raggiungere la bellezza di dieci anni e mezzo), sta a significare che già in partenza si sa che vi sarà quell'intasamento degli uffici giudiziari che ieri, nella discussione sulle linee generali, indicavo come uno degli aspetti negativi di questo provvedimento, riferendomi al volume delle violazioni che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a sanzionare con queste norme di carattere penale.

Non starò a ripetere le incongruenze in ordine alla diversità, inversamente proporzionale alla gravità ed alla qualità del reato, ma farò altre due considerazioni. Anzitutto nell'emendamento del Governo c'è l'invenzione di questo altro atto interruttivo, rappresentato dalla «constatazione». Che cos'è la «constatazione»? Che cosa significa? Da chi è compiuta? Ma il grave è che la constatazione di tali reati possa essere compiuta entro il termine

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

normale — si fa per dire — di tale prescrizione, cioè entro sette anni, vale a dire oltre i limiti entro i quali, secondo le norme ordinarie relative alla tenuta della contabilità, tutte le prove relative al comportamento che dovrebbe essere sanzionato da queste norme debbono essere tenute a disposizione degli uffici fiscali da parte del contribuente.

Già in partenza, se si prevede come atto interruttivo la «constatazione» che, ripeto, non so cosa significhi...

ORAZIO SANTAGATI. È il verbale della Guardia di finanza.

MAURO MELLINI. Ed allora lo si scriva! Se il Governo non è capace di scriverlo in un buon italiano e con termini intellegibili, stiamo veramente male...! Ciò significa che la Guardia di finanza redigerà il verbale entro sette anni! E queste sono le «manette agli evasori»? Sono le manette agli eredi degli evasori! Dovremo allora riformare anche il principio della responsabilità penale e i figli pagheranno le colpe dei padri. Altrimenti non ce la farete.

Questa è una dichiarazione preventiva di bancarotta di tali norme da parte del Governo. Invito quindi il Governo ad esprimere un minimo ottimismo in relazione alle norme che esso ha proposto come innovative, togliendo questa previsione iettatoria — lasciatemelo dire —, secondo la quale si deve ricorrere ai ricordati termini di prescrizione. Essi stanno a dimostrare che il Governo, già da oggi, prevede la bancarotta della grande innovazione che esso stesso propone.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 11 del decreto-legge è del seguente tenore:

«La cognizione dei reati previsti nel presente decreto appartiene al tribunale.

La competenza per territorio è determinata dal luogo dell'accertamento del reato».

A tale articolo (che non è stato modificato dalla Commissione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il primo comma.

11. 1.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere il primo comma.

11. 2.

MINERVINI, GIULIANO, SPAVENTA,
BASSANINI, RODOTÀ.

Sopprimere il primo comma.

11. 3.

CORLEONE, TESSARI ALESSANDRO,
TEODORI.

Sopprimere il primo comma.

11. 4.

BERNARDINI, D'ALEMA, ANTONI,
MANNUZZU.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Rinunzio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Minervini. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. L'articolo 11, primo comma, di cui proponiamo, con l'emendamento 11.2 di cui sono primo firmatario, la soppressione, prevede la competenza per materia esclusivamente del tribunale. Tale norma è gravemente derogatoria delle norme del codice di procedura penale ed è di per sé totalmente irrazionale. È gravemente derogatoria perché è noto che, secondo il codice di procedura penale, il pretore è competente a giudicare di tutti i reati che siano contravvenzioni punibili con la sola ammenda ed anche dei reati punibili con la reclusione

fino ad un massimo di tre anni. Invece, per quanto riguarda i reati tributari, è stabilita la competenza inderogabile del tribunale, anche per una semplice contravvenzione punibile con un'ammenda. È una norma incomprensibile, se non sul piano dei più incoffessabili timori dei vecchi ed ormai — io penso — perenti pretori d'assalto.

Dal punto di vista della irrazionalità, vorrei ancora aggiungere — collegandomi a quel che diceva un minuto fa il collega che mi ha preceduto — che questa sarà la causa prima dell'intasamento delle aule giudiziarie. Se tutti i processi, anche di entità minima, riguardanti la materia tributaria, debbono essere decisi dai tribunali, l'intasamento sarà immediato. Effettivamente, in questo modo, già soltanto sul piano penale e processuale, possiamo mettere una pietra sopra alla riforma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Milani. Ne ha facoltà.

ELISEO MILANI. Mi associo alle considerazioni che sono state svolte dall'onorevole Minervini e desidero sottolineare che più si va avanti e più lo stupore cresce. Prendendo la parola sull'articolo 8 l'onorevole Rodotà ha sottolineato che questa norma costituisce una eccezione ad una norma generale: si dà per scontato che si conosca la norma di legge e, quindi, ove si incorra in un reato, non si può non erogare la relativa punizione, magari perché l'interessato dimostra di non conoscere la norma... Viene comunque sottoposto a processo e punito. Invece, in materia di reato fiscale, là dove il reato è organizzato e dove esistono strutture collaudate per porre in essere quest'ultimo, la norma generale del diritto, della civiltà del diritto, viene superata.

Adesso si fa altrettanto con l'articolo 11, per paura — è stato detto — dei pretori d'assalto. Si potrebbe dire che si tratta di un modo per eludere la presenza del pretore in un certo momento. Vi è stato anche chi ha invocato il controllo

politico sul pubblico ministero, in generale sull'attività giudiziaria. Credo che di questo passo e con una serie di queste norme, quella che poteva sembrare la parte più accettabile del provvedimento diventi sempre meno accettabile, se gli emendamenti, presentati da noi e da altri, non verranno accolti. Sempre più si configura la presenza di un ministro che, certo, ha fatto sapere essere sua intenzione di imporre d'ora in poi metodi rigorosi nell'affrontare il settore dell'evasione fiscale, ma che in sostanza apre le maglie a fughe insensate verso l'evasione. Insisteremo perché sia approvato l'emendamento 11.1 di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Ho chiesto di intervenire perché la questione posta dal collega Minervini è abbastanza delicata. In effetti, il sistema penale fiscale è retto da una legge, che risale oltre cinquant'anni fa: la legge 7 gennaio 1929 n. 4. Con questo articolo non si fa che ribadire quanto esiste nel sistema penale per i reati finanziari, da oltre cinquant'anni. Quindi, non è prevista alcuna deroga...

GUSTAVO MINERVINI. La legge del 1929, era diversa, poiché è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale che ne ha abrogato un punto assai importante a questo riguardo.

MARIO USELLINI. Non questa. Le norme vigenti sono sottoposte alla competenza dei tribunali.

GUSTAVO MINERVINI. C'era l'intendente di finanza per questi reati...

MARIO USELLINI. No, questa è una parte che è stata soppressa. In ogni caso, le norme di procedura di quella legge affermano, all'articolo 21: il tribunale è altresì competente per conoscere le con-

travvenzioni indicate all'articolo 1, che sono proprio quelle dell'Intendente. Quindi non è esatto quello che è stato detto poco fa; non solo, ma sarebbe estremamente grave frazionare la competenza relativa ai reati finanziari, con riferimento alle imposte dirette e indirette, lasciando la competenza in ordine ai reati relativi agli altri tributi al tribunale, poiché in tal modo se nell'ambito delle attività di controllo e di verifica della Guardia di finanza e degli uffici emergessero situazioni irregolari, la competenza giudiziaria relativa potrebbe risultare divisa tra tribunali e preture, con evidenti ostacoli per l'attività giudiziaria della repressione dei reati. Credo che se si vorrà compiere un più approfondito esame della questione posta dal collega Minervini non si avrà difficoltà a chiarire tale aspetto. Ritengo in definitiva che sia opportuno non accogliere l'emendamento Minervini 11.2, mantenendo, invece, il testo licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 12 del decreto-legge è del seguente tenore:

«In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del codice di procedura penale il processo tributario non può essere sospeso; tuttavia la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.

In base ai fatti di cui al comma precedente gli uffici delle imposte sui redditi e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, se non è scaduto il termine per l'accertamento, possono procedere ad accertamenti ed integrare, modificare o revocare gli accertamenti già notificati nonché irrogare o revocare le pene pecuniarie previste per i fatti stessi dalle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

A questo articolo nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'arti-

colo unico del disegno di legge), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 1.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, VALENSISE, PARLATO, PIROLO, ZANFAGNA, ABBATANGELO, MENNITTI, TARELLA, MARTINAT, SOSPIRI.

Premettere i seguenti commi.

L'autorità giudiziaria dà immediata notizia dell'inizio dell'azione penale all'amministrazione finanziaria, trasmettendole, dopo il rinvio a giudizio, copia di tutti gli atti assunti.

L'amministrazione finanziaria può costituirsi parte civile nel procedimento penale, per ottenere la condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno.

12. 4.

D'ALEMA, MANNUZZU, BERNARDINI, ANTONI.

Al primo comma sopprimere le parole:

In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del codice di procedura penale, il processo tributario non può essere sospeso; tuttavia.

12. 2.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, BAGHINO, TARELLA, FRANCHI, SERVELLO, TRIPODI, TRANTINO, MARTINAT, SOSPIRI.

Sopprimere il secondo comma.

12. 3.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, MARTINAT, FRANCHI, SOSPIRI, SERVELLO, TRIPODI, ROMUALDI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, LO PORTO.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

È stato presentato altresì il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

Quando ricorra la circostanza aggravante di cui al numero 7 dell'articolo 61 del codice penale, è esclusa, per i reati di cui alla presente legge, l'applicazione dell'articolo 163 del codice penale e delle norme di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689.

12. 01.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

L'articolo 13 del decreto-legge, è del seguente tenore:

«Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1, l'ultimo comma dell'articolo 21 e l'articolo 23 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'articolo 50 e l'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 56 e i primi tre commi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il terzo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente titolo.

Le disposizioni dell'articolo 22 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, non si applicano in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi».

A questo articolo (che non è stato modificato dalla Commissione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole:
il secondo comma dell'articolo 1, l'ul-

timo comma dell'articolo 21 e l'articolo 23 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

13. 2.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, FRANCHI, TREMAGLIA, SERVELLO, TRIPODI, RALLO, PIROLO, MARTINAT, SOSPIRI.

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole:

Tuttavia, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 1982 continuano ad applicarsi le norme, anche processuali, vigenti alla stessa data.

13. 1.

GARZIA, GOTTARDO, USELLINI, MEROLLI, CITTERIO, FIORI PUBLIO, SPOSETTI, LAGANÀ, GAITI, PATRIA.

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole:

Non si applica l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

13. 5.

USELLINI.

Sopprimere il secondo comma.

13. 3.

SANTAGATI, RUBINACCI, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, TREMAGLIA, FRANCHI, ZANFAGNA, MENNITTI, VALENSISE, TRIPODI, MARTINAT, SOSPIRI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La pregiudiziale tributaria cessa in ogni caso d'avere effetto dal 1° gennaio 1983.

13. 4.

BERNARDINI, ANTONI, D'ALEMA, MANNUZZU.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati, che ora vedo in aula. Mi dispiace,

onorevole Santagati, che abbia dovuto dichiararla decaduto dal diritto di parlare sull'articolo 12; ella ha ora facoltà di parlare sull'articolo 13.

ORAZIO SANTAGATI. Va bene, signor Presidente, vuol dire che riprenderò gli argomenti, che non potuto esporre, in sede di dichiarazioni di voto.

Per quanto riguarda l'articolo 13, osservo che ci troviamo in presenza della norma che fa riferimento alla pregiudiziale tributaria, cioè al punto più delicato dell'intero provvedimento, quello che provoca l'impatto più stridente con una legislazione collaudata da moltissimi anni. Mi ero allontanato per pochi momenti dall'aula per procurarmi il codice tributario, dal quale risulta che una legge fondamentale, quale quella del 7 gennaio 1929 n. 4, ha per oltre un cinquantennio consentito la coesistenza (riconosciuta anche da sentenze della Corte costituzionale) tra il giudizio amministrativo fiscale e quello penale. Come abbiamo dimostrato nel corso dell'esame delle precedenti norme, l'eliminazione della pregiudiziale amministrativa sta provocando notevoli vulnerazioni e al diritto penale sostanziale e a quello processuale, nonché alle leggi penali tributarie, tanto che si stenta a ravvisare l'opportunità e l'urgenza di una simile innovazione.

Poiché tuttavia non si può lasciare il discorso incompiuto, siamo nelle condizioni di dover indicare quel che è necessario fare affinché l'articolo in esame possa essere decentemente licenziato. Ed infatti non ne abbiamo chiesto la soppressione, ma la modifica di taluni suoi presupposti, in modo da consentire di riequilibrare una situazione che appare attualmente del tutto squilibrata in senso *destruens*, e che noi vorremmo modificare in senso *construens*: del resto, sto cercando appunto di dimostrare che i nostri obiettivi sono assai più positivi di certe programmatiche enunciazioni di carattere propagandistico.

All'articolo 13 chiediamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 1, dell'ultimo comma dell'articolo 21 e

dell'articolo 23 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, perché riteniamo che diversamente si creerebbe una situazione normativa costituzionalmente illegittima.

Stiamo attenti, onorevoli colleghi; però sono convinto che questa volta il mio discorso più che al Parlamento è rivolto alla Corte costituzionale, e sono sicuro che qualche magistrato raccoglierà il mio accorato appello e chiederà di verificare la costituzionalità di questo comma dell'articolo 13 che stiamo esaminando.

Dico questo perché abbiamo una norma molto precisa e che non possiamo impunemente distruggere. L'articolo 1 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che potremmo considerare il *vademecum* del diritto penale tributario, così recita: «La presente legge stabilisce le disposizioni generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie e relative ai tributi dello Stato»; e aggiunge: «Le disposizioni della presente legge e in quanto questa non provveda quelle del libro primo del codice penale non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori concernenti singoli tributi a meno che se non per dichiarazione espressa del legislatore con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate».

Ebbene, noi non abbiamo fatto nulla di tutto questo e non lo abbiamo fatto neppure adottando lo strumento necessario per operare, cioè la proposta o il disegno di legge; infatti, siamo in presenza di un decreto-legge che, mentre stiamo parlando, dal punto di vista formale è pienamente operativo, e quindi ha già determinato il *vulnus* costituzionale. È noto che dal momento in cui il decreto-legge entra in vigore chiunque abbia interesse a sollevare la questione dinanzi ad un magistrato può ottenere che venga riconosciuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale da lui sollevata per rimettere gli atti alla Corte costituzionale, perché rilevante ai fini del giudizio di specie. In realtà si sta perpetrando una vulnerazione costituzionale: intendo sottolineare tale punto perché in futuro non si dica che il Parla-

mento non se ne era reso conto. È una obiezione che fino a questo momento ho sollevato soltanto io, anche se altre osservazioni di natura costituzionale sono state mosse da altri colleghi.

L'articolo 23 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che rappresenta l'esplicazione di questo principio invalicabile, così recita: «Il giudice non può dichiarare, per effetto della disposizione del capoverso dell'articolo 1, la inapplicabilità di norme penali contenute in leggi concernenti i singoli tributi se prima non abbia promosso la decisione della Corte di cassazione. A tal uopo dispone, con ordinanza anche di ufficio, la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte medesima. Questa delibera a sezioni riunite e la sentenza costituisce giudicato irrevocabile sul punto da essa deciso. Copia della sentenza è comunicata a cura del procuratore generale al ministro della giustizia».

Noi ci accingiamo ad abrogare in una maniera inconsueta ed irrituale anche l'articolo 23 della legge fondamentale del 7 gennaio 1929, n. 4.

L'articolo 23 continua ancora con riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica e con ogni altra disposizione incompatibile con il presente titolo, giungendo — a mio parere — al conflitto lesicale.

Infatti, l'articolo 1 dichiara incompatibile qualsiasi altra norma che non sia abrogata espressamente per singole voci e singoli reati da una successiva legge: e, in tale quadro, noi già dichiariamo incompatibile l'incompatibilità già stabilita nel 1929! Tutto questo crea un conflitto di natura non solo sostanziale, ma anche procedurale, che questo articolo 13 difficilmente può evitare.

Dulcis in fundo l'articolo 22, relativo alla pregiudiziale tributaria. Si capisce l'insidia che c'è nell'abolire la pregiudiziale tributaria, senza tener conto di queste «colonne d'Ercole» del diritto tributario italiano; allora, credendo di aver iniziato «il folle volo», superate le «colonne d'Ercole» in maniera molto audace (gli antichi dicevano che non bisognava

varcarle, perché si andava incontro all'ignoto), si tenta, attraverso l'articolo 23, di abolire la pregiudiziale, e nel far questo si pensa altresì a inficiare l'articolo 21, che è stato ribadito dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 12 maggio 1982.

Con questo articolo praticamente si sconvolge, si distrugge l'edificio esistente da circa 53 anni, e si dà luogo ad una nuova costruzione, che di per sé è senza fondamenta, che mira soltanto ad un «tetto» che non credo possa fare una fine migliore di quel famoso «tetto» del Governo Spadolini, per quanto riguarda il buco nel bilancio dello Stato.

Credo che a questo punto i nostri colleghi dovrebbero meditare sulle questioni di natura tecnico-giuridica che ho sollevato; e penso che si dovrebbe poter cogliere l'ancora che noi offriamo, quando chiediamo di sopprimere al primo comma almeno quella parte relativa agli articoli 1, 21 e 23 della legge 7 gennaio 1929. Poi, con un successivo emendamento, chiediamo che si sopprima l'intero secondo comma dell'articolo 13 del decreto.

Così facendo probabilmente avremmo dato qualche delusione a qualche ministro in vena di fare propaganda spicciola (forse anche di sapore e di contenuto elettorale), ma avremmo salvato un istituto che è tra quelli che bisognerebbe mantenere in piedi, se si vuole sul serio perseguire la giustizia fiscale in Italia.

PRESIDENTE. L'articolo 14 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presen-

tate ancorché con ritardo superiore a un mese. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

Gli interessati, entro il mese di novembre 1982, devono spedire per raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel primo comma. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative per le società fuse o incorporate devono essere presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione.

Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale*.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 e quelle del secondo, terzo, e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

A tale articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo.

14. 1.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, TRIPODI, SERVELLO, RAUTI, PAZZAGLIA, BAGHINO, GUARRA, RALLO, DEL DONNO, MARTINAT, SOSPIRI.

Al secondo comma sostituire le parole: novembre 1982 con le seguenti: 31 dicembre 1982.

14. 2.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, VALENSISE, MENNITTI, TREMAGLIA, FRANCHI, PAZZAGLIA, BAGHINO, GUARRA, TATARRELLA, DEL DONNO.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Con questo articolo entriamo nella seconda parte del provvedimento: passiamo da quel «bastone», di cui parlai scherzando ieri sera, alla «carota» che si vuole offrire con il cosiddetto condono fiscale.

Bisogna vedere se in effetti questo condono, al di là di certi contenuti spiccioli e mercantilistici, soddisfi alcune condizioni minime tali da farlo considerare accettabile.

Abbiamo detto di non essere pregiudizialmente contrari a questa parte del provvedimento, solo che, mentre il Governo ha messo le manette nella prima parte, noi mettiamo le mani avanti nella seconda parte del provvedimento e chiediamo siano soddisfatte alcune condizioni essenziali.

L'istituto del condono fiscale è anormale, perché mentre l'amnistia o l'indulto nel campo penale sono forme di indulgenza gratuita (lo Stato si spoglia di tutta o di parte della sua potestà punitiva e cancella il reato con l'amnistia o condona la pena con l'indulto) in questo caso si tratta di una carità pelosa, cioè di una generosità per modo di dire.

Non lo Stato nella sua alta accezione, ma l'amministrazione finanziaria (quella amministrazione finanziaria che circa dieci anni fa aveva innalzato il vessillo dell'ultimo provvedimento di indulto per chiudere definitivamente il conflitto con i contribuenti, chiudere una pagina ed aprirne una nuova, quella della riforma tributaria, eliminando tutta una serie di tributi obsoleti ed avvertendo che dopo si sarebbe tornati alla severità della giustizia perché l'amministrazione finanziaria stessa, attraverso l'anagrafe tributaria, sarebbe stata in grado di individuare e punire gli evasori) si presenta di nuovo a chiedere che si venga a patteggiamenti con gli evasori fiscali e nella maniera più pelosa, più interessata possibile, cioè alzando il prezzo della apparente sua generosità.

L'ultimo condono, infatti, prevedeva

un'oblazione, diciamo, di natura religiosa, la cosiddetta decima, cioè il 10 per cento. Questo condono, invece, è molto più esoso perché parte da richieste dell'ordine del 30 per cento; 20 per cento rappresentato dalle imposte indirette cui poi si somma un 10 per cento di oblazione, o di obolo come dico io scherzando, arrivando così ad un 30 per cento di lucro: un lucro del Governo in questa apparente generosità.

L'articolo 14 segna l'avvio di questa impostazione. Esso riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi nonché le relative addizionali. Come il sottosegretario Tambroni Armaroli ed il presidente Preti ricordano, l'abolizione delle addizionali era stato uno dei capisaldi della riforma tributaria: esse erano state considerate come la cresta del conto della serva. Ora, invece, le addizionali sono tornate proprio in quel condono che si rifà alla riforma che doveva abolirle.

Noi abbiamo presentato alcuni emendamenti. Al primo comma chiediamo che venga soppresso l'inciso «sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo» perché non vogliano lasciare questo fisco, non dico inetto, ma lento, incapace, non attrezzato, non preparato, che chiede sette anni per gli accertamenti e addirittura riapre i termini per un'interruzione con un semplice verbale di constatazione o contestazione, per cui potremmo parlare non di sette stivali consumati, ma di sette per sette ed arriveremmo all'eternità. Un'amministrazione finanziaria, che si rispetti, dovrebbe essere, invece, veloce, rapida e capace di individuare e colpire gli evasori. Ebbene, noi chiediamo che venga tolto questo inciso, che rappresenta un'ulteriore concessione che il fisco dà a se stesso, confessando ancora una volta l'incapacità di portare rapidamente a buon fine gli accertamenti.

Al secondo comma noi proponiamo una modifica del termine entro il quale i contribuenti possono spedire le dichiarazioni integrative: il 31 dicembre, anziché il 30 novembre come previsto nel testo del de-

creto. Lo spostamento di questo termine si basa sul fatto che il contribuente non ha a disposizione, fin da oggi, l'apposito modello necessario per la sua dichiarazione integrativa; ciò perché il ministro delle finanze non ha ancora preparato lo stampato, il cui modello dovrà essere approvato con decreto del ministro delle finanze entro il 30 settembre 1982. Pertanto, se già l'amministrazione si prende un termine di quasi tre mesi per apprestare il modello su cui redigere la dichiarazione integrativa, non vedo perché non debba essere consentito al cittadino (che non si sa quando — speriamo presto — potrà conoscere il testo definitivo della legge di conversione) di avere il tempo necessario per studiarsi bene questi moduli, per poterli sottoporre al vaglio dei propri consulenti, se necessario, o farsi egli stesso una competenza in materia. Siccome lo spostamento di questo termine non sposta niente ai fini della materialità dell'esazione, che è quella che interessa al fisco, credo che questo emendamento possa essere approvato senza difficoltà.

Infine, noi chiediamo che questi modelli approvati con decreto del ministro delle finanze (non ne abbiamo fatto oggetto di uno specifico emendamento, perché sarebbe suonato offensivo nei confronti del Governo) siano approvati con una formula, diciamo, unica, che consenta al Poligrafico dello Stato di stamparli immediatamente e mettere in circolazione, senza dar luogo ad adulterazioni, ad ipotesi di corruzione, concussione o altri imbrogli che qualche volta anche in questa delicata materia è capitato si siano verificati.

Con queste raccomandazioni insistiamo perché questo articolo 14, qualora perdesse l'orientamento di approvarlo venga migliorato con le proposte che abbiamo testè illustrato, in modo da consentirci di continuare nella nostra opera migliorativa anche riguardo ai successivi articoli.

PRESIDENTE. L'articolo 15 del decreto-legge è del seguente tenore:

«La dichiarazione integrativa deve essere presentata, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale il contribuente si avvale della facoltà prevista nell'articolo 14, all'ufficio delle imposte dirette o al centro di servizio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione.

Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare l'importo dell'imponibile, del maggior imponibile, della imposta, della maggiore imposta, della perdita, della minore perdita nonché altri dati ed elementi in conformità del modello di cui al terzo comma del precedente articolo.

Relativamente alle dichiarazioni presentate dai coniugi cumulativamente per gli anni 1974 e 1975 e congiuntamente per gli anni 1976 e successivi, le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi indicati nel comma precedente a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.

I soggetti ai quali sono imputati *pro quota* i redditi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle imprese familiari e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione, del titolare della impresa familiare o dell'altro coniuge. La dichiarazione esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante, il quale è tenuto a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 ottobre 1982, ai soci, associati, collaboratori familiari ovvero al coniuge.

La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti

nel modello di cui al terzo comma dell'articolo precedente. Relativamente all'imposta locale sui redditi il calcolo deve essere effettuato applicando l'aliquota unica del quindici per cento. Sul maggior gettito di tale imposta per gli anni 1974, 1975 e 1976 è attribuita alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione pari all'aliquota del 13,60 per cento; la stessa compartecipazione spetta alla regione Sicilia, ferme restando le disposizioni relative agli anni successivi. I soggetti che esercitano l'attività di allevamento del bestiame possono optare per la determinazione del relativo reddito in base ai criteri di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 settembre 1978, e successive modificazioni.

Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nel primo comma dell'articolo 16 e nell'articolo 19, le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse.

Con riguardo agli imponibili ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 597.

A questo articolo nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 15:

15. 1.

CALDERISI, TESSARI ALESSANDRO.

Al primo comma sostituire le parole: «ai

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

centri» con le seguenti: «in uno dei centri».

15. 3.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, VALENSISE, MENNITTI, PAZZAGLIA, BAGHINO, GUARRA, LO PORTO, RALLO, DEL DONNO, TATARELLA.

Al secondo comma sopprimere le parole:

La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati.

15. 4.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, SERVELLO, TRIPODI, RAUTI, PARLATO, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, PAZZAGLIA, BAGHINO, MARTINAT, SOSPIRI.

Al terzo comma aggiungere, in fine, le parole:

Sono altresì ammesse, ai fini della presente legge, dichiarazioni integrative per i soggetti tenuti, relative a periodi di imposta per i quali sono scaduti i termini per l'accertamento.

15. 2.

USELLINI, GOTTARDO.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. L'articolo 15 continua il discorso che abbiamo testè iniziato a proposito dell'articolo 14, che — abbiamo detto — costituisce il biglietto d'ingresso per il condono. In relazione a questo articolo, mi sono fatto carico di presentare qualche emendamento, in particolare un emendamento al primo comma, che ha dato luogo ad una piccola disputa in Commissione.

Mi riferisco naturalmente al nuovo testo proposto dalla Commissione, nel

quale si dice che: «La dichiarazione integrativa delle persone fisiche deve essere presentata ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma o Milano secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente».

Non vorrei che qui cadessimo in una questione di lana caprina o, peggio ancora, bizantina. Sostengo però che, se rimane questa dizione, sembra voler dire che la legge lascia libero il cittadino di scegliere se presentare la sua dichiarazione a Milano o a Roma. Così, il cittadino catanese potrebbe, se gli piace, presentarla a Milano; quello milanese, invece potrebbe presentarla, se preferisce, a Roma.

Ho pertanto presentato un emendamento che dovrebbe tagliare la testa alla disputa, in quanto basterebbe dire che la dichiarazione deve essere presentata «in uno dei due centri di servizio». In questo modo si chiarisce che è in facoltà della pubblica amministrazione (e non del contribuente) indicare il centro presso cui vanno presentate le dichiarazioni.

Comunque, proprio perché si tratta di una questione bizantina, qualcuno mi ha fatto notare che la mia preoccupazione non avrebbe ragion d'essere, perché dopo le parole «Roma o Milano» non c'è nessuna virgola, ma il periodo continua dicendo «secondo criteri e modalità» stabiliti dalla pubblica amministrazione.

Se questa è l'interpretazione autentica avallata in questa sede, possiamo anche mantenere l'attuale dizione, ma comunque io ne ho proposta una ancora più esplicita. Sarebbe dunque necessario chiarire esplicitamente che la scelta tra Roma e Milano non è lasciata al cittadino ma è riservata al Ministero delle finanze. Se si chiarisce questa sottigliezza, si guadagnerebbe in chiarezza, così i cittadini potranno muoversi meglio nel momento in cui dovranno presentare le denunce integrative.

Gli altri miei emendamenti all'articolo 15 rispondono al concetto ispiratore di far sì che finalmente ci si possa mettere, con queste dichiarazioni, nelle condizioni

di non perdere un minimo di prospettiva in relazione alle varie dichiarazioni contenute nella parte riguardante gli importi, gli imponibili, l'imposta, la maggiore imposta, la minore o la maggiore perdita.

Al secondo comma, ritengo che andrebbe soppressa la parte, proposta dalla Commissione, in cui si dice che: «La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti d'imposta, precedentemente non dichiarati». La sopprimerei, perché *excusatio non petita accusatio manifesta!* Si ipotizza che il contribuente si avvalga di quelle dichiarazioni integrative per poi presentare il conto delle ritenute, il che — se affermato in questo senso — è per lo meno veramente malizioso; mentre, se non se ne parla, ed è pacifico che la dichiarazione integrativa non possa costituire alcun titolo, essa resta una dichiarazione integrativa e niente più. Se invece adduciamo questa scusa, quasi quasi pensiamo che si possa chiedere la ritenuta!

In ordine al quarto comma, abbiamo accettato il più esplicativo emendamento formulato in Commissione, che consente di ripetere le dichiarazioni non soltanto da parte della società o dell'associazione, ma anche da parte del titolare dell'impresa familiare o dell'altro coniuge. Questo anche a tutela di qualche socio o di qualche singolo contribuente che possa dar fastidio a chi vuol mettersi in regola con le proprie pendenze pregresse.

Quanto al quinto comma, per l'ILOR si prevede l'abbuono, che vale anche a favore delle regioni a statuto speciale.

Anche all'articolo 16 abbiamo presentato emendamenti...

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, siamo ancora all'articolo 15!

ORAZIO SANTAGATI. Allora ho concluso, signor Presidente, perché parlerò poi sull'articolo 16. La ringrazio di non avermi fatto andare *ultra crepidam*, come diceva il poeta satirico romano!

PRESIDENTE. Già, ma lei non è mica un *sutor!*

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi, delle Commissioni in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

Dalla V Commissione (Bilancio):

«Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976» (3019); Piccoli Maria Santa ed altri: «Norme per l'utilizzo dei mutui in linea capitale, interessi ed accessori dei rientri ex articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del maggio 1976» (2214); ALINOVİ ed altri: «Norme interpretative della legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976» (2694), approvati in un testo unificato e con il seguente titolo: «Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche» (3019-2214-2694).

Dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

PRINCIPE ed altri: «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici». (3302); LA LOGGIA ed altri: «Modifiche ed integrazioni del decreto legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge

22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici». (3303), *approvate in un testo unificato e con il seguente titolo: «Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981 n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici».* (3302-3303).

«Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e della opere complementari» (*approvato dal Senato*) (3457).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 16 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile non inferiore a quello determinato riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al quaranta per cento della differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal contribuente e di un ulteriore importo pari al venticinque per cento dell'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se la imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al trenta per cento.

Le disposizioni del comma precedente non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad un ammontare

inferiore al venti per cento di quella corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio o della differenza tra il predetto imponibile e quello dichiarato».

A questo articolo, interamente riformato dalla Commissione, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 16.

16. 1.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere l'articolo 16.

16. 8.

TESSARI ALESSANDRO, RIPPA.

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile pari all'imponibile accertato rivalutato in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'Istat tra il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa e il 30 novembre 1982.

16. 2.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile pari a quello accertato.

16. 3.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma sostituire le parole: anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa con le seguenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

16. 9.

USELLINI.

Al primo comma, sostituire le parole: non inferiore alla somma del sessanta per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del quindici per cento con le seguenti: non inferiore alla somma del quaranta per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del dieci per cento.

16. 10.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, SERVELLO, RAUTI, TRIPODI, ROMUALDI, PAZZAGLIA, GUARRA, BAGHINO.

Al primo comma, sostituire le parole: sessanta per cento con le seguenti settantacinque per cento.

16. 4.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma, sostituire le parole: quindici per cento con le seguenti: venticinque per cento.

16. 5.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma, sostituire le parole da: Nei casi di fino a trenta per cento con le seguenti:

Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue solo se la imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore all'imponibile accertato.

16. 6.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma sostituire le parole

trenta per cento con le seguenti: venti per cento.

16. 11.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, LO PORTO, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, SERVELLO, RAUTI, PAZZAGLIA, BAGHINO, DEL DONNO, TATARRELLA.

Al primo comma, sostituire le parole: un importo pari al trenta per cento con le seguenti: un importo pari al cinque per cento.

16. 7.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le disposizioni del comma precedente non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad un'ammontare inferiore al venti per cento di quella corrispondente all'imponibile accertato dall'Ufficio in caso di omessa dichiarazione o al venti per cento della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato.

16. 13.

IL GOVERNO.

Al secondo comma, sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: quindici per cento.

16. 12.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, SERVELLO, TRIPODI, PAZZAGLIA, VALSENSISE, ZANFAGNA, PIROLO, PARLATO, MENNITTI, LO PORTO.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Questo articolo ri-

guarda quello che, con termine volgarizzato — non volgare — si chiama «condono secco». Mi sono accorto che si può capovolgere il noto detto secondo il quale la matematica non è un'opinione, nel senso che in questo Parlamento più volte abbiamo dimostrato che essa è un'opinione.

La Giunta delle elezioni in certi casi di elezioni contestate aveva accertato un numero di voti riportati, diverso da quello risultante ufficialmente ma, poiché il giudizio finale attiene all'Assemblea, questa ha votato in difformità dalle conclusioni della Giunta, dimostrando così che la matematica è un'opinione ...

FRANCESCO ONORATO ALICI. Ma non è vero, ti stai inventando le cose!

ORAZIO SANTAGATI. È vero: poi fornirò lo specifico precedente.

PRESIDENTE. Onorevole Alici, non turbi l'oratore!

ORAZIO SANTAGATI. Non mi sento affatto turbato.

FRANCESCO ONORATO ALICI. Ma dice cose che non si devono dire!

ORAZIO SANTAGATI. Ogni tanto, un'interruzione giova, secondo me ...

In sostanza, abbiamo avuto esperti ai quali abbiamo domandato di fornirci dei numeri (non quelli del ministro Andreatta, per carità, perché secondo Formica il ministro Andreatta darebbe i numeri...), dei paragoni aritmetici per valutare questa percentuale del sessanta o del quindici per cento che si aumenta, si diminuisce, si sottrae, non so, perché confesso la mia ignoranza in campo matematico, al fine di stabilire la formulazione preferibile.

Con una serie di tabelle sinottiche, si è ricavato che la formula della percentuale del sessanta per cento con deduzione del quindici, sarebbe la migliore. Poi ci si è accorti, con altri calcoli fatti da altri esperti in matematica, che la formula è

sbagliata per cui, è vero che tutto è opinabile, ma due più due dovrebbe ancora far quattro. Non essendo un esperto in materia — mi si dava sette in matematica rispetto al nove e al dieci che prendevo nelle materie letterarie e filosofiche — mi limito a fare una modestissima considerazione. Se la dichiarazione integrativa reca un'imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio — esempio, l'ufficio accerta mille — la dichiarazione integrativa non dovrebbe essere inferiore a 600; poi del 15 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente — esempio, il contribuente ha dichiarato 400 —, quindi a quelle 600 occorrerebbe applicare questo 15 per cento che è circa 60. Lasciamo stare se questa formula è ottimale per il contribuente, ma se invece di dire il 60 per cento dell'imponibile accertato, dicessi il 40 per cento; e se invece di dire il 15 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente, dicessi il 10 per cento, penso che favorirei il contribuente che vuole fare il condono «secco», perché invece di pagare 600 pagherebbe 420 o 430. Ho quindi presentato questo emendamento che chiede una riduzione dell'imponibile accertato dall'ufficio ed una riduzione dell'imponibile dichiarato dal contribuente. Infine, per non procurare delle spiacevoli sorprese al fisco, il quale pone il limite invalicabile del 30 per cento, propongo di portare tale limite al 20 per cento. Ho presentato perciò questo emendamento che tende a modificare la percentuale dal 60 per cento al 40, quella del 15 per cento al 10, quella del 30 per cento al 20. Per analogia nell'ultimo comma dell'articolo, dove si parla di un ammontare inferiore al 20 per cento della differenza tra l'imponibile accertato e quello dichiarato, propongo di applicare una percentuale del 15 per cento. Insomma gioco al ribasso anche perché penso che questo non sia solo un gesto di longanimità, in quanto il fisco non ci rimette. Esso sa perfettamente che non scoprirebbe alcuni evasori se non li alletta con queste prospettive. È chiaro perciò che più condizioni favorevoli il fisco offre, più è pos-

sibile che aumenti il numero degli evasori pentiti. Non mi si dica che il fisco ha delle visioni moralistiche, perché non è morale che un fisco che non riesce a scovare degli evasori, si metta a patteggiare con loro per tirargli fuori il maggior numero di quattrini. A questo punto si tratta di stabilire una linea mediana fra la morosità del fisco e la sottigliezza con cui esso può attirare fuori dalla tana i contribuenti.

È assodato dall'ultimo condono del 1974 che quando il cittadino si mette in regola non ha più la voglia di evadere. Molte volte tante persone continuano ad evadere perché hanno paura dell'incognita alla quale vanno incontro; sanno infatti che se diventano rei confessi la loro sorte non è prevedibile. Se invece questi contribuenti si mettono in regola con il passato e si accorgono di aver pagato il giusto prezzo delle loro precedenti e pregresse omissioni, è assodato che moltissimi di questi contribuenti pentiti continuano a fare il loro dovere. Il fisco ci guadagna non solo per il presente, recuperando un passato che altrimenti con i sistemi di cui non dispone non riuscirebbe mai a recuperare, ma mette una forte ipoteca per il futuro. Quindi calzerebbe proprio il titolo del film: *Ieri, oggi e domani* con Sophia Loren, che è stato un personaggio che ha evaso moltissimo e che credo sia una delle poche persone finite in galera per questo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Catalano.

MARIO CATALANO. Signor Presidente, questo articolo 16 è considerato anche da chi si oppone alla logica di questo decreto tra i meno iniqui, per cui sembrerebbe strano che alcuni gruppi — tra cui il mio — ne propongano addirittura la soppressione. Noi presentiamo una serie di emendamenti a questo articolo 16 per proporre delle modifiche: dalla soppressione sino all'elevamento della percentuale rispetto a quella originaria indicata dal Governo. L'emendamento che propone la soppressione ha un effetto d'urto, nel senso che

— essendo noi contrari alla logica del condono — lo proponiamo a scopo dimostrativo. La nostra posizione invece è meglio espressa dall'emendamento 16.2 con quale proponiamo un diverso parametro di valutazione. Come si legge chiaramente nell'emendamento, pensiamo che questa valutazione debba essere fatta sulla somma accertata più l'indice ISTAT, calcolato dagli anni a cui la dichiarazione si riferisce fino al 1982. Proponiamo che venga seguito un criterio analogo a quello per la valutazione dei canoni di affitto. Non si capisce perché chi paga regolarmente l'equo canone, con la rivalutazione ISTAT annuale a favore di una rendita privata, non possa dire a chi evade il fisco di mettersi in regola pagando alla collettività l'equivalente della somma accertata, più la rivalutazione dell'indice ISTAT per tutti gli anni che lo separano dal 1982. Questo è il criterio che noi proponiamo e che ci sembra più giusto, offrendo la possibilità di una composizione maggiore ai fini di quella entrata che lo Stato legittimamente rivendica.

Ci sono tante altre casistiche che noi proponiamo all'articolo 16, ma ho tenuto ad illustrare l'emendamento 16.2 poiché esso chiarisce il criterio con cui noi pensiamo sia più giusto addivenire a quella ricomposizione che l'articolo 16 contempla.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 16, ricordo che l'articolo 17 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia, se non risulta estinta ai sensi del precedente articolo, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 17.

17. 1.

MILANI. CATALANO. GIANNI.

Sopprimere l'articolo 17.

17. 2.

TESSARI ALESSANDRO, CICCIOMESSERE.

Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'articolo 18. Ricordo che l'articolo 18 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Per i periodi d'imposta per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 14 gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che il maggior importo dei redditi imponibili accertabili, rispetto a quello risultante cumulativamente dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento del reddito imponibile originariamente dichiarato e della metà di quello aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il dieci per cento quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della relativa franchigia. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

A tale articolo, nel testo modificato dalla Commissione, (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 18.

18. 1.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere l'articolo 18.

18. 2.

BONINO, TESSARI ALESSANDRO.

Al primo comma sopprimere le parole da: a condizione che, fino a di quello aggiunto in sede di integrazione.

18. 3.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, SERVELLO, PAZZAGLIA, BAGHINO, DEL DONNO, TATARRELLA, SOSPIRI, MARTINAT, RALLO, GUARRA.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

Orazio Santagati. All'articolo 18 noi abbiamo presentato un emendamento. Tale articolo afferma che «l'accertamento in rettifica è ammesso per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, a condizione che il maggiore importo dei redditi imponibili accertabili, rispetto a quello risultante cumulativamente dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa superi...», ma la Commissione lo ha poi modificato, usando un'espressione più attenuata, che è la seguente: «non è inferiore al 10 per cento di quella corrispondente». Mentre in precedenza si doveva partire dal 10 per cento, con l'espressione introdotta dalla Commissione significherebbe che bisognerebbe arrivare almeno al 10 per cento.

Questa condizione ci sembra non accettabile, in presenza di un condono che oltretutto, se è tale realmente, diventa molto condizionato; è vero che si dice che l'indulto può essere anche condizionato e può essere revocato, ad esempio, se entro i cinque anni taluno commetta un reato, però la differenza tra l'indulto per i reati comuni e l'indulto-condono fiscale è che, mentre l'indulto è gratuito per i reati comuni, questo è un condono pagato. Non vedo, quindi, perché un condono pagato debba anche sottostare a taluni condizionamenti che vanno in un senso discrimi-

natorio; così facendo, finiremmo con il riaprire quelle condizioni che abbiamo voluto eliminare, proprio per evitare che il condono, cosiddetto «secco», potesse diventare oggetto di patteggiamento. Noi abbiamo detto che è preferibile un condono automatico, che metta il cittadino in condizione di sapere, consultando la legge, quello che deve fare, piuttosto che un condono per cui si deve discutere con gli uffici, che a loro volta darebbero un'interpretazione restrittiva, potrebbero incappare in interpretazioni erranee, potrebbero scoraggiare il cittadino dal richiedere il condono e potrebbero provocare un nuovo contenzioso. Molto contenzioso, infatti, è nato proprio dal condono del 1973, quando non ci fu l'automatismo, ma si consentì agli uffici di interferire sui contribuenti, che, non accettando tali interferenze, hanno preferito ricorrere alle commissioni tributarie.

Per queste ragioni, noi insistiamo affinché venga eliminata qualsiasi condizione.

Si chiede che il termine del 10 per cento possa essere abbassato al 5 per cento, che rappresenta già una buona percentuale, per far sì che non solo aumenti la platea dei cittadini che chiederanno il condono, ma che aumenti anche il peculio per l'erario, perché più saranno i contribuenti, soprattutto quelli piccoli, che sono in condizione di accettare il condono (perché, come vedremo successivamente, il condono esige anche la possibilità di avere i soldi per pagarlo, essendo alquanto costoso, se pensiamo al 25 per cento che viene proposto e all'oblazione che si aggira sul 10 per cento), tanto maggiori saranno le entrate per l'erario.

Per queste ragioni insisto per l'approvazione dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 19 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al primo gennaio 1982, il contribuente con la dichiarazione

integrativa può richiedere se non è stato notificato avviso di accertamento, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma dei seguenti commi.

La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutti i periodi di imposta di cui al primo comma e per tutte le relative imposte sul reddito. Ciascuna imposta è determinata aumentando del trenta per cento l'imposta lorda e le addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Le detrazioni di imposta, le ritenute e i crediti di imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

Salvo quanto disposto nei commi seguenti, le persone fisiche sono ammesse ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 50.000 lire, elevato a lire 300.000 per i soggetti titolari di redditi di impresa, di lavoro autonomo e di capitale; per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per le società di persone e soggetti assimilati l'importo è elevato a lire 600.000, salvo che per gli enti non commerciali per i quali l'importo è stabilito in lire 250.000.

Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita rilevante agli effetti degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del trenta per cento della perdita dichiarata e deve recare l'impegno a versare un importo pari al dieci per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in pareggio la dichiarazione deve recare l'impegno a versare un importo pari a lire 600.000 per ciascuno dei periodi stessi.

Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali le persone fisiche hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare lire 500.000 per ciascuno dei periodi stessi.

La definizione automatica non si applica ai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che hanno omesso di presentare anche una sola delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta di cui al primo comma, né agli altri soggetti allorché hanno omesso di presentare la dichiarazione relativa a tutti i periodi di imposta medesimi.

Non può essere definita per definizione automatica l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se tardive oltre il mese».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione, (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 19.

19. 2.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere l'articolo 19.

19. 17.

AGLIETTA, TESSARI ALESSANDRO.

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al primo gennaio 1982, il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, se non è stato notificato avviso di accertamento, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche,

l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma dei seguenti commi.

La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutti i periodi di imposta di cui al primo comma e di tutte le relative imposte sul reddito.

Ciascuna imposta è determinata riducendo l'imponibile della dichiarazione integrativa di un imposto pari al venti per cento dello stesso.

Qualora, nell'ambito delle ordinarie operazioni di accertamento e di controllo, la dichiarazione di cui ai commi precedenti risulti recante un imponibile inferiore in misura maggiore del dieci per cento rispetto all'imponibile accertato, le pene per i reati di cui al titolo I della presente legge sono raddoppiate.

19. 3.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al primo gennaio 1982, il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, se non è stato notificato avviso di accertamento, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma dei seguenti commi.

La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutti i periodi di imposta di cui al primo comma e di tutte le relative imposte sul reddito.

Ciascuna imposta è determinata riducendo l'imponibile della dichiarazione originaria.

Qualora, nell'ambito delle ordinarie operazioni di accertamento e di controllo, la dichiarazione di cui ai commi prece-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

denti risulti recante un imponibile inferiore in misura maggiore al dieci per cento rispetto all'imponibile accertato, le pene per i reati di cui al titolo I della presente legge sono raddoppiate.

19. 4.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma dopo le parole se non è stato notificato avviso di accertamento aggiungere le seguenti: anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19. 19.

USELLINI.

Al secondo comma, sostituire le parole: per gli anni sino del 1978 al 25 per cento per gli anni 1979 e 1980 del 20 per cento e per l'anno 1981 del 25 per cento *con le seguenti:* quindici per cento.

19. 20.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, SERVELLO, TRIPODI, BAGHINO, GUARRA, TRANTINO, MICELI, MACALUSO, DEL DONNO.

Al secondo comma, sostituire le parole: per gli anni sino al 1978 del 25 per cento, per gli anni 1979 e 1980 del 20 per cento e per l'anno 1981 del 25 per cento *con le seguenti:* Venti per cento.

19. 21.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, SERVELLO, TRIPODI, PAZZAGLIA, SOSPIRI, MENNITTI, TATARELLA, MICELI, RALLO, LO PORTO.

Al secondo comma, sostituire le parole da: per gli anni sino al 1978 *fino a:* venticinque per cento l'imposta lorda *con le seguenti:* venticinque per cento l'imposta lorda.

19. 14.

MINERVINI, SPAVENTA, BASSANINI, RODOTÀ.

Al secondo comma, sostituire le parole: 25 per cento, 20 per cento e 25 per cento *rispettivamente con le seguenti:* 75 per cento, 50 per cento, 75 per cento.

19. 5.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al secondo comma, sostituire le parole: 25 per cento, 20 per cento e 25 per cento, *rispettivamente con le seguenti:* 50 per cento, 35 per cento, 50 per cento.

19. 6.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al terzo comma, sostituire le parole: Le persone fisiche sono ammesse *con le seguenti:* i contribuenti sono ammessi.

19. 15.

GOTTARDO, USELLINI, GARZIA, CITTERIO, MEROLLI, SPOSETTI, GAITI, PATRIA, FIORI PUBLIO, LAGANÀ.

Al terzo comma, sostituire le parole: 500 mila lire *con le seguenti:* 250 mila lire.

19. 22.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, VALENSISE, TRIPODI, MENNITTI, PIROLO, DEL DONNO, TATARELLA, RALLO, LO PORTO.

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: Tali importi minimi si intendono risolutivi ai fini di tutte le imposte di cui al primo comma.

19. 16.

GOTTARDO, USELLINI, GARZIA, CITTERIO, MEROLLI, FIORI PUBLIO, SPOSETTI, LAGANÀ, GAITI, PATRIA.

Al quarto comma, sopprimere le parole

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

da: per la definizione automatica *fino a*: quella ridotta ai sensi del presente comma.

19. 23.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, TRIPODI, SERVELLO, RAUTI, PAZZAGLIA, GUARRA, BAGHINO, LO PORTO, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, RALLO.

Al quarto comma, sostituire le parole: del trenta per cento con le seguenti: per gli anni sino al 1978 del 25 per cento, per gli anni 1979, e 1980 del 20 per cento e per l'anno 1981 del 25 per cento.

19. 1.

GOTTARDO.

Al quarto comma, sostituire le parole: trenta per cento con settantacinque per cento.

19. 7.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al quarto comma, sostituire le parole: un importo pari al dieci per cento con le seguenti: l'intero importo.

19. 8.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al quarto comma, sostituire le parole: lire 600.000 con le seguenti: cinque milioni.

19. 9.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al quarto comma, sostituire le parole: 600.000 con le seguenti: 300.000.

19. 24.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, VALENSISE, SERVELLO, MENNITTI, PARLATO, ZANFAGNA, ABBATANGELO, TRANTINO, DEL DONNO, CARADONNA.

Al quarto comma, sopprimere le parole da: per le perdite dei periodi di imposta fino alla fine.

19. 18.

USELLINI.

Sopprimere il quinto comma.

19. 10.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sostituire il quinto e sesto comma con il seguente:

La definizione automatica non è ammessa per i contribuenti che hanno ommesso di presentare anche una sola delle dichiarazioni relativa ai periodi di imposta di cui al primo comma per ciascuna delle imposte cui erano tenuti.

19. 11.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al quinto comma sostituire le parole: Lire 500.000 con le seguenti: lire dieci milioni.

19. 12.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere il sesto comma.

19. 13.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al sesto comma, sostituire le parole: lire 1.000.000 con le seguenti: lire 500.000.

19. 25.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, TRIPODI, SERVELLO, RAUTI, SOSPIRI, MARTINAT, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, CARADONNA, MICELI, TATARELLA.

Sopprimere il settimo comma.

19. 26.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, CARADONNA, MICELI, RAUTI, ZANFAGNA, PIROLO, PARLATO, ABBATANGELO, SOSPIRI.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Ritengo sia da porre una certa attenzione nell'esaminare l'articolo 19, signor Presidente, poiché questo è uno degli articoli più controversi ed ha dato luogo a lunghe ed estenuanti discussioni in Commissione che, secondo me, non hanno consentito di giungere a soluzioni definitive.

Il condono, con questi presupposti, costa salato; è vero che vi è l'inflazione, ma è anche vero che non è possibile superarla, con queste impostazioni. Innanzitutto il condono non subisce intervalli per cui se una persona intende usufruirne, deve chiederlo per tutti gli anni in cui non è stato in regola con il pagamento dei tributi. In taluni casi potrebbe trattarsi, addirittura, di un condono esteso ad un periodo pari a cinque anni, per cui il cittadino, se non è in condizioni di potere pagare le somme per fruire del condono, finisce poi per rimanere incastrato, perché, dato che la dichiarazione ha effetto vincolante, non è consentito pentirsi di essersi pentiti. Di conseguenza il cittadino fa i suoi conti e valuta se valga la pena di avvalersi del condono.

Per avere questa «definizione automatica», come si dice con linguaggio più aulico, bisogna effettuare dei calcoli, aumentando del 30 per cento l'imposta lorda e le addizionali. Il risultato finale, che ho calcolato, è abbastanza oneroso, tant'è vero che la mia tesi ha trovato eco in Commissione, che per altro ha accolto una soluzione che non mi sembra molto soddisfacente anche se costituisce un miglioramento. Si è cioè sostituita al 30 per cento la seguente formula: 25 per cento fino al 1978, 20 per cento per il 1979 e il

1980, 25 per cento per il 1981. Intanto, se siamo in presenza di una transazione, non capisco perché il fisco debba adottare questo tipo di ragionamento: accetto il 25 per cento fino al 1978 perché si tratta di tributi pregressi, di poca consistenza, per cui il cittadino deve pagare un po' più salato; accetto la riduzione al 20 per cento per il 1979 e il 1980 perché ho incassato bene (da noi si dice «annata ricca, massaro contento», quindi «annata ricca, fisco contento»); nel 1981 ho incassato meno perché — guardate l'ironia del ragionamento del Governo! — essendo stato annunciato il condono, molti cittadini non hanno fatto il loro dovere. Ma che ragionamento è questo? Noi dobbiamo guardare a dati obiettivi, a dati che non siano parametrabili agli interessi della cassa — o della cassetta, fa lo stesso — del Governo. Proporrei allora una formula generalizzata, che probabilmente qualcuno considererà troppo blanda: il 15 per cento. Vedo già il sottosegretario che compie un gesto che significa: «Ci rimetto»; anche il conte Ugolino, «dopo il pasto ha più fame che pria»!

Così il Governo, malgrado si sia nutrito abbondantemente di stangate fiscali ed altre ne stia preparando, dice: «Ci rimetto, non posso accettare il 15 per cento!». Mi permetterà di insistere su questa formula, che è la più equa e consente l'accesso al condono di una platea sempre più numerosa di contribuenti. Tutto sommato il fisco ci guadagnerebbe poiché aumenterebbe il numero dei cittadini che, nel complesso, chiederebbero il condono.

Se, tuttavia, questa formula proposta con il mio emendamento 19.20 sembrasse effettivamente riduttiva, abbiamo presentato l'emendamento 19.21, di cui sono il primo firmatario, che porta tale percentuale al 20 per cento. E questa mi sembra la formula più obiettiva, in quanto non si comprende perché tale percentuale debba essere limitata soltanto al 1979 e al 1980. Qualcuno sostiene: portiamo tutto al 25 per cento. Ma qui non si tratta di portare il mercante in fiera, ma di stabilire una formula equa, obiettivamente va-

lida per tutti. Non capisco quale giustizia vi sia, sia pure in un provvedimento come il condono che di giustizia ne offre poca, in una norma come quella in esame. I cittadini che per avventura abbiano effettuato evasioni fiscali soltanto nel 1979 e nel 1980 sono favoriti dalla percentuale del 20 per cento; coloro che le abbiano effettuate nel 1981 e negli anni precedenti al 1979 pagano il 25 per cento. Qual è il criterio? Capisco che si tratta di portare i soldi a casa, di portare denaro nelle casse dello Stato. Ma giungere fino a questo punto mi sembra esagerato. Per queste ragioni chiedo che si unifichi la percentuale, nell'ipotesi da me presentata, al 20 per cento.

I rimanenti dettagli relativi all'articolo in esame sono specificatamente oggetto di altri emendamenti, con i quali si chiede, tra l'altro, la riduzione delle 500 mila lire, previste dal terzo comma di tale articolo, a 250 mila lire. Si tratta di una casistica ordinata e razionale degli elementi costitutivi dell'articolo 19 e dei miglioramenti da me proposti. Penso che siano sufficientemente accessibili a tutti e, nel momento in cui saranno posti in votazione, ove qualche chiarimento risultasse necessario, non mi sottrarrò a questo doveroso compito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Catalano. Ne ha facoltà.

MARIO CATALANO. Signor Presidente, l'articolo 19 è quello che disciplina il «condono secco» per i soggetti ai quali non sia stato notificato l'avviso di accertamento. Gli articoli 19 e 33 sono le due norme fondamentali che sono alla base della nostra opposizione a questo provvedimento nel suo complesso. Ribadisco — per le ragioni che abbiamo ampiamente spiegato in sede di discussione sulle linee generali — i motivi della nostra contrarietà. Desidero soltanto precisare che abbiamo presentato un emendamento il 19.2, di cui sono cofirmatario, interamente soppressivo dell'articolo in esame ed emendamenti modificativi. Debbo confessare in verità che questi ultimi sono di

dubbia efficacia, anche a motivo della stessa logica dell'articolo 19 che è abbastanza concatenato nelle sue parti. Insistiamo, quindi, soprattutto sull'emendamento soppressivo Milani 19.2, per quel che di generale e di illuminante esso rappresenta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Spaventa. Ne ha facoltà.

LUIGI SPAVENTA. Signor Presidente, desidero brevemente illustrare il nostro emendamento (Minervini 19.14), premettendo che noi consideriamo questo articolo del decreto veramente iniquo, poiché dà un premio a chi ha evaso di più. Fra due persone a parità di reddito effettivo, l'una delle quali abbia evaso il 90 per cento e l'altra — ahimè! — solo il 30, si mette a posto con la società, per il futuro, con assai minor costo, colui che ha evaso il 90 per cento. Ciò basta a definire l'iniquità della norma. È un meccanismo che rifiutiamo.

Tuttavia, abbiamo presentato un emendamento perché ci sembra veramente singolare il disposto introdotto in Commissione di percentuali varianti con gli anni. Devo dire che, per quanto grande sia la mia stima per il relatore e le sue argomentazioni, normalmente, questa volta le sue affermazioni non le ho capite. Soprattutto non ho capito la riduzione dal 25 a 20 per cento per due anni, perché la pressione fiscale è aumentata sempre, anno dopo anno. Non vi è stato niente di particolare in quei due anni, se ben ricordo. Vi è stato un aumento di pressione fiscale dovuto al *fiscal drag*, poiché era aumentata l'inflazione. Quindi noi ci permettiamo di proporre che venga unificata la percentuale al 25 per tutti gli anni.

È stata addotta una ragione logica per abbassare la percentuale: si è detto che in tal modo si ridurrebbe l'iniquità; a questo ho risposto che allora la percentuale che annulla l'iniquità è quella dello zero per cento. Comunque non si ravvisano ragioni logiche perché ci debbano essere questi salti di percentuale.

Sono queste le considerazioni per le

quali con l'emendamento in questione, se non vi saranno altri emendamenti che consentano di modificare la struttura di questa norma, noi vorremmo che si fissasse la stessa percentuale per tutti gli anni.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 20 del decreto legge è del seguente tenore:

«In acconto delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative ed entro il termine stabilito per la loro presentazione i contribuenti sono tenuti a corrispondere, mediante versamento diretto e con le modalità di cui al successivo articolo, somme pari al venti per cento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al quindici per cento dell'imponibile o del maggiore imponibile dichiarato ai fini dell'imposta locale sui redditi. Per la dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica il versamento è commisurato al cinquanta per cento delle imposte o delle maggiori imposte risultanti dalla stessa.

Alla liquidazione definitiva delle imposte di cui al precedente comma e alle iscrizioni a ruolo provvedono, tenendo conto delle somme versate o iscritte a ruolo, gli uffici delle imposte ed i centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni integrative con le modalità di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolato con decorrenza dall'anno 1982.

Le maggiori somme dovute sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante iscrizione a ruolo con le scadenze e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto.

Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 e

la soprattassa del quaranta per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

A questo articolo, nel testo interamente riformulato dalla Commissione, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo

20.1

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere l'articolo

20.2.

FACCIO, TESSARI ALESSANDRO.

Dal secondo comma sostituire le parole: quaranta per cento con le seguenti venticinque per cento.

20. 4.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Al secondo comma sostituire le parole: in due rate uguali rispettivamente nei mesi di febbraio e giugno 1983, con le seguenti: in tre rate uguali e precisamente a gennaio, maggio e settembre 1983.

20. 5.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Sopprimere il quinto comma

20. 6.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Con il decreto di cui al terzo comma dell'art. 14 sono stabilite le modalità per effettuare il pagamento dilazionato fino a 24 mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Se l'importo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative è interamente versato entro il termine stabilito per la loro presentazione può essere ridotto di una somma pari al cinque per cento dell'importo delle imposte dovute.

20. 3.

USELLINI

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Sarò molto rapido per quanto riguarda questo articolo, limitandomi a trattare due commi. Per quanto riguarda il secondo comma, ho presentato su emendamento che propone che in ordine al versamento delle imposte dovute a seguito dell'avvenuto condono non si chieda, come primo versamento, la rata del 40 per cento. Ricordo di avere già detto che la rata è cumulativa, riguardando tutto il periodo di imposta condonato; per molti contribuenti, in particolare per quelli dell'Italia meridionale e delle isole, una rata così alta potrebbe divenire un ostacolo insormontabile ad accedere ai benefici del condono. Per questo sono contrario alla percentuale del 40 per cento per quanto riguarda il primo versamento; e così sono contrario alle due rate del 30 per cento per i mesi di febbraio e di giugno.

Il congegno prevederebbe cioè il pagamento del 40 per cento all'atto della presentazione della dichiarazione integrativa, e successivamente un 30 per cento a febbraio e l'ulteriore 30 per cento al giugno del 1983. Nel mio emendamento chiedo che la rateazione all'atto della dichiarazione integrativa e le successive tre, tutte — ripeto — del 25 per cento, a gennaio (anziché a febbraio, e quindi prevedo

un anticipo), e poi a maggio e a settembre del 1983.

Per quanto riguarda il quinto comma mi sembra un fuor d'opera che sulle somme dovute, e non versate ai sensi del primo e secondo comma, si applichino gli interessi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. So che il Governo dice che questi soldi dovevano essere pagati prima, e che quindi i contribuenti non si possono lamentare, ma devono mantenere l'impegno. Personalmente dico che più cerchiamo di rendere esoso il pagamento, più corriamo il rischio di andare incontro ad inconvenienti. Non chiedo che non si faccia pagare qualche indennità di mora, ma questa indennità di mora, trattandosi di un fatto pregresso che sfuggiva al controllo del fisco, e trovandoci ora di fronte ad un atto spontaneo del contribuente, dovrebbe obbedire ai criteri normali dell'interesse legale, e non degli interessi speciali che purtroppo da qualche anno a questa parte abbiamo previsto in materia fiscale.

RODOLFO TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho precisato che si tratta di inadempienze dovute a seguito dell'accettazione del condono. Solo a chi non paga la rata viene applicato quell'interesse speciale.

ORAZIO SANTAGATI. Questo è già stato detto in Commissione. Mi permetto di sollevare un'obiezione, precisando che in genere chi non paga dopo aver firmato una dichiarazione integrativa lo fa perché è proprio in condizioni di difficoltà. Non cade il mondo, se si evita di rendere esoso il ritardo nel pagamento per chi è impossibilitato a pagare.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 21 è del seguente tenore:

«Gli acconti di cui al primo comma dell'articolo 20 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, da eseguirsi, mediante stampati conformi al

modello approvato con decreto del ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*.

Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega alle aziende di credito, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende delegate nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro.

Alle dichiarazioni integrative devono essere allegate le quietanze e le attestazioni dei versamenti diretti di cui al primo comma».

A questo articolo, nel testo interamente riformulato dalla Commissione, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 21

21. 1.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al secondo comma dopo le parole: con decreto aggiungere le seguenti: da emanare entro e non oltre il trenta settembre 1982.

21. 2.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. L'emendamento da noi presentato all'articolo 21, di cui sono primo firmatario, riguarda le modalità di emanazione dei modelli conformi

al decreto del ministro delle finanze. Come è stato fissato un termine che riguarda i modelli delle dichiarazioni integrative, anche per questi modelli di cui all'articolo 21 preferirei che non ci affidassimo alla discrezionalità della pubblica amministrazione, che potrebbe permettersi il lusso di cincischiare per molto tempo, e poi emanarli all'ultimo minuto, senza mettere i cittadini nella condizione migliore per provvedere. Sarei quindi dell'avviso, anche per simmetria rispetto a quanto abbiamo previsto in altri articoli del provvedimento, di prescrivere che il decreto del ministro delle finanze debba essere emanato entro e non oltre il 30 settembre 1982.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 22 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Le sanzioni amministrative per omissione, infedeltà o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi, compresa quella prevista nell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano se la imposta resta definita per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in caso contrario si applicano le sanzioni per incompleta e infedele dichiarazione commisurate alla maggiore imposta definitivamente accertata. Non si applicano altresì le sanzioni amministrative per la tardività delle dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alla imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa.

Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente capo non sono dovuti interessi e soprattasse».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento.

Al primo comma sostituire le parole: «alla maggiore imposta definitivamente accertata.» con le seguenti: alla maggior

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

imposta dovuta a seguito dell'accertamento.»

22. 1.

USELLINI

Nessuno chiedendo di parlare ricordo che l'articolo 23 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 settembre 1982 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.

Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli già emessi la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.»

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento.

Al primo comma sostituire le parole: entro il 30 settembre 1982 con le parole: entro il 31 dicembre 1982.

23. 1.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Ritengo che il termine del 30 settembre, che a me sembra, in virtù di quel congegno che abbiamo preso in considerazione con riferimento ai precedenti articoli del decreto-legge, troppo ravvicinato, dovrebbe essere sostituito con quello del 31 dicembre. Del resto, non credo che questo intaccherebbe i vantaggi che il fisco spera di ottenere dal provvedimento. È noto che l'unica preoccupazione del fisco, che caratterizza l'intero provvedimento, è di ottenere subito questi soldi: ebbene, il termine cui faccio riferimento non influisce minimamente sul gettito, per cui non credo debbano essere mosse particolari obiezioni.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 24 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente, per un imponibile pari ai due terzi di quello accertato dall'ufficio.

Alla definizione delle controversie a norma del comma precedente conseguono l'estinzione del procedimento, l'abbuono delle maggiorazioni d'imposta e degli interessi e la non applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'omissione, l'incompletezza, l'infedeltà e la tardività della dichiarazione, salvo il disposto del successivo sesto comma.

I contribuenti devono spedire per raccomandata ai competenti uffici delle imposte dirette, entro il mese di novembre 1982, apposita istanza recante, per ciascun periodo di imposta, l'indicazione della controversia o delle controversie delle quali si chiede la definizione e delle somme già versate a titolo di imposta, di maggiorazioni di imposta e di interessi.

L'ammontare delle imposte, delle maggiori imposte, delle sovrimposte e delle addizionali corrispondenti agli imponibili definiti al netto di quanto già iscritto a

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

ruolo o versato, è riscosso mediante iscrizione a ruolo a norma dell'articolo 20.

Se le controversie di cui al primo comma riguardano la classificazione del reddito di ricchezza mobile nella categoria B o nella categoria C/1 l'imposta corrispondente all'imponibile definito è determinata in base alla media delle aliquote delle due categorie. Ogni altra controversia concernente la qualificazione o classificazione del reddito o l'aliquota applicabile si intende definita in conformità all'accertamento dell'ufficio.

Restano fermi, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli imponibili definiti, le maggiorazioni d'imposta, gli interessi e le soprattasse riscossi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 24.

24. 1.

CATALANO, MILANI, GIANNI

Sopprimere l'articolo 24.

24. 4.

TESSARI ALESSANDRO, CORLEONE.

Al primo comma dopo le parole: su richiesta del contribuente, *aggiungere le seguenti:* o del sostituto di imposta.

24. 6.

USELLINI

Al primo comma sostituire le parole: due terzi, *con le seguenti:* alla metà

24. 7.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Al primo comma, sostituire le parole:

pari ai due terzi di quello accertato *con le seguenti:* pari a quello accertato.

24. 2.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma sostituire le parole: pari ai due terzi di quello accertato *con le seguenti:* pari a quello accertato.

24. 5.

TESSARI ALESSANDRO, CORLEONE.

Al primo comma, sostituire le parole: pari ai due terzi *con le seguenti:* pari ai nove decimi.

24. 3.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al terzo comma sostituire la parola: novembre *con la seguente:* dicembre.

24. 8.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Aggiungere, in fine, i seguenti due commi: La controversia relativa al conguaglio dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modificazioni, abolita per effetto della legge 5 dicembre 1964, n. 1269 sostituita dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 973, dovuta dall'ente nazionale per l'energia elettrica, pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita su richiesta dell'Ente, per un ammontare pari ai due terzi del conguaglio determinato dall'ufficio.

L'ammontare del conguaglio d'imposta definito ai sensi del comma precedente, deve essere pagato, con le modalità previste dal testo unico delle leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, entro sessanta giorni dalla noti-

ficazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e sesto e la istanza di cui al terzo comma deve essere spedita all'ufficio che ha emesso l'accertamento.

24. 9.

IL GOVERNO

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Anche qui si tratta semplicemente di attenuare gli effetti piuttosto pesanti del provvedimento. Si parla di una misura di clemenza; ma se poi la clemenza diventa inclemente, non c'è più coerenza! Per questo chiedo che al primo comma dell'articolo 24, là dove si dice che «le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente, per un imponibile pari ai due terzi di quello accertato dall'ufficio», venga modificata l'entità indicata. Infatti, è noto che prima della riforma tributaria gli accertamenti venivano effettuati applicando una sorta di coefficiente moltiplicativo, in previsione di una successiva riduzione per effetto dell'istituto del concordato, di cui ella, signor Presidente, ha fatto cenno in questi giorni. Ora, per evitare che da ciò consegua un'ingiustizia per coloro che sono ammessi alla sanatoria, chiedo che la quota dei due terzi, rapportata all'imponibile accertato dall'ufficio, venga ridotta alla metà (e si badi che non propongo affatto una parametrizzazione rapportata all'imponibile dichiarato). Il contribuente, dunque, paghi la metà dell'imponibile accertato dall'ufficio a quell'epoca.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 25 è del seguente tenore:

«Agli effetti dell'imposta sul valore ag-

giunto dovuta per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1982, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi a presentare le dichiarazioni annuali omesse, indicando l'imposta dovuta, o a rettificare, indicando la maggiore imposta dovuta ovvero il minor credito spettante, le dichiarazioni presentate ancorché con ritardo superiore ad un mese. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il minor periodo di tempo, in caso di cessazione di attività, in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

Gli interessati, entro il mese di novembre 1982, devono spedire per raccomandata, relativamente ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel primo comma, la dichiarazione integrativa. Nei casi di fusione, la dichiarazione integrativa deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione.

Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità devono essere redatte in conformità ai modelli approvati con decreto del ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37, primo e quarto comma, e dell'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

A tale articolo, nel testo modificato dalla Commissione, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti.

Sopprimere l'articolo 25.

25. 1.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere l'articolo 25.

25. 2.

TESSARI ALESSANDRO, PINTO.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

Nessuno chiedendo di parlare, ricordo che l'articolo 26 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Per i periodi di imposta relativamente ai quali, anteriormente alla data di entrata in vigore al presente decreto, è stato notificato accertamento, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non sia inferiore ad un ammontare costituito dal 60 per cento della maggiore imposta accertata dall'ufficio, diminuito del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla originaria dichiarazione, e, in ogni caso, al 20 per cento della maggiore imposta accertata. Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione non sia inferiore al 70 per cento dell'imposta accertata dall'ufficio.

Qualora la dichiarazione integrativa di cui al precedente comma non comporti la estinzione della controversia, questa prosegue limitatamente alla differenza fra l'imposta accertata e quella risultante dalla dichiarazione integrativa».

A tale articolo, nel testo modificato dalla Commissione, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 26.

26. 1.

CATALANO, MILANI GIANNI.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Per i periodi di imposta relativamente ai quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato notificato accertamento, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non sia inferiore alla maggiore imposta accertata rivalutata in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT tra il 31 dicembre dell'anno in

cui si riferisce la dichiarazione stessa e il 30 novembre 1982.

26. 2.

CATALANO, MILANI, GIANNI

Al primo comma sostituire le parole: 60 per cento della maggiore imposta accertata dall'ufficio, diminuito del 25 per cento con le seguenti: settantacinque per cento della maggiore imposta accertata dall'ufficio, diminuito del cinque per cento.

26. 3.

CATALANO, MILANI, GIANNI

Al primo comma sostituire le parole: del 60 per cento con le seguenti: del 40 per cento.

26. 8.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Al primo comma, sostituire le parole: dal 60 per cento della maggiore imposta con le seguenti: dalla maggiore imposta.

26. 4.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma sopprimere le parole: diminuito del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla originaria dichiarazione.

26. 5.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma sostituire le parole: del 25 per cento con le seguenti: del 15 per cento.

26. 9.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

26. 6.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione sia non inferiore all'imposta accertata dall'ufficio.

26. 7.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma sostituire le parole: al 70 per cento *con le seguenti:* al 60 per cento.

26. 10.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

Orazio Santagati. Si tratta di un discorso analogo a quello precedente. La logica di questi emendamenti si basa su una univoca prospettiva tendente all'allargamento del numero dei beneficiari del condono, con maggiori agevolazioni (se di agevolazioni si può parlare, trattandosi sempre di penalità che il contribuente deve subire), in modo tale da compensare, con il maggior numero dei soggetti che fruiranno di questa norma il minor gettito derivante dalla riduzione delle percentuali previste a favore del fisco. Per quanto riguarda l'articolo 26, ho presentato alcuni specifici emendamenti. Con il mio emendamento 26.8 si propone, al primo comma la sostituzione della misura percentuale prevista del 60 per cento con quella del 40 per cento. Tutto sommato, infatti, se questo 60 per cento, diminuito di un 20 per cento, diventasse un 40

per cento ridotto poi ulteriormente di un 15 per cento così come previsto dal mio emendamento 26.9, dell'imposta dovuta in base all'originaria dichiarazione — analogamente a quanto ho proposto riguardo all'articolo 19 — si renderebbe più praticabile il condono e quindi si agevolerebbe anche l'erario.

Lo stesso discorso vale per l'ultima parte del primo comma dell'articolo 26, con l'emendamento 26.10 di cui sono primo firmatario proponiamo di ridurre la percentuale dal 70 al 60 per cento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare ricordo che l'articolo 27 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 25, per i periodi di imposta, per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali d'accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo d'imposta, a condizione che il maggiore ammontare della imposta accertabile rispetto a quello risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento dell'imposta indicata nella originaria dichiarazione e della metà di quella risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il dieci per cento quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio è ammesso e la franchigia del cinquanta per cento opera limitatamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

A questo articolo che non è stato modificato dalla Commissione sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 27.

27. 1.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere l'articolo 27.

27. 2.

MELLINI, TESSARI ALESSANDRO.

Al primo periodo dopo le parole: per i quali non sia stato modificato avviso di accertamento o di rettifica, aggiungere le seguenti: anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

27. 3

USELLINI.

Al primo periodo sopprimere le parole da: a condizione che ... fino a risultante dalla dichiarazione integrativa.

27. 4

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Al primo periodo sostituire le parole supera di almeno il dieci per cento con le seguenti: non è inferiore al dieci per cento.

27. 5

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

Orazio Santagati. Per quanto riguarda l'articolo 27, mi limito soltanto a chiedere di mitigare quanto previsto nel primo periodo, chiedendo la soppressione delle parole da «a condizione che» fino a «risultante dalla dichiarazione integrativa», per eliminare ulteriori remore alla concessione del condono.

Per quanto riguarda l'ultimo periodo, chiediamo di sostituire le parole «supera di almeno il 10 per cento» con le altre «non è inferiore al 10 per cento», in simmetria con una norma che lo stesso Governo ha proposto in Commissione e riproposto successivamente in Assemblea.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 28 del decreto-legge è del seguente tenore:

«L'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, ove non sia stato notificato accertamento, a norma dei seguenti commi.

Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al primo gennaio 1982 l'imposta è determinata aumentando del 20 per cento l'imposta dovuta in base alla dichiarazione originaria.

La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione automatica per tutti i periodi d'imposta di cui al secondo comma per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione.

In deroga al precedente comma la definizione automatica non si applica per i periodi d'imposta per i quali siano state presentate dichiarazioni annuali a credito.

I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno lire 200.000.

Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le dichiarazioni presen-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

tate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se tardive oltre il mese».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 28.

28. 1.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma, sopprimere le parole: ove non sia stato notificato accertamento.

28. 7.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Al primo comma, dopo le parole: ove non sia stato notificato accertamento aggiungere le seguenti: anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

28. 8.

USELLINI.

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al primo gennaio 1982, l'imposta è determinata riducendo la maggiore imposta della dichiarazione integrativa del venti per cento.

Qualora, nelle ordinarie operazioni di accertamento e di controllo, la dichiarazione di cui al comma precedente risulti recante un imponibile inferiore in misura maggiore del dieci per cento rispetto all'imponibile accertato, le pene per i

reati di cui al titolo I della presente legge sono raddoppiate.

28. 2.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al secondo comma, sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: settantacinque per cento.

28. 3.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al secondo comma, sostituire le parole: aumentando del 20 per cento con la seguente: triplicando.

28. 4.

CATALANO, MILANI, GIANNI

Al secondo comma, sostituire le parole: aumentando del venti per cento con la seguente: raddoppiando.

28. 5.

CATALANO, MILANI, GIANNI

Al secondo comma, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

28. 9.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Sopprimere il terzo comma.

28. 10.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: tranne nei casi in cui le dichiara-

zioni a credito siano inevitabile conseguenza della specifica attività dell'impresa.

28. 6.

REVELLI

Sopprimere il quarto comma.

28. 11.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Sopprimere il quinto comma.

28. 12

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santaguti. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, l'articolo 28 rappresenta uno dei punti nodali del provvedimento al nostro esame. Faccio presente che questo articolo non è stato definito dal Comitato dei nove, e quindi se, come è negli auspici, avverrà che poi taluno dei miei emendamenti si rendesse superfluo in quanto accolto o trasfuso nella logica che intendo attribuire a questo articolo, è chiaro che all'atto della votazione di tali emendamenti noi non terremo conto.

Quindi, sarò molto sintetico su questo articolo 28, perchè non abbiamo ancora un testo definitivo, dal momento che il Governo ci ha presentato una serie di proposte alternative che potranno formare oggetto di analisi di qui a qualche ora nel Comitato dei nove.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. La riunione del Comitato dei nove si terrà immediatamente dopo la conclusione dell'illustrazione degli emendamenti.

ORAZIO SANTAGATI. Come ha testè detto il relatore, onorevole Azzaro, dopo l'illustrazione degli emendamenti ci riuniremo per esaminare le proposte alternative del Governo relative all'articolo 28.

Dico soltanto, con la riserva e la premessa che poco fa ho formulato, che gli emendamenti si riferiscono al testo attualmente al nostro esame, e quindi potrebbero risultare in futuro superflui.

Al primo comma di questo articolo 28 suggeriamo di sopprimere le parole «ove non sia stato notificato accertamento». In altra parte del provvedimento ho già dato ragione dell'opportunità di non agevolare la pigrizia, la lentezza e l'incapacità del fisco nel non riuscire a portare avanti gli accertamenti. È evidente che, nel momento in cui il fisco offre condizioni di patteggiamento e di accettazione dell'offerta del cittadino, deve accettare quanto offerto dal contribuente.

Per quanto riguarda il secondo comma, chiediamo di sostituire la percentuale del 20 per cento con quella del 10 per cento, avendo sempre presente che abbassando il costo del condono si ottiene l'aumento del numero dei richiedenti.

Per quanto riguarda il terzo comma, è da dire che rappresenta uno dei punti nodali del condono. Non è possibile *tout court* stabilire che i cittadini, che hanno fatto dichiarazioni annuali a credito, siano esclusi dal beneficio del condono; sarebbe un'ingiustizia nell'ingiustizia, e sarebbe anche una remora a che molti cittadini, che vogliono avvalersi delle leggi operanti, lo possano fare. L'impostazione della dichiarazione annuale a credito è prevista dalla legge, per taluni tipi di operazione, in taluni settori commerciali ed industriali. Che colpa ha il cittadino se questo tipo di congegno è fatto in modo che si crei la dichiarazione annuale a credito? Smentire quella disposizione legislativa, che ha consentito la dichiarazione a credito, è un paradosso. Allora si fanno i condoni non solo condizionati, ma particolareggiati, limitati a talune categorie, escludendone altre: il che è palesemente incostituzionale, perchè viola la *par condicio* dei contribuenti,

viola gli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Si è detto che si tratta di somme elevatissime, si è parlato di 3.700 miliardi; sono cifre rispettabilissime, ma non si può misurare un condono solo con il metro dell'opportunità o dell'opportunità. Qualche collega ha poi dimostrato che in questa materia ci sono delle possibilità tali che, se tagliamo fuori questi cittadini da questo beneficio e li portiamo a seguire questo congegno, riportando sempre a credito le somme per gli anni futuri, non verranno più controllati dal fisco.

Questa è l'occasione buona per invogliare questa gente a mettersi in regola, a pagare, a far sì che per l'avvenire sia controllabile da parte del fisco, perché il fisco in questa materia ha perso il controllo della situazione. Dinanzi a quest'altra dichiarazione di impotenza, a che cosa serve escludere talune categorie, quando questo si risolve in un danno per l'erario, oltre che in un'indebita discriminazione tra le diverse categorie di cittadini?

Per questi motivi, quindi, noi insistiamo per la soppressione del terzo comma; anche se sembra che questo punto nodale deve formare oggetto di una proposta governativa, che mi auguro sia la più accettabile per tutti.

Chiediamo di sopprimere anche il quinto comma dell'articolo 28, perché quanto prescrive è immorale. Che cosa significa consentire un accordo, purché si paghino 200 mila lire in più? Non capisco perché il fisco debba fare la cosiddetta «cresta»! Essendo i periodi di imposta lunghi anche cinque anni, tutto questo si risolve nell'impossibilità per i cittadini meno abbienti di poter accedere al condono. Allora abbiamo due tipi di categorie, ed è vero quello che si dice, cioè che questo condono è fatto per i grandi evasori! Per i ricchi sarà facile pagare un milione o due milioni, mentre per colui che, non avendo la possibilità nemmeno di mantenere la famiglia, non può pagare le tasse, non vi sarà possibilità di regolarizzare le pendenze passate. Tutto questo

mi sembra profondamente ingiusto; se le leggi hanno un significato, devono essere valide *erga omnes*, ma questo non sembra avvenire con il quinto comma di questo articolo, che noi chiediamo di sopprimere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gottardo. Ne ha facoltà.

NATALE GOTTARDO. Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'articolo 28 riguarda la definizione automatica per l'imposta sul valore aggiunto. Diciamo subito che questo articolo trova giustificazione se si parla di una sistemazione definitiva delle pendenze pregresse, che evidentemente non debbono essere differenziate tra imposizione diretta ed imposizione indiretta, ma l'articolo 28 non esaurisce l'obiettivo da raggiungere.

Innanzitutto, al secondo comma, la dizione «è scaduto anteriormente al 1° gennaio 1982» esclude di fatto il 1981. Non si comprende come, discutendosi il provvedimento il 29 luglio 1982, si possa escludere un anno dalla definizione integrativa ed automatica.

Inoltre, nel comma successivo, il terzo, vi è l'esclusione del contribuente che abbia omesso la dichiarazione. Si chiede che la dichiarazione integrativa, a pena di nullità, debba riguardare tutti i periodi di imposta ammessi — ed io ho già chiesto che sia inserito il 1981 — per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione.

Debbo ricordare che, per quanto riguarda l'articolo 18 — mi riferisco chiaramente all'imposizione diretta —, è stata possibile una specie di sanatoria, introducendo una soglia minima per i contribuenti che avessero omesso la dichiarazione. Mi sembra opportuno che si dia una possibilità di questo tipo anche in relazione all'imposizione indiretta.

L'argomento più grave, su cui si è soffermato anche il collega Santagati, riguarda la dichiarazione di imposta a credito. Vorrei che, compiendo uno sforzo, perché evidentemente forse anche questo

esige uno sforzo, si comprendesse che la dichiarazione a credito non è rimessa sempre e necessariamente alla volontà del soggetto contribuente. Vi sono numerosi casi in cui il contribuente, *ope legis*, si trova in una posizione di credito. È stato già ricordato dal relatore ed anche dal collega Garzia, nel suo intervento, a nome del gruppo, sull'intero provvedimento, che il differenziale che in Parlamento abbiamo stabilito per determinati settori merceologici fa sorgere il credito di imposta; ma questo può verificarsi anche per la generalità dei contribuenti. Consideriamo, ad esempio, il caso di due investimenti fatti in due diversi periodi di imposta, fatti magari in ottemperanza a quell'invito ad effettuare gli investimenti che tutte le forze politiche, indipendentemente dal loro colore, rivolgono al settore economico nel suo complesso. Questi investimenti determinano, inevitabilmente, un credito di imposta.

Il credito di imposta vi può essere anche per l'impresa che abbia scoperto determinati canali per l'esportazione. Questo argomento ha trovato estremamente disponibile l'intero Parlamento, preoccupato, appunto, che la nostra produzione si proietti sempre più massicciamente sui mercati esteri. Quello delle esportazioni è un altro esempio dell'inevitabile insorgenza di un credito di imposta.

Mi sembra che, al di là di un'eccezione eventuale di incostituzionalità, circa una norma che differenzi il contribuente secondo la sua posizione per ottenere una determinata, diciamo pure, sanatoria prevista dall'articolo 28, ci si trovi veramente in contrasto con la tendenza manifestata dalla Camera, in particolare dalla Commissione di merito. Quindi, è sorprendente la previsione, al quarto comma, di un'esclusione così drastica, che invece dovrebbe essere temperata (con metodi che sono ancora da definire), in modo da allineare tutti i contribuenti sulla stessa posizione.

Al riguardo, vorrei precisare che non ci debbono essere atteggiamenti pregiudiziali in ordine alle diverse posizioni con-

tributive per l'IVA. Non è affatto scontato che si registri in generale la maggiore evasione in una posizione creditoria nei confronti dell'erario; direi che, piuttosto, un'evasione dovrebbe registrarsi nei contribuenti che sono debitori d'imposta nei confronti dell'erario. Ora, se questi ultimi sono ammessi alla definizione di cui all'articolo 28, non vedo perché lo stesso trattamento non dovrebbe essere riservato ai contribuenti creditori d'imposta.

A questo proposito, insieme ad altri colleghi, ho presentato degli emendamenti che sottopongo alla riflessione dei colleghi, e mi auguro che anche il Governo rimediti su questa norma e consenta la sua estensione a tutti i contribuenti. Devo ricordare che per l'imposizione diretta è stata data la possibilità di pervenire ad una soluzione definitiva sia per chi ha denunciato un'imposta, sia per chi ha denunciato addirittura una perdita. Non capisco allora perché quanto è stato possibile addirittura per l'imposta diretta non possa essere possibile per l'imposizione indiretta.

Torno a dire che, se si procedesse altrimenti, senza contare l'iniustizia sostanziale che si determinerebbe nei confronti dei creditori d'imposta, si correrebbe anche il rischio di una impugnazione del provvedimento presso la Corte costituzionale, con risultati ampiamente prevedibili.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 29 è del seguente tenore:

«Le sanzioni amministrative previste dal titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e della legge 10 maggio 1976, n. 249, nonché gli interessi di mora non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi dei precedenti articoli per l'ammontare indicato nella dichiarazione integrativa.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 26, secondo comma, e 27 le sanzioni e gli interessi di mora, di cui al precedente comma, non si applicano quando nella

dichiarazione integrativa sia indicata rispettivamente una imposta non inferiore al 10 per cento di quella accertata ovvero di quella risultante dalla dichiarazione originaria. Tuttavia rimangono ferme le sanzioni e gli interessi di mora relativi alla dichiarazione e al versamento limitatamente alla differenza, nell'ipotesi dell'articolo 26, secondo comma, tra l'imposta accertata e quella risultante dalla dichiarazione integrativa e, nell'ipotesi di cui all'articolo 27, alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma.

29. 1.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere il secondo comma.

29. 2.

TESSARI ALESSANDRO, BOATO.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

In ogni caso non si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi di mora per la tardività delle dichiarazioni né le sanzioni amministrative per ogni altra violazione formale relative ai periodi di imposta per i quali è stata presentata la dichiarazione integrativa. Le sanzioni e gli interessi di mora relativi all'omesso versamento dell'imposta, se non ancora corrisposti, non si applicano se il contribuente ha tardivamente versato l'imposta o provveda al versamento entro il 30 novembre 1982.

29. 3.

USELLINI

Nessuno chiedendo di parlare ricordo

che l'articolo 30 del decreto-legge è del seguente tenore:

«La dichiarazione integrativa concernente l'imposta sul valore aggiunto, unica per tutti i periodi di imposta per i quali il contribuente si avvale della facoltà prevista negli articoli 25, 26, 27 e 28, deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione è l'attuale domicilio fiscale del contribuente.

Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare:

1) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi;

2) l'ammontare della maggiore imposta che riconosce dovuta, o della minore eccedenza detraibile, per ciascuno dei periodi d'imposta compresi nella dichiarazione integrativa;

3) l'ammontare dell'imposta che riconosce dovuta per ciascuno dei periodi di imposta, compresi nella dichiarazione integrativa, relativamente ai quali ha omesso di presentare la dichiarazione;

4) l'importo complessivo di cui ai precedenti numeri 2 e 3;

5) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello.

L'ammontare di cui al numero 4 del comma precedente, se superiore a lire cinquecentomila, deve essere versato, senza applicazione di interessi, in tre rate quadrimestrali di uguale importo di cui la prima entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione integrativa; se non è superiore a lire cinquecentomila, in unica soluzione contestualmente alla dichiarazione.

I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite e utilizzando apposito stampato conforme al modello approvato con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro. In caso di

mancato o insufficiente versamento, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto che ha ricevuto la dichiarazione integrativa procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 18 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di spedire la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'attribuzione del numero di partita.

Gli ammontari di cui ai numeri 2 e 3 del secondo comma e quelli dei versamenti eseguiti devono essere annotati a norma del primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione degli estremi della dichiarazione integrativa e delle attestazioni di versamento.

La registrazione su supporto magnetico dei dati risultanti dalle dichiarazioni integrative è affidata al consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica per la meccanizzazione dei ruoli. Per la stipula della relativa convenzione nonché di quelle riguardanti la registrazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il ministro delle finanze è autorizzato ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825».

A questo articolo (che non è stato modificato dalla Commissione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 30.

30. 1.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere l'articolo 30.

30. 3.

TESSARI ALESSANDRO, CORLEONE.

Sopprimere il secondo comma.

30. 2.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere il secondo comma.

30. 4.

MELLINI, TESSARI ALESSANDRO.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

L'ammontare di cui al numero 4 del comma precedente, se superiore a lire trecentomila, deve essere versato senza applicazione di interessi, in tre rate quadrimestrali di uguale importo di cui la prima entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione integrativa; se non è superiore a lire trecentomila, in unica soluzione contestualmente alla dichiarazione.

30. 5.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Sono ad esso altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 30-bis

I contribuenti nei confronti dei quali sia stata pronunciata ordinanza di estinzione di ricorso ai sensi dell'articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636 e che abbiano impugnato l'ordinanza medesima di estinzione per cui penda il relativo procedimento, possono, entro il termine del 30 novembre 1982, presentare domanda a mezzo raccomandata ai competenti uffici delle imposte dirette con la quale si chiede la definizione della controversia o delle controversie pendenti in riferimento al medesimo art. 44, offrendo di pagare il 50 per cento degli importi netti di impo-

sta, con abbuono delle maggiorazioni e degli interessi.

Gli uffici competenti — in conseguenza della domanda di cui sopra — provvederanno all'iscrizione sui ruoli esattoriali degli importi così definiti, effettuando sgravio per gli importi eccedenti la misura del 50 per cento ed i rimborsi qualora il contribuente avesse effettuato il pagamento di rate iscritte sui ruoli.

Qualora l'importo delle somme da iscrivere sui ruoli in conseguenza della domanda di definizione ai sensi del primo comma del presente emendamento superi la cifra di 1 milione, il contribuente può chiedere rateizzazione in dieci rate bimestrali.

Le disposizioni del presente emendamento si applicano anche nei confronti di coloro che — incorsi nella decadenza dei ricorsi a tenore dell'articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1982 — abbiano effettuato, senza impugnare l'ordinanza di estinzione, in tutto o in parte il pagamento degli importi iscritti sui ruoli esattoriali.

In tali ipotesi il contribuente, entro il 30 novembre 1982, dovrà spedire istanza per raccomandata agli uffici competenti, chiedendo il rimborso di quella parte di somme pagate eccedenti il 50 per cento stabilito nel primo comma del presente emendamento, sempre con abbuono delle maggiorazioni e degli interessi.

30. 01.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

ART. 30-ter

Il terzo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636, è sostituito dal seguente:

«In difetto di tale istanza il processo è dichiarato estinto con ordinanza del presidente da notificare alle parti.

Il ricorso o l'impugnativa, con la moda-

lità indicata nel capo III della presente legge, possono essere presentati entro novanta giorni dalla data della notifica dell'ordinanza.

Il termine di novanta giorni, per la riproposizione del ricorso o della impugnativa avverso le ordinanze di estinzione, emanate ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636, e notificate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, decorre da quest'ultima data ancorché il pagamento dell'imposta sia stato già effettuato».

30. 02.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Noi chiediamo di sostituire il terzo comma per la parte afferente all'ammontare del versamento. Si dice nel testo del decreto-legge che, se l'ammontare è superiore a 500 mila lire, esso deve essere versato in tre rate quadrimestrali di uguale importo; se non è superiore a 500 mila lire, in un'unica soluzione. Io propongo di ridurre questa cifra da 500 mila a 300 mila lire, perché è vero che nel caso che la cifra fosse superiore, alle 500 mila lire si avrebbe un versamento sopportabilissimo nei suoi tre ratei, ma è altrettanto vero che, in caso contrario, il versamento in un'unica soluzione potrebbe diventare particolarmente oneroso, soprattutto per quei piccoli contribuenti ai quali stiamo rivolgendo la nostra attenzione nella predisposizione di questo provvedimento.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi 30-bis e 30-ter, li ho proposti per affrontare un argomento quanto mai frustrante, quello legato al famoso articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, che ha provocato uno sconvolgimento in moltissimi cittadini che all'improvviso si sono trovati

addosso l'ordinanza di estinzione del ricorso, con la conseguenza di dover pagare quelle somme che ritenevano di poter, tramite il ricorso, ridurre o addirittura evitare.

Mi si potrà dire che la materia non è del tutto pertinente, però io credo che il filo conduttore di questo provvedimento sia quello di consentire a tutti i cittadini che hanno pendenze con il fisco di poter regolarizzare la loro posizione.

Orbene, in questo caso si tratta di cittadini che all'improvviso si sono trovati nell'impossibilità di proseguire nel contenzioso o che hanno proposto impugnativa contro l'ordinanza di estinzione, impugnativa per la quale pende il relativo procedimento. Ritengo che se riuscissimo a sistemare questa partita potremmo determinare un vantaggio per il fisco e porre fine ad un'annosa vicenda, nella quale sono rimasti coinvolti moltissimi cittadini a causa, per la verità, di una mancata diffusione della notizia circa i termini per impedire l'estinzione del ricorso; estinzione che è dunque venuta a determinarsi all'insaputa dell'interessato. E questi cittadini stanno oggi sudando le classiche sette camicie o per pagare come meglio e quando possono o per trovare ulteriori artifici procedurali e quindi sottrarsi al pagamento.

Si tratta per lo più di cittadini anche molto qualificati, professionisti, operatori economici, volenterosi contribuenti che non hanno altre pendenze, che hanno sempre fatto il loro dovere. Non si capisce allora perché si debbano agevolare gli evasori coscienti, quelli che hanno voluto evadere, e non quelli che non avevano nessuna intenzione di evadere ma solo aprire un contenzioso, cioè un dialogo, con il fisco, ma che all'improvviso si sono trovati nell'impossibilità di far valere le loro ragioni.

Avevo presentato assieme ad altri colleghi una proposta di legge per la riapertura dei termini di ricorso ma credo che, dopo aver deciso il condono ed aver quindi sistemato le pendenze più clamorose, sarà molto difficile riprendere questo discorso. Per di più, mi rendo

conto che il Governo potrebbe obiettare che si andrebbe incontro a tante incognite, adottando un provvedimento specifico.

Abbiamo quindi deciso di proporre due articoli aggiuntivi, che prevedono due soluzioni diverse. Con l'articolo 30-bis si chiede un materiale riesame della vicenda, che consenta di giungere ad una specie di concordato (vede, signor Presidente, a volte il concordato è un istituto che conserva ancora in pieno la sua validità!), con il pagamento del 50 per cento del tributo accertato o di quello indicato nel ricorso dichiarato perento.

In subordine, proponiamo con l'articolo 30-ter di instaurare una procedura molto rapida con estinzione del processo con ordinanza del presidente.

Si riaprirebbero i termini, che consentirebbero di riprendere il processo (una volta dichiarato estinto), nella sua susseguente prospettiva procedurale, nel termine di 90 giorni. Di altra, più pratica soluzione da me «incastonata» dopo l'articolo 31, parlerò a suo tempo.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 31 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Le controversie di valutazione relative all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni nonché all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento dell'imposta corrispondente alla metà del valore accertato o dell'incremento imponible determinato dall'ufficio del registro senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte. In nessun caso il valore o l'incremento possono essere ridotti a cifra inferiore a quella dichiarata nell'atto o nella denuncia o risultante da pronuncia non più impugnabile dal contribuente.

Per gli atti registrati entro il 31 dicembre 1981 e per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la stessa data ai fini delle imposte indicate nel primo

comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente può chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 20 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie.

Per le altre controversie pendenti e le altre violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 1981 relative alle imposte indicate nel primo comma e alle altre tasse e imposte indirette sugli affari, comprese quelle abolite per effetto della riforma tributaria ed escluse l'imposta sul valore aggiunto, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto ed all'adempimento delle formalità omesse.

Ai fini precedenti commi deve essere presentata o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro il 30 novembre 1982 con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Per i tributi che devono essere liquidati direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda; per gli altri contributi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio indicato nella domanda stessa.

Per le imposte e le tasse dovute in applicazione del presente articolo non si applicano gli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni.

Le controversie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si estinguono per effetto del pagamento dei tributi dovuti, restando compensate le spese».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 31.

31. 1.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere l'articolo 31.

31. 9.

CALDERISI, TESSARI ALESSANDRO.

Al primo comma, sostituire le parole: il pagamento dell'imposta corrispondente alla metà del valore accertato o dell'incremento imponibile determinato dall'ufficio del registro senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte con le seguenti: il pagamento dell'imposta corrispondente al valore accertato o all'imponibile determinato dall'ufficio del registro.

31. 2.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma, sostituire le parole: il pagamento dell'imposta corrispondente alla metà del valore accertato o dell'incremento imponibile determinato dall'ufficio del registro senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte con le seguenti: il pagamento dell'imposta corrispondente al valore accertato o all'imponibile determinato dall'ufficio del registro.

31. 10.

ROCELLA, TESSARI ALESSANDRO.

Al primo comma, sostituire le parole: alla metà del valore con le seguenti: al settantacinque per cento del valore.

31. 3.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

Al primo comma, sostituire le parole alla metà del valore con le parole: al 75 per cento del valore.

31. 11.

TESSARI ALESSANDRO, ROCCELLA.

Sopprimere il secondo comma.

31. 4.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere il secondo comma.

31. 12

TESSARI ALESSANDRO, TEODORI.

Al secondo comma, sostituire le parole: aumentato del venti per cento con le seguenti: aumentato del settantacinque per cento.

31. 5.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al secondo comma, sostituire le parole: aumentato del 20 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie con la seguente: raddoppiato.

31. 6.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al secondo comma, sostituire le parole: aumentato del 20 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie con le parole: raddoppiato.

31. 13

ROCCELLA, TESSARI ALESSANDRO.

Al terzo comma, aggiungere, in, in fine, le parole: la disposizione si applica anche alla tassa regionale di circolazione.

31. 18.

IL GOVERNO.

Sopprimere il quarto comma.

31. 7.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere il quarto comma.

31. 14

CORLEONE, TESSARI ALESSANDRO.

Al quarto comma, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 1981 con le seguenti: alla data di entrata in vigore del presente decreto.

31. 16.

USELLINI.

Al quarto comma, dopo le parole: alle altre tasse e imposte aggiungere le seguenti: dirette e.

31. 17.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CRADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Sopprimere il sesto comma.

31. 8.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere il sesto comma.

31. 15

BONINO, TESSARI ALESSANDRO.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente articolo 31-bis:

Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle imposte dirette e riferentisi ad accertamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo contenzioso tributario introdotto con il decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636 sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento delle imposte corrispondente alla metà delle somme accertate, con abbuono delle soprattasse e degli interessi.

Ai fini del precedente comma deve essere presentata o spedita raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici delle imposte apposita domanda entro il 30 novembre 1982 con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi del procedimento pendente, e del codice fiscale.

Se la somma da pagare a tenore del comma I del presente articolo superi la cifra di un milione, il contribuente avrà diritto alla rateizzazione in otto rate bimestrali, parimenti i conguagli e rimborsi per eventuali pagamenti effettuati nelle more del procedimento o dei procedimenti pendenti dovranno essere eseguiti dai competenti uffici.

31.01.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà..

ORAZIO SANTAGATI. Anche questo articolo presenta una sua logica nel provvedimento e come tale ha formato oggetto di numerosi emendamenti: altri colleghi perciò sentiranno forse l'opportunità, se non il bisogno, di far udire la loro voce a questo proposito.

Si tratta dell'imposta di registro, di quella sulle successioni e donazioni nonché dell'INVIM, ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto; si possono definire su richiesta del contribuente mediante pagamento di imposta corrispondente alla metà del valore accertato o... (*Interruzione del deputato Sinesio*).

Scusi, se le dà fastidio ascoltarmi, può allontanarsi dall'aula e non se ne parla più! Io sto facendo il mio dovere, cosa che non credo possa essere motivo di una sua censura, onorevole Sinesio! Sto facendo un grosso sforzo di sintesi: abbia almeno la buona grazia di non interrompermi!

Questo articolo è stato oggetto di una

riformulazione migliorativa da parte della Commissione, perché si è constatato che, per taluni atti registrati entro il 31 dicembre 1981, si sarebbero create sperequazioni ove non si fosse consentito di utilizzare i termini previsti, affinché l'atto dispiegasse tutti i suoi effetti. Ad esempio, se un evento che dà luogo a successione si è verificato entro la data suddetta, la denuncia di successione deve effettuarsi entro sei mesi: non si vede perché l'evento, verificatosi entro il termine dell'81, non possa essere oggetto di questo provvedimento. Il termine è stato protratto al 30 settembre 1982, come è stato fatto per i termini di altra categoria di imposta, spostati all'agosto (se questo era necessario), o fino al luglio (se luglio era necessario). Con questo articolo, si è meglio specificata la natura degli atti, se essi possono aver avuto la loro materiale realizzazione entro il 31 dicembre.

L'emendamento migliorativo presentato lascerebbe fuori qualche situazione che potrebbe benissimo rientrare in questa nuova versione fornita del secondo comma dell'articolo 31, ove si sopprimessero le parole «il cui presupposto di imposta si sia verificato entro il 31 ottobre 1981». È chiaro che il presupposto di imposta darebbe luogo a qualche inconveniente nella materialità degli atti procedurali necessari perché l'imposta venga regolarizzata. Se si è consentito di arrivare al 30 settembre (come ipotizzato per la scrittura privata, autenticata o regolarmente accettata entro il 31 dicembre), e così via per altri termini secondo il tipo d'imposta, sarebbe opportuno che si sopprimessero queste parole del secondo comma dell'articolo 31 in modo da rendere spedita l'applicazione dell'articolo medesimo. Specificatamente su questo articolo non avrei particolari osservazioni da fare, tranne che una ulteriore rettificazione relativa alla materia di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, vista sotto una diversa angolazione. Qualora non passassero i miei articoli aggiuntivi 30.01 e 30.02, illustrati prima, in via subordinata porterei avanti l'articolo ag-

giuntivo, 31.01, che è stato consegnato in modo tale da rappresentare un'ipotesi alternativa rispetto alla precedente. Esso recita: «Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto relative alle imposte dirette e riferentisi ad accertamenti seguiti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo contenzioso tributario sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento delle imposte corrispondenti alla metà delle somme accertate, con abbuono delle soprattasse e degli interessi. Ai fini del precedente comma deve essere presentata o spedita raccomandata agli uffici delle imposte e se la somma da pagare, a tenore del primo comma del presente articolo, supera la cifra di un milione, il contribuente avrà diritto ad una rateizzazione». Mi sembra che questa formula, che prego di valutare con molta attenzione, possa essere presa in considerazione in quanto non apre quelle maglie di cui giustamente il Governo si preoccupa nel caso passasse la prima formula. Essa consente al cittadino di regolarizzare il suo passato, di mettere una pietra su questa incresciosa vicenda, e di dare al fisco la possibilità di incassare un po' di quattrini, che non fanno male e che anzi piacciono tanto al ministro delle finanze, vista la attuale situazione economica, e quindi sistemare questa partita che ormai si trascina da molti anni, e che è diventata un incubo per molti contribuenti per bene.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

V Commissione (Bilancio):

SULLO: «Relazione del governatore della Banca d'Italia al Parlamento» (3553)

(con parere della I e della VI Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

ZANFAGNA ed altri: «Istituzione della «Biennale Napoli-Mezzogiorno» (3542) *(con parere della I, della II e della V Commissione).*

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 32 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione di cui al presente decreto, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le definizioni intervenute sulla base di esse non possono essere modificate dagli uffici né contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme degli articoli precedenti, salvi gli effetti sulle dichiarazioni stesse dell'applicazione dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento alle dichiarazioni originarie. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo.

I giudizi in corso e i termini di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino al 30 novembre 1982; successivamente a tale data i giudizi restano sospesi subordinatamente all'esibizione, da parte del contribuente, di copia anche fotostatica della dichiarazione integrativa e istanza presentate e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. I giudizi sospesi si estinguono a seguito della comunicazione dell'intervenuta liquidazione definitiva.

In caso di dichiarazione integrativa senza definizione automatica, la sospensione di cui al precedente comma opera limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

I termini per l'accertamento scadenti tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 1983 sono prorogati al 31 dicembre 1984».

A tale articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il 1° comma con il seguente:

Le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione di cui al presente decreto, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni e istanze non possono essere modificate dagli uffici né contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme degli articoli precedenti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative o nelle istanze di definizione. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 22.

32. 4.

GOVERNO.

Al secondo comma sostituire le parole: trenta novembre con le seguenti: trentuno dicembre.

32. 3.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Al secondo comma, dopo le parole: successivamente a tale data i giudizi aggiungere le seguenti e i termini.

32. 1.

USELLINI

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: Sono, altresì, sospesi fino alla data del 30 novembre 1982 i termini per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che iniziano a decorrere dopo tale data.

32. 5.

GOVERNO.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione, di cui al secondo e al terzo comma, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

32. 2.

USELLINI

Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Il mio emendamento 32.3 tende a sostituire le parole «30 novembre» con le parole «31 dicembre».

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 33 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Con le dichiarazioni integrative e con le istanze di definizione presentate secondo le disposizioni del presente titolo, il contribuente può chiedere di essere ammesso ad oblazione per i delitti e le contravvenzioni sui redditi nonché di tasse ed imposte indirette sugli affari, riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati nello stesso titolo.

L'oblazione non è ammessa se la dichiarazione integrativa, che non com-

porta una definizione automatica, indica una maggiorazione dell'imponibile o una riduzione della perdita in misura inferiore al 30 per cento rispetto alla dichiarazione originaria. Nel caso di omissione della dichiarazione l'oblazione non è ammessa se la dichiarazione integrativa indica un imponibile inferiore a lire dieci milioni.

L'oblazione non è altresì ammessa se la dichiarazione integrativa, che non comporta una definizione automatica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, indica una maggiorazione dell'imposta o una riduzione del credito in misura inferiore al 20 per cento rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero, nei casi di omessa dichiarazione, reca un impegno a versare una somma inferiore a lire un milione.

Copia della dichiarazione integrativa o dell'istanza di definizione, con la richiesta di oblazione, è trasmessa dall'ufficio all'intendente di finanza, competente per territorio, il quale determina la misura del pagamento in una somma pari al 10 per cento delle imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa o all'istanza di definizione. In caso di riduzione della perdita la somma da pagare è pari al 10 per cento dell'imposta commisurata alla riduzione della perdita; se la dichiarazione originaria riguardava un periodo di imposta chiuso in pareggio la somma da pagare è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione integrativa.

Nei casi di dichiarazione a credito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la somma da pagare è pari al 10 per cento della differenza tra il credito risultante dalla dichiarazione originaria e l'ammontare del credito o dell'imposta indicato nella dichiarazione integrativa.

È ammessa altresì l'oblazione per il reato di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riferibile alle situazioni previste nell'articolo 23 del presente decreto, a condizione che siano effettuati i versamenti di cui allo stesso articolo. A tal fine l'interessato entro il 30 novembre 1982 presenta all'ufficio domanda di oblazione

con documentazione delle somme versate. L'oblazione comporta il pagamento di un importo pari al 10 per cento delle somme versate.

In ogni caso la somma da pagare a titolo di oblazione non può essere inferiore a lire duecentomila per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta.

Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste da apposito decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, nel termine, non inferiore a sessanta giorni, fissato dall'intendente di finanza.

L'oblazione estingue i reati indicati nel presente articolo nonché quelli derivanti dalla dichiarazione integrativa.

L'oblazione comporta anche l'estinzione dei reati connessi con quelli indicati nel primo comma, relativi alle stesse pendenze e situazioni, quando la dichiarazione integrativa influisce sulla prova di essi, ad eccezione dei reati previsti da leggi concernenti tributi diversi da quelli indicati nel presente titolo.

I procedimenti penali per i reati indicati nel presente articolo sono sospesi fino alla scadenza del termine prescritto per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Scaduto il termine di cui al precedente comma il giudice interpella l'ufficio finanziario competente. Se questo accerta che è stata presentata domanda di oblazione, il procedimento resta sospeso fino alla comunicazione, da parte dell'intendente di finanza, dell'esito di tale domanda».

A tale articolo, non modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 33.

33. 1.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere l'articolo 33.

33. 17.

CALDERISI, TESSARI ALESSANDRO.

Sopprimere l'articolo 33.

33. 23.

USELLINI.

Al primo comma sostituire le parole da: Con le dichiarazioni fino a: il contribuente con le seguenti: Il contribuente, e qualunque interessato, contestualmente alla presentazione delle dichiarazioni integrative e delle istanze di definizione previste dalle disposizioni del presente titolo.

33. 15.

MINERVINI, SPAVENTA, BASSANINI,
RODOTÀ.

Al primo comma sopprimere le parole i delitti e.

33. 2.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma, sostituire le parole ancorché puniti con pena detentiva con le seguenti: puniti con sola pena pecuniaria.

33. 3.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma, sopprimere le parole nonché di tasse ed imposte indirette sugli affari.

33. 4.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma aggiungere, infine, le parole: Sono eccettuati i delitti previsti dall'articolo 50, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 56, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quando hanno cagionato un danno di rilevante gravità, o ne hanno comportato il pericolo.

33. 19.

MANNUZZU, ANTONI, BERNARDINI,
D'ALEMA.

Sopprimere il secondo comma.

33. 5.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere il secondo comma.

33. 18.

TESSARI, CALDERISI.

Sopprimere il secondo comma.

33. 24.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMI-
RANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA,
TRIPODI, FRANCHI, CARA-
DONNA, PARLATO, MICELI,
RAUTI, SERVELLO.

Al secondo comma, sostituire le parole: inferiore al trenta per cento rispetto alla con le seguenti: inferiore al doppio dei corrispondenti importi indicati nella.

33. 6.

CATALANO, MILANI, GIANNI

Sopprimere il terzo comma.

33. 25.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMI-
RANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA,
TRIPODI, FRANCHI, CARA-
DONNA, PARLATO, MICELI,
RAUTI, SERVELLO.

Al terzo comma sostituire le parole: inferiore a lire un milione con le seguenti: inferiore a lire dieci milioni.

33. 7.

CATALANO, MILANI, GIANNI

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Copia della dichiarazione integrativa o dell'istanza di definizione, con la richiesta di oblazione, è trasmessa dall'ufficio all'intendente di finanza, competente per

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

territorio, il quale determina la misura del pagamento in una somma pari al 50 per cento delle imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa o all'istanza di definizione. In caso di riduzione della perdita la somma da pagare è pari al 50 per cento dell'imposta commisurata alla riduzione della perdita; se la dichiarazione originaria riguardava un periodo di imposta chiuso in pareggio la somma da pagare è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione integrativa.

33. 8.

CATALANO, MILANI, GIANNI

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Copia della dichiarazione integrativa o dell'istanza di definizione, con la richiesta di oblazione, è trasmessa dall'ufficio all'intendente di finanza, competente per territorio, il quale determina la misura del pagamento in una somma pari al 5 per cento delle imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa o all'istanza di definizione. In caso di riduzione della perdita la somma da pagare è pari al 5 per cento dell'imposta commisurata alla riduzione della perdita; se la dichiarazione originaria riguardava un periodo di imposta chiuso in pareggio la somma da pagare è pari al 5 per cento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione integrativa.

33. 26.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Sopprimere il quinto comma.

33. 27.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Al quinto comma, sostituire le parole: pari al dieci per cento con le seguenti: pari al cinquanta per cento.

33. 9.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere il sesto comma.

33. 10.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al sesto comma, sostituire le parole: pari al dieci per cento con le seguenti: pari al cinquanta per cento.

33. 11.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere il settimo comma.

33. 28.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, TRIPODI, FRANCHI, CARADONNA, PARLATO, MICELI, RAUTI, SERVELLO.

Al settimo comma, sostituire le parole: lire duecentomila con le seguenti: lire un milione.

33. 12.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere il nono comma.

33. 13.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sostituire il nono ed il decimo comma con il seguente: L'oblazione estingue i reati indicati nel primo comma.

33. 20

BERNARDINI, MANNUZZU, VIOLANTE, ANTONI, D'ALEMA.

Sostituire il nono comma con il seguente: «L'oblazione estingue i reati indi-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

cati nel primo e nel sesto comma del presente articolo».

33. 16.

MINERVINI, SPAVENTA, BASSANINI,
RODOTÀ.

Sopprimere il decimo comma.

33. 14.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Sopprimere il decimo comma.

33. 30.

MINERVINI, SPAVENTA, BASSANINI,
RODOTÀ.

Al decimo comma sopprimere le parole: ad eccezione dei reati previsti da leggi concernenti tributi diversi da quelli indicati nel presente titolo.

33. 29.

SANTAGATI, RUBINACCI, ALMI-
RANTE, PAZZAGLIA, TREMAGLIA,
TRIPODI, FRANCHI, CARA-
DONNA, PARLATO, MICELI,
RAUTI, SERVELLO.

All'undicesimo comma sostituire le parole: nel presente articolo, con le seguenti: nel primo comma.

33. 21.

BERNARDINI, MANNUZZU, VIO-
LANTE, ANTONI, D'ALEMA.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Il giudice, ricevuta la comunicazione dell'intendente di finanza, dichiara estinto il reato qualora ricorrano i presupposti richiesti dai commi precedenti.

Quando per i reati previsti dalla presente legge non è iniziato il procedimento penale, l'intendente di finanza, ricevuto l'importo dell'oblazione, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria, la quale, se ricor-

rono i presupposti richiesti dai commi precedenti, dichiara estinto il reato.

33. 22.

BERNARDINI, MANNUZZU, VIO-
LANTE, ANTONI, D'ALEMA.

Sono ad esso altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis

«Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore e il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono presentare le dichiarazioni integrative, le istanze di definizione e le istanze di oblazione previste dalle disposizioni del presente titolo.

Il pagamento delle somme dovute a seguito delle dichiarazioni e delle istanze di cui innanzi deve avvenire entro i termini previsti dalle dette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'art. 111, primo comma, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

33. 01

MINERVINI, SPAVENTA, BASSANINI,
RODOTÀ.

Dopo l'art. 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis

Il curatore del fallimento sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore e il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono presentare le dichiarazioni integrative, le istanze di definizione e le istanze

di oblazione previste dalle liquidazioni del presente titolo.

Il pagamento delle somme dovute a seguito delle dichiarazioni e delle istanze di cui innanzi deve avvenire entro i termini previsti dalle dette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'art. 111 primo comma numero 1 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 627,

33. 02.

TESSARI ALESSANDRO.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Minervini. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. Non vorrei fare discorsi di carattere generale, ricordo solo, da un lato che la Commissione affari costituzionali all'unanimità alla lettera d) del suo parere favorevole ha richiamato la illegittimità costituzionale di questa formula; dall'altro lato, già nella discussione sulle linee generali ho sottolineato come questa sorta di amnistia a pagamento sia un sostanziale acquisto di indulgenza, una pratica simoniaca svolta laicamente dallo Stato. Vorrei, abbandonando questo discorso generale, illustrare quattro nostri emendamenti. Il primo emendamento, n. 33.15 concerne il primo comma dell'articolo. In tutta questa legge — ma l'aspetto è particolarmente grave per quanto riguarda l'amnistia perché si tratta di reati e quindi di galera — si presuppone che le istanze possano essere fatte dal contribuente, così come l'oblazione. Non è detto però che colui che è legittimato a fare l'istanza, in quanto contribuente, coincida con la persona che va in galera. Faccio qualche esempio. Tizio era amministratore unico di una società per azioni in una certa epoca ed ha commesso un illecito tributario che ha anche conseguenze penali. Però al momento di richiedere l'oblazione, non è più lui amministratore unico, ma Caio, al quale non importa niente che tizio vada in galera, perché si sa che la responsabilità penale è personale. Quest'ultimo pensa che in realtà l'oblazione ed il condono siano un cattivo affare per la società e non chiede

né l'uno né l'altro. A questo punto l'ex amministratore unico va in galera. Pertanto propongo di ampliare la formula del primo comma per coloro che sono legittimati, dicendo che l'oblazione può essere chiesta non solo dal contribuente, ma da chiunque vi sia interessato, naturalmente pagando di tasca propria.

Un altro esempio potrebbe riguardare colui che è fallito. Il curatore del fallimento potrà ritenere conveniente o meno l'oblazione del condono, ma se non lo ritiene conveniente è il fallito che va in galera. Questo non è ammissibile. Può darsi che il fallito abbia parenti ed amici che si quotano per pagare ed evitargli la galera: io penso che questo debba essergli permesso. È un fatto di civiltà giudica o forse di civiltà, senza aggettivi.

Il secondo ed il terzo dei nostri emendamenti, riguardano il nono ed il decimo comma dell'articolo 33 che, con formula larghissima, fanno discendere dall'oblazione l'estinzione non solo dei reati dipendenti, ma anche di quelli connessi. Come rilevavo intervenendo nella discussione delle linee generali, è ben strano che un'oblazione, la cui legittimità costituzionale è assai dubbia (e che comunque nella stessa giustificazione della relazione che accompagna il decreto-legge è ristretta ai reati tributari) possa poi estendere la sua efficacia estintiva anche a reati tutt'affatto diversi. Pertanto proponiamo una formula restrittiva del nono comma che è estremamente vago e, per quanto riguarda i reati connessi, la cancellazione del decimo comma.

Infine proponiamo un articolo aggiuntivo che permette, in caso di procedure concorsuali, ai curatori fallimentari, ai commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative, e ai commissari delle amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in crisi, di usufruire del condono. Potranno avere o meno interesse a questo, ma se l'interesse esiste essi debbono essere legittimati ad usufruirne. In linea di principio non potranno usufruirne, perché tutti i crediti nelle procedure concorsuali sono oggetto di procedure di accertamento, per cui, in linea di

principio, questa scorciatoia del condono non sarebbe ammissibile. Tuttavia a me pare che questo significherebbe nella pratica — quando sia conveniente il condono — penalizzare coloro che ne hanno più bisogno, cioè le imprese disestate. Da ciò deriva la nostra proposta di una legittimazione dei curatori di fallimento, dei commissari liquidatori e dei commissari delle amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in crisi a chiedere il condono. Naturalmente la richiesta del curatore dovrà essere assistita dall'autorizzazione del giudice delegato al fallimento nel primo caso, mentre nel secondo dall'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Poiché il fine che si propone il condono è quello del versamento entro breve termine, e questo sarebbe frustrato se i creditori dello Stato per il condono andassero in concorso, perché sarebbero pagati soltanto al termine della procedura, è giustificato dare ad essi il grado della prededuzione, ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare, che ne permette anche il pagamento *brevi manu*. Naturalmente questo significa che la pratica può essere dannosa, eventualmente, per i creditori e bisognosa di un'attenta valutazione la scelta se accedere o no al condono. Per questa ragione, all'autorizzazione del giudice delegato e dell'autorità di vigilanza, noi proponiamo di aggiungere anche l'esigenza del parere del comitato dei creditori nel fallimento e del comitato di sorveglianza nelle altre due ipotesi, in modo che anche l'interesse dei creditori alla scelta del condono sia attentamente valutato e non sia sacrificato all'interesse dello Stato al tanto decantato realizzo del maggior gettito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Catalano. Ne ha facoltà.

MARIO CATALANO. Signor Presidente, la nostra opposizione all'amnistia nasconde, prevista dall'articolo 33 del decreto-legge — e anche se emergessero nuove soluzioni, che, comunque, conviene tener presenti, bisogna ricordare che il decreto-

legge è operante dal 10 luglio — è fondata su tre distinti piani che potremo definire: costituzionale, di coerenza con il sistema penale e di sostanza. Brevemente voglio accennare ad alcuni di essi.

Quanto alle obiezioni di natura costituzionale, ricordo che la stessa Commissione affari costituzionali ha invitato il Governo a riconsiderare la soluzione adottata nell'articolo 33. Tra gli altri avevano sollevato gravi preoccupazioni di legittimità costituzionale gli onorevoli Rodotà, Bozzi e Gitti. Non si tratta, dunque, di una questione specifica dell'opposizione, perché all'interno della stessa maggioranza vi erano quanto meno perplessità sulla costituzionalità di questo decreto-legge. Voglio aggiungere che il Governo poteva, se lo avesse ritenuto opportuno, presentare un disegno di legge contenente la delega al Presidente della Repubblica a concedere l'amnistia. Farlo ora, come propone l'emendamento Usellini e come pare intenzionata a fare la maggioranza, è assurdo. Ciò vuol dire che il sistema predisposto con l'articolo 33 è stato operante finora e lo sarà sino al voto definitivo del Senato, mentre poi scatterà il procedimento previsto dalla Costituzione per la concessione dell'amnistia. In un modo o nell'altro la faranno franca tutti.

Sul piano della coerenza penale, la soluzione escogitata dal decreto-legge permette agli evasori di saldare i conti, senza troppi danni, con la famosa oblazione. Questa, prevista dal codice penale, è in sostanza un modo semplice e spedito per regolare i reati meno gravi, ma in questo caso, nel caso previsto da questo decreto-legge, l'oblazione acquista dimensioni inusitate e consente (anche per i delitti che sono puniti con la reclusione o con la multa e comunque anche per i reati puniti con la pena detentiva) in pratica, con solo 200 mila lire — è il minimo previsto dal settimo comma — di evitare la galera: si paga, cioè, come ha detto l'onorevole Minervini, per non andare in galera.

Sul piano sostanziale vi è soltanto una questione che potremmo definire di carattere morale e politico. Come si può

chiedere, signor Presidente, di fare sacrifici, come si possono imporre stangate, come si può pretendere austerità e severità di costume mentre, sul piano della giustizia fiscale, si mandano a spasso i responsabili dei più gravi esempi di criminalità economica degli ultimi anni?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Il Governo ha proposto il termine del 30 novembre 1982 per la possibilità di sospendere i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge; il che crea un varco per entrare nella cosiddetta oblazione.

A questo articolo 33 abbiamo presentato taluni emendamenti che lasciano intuire quale sia la nostra posizione nei confronti di una norma che vuole essere una sorta di amnistia mascherata. Noi non solleviamo formalmente questioni di legittimità costituzionale, ma ci limitiamo soltanto a considerare che, se l'oblazione deve essere considerata un pedaggio da pagare all'amministrazione finanziaria per eludere le responsabilità penali, è sotto questa forma che dobbiamo valutarla. Io dico che si tratta di un obolo, senza con ciò pretendere di fare valutazioni moralistiche o di principio.

Se infatti fossimo in presenza di un autentico provvedimento di clemenza, non si dovrebbe pagare niente; invece qui si paga una specie di biglietto di ingresso nel condono e di uscita dal carcere.

Ed allora perché il 10 per cento? Con i nostri emendamenti innanzitutto proponiamo di sopprimere il secondo comma dell'articolo 33, che esclude, per la dichiarazione che non comporti una definizione automatica, la possibilità dell'oblazione se, per avventura, tale dichiarazione risultasse inferiore del 30 per cento alla dichiarazione originaria.

In tale comma si prevede inoltre che, nel caso di omissione della dichiarazione, l'oblazione non è ammessa se la dichiarazione integrativa indica un imponibile in-

feriore a 10 milioni. Non capisco perché si debba operare questa esclusione una volta che si è affermato il concetto della conciliazione. Oblare significa conciliare, quindi se si concilia non si vede perché lo si debba fare solo in un senso. Con la soppressione del secondo comma si eliminerebbe quindi questa discriminazione.

Chiediamo inoltre di sopprimere il terzo comma, perché esso consentirebbe — ripeto — di pagare il biglietto di uscita dal carcere. Inoltre, per avere una oblazione *tout court*, senza particolari ingredienti e particolari contromisure, chiediamo, al quarto comma, di sostituire la percentuale del 10 per cento con quella del 5; se questo pedaggio deve essere pagato, tanto vale che esso sia ridotto ad una somma più equa.

Chiediamo la soppressione del quinto comma in quanto strettamente connessa alla proposta avanzata in ordine al quarto comma, nonché la soppressione del settimo comma, che instaurerebbe ulteriori discriminazioni in un campo in cui tutto dovrebbe muoversi nel modo più automatico ed obiettivo. Chiediamo altresì di sopprimere, al decimo comma, le parole: «ad eccezione dei reati previsti da leggi concernenti tributi diversi da quelli indicati nel presente titolo», perché, se parliamo di una pulizia totale del contribuente, una volta che si sia purgato pagando ciò che l'oblazione richiede, non si vede perché lo si debba tenere sotto la spada di Damocle di ulteriori procedimenti penali futuri, naturalmente connessi alla materia fiscale. È chiaro che se si trattasse di altra materia non ci sarebbero preoccupazioni in questo senso, ma il comma parla di «tributi diversi» e quindi non capiamo perché, sempre rimanendo in materia tributaria, si debba operare questa discriminazione.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 35 è del seguente tenore:

«Le disposizioni recate dal titolo I hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: dal 1° gennaio 1983 con le seguenti: dal 30 settembre 1982.

35. 1.

CATALANO, MILANI, GIANNI.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e per i reati commessi dopo tale data.

35. 2

REVELLI.

Dovrei chiedere ora il parere della Commissione e del Governo sui numerosi emendamenti presentati. Mi risulta, per altro, che il Comitato dei nove non ha ancora ultimato l'esame degli emendamenti. Ritengo quindi che si possa sospendere la seduta fino alle 21, impegnandosi il Comitato dei nove a ultimare il suo lavoro per tale ora.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Per le 21,15, signor Presidente.

PRESIDENTE. Per un quarto d'ora di più non accadrà la fine del mondo. Riprenderemo pertanto la seduta alle 21 e, dopo aver ascoltato i pareri...

MARIO POCHETTI. Presidente, Presidente.

PRESIDENTE. ... procederemo alla votazione... Mi lasci parlare, onorevole Pochetti.

MARIO POCHETTI. Lei sta già dicendo quello che dobbiamo fare ed io voglio esprimere il mio avviso in proposito.

PRESIDENTE. La prego di lasciarmi finire. Dopo aver ascoltato i pareri — dicevo — procederemo alla votazione degli emendamenti. Sulla proposta della Presidenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento, darò la parola ad un oratore per gruppo, ove ne venga fatta richiesta.

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO POCHETTI. Quel che desideravo dirle, per quanto concerne i lavori, è che già il presidente della Commissione, oltre che del Comitato dei nove, ha detto che molto probabilmente alle 21 i lavori non saranno terminati.

GIUSEPPE AZZARO. Non lo so...

MARIO POCHETTI. Il tenere qui i deputati fino alle 21 per poi trovarci, a quell'ora, di fronte ad un Comitato dei nove che non ha terminato i suoi lavori, soprattutto in vista del fatto che la Camera non potrà poi fare nulla perché il Comitato stesso dovrà comunque esprimere il parere sul complesso degli emendamenti, presentati, senza di che non si potrà incominciare a votare, credo sia una decisione inutile. Se non vi è la certezza di terminare i lavori per le 21, o se per caso vi fosse il dubbio che si possa andare oltre tale ora, sarebbe opportuno riprendere i lavori domani mattina presto e procedere alle votazioni nella giornata di domani.

PRESIDENTE. Abbiamo consultato alcuni gruppi...

MARIO POCHETTI. Vorrei ascoltare l'opinione del presidente del Comitato dei nove! L'impegno lo deve assumere lui!

PRESIDENTE Onorevole Pochetti, lei vuol parlare sempre mentre parlo io!

Darò dopo la parola all'onorevole Azzaro. Ho detto che abbiamo consultato i gruppi più consistenti ed anche il suo gruppo è stato consultato. L'onorevole Fracchia aveva dato l'assenso...

MARIO POCHETTI. No, sono venuto io a parlare!

PRESIDENTE. Onorevole Azzaro, la prego di esprimere la sua opinione su quanto è stato ora detto.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Signor Presidente, non escludo affatto che il Comitato dei nove possa concludere i suoi lavori entro le prossime due ore. Non credo che, ove cominciassimo a lavorare domani mattina, vista la mole di lavoro che ci attende, potremmo esaurire il tutto entro la giornata di domani. Occorrerebbe, infatti, protrarre i lavori anche nella giornata di sabato per arrivare al termine dell'*iter* del provvedimento in esame. Dunque, l'Assemblea deve decidere: se consentire al Comitato dei nove di operare il tentativo di concludere entro le 21, per poter lavorare ancora due o tre ore, magari esaminando entro stasera gli emendamenti al titolo primo, ovvero se riprendere i lavori domani mattina. Ma se ciò avverrà, non è affatto detto che si possano terminare i lavori in giornata. Sarei dunque dell'idea, Presidente, se l'Assemblea consente, di operare il tentativo che ho detto. Sapremo alle 21 se il lavoro del Comitato dei nove è terminato o meno; nel caso in cui non fosse concluso, sarebbe lo stesso Comitato dei nove a chiedere che i lavori proseguano domani mattina.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, credo che non sia opportuno procedere per tentativi, così come propone l'onorevole Azzaro, il quale si riserva, mi auguro fondatamente, di poter conclu-

dere i lavori del Comitato dei nove nelle prossime due ore; il che, se le parole hanno un significato preciso, significherebbe, innanzitutto, le 21,30 e non le 21. Siamo, quindi, di fronte ad una probabilità di terminare i lavori del Comitato dei nove entro le 21,30, ed alla necessità di trattenere i deputati in attesa che il Comitato stesso sciogla la riserva, per comunicare se è in grado o meno di presentarsi in Assemblea per formulare il parere su tutti gli emendamenti presentati. A questo punto non mi pare che si possa accettare una simile soluzione. Sarebbe stato ben diverso se avessimo avuto la certezza, fin da questo momento, che alle 21 si potevano riprendere i lavori. Mi rendo conto che probabilmente non si potrà, onorevole Azzaro, concludere nella mattinata di domani l'*iter* del disegno di legge in esame se solo domani mattina verrà formulato il parere sugli emendamenti presentati e poi si procederà con le votazioni. Non c'è però nessuna norma che ci obblighi a finire domani, e questo bisogna che una volta tanto lo comprendiamo tutti.

Quando si è in presenza di un provvedimento complesso, e devono essere trattati argomenti con l'attenzione e con la meditazione necessarie, non vi è alcuna decisione — che per altro non ho accettato — relativa al calendario dei lavori dell'Assemblea che possa obbligare i deputati a lavorare in fretta, dimenticando che vi sono anche altri obblighi per i deputati che non sono soltanto quelli di stare qui a votare alzando la mano. Non è assolutamente detto che entro domani debba essere approvato il disegno di legge in esame.

Possiamo tranquillamente prevedere un programma di lavoro che consenta stasera al Comitato dei nove un esame attento dei vari emendamenti, non pochi, che sono stati presentati, prevedendo la ripresa della discussione domani mattina e la chiusura dei lavori, se sarà possibile, in mattinata. Se questo non dovesse essere possibile, si potrebbe procedere alla votazione conclusiva nei primi giorni della prossima settimana.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

Signor Presidente, non concordiamo con il modo di procedere strano di questi lavori e quindi nemmeno con la proposta che lei ha formulato, che non ci sembra una proposta fondata su una ragionevole previsione di poter esaurire in maniera sufficientemente sollecita l'iter di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ricordo che il calendario dei lavori che l'Assemblea nella sua autonomia ha stabilito deve essere da essa rispettato.

ALFREDO PAZZAGLIA. Si può proseguire nella settimana ventura.

PRESIDENTE. Questa è la ragione per cui la Presidenza ha proposto, d'accordo con il relatore onorevole Azzaro, di sospendere la seduta e di riprendere i lavori questa sera alle 21. Capisco che vi possano essere dubbi e perplessità, e sono stati espressi dall'onorevole Pochetti e dall'onorevole Pazzaglia. Devo dire che l'onorevole Azzaro mi ha espresso la necessità di un ritardo della ripresa dei lavori, questa sera, di mezz'ora, perché in tal caso, molto più facilmente il Comitato dei nove potrebbe esaurire il suo compito. Si potrebbe fissare quindi la ripresa dei lavori per le 21,30 se i colleghi sono d'accordo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Se c'è certezza, sì; ma se questa certezza non c'è, non faremmo altro che venire qui a sentirci dire che il Comitato dei nove non è pronto.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, nella vita è difficile essere certissimi di qualcosa.

ALFREDO PAZZAGLIA. Questo non è il modo di lavorare.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, stia calmo, la prego!

ALFREDO PAZZAGLIA. Il Comitato dei nove deve venire in aula con il parere

pronto e non con un parere che viene espresso nei ritagli delle sedute. Deve essere pronto ad esprimere un parere, tanto è vero che gli emendamenti devono essere presentati prima dell'inizio della seduta. Lavoriamo seriamente, e non facendo gli stakanovisti!

PRÉSIDENTE. Onorevole Pazzaglia, la prego di stare calmo; non c'è bisogno di scaldarsi per queste cose.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Alessandro Tessari. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, lei ha fatto riferimento al calendario stabilito dalla Conferenza dei capigruppo, che prevedeva che anche nella giornata di domani proseguisse l'esame di questo provvedimento. Lei, però, dovrebbe ricordare anche che la Conferenza dei capigruppo non ha potuto predisporre il calendario per la settimana prossima, e si convocherà addirittura lunedì prossimo, perché il Governo non ha ancora stabilito quanti decreti avrebbe emanato in questi giorni o in queste ore.

Noi ci troviamo quindi, come Parlamento, a vivere alla giornata sulle iniziative del Governo. Sappiamo che ogni tanto «esplode» un decreto-legge. Questa mattina mentre in Commissione industria si stava esaminando in sede legislativa un disegno di legge sulla GEPI, abbiamo scoperto casualmente che sulla *Gazzetta ufficiale* di oggi era stato pubblicato, come decreto-legge, lo stesso provvedimento. Noi stavamo esaminando il disegno di legge, ed il Governo non è stato in grado di chiarire che cosa dovessimo esaminare, se il disegno di legge in sede legislativa o il decreto pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

Ecco stiamo procedendo in una maniera piuttosto curiosa. Questo finisce per essere, secondo l'avviso di tutti i gruppi — o dovrebbe essere —, un invito al Governo perché assuma un atteggiamento più responsabile nei riguardi delle due Assemblee. Noi non possiamo subordinare il lavoro della Camera e del Senato alla volontà di un Governo che è incapace

di scegliere persino gli strumenti con cui portare avanti le proprie iniziative.

Se allora il relatore ha chiesto del tempo per valutare questa mole di emendamenti, e trattandosi di un decreto estremamente delicato (per usare un eufemismo, perché a nostro avviso si tratta di un decreto scandaloso, che dovrebbe portare all'applicazione delle manette non già agli evasori ma al ministro delle finanze che lo ha predisposto) (*Commenti*), noi dobbiamo dire che non accettiamo il metodo che lei propone, signor Presidente, in base al quale dovremmo vivere minuto dopo minuto alla mercé delle decisioni che potranno scaturire nell'ambito del Comitato dei nove. Si riunisca, invece, il Comitato dei nove, si esprimano i pareri su tutte le proposte emendative e si aggiorni l'assemblea a domani. Sapevamo già di avere a disposizione la giornata di domani; se poi non si potesse concludere la discussione nella giornata di domani non sarebbe certo scandaloso se rinviassimo il seguito di tale discussione all'inizio della prossima settimana. Del resto, fino a questo momento non conosciamo ancora i decreti che ci attendono per la prossima settimana, visto che il Governo non è in grado di dirci quanti decreti dovremo esaminare prima della pausa estiva.

Ecco perché la inviterei, signor Presidente, ad un minimo di chiarezza nel comportamento, considerato che i deputati non possono bivaccare in attesa di decisioni che magari verranno prese a mezzanotte. Aggiorniamo la seduta a domani, e lasciamo al Comitato dei nove il tempo di lavorare con tutta la tranquillità necessaria sugli emendamenti che sono stati presentati.

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare, in qualità di componente il Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Ricordo che la proposta della Presidenza è quella di sospendere la seduta e di riprenderla alle 21,30. Porrò ora in votazione tale proposta: se sarà respinta si intenderà che i lavori della

Camera riprenderanno domani mattina alle ore 9.

ORAZIO SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non sono previste dichiarazioni di voto su questo tema!

ORAZIO SANTAGATI. Quale componente il Comitato dei nove...

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Presidenza di sospendere la seduta fino alle 21,30, per poi procedere al seguito della discussione.

(Segue la votazione).

(La proposta della Presidenza è respinta).

Si intende quindi che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani. (*Commenti al centro*).

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla IV Commissione (Giustizia):

S. 886. — Senatore FILETTI: «Provvedimenti per la esazione delle spese giudiziali penali» (*approvato dal Senato*) (3574) (*con parere della V e della VI Commissione*);

alla XI Commissione (Agricoltura):

S. 1646. — SALVATORE ed altri; ESPOSTO ed altri; BALZARDI ed altri: «Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo» (AIMA) (*testo unificato già approvato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica*) (1897-940-967-1396/B) (*con il parere della I Commissione*).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 9 luglio 1980 è stata assegnata alle Commissioni riunite II (Interni) e XIV (Sanità) in sede referente la proposta di legge d'iniziativa dei deputati MOLINERI ed altri: «Norme per l'abrogazione delle disposizioni che sono causa di discriminazione nei confronti delle persone handicappate e per il superamento delle barriere architettoniche. Istituzione del servizio di aiuto personale» (1656).

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è rimessa alla competenza congiunta delle Commissioni II (Interni) e XIV (Sanità) la proposta di legge d'iniziativa dei deputati SANESE ed altri: «Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e facilitazioni per la casa ai portatori di *handicaps* fisici» (1091), attualmente assegnata alla IX Commissione permanente (Lavori Pubblici) in sede referente, vertente su materia identica a quella contenuta nella proposta di legge sopraindicata.

Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, una interpellanza e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 30 luglio 1982, alle 9:

1. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. (3551)

— *Relatore:* Azzaro.
(Relazione orale).

La seduta termina alle 19,30

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione con risposta in Commissione Pastore n. 5-01785 del 29 gennaio 1981 in interrogazione con risposta scritta n. 4-15781;

interrogazione con risposta in Commissione Pastore n. 5-03098 del 6 aprile 1982 in interrogazione con risposta scritta n. 4-15782;

interrogazione con risposta in Commissione Codrignani n. 5-01268 del 17 luglio 1980 in interrogazione con risposta scritta n. 4-15798;

interrogazione con risposta in Commissione Codrignani n. 5-02538 del 15 ottobre 1981 in interrogazione con risposta scritta n. 4-15799;

interrogazione con risposta in Commissione Codrignani n. 5-02940 del 23 febbraio 1982 in interrogazione con risposta scritta n. 4-15800.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI**

AVV. DARIO CASSANELLO

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI**

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 23,10.

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

ROSOLEN, ZOPPETTI E FURIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e come sia intervenuto nei confronti dell'INPS al fine di superare le difficoltà e gli ostacoli frapposti dall'Istituto all'applicazione delle norme sul pensionamento anticipato, di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 155, e successiva proroga, ai lavoratori dipendenti da aziende fallite che usufruiscono della cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni. (5-03364)

DE POI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere —

dopo essere venuto a conoscenza della decisione di sospensione delle procedure di gara per l'appalto del secondo lotto della superstrada a scorrimento veloce Rieti-Terni nel tratto Terria-Moggio;

nell'esprimere disapprovazione e preoccupazione per il provvedimento che può portare notevoli danni allo sviluppo economico ed al necessario collegamento tra le regioni Umbria e Lazio nel quadro della realizzazione della viabilità di grande comunicazione sul tracciato Civitavecchia-Viterbo - Orte - Terni - Rieti - Torano - Isernia - Benevento —

quali ragioni abbiano motivato il provvedimento di sospensione e se non si ritenga di sollecitare, per contro, l'accelerazione delle procedure di gara secondo quelli che sono gli auspici espressi anche dalle istituzioni locali, dalle categorie, dalle forze politiche e dalle popolazioni interessate. (5-03365)

BELLOCCHIO, TRIVA E BROCCOLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza di quanto posto in essere dalla giunta comunale di Aversa che, operando in dispregio non solo della normativa vigente ma di ogni più elementare principio di moralità, ha adottato tre atti deliberativi (n. 1318, 1319, 1320) del 22 luglio 1982 con i quali ha disposto l'assunzione con decorrenza immediata (avendo reso immediatamente esecutive le deliberazioni) di 28 netturbini, 8 operai e 1 bidella pur non essendo alcuno dei posti previsto dalla pianta organica, violando scientemente (ciò che è di una gravità inaudita) precise disposizioni normative quali: a) la delibera n. 17 della commissione regionale per l'impiego della Campania, approvata con decreto ministeriale del 21 novembre 1981, delibera che vieta tassativamente l'assunzione da parte degli enti locali in assenza del nulla osta della commissione regionale per l'impiego della Campania; b) l'articolo 5-bis del decreto sulla finanza locale;

per sapere altresì quali provvedimenti intendano adottare di fronte ad un simile, inqualificabile, reiterato comportamento della giunta del comune di Aversa che si è preso gioco ed ha illuso trentasette persone e le loro famiglie, speculando, vergognosamente, sulla loro fame di lavoro;

se infine non intendano denunciare alla procura generale della Corte dei conti l'operato degli amministratori aversani i quali, pur nella consapevolezza che detti atti saranno bocciati dal CORECO, provvedono, con ordinanze settimanali, al pagamento delle spettanze maturate dai lavoratori assunti col sistema sopra stigmatizzato. (5-03366)

BELLINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative sono in corso per definire l'assetto dell'IRVAM e più precisamente a quale punto si trova l'elaborazione del di-

segno di legge di riforma promesso da vari mesi e non ancora presentato al Parlamento.

Per conoscere l'opinione del Ministro in merito all'attività svolta dall'attuale commissario dottor Angelino Greco, scaduto dal suo incarico ormai da molti mesi, il quale ha assunto e continua ad assumere atteggiamenti arbitrari nei riguardi del personale, licenziando quattro lavoratori in aprile, definendo compensi per il personale al di fuori di ogni contrattazione con il sindacato, rifiutandosi di trattare il rinnovo del contratto di lavoro scaduto dal dicembre 1980 e minacciando la chiusura dell'ufficio decentrato di Milano.

(5-03367)

BELLINI E CRISTOFORI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, quali misure intende adottare per completare la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Ferrara per il quale occorrono finanziamenti aggiuntivi di quattro miliardi e 179 milioni.

Per sapere se è a conoscenza che l'interruzione dei lavori, oltre all'immane deterioramento che subirà la costruzione, determinerà un'ulteriore lievitazione dei costi, mentre nel contempo lo stesso comune dovrebbe, dalla sede dove si trovano attualmente gli uffici (per vetustà e

al limite dell'agibilità del vecchio palazzo di giustizia), trasferirli ad altra sede, impossibile da trovarsi in città.

Si chiede se si intende considerare prioritaria tale opera, ed in tal caso se verranno effettuati gli atti necessari per impegnare il Ministero del tesoro e la Cassa depositi e prestiti a provvedere alla erogazione di un mutuo che consenta la continuazione dei lavori ed il completamento dell'opera. (5-03368)

FIORI GIOVANNINO E PICCINELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere verso la concessionaria RAI-TV, al fine di ottenere la messa in opera di idonee attrezzature che consentano la ricezione dei programmi televisivi in una larga zona d'ombra comprendente le località di Sticciano e Versegge del comune di Roccastrada (Grosseto).

Gli interroganti fanno presente che i 1.500 abitanti della zona, obbligati da trent'anni a pagare il canone televisivo come tutti gli altri teleutenti, non sono mai riusciti a captare distintamente alcun programma, nonostante abbiano sostenuto spese ingenti per accorgimenti tecnici atti a migliorare le capacità di ricezione dei singoli apparecchi televisivi. (5-03369)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - considerato che il primo ufficio delle imposte dirette di Torino ha dall'agosto 1981 trasmesso alla intendenza di finanza di Torino la disposizione di effettuare alcuni rimborsi IRPEF a favore del dottor Silvio De Stefanis di Torino - via Cristoforo Codombo, 53 - per la somma complessiva, compresi gli interessi, di lire 6.800.000 relativa a ritenute dirette effettuate dalla sua azienda sul suo stipendio dal 1975 al 1976 -;

se sia vero che la direzione generale delle imposte dirette ha trasmesso alla direzione generale del Ministero un quesito in base al quale i contribuenti perderebbero il diritto al rimborso delle imposte ritenute in più dalle aziende se non adempiono certe formalità ed entro determinati termini, che è impossibile rispettare dato il ritardo con il quale gli uffici comunicano agli interessati, e di solito non li comunicano, l'esito delle dichiarazioni dei redditi (a riprova che si tratta di una strana ed illegittima novità sta il fatto che per il 1974 ed il 1975, primi anni della riforma, il suddetto dottor De Stefanis ha incassato regolarmente i suoi rimborsi sia pure con un ritardo di tre anni);

se sia vero che si tratterebbe di un tentativo di « far passare in cavalleria » i rimborsi perché lo Stato non ha fondi e se ritenga assurdo che le economie di bilancio debbano proprio essere fatte sulle spalle dei contribuenti scrupolosi che hanno sempre pagato i loro debiti verso l'erario;

se sia vero che come lavoratore autonomo dal 1977 in poi fino al 1979, quando la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'incostituzionalità, il suddetto dottor De Stefanis ha pagato l'ILOR per ben 4.500.000 lire nei tre anni e anche in questo caso ha svolto tutte le pratiche, i

ricorsi e le intimazioni nei termini e con le modalità richiesti dalla legge, e se sia vero che anche questi rimborsi per ordine del Ministero sono sospesi e che è allo studio... la maniera di sopprimerli;

per sapere, infine, perché il fisco italiano tratta in questo modo i contribuenti, e tutti coloro, e sono migliaia, che attendono rimborsi, perfettamente legittimi e previsti dalla legge e se ritenga di dare disposizioni perché chi ha pagato imposte non dovute possa rientrare in possesso delle medesime in termini di tempo ragionevoli. (415736)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato e di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponda al vero che la società Olivetti di Ivrea ha impostato l'intera linea produttiva « italiana » nella costruzione di quegli ordigni infernali che si chiamano « registratori di cassa », il cui costo è valutato intorno al milione e mezzo-due milioni di lire. Se si pensa che centinaia di migliaia di negozi al dettaglio, dai grandi magazzini in *stock* al piccolissimo emporio in dotazione singola, saranno obbligati al rilascio della fattura anche per importi modesti, si comprende l'importanza economica dell'affare per una azienda come l'Olivetti la quale è in grado di esercitare un pressoché totale monopolio della produzione dei registratori di cassa e - attraverso la propria rete di vendita - nella manutenzione, riparazione e consegna di queste macchine;

per sapere se sia vero che esiste tutta una serie di motivi tecnici che sconsigliano l'introduzione dei registratori come « scontrino fiscale »;

per sapere, inoltre, quale fondamento abbiano le voci secondo le quali il Governo avrebbe deciso l'introduzione dei registratori di cassa per andare incontro agli interessi ed ai problemi produttivi dell'Olivetti, alla quale verrebbe di fatto affidato il monopolio dei registratori di cassa imposti agli esercenti;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

per sapere, altresì, se il Governo ritenga che anche la gradualità dell'adozione dei registratori in un arco di anni che va dal 1° marzo 1983 (per chi abbia superato nel 1981 un fatturato di 200 milioni) al 1° marzo 1987 (per chi nel 1981 abbia incassato tra i 12 e i 30 milioni), alimenti il sospetto che si sia voluta favorire l'industria di Ivrea, in quanto è stato rilevato che la produzione annuale dell'Olivetti non supera le 20-25 mila unità, per cui bisogna dare il tempo ai dirigenti della stessa di potenziare, nel giro di cinque anni, la loro linea produttiva;

per sapere, infine, se sia vero un altro aspetto negativo, economicamente rilevante, e cioè che « il resto dei registratori l'Olivetti dovrà comprarlo in Giappone aggravando di più i nostri conti con l'estero », e se sia vero che i dirigenti dell'Olivetti hanno già concordato precise commesse di registratori di cassa (forniti di duplice stampante, che imprima sia lo scontrino del cliente, sia una indicazione per il foglio-giornale dell'esercente) a multinazionali nipponiche e statunitensi;

per sapere se il Presidente del Consiglio ritenga di informare il Parlamento di tutti gli aspetti della vicenda. (4-15737)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere -

premesso che al ragioniere Giovanni Basile, ex direttore dell'ufficio del registro, dopo sette anni è stato annullato il beneficio della legge sui combattenti ed è stata decurtata la pensione di un terzo e cioè di ben 200.000 lire: 70.000 lire di diminuzione con il nuovo calcolo e 123.798 per recupero somme dal 1° agosto 1982 al 31 ottobre 1986;

considerato che allo stesso rimane una pensione di circa 450.000 lire, insufficiente per sopravvivere, dovendo tra l'altro pagare pigione, condominio e spese per vitto per sé e la moglie casalinga - se ritengano possibile, analogamente a quanto è stato stabilito con provvedimento della direzione provinciale del tesoro di Palermo del 24 maggio 1982, di fare

scomputare le trattenute in almeno quindici anni e non in quattro anni.

L'interrogante ritiene assurdo che ad un leale servitore dello Stato non si dia la possibilità di potere con la pensione fare fronte alle necessità per poter vivere senza chiedere l'elemosina.

Si fa inoltre presente che al Basile è stato arrecato un danno notevole per errore dell'amministrazione delle finanze, che nel 1975 riconosceva il diritto di godere della legge dei combattenti e dopo sette anni annullava il provvedimento.

(4-15738)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere - a seguito della risposta del Ministro dell'agricoltura a precedente interrogazione; dopo le precisazioni fatte dal presidente del consorzio « Latte Verbano » sul *Corriere di Novara* - quali notizie il Governo sia in grado di fornire sull'attività che effettivamente svolge quella cooperativa, essendo influenti gli antefatti sulle origini della stessa cooperativa sul problema sollevato dall'Unione regionale degli agricoltori del Piemonte riguardante il « non diritto » di appartenenza alla cooperazione agricola, ammettendo invece la esattezza dei dati prospettati nel numero 4 della Agenzia *Il Triangolo* della stessa unione regionale agricoltori;

per sapere, inoltre, se sia vero che la cooperativa acquista latte da terzi e commercializza il prodotto trasformato in tali proporzioni da snaturare le funzioni imprenditoriali, che ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile deve svolgere l'imprenditore agricolo, sia esso persona fisica sia cooperativa di trasformazione in conformità al requisito dell'esercizio normale in agricoltura (essendo un insegnamento consolidato della suprema Corte di cassazione quello che esclude la natura agricola di una attività di trasformazione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile quando l'acquisto di prodotti da terzi e le successive operazioni di commercializza-

zione del prodotto trasformato rivestano natura prevalente rispetto all'attività di trasformazione di prodotti agricoli conferiti dai soci);

per sapere, infine, se siano a conoscenza del fatto che una semplice lettura delle cifre nella risposta del presidente della cooperativa conferma quanto debba considerarsi prevalente l'attività di commercializzazione rispetto a quella agricola di trasformazione e, nel caso del consorzio « Latte Verbano », se ritenga il Governo, dato che in ultima analisi spetterebbe al giudice accertare la prevalenza o meno dell'uno o dell'altro tipo di attività, che in ogni caso tale accertamento potrebbe essere preceduto da indagini svolte dall'amministrazione competente per rilevare l'esatta situazione economico-organizzativa dell'ente. (4-15739)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — visto che il Presidente del Consiglio dei ministri è sempre pronto a dare una svolta a tanti fatti della vita politico-amministrativa dello Stato — se sia vero che « simpaticamente » avrebbe proposto agli organismi dello sport italiano una amnistia condizionale per i giocatori squalificati per i fatti di alcuni anni fa e, visto il successo della Nazionale, la Federcalcio avrebbe concesso agli squalificati la possibilità di tornare a giocare, dal prossimo novembre, soltanto nelle squadre di serie B e di C-1, fino al termine della squalifica vera e propria.

Per sapere inoltre se ritengano che questa formula attraverso la quale la Federcalcio vorrebbe dare agli squalificati il modo di tornare sui campi di calcio, ma in serie inferiori, rappresenti pur sempre una punizione. (4-15740)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere — considerato che la legge 29 maggio 1982, n. 297, ha stabilito che

il datore di lavoro può erogare su richiesta del dipendente in servizio da almeno otto anni effettivi, il 70 per cento della indennità maturata di fine rapporto di lavoro, con un massimo annuale del 10 per cento degli aventi diritto e del 4 per cento del totale dei dipendenti, lasciando ampia discrezionalità alle singole aziende di superare tali limiti percentuali in base alle rispettive disponibilità finanziarie e tale liquidazione anticipata può essere concessa se finalizzata all'acquisto di un immobile da adibire a propria abitazione (prima casa) o per pagamenti a fronte di prestazioni sanitarie —:

se sia vero che a distanza di due mesi dall'entrata in vigore della legge la maggior parte delle aziende interessate non ha dato alcun segno di attuazione al dettato della suddetta norma ed in particolare, molteplici istituti di credito, pur in presenza di un notevole quantitativo di richieste ed in presenza di innumerevoli casi di oggettiva necessità, lasciano perdurare con inspiegabile indifferenza, uno stato di assoluta inerzia;

se sia vero che, in occasione delle ripetute e svariate sollecitazioni rivolte agli organi competenti per sbloccare questa situazione di stallo, è stato risposto che si attendono disposizioni in merito da parte dell'Assicredito;

quali iniziative ha allo studio il Governo affinché in tale fattispecie le singole aziende possano tranquillamente operare in via autonoma nel completo rispetto delle disposizioni legislative, proprio allo scopo di evitare tra l'altro innumerevoli situazioni di disagio a coloro i quali hanno dovuto reperire mezzi finanziari alternativi per fronteggiare i propri impegni, assunti in molti casi proprio in funzione della potenzialità finanziaria derivante dal dettato della legge suddetta. (4-15741)

FRASNELLI, RIZ, BENEDIKTER E EBNER. — *Al Governo.* — Per sapere —

considerato che nuovi rapporti in particolar modo dagli Stati Uniti (Accademia americana delle scienze e NASA)

rafforzano la preoccupazione per il fatto che i clorofluorocarburi impiegati quali propellenti per gli spruzzatori aerosol nonché utilizzati nei settori delle schiume plastiche, della refrigerazione e dei solventi continuano a distruggere il manto di ozono protettivo che circonda la terra;

considerato altresì che qualora, come sta accadendo, l'espulsione di tali idrocarburi alogenati dovesse aumentare del 7 per cento all'anno, a metà del prossimo secolo più della metà del manto di ozono che protegge la terra dai raggi ultravioletti sarebbe distrutta, con un massiccio aumento del cancro della cute;

vista la decisione del Consiglio europeo del 26 marzo 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. L 90 del 3 aprile 1980) che prevede:

a) il divieto di qualsiasi aumento della capacità produttiva dei clorofluorocarburi nella Comunità europea;

b) entro il 31 dicembre 1981 la riduzione di almeno del 30 per cento sul livello di riferimento del 1976 all'impiego di tali clorofluorocarburi per il riempimento dei contenitori aerosol -;

quali misure siano state prese dal Governo italiano:

1) per limitare l'impiego, come previsto dalla decisione del Consiglio europeo, di clorofluorocarburi per il riempimento nel settore aerosol e nei settori delle schiume plastiche, della refrigerazione e dei solventi;

2) per limitare l'aumento della capacità produttiva relativa a queste sostanze;

quale sia stata in Italia la percentuale di riduzione effettiva di produzione e di impiego dei clorofluorocarburi;

quali siano state le iniziative del Governo italiano per una indispensabile informazione dei consumatori sulle conseguenze che i clorofluorocarburi possono avere sull'atmosfera;

quale sia l'apporto del Governo italiano affinché la Commissione della Co-

munità europea intraprenda su scala mondiale iniziative miranti a ridurre la produzione e l'impiego di queste sostanze soprattutto in quei paesi e continenti che finora non hanno dato vita a programmi di riduzione. (4-15742)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali concrete iniziative intenda promuovere per evitare che la parentesi estiva venga seguita, come già negli anni scorsi, da un generale aumento dei prezzi dei generi di prima necessità, con conseguente grave decurtazione del potere di acquisto delle famiglie.

L'interrogante ritiene che la pubblica autorità dovrebbe prestare maggiore attenzione alla formazione dei costi di produzione e di commercializzazione, i quali, nell'ambito d'una gestione dell'economia oculata e responsabile, dovrebbero costituire l'unico metro per stabilire se un prezzo al dettaglio sia giustificato e se contenga, piuttosto, margini di profitto di natura speculativa.

Poiché il nostro paese è tuttora sprovvisto di efficaci strumenti di analisi dei costi — com'è dimostrato dall'esperienza non positiva dell'ultimo decennio — la preoccupazione manifestata da alcuni quotidiani circa un possibile aumento dei prezzi di consumo nel prossimo settembre potrebbe rivelarsi quindi fondata.

L'interrogante non ha certo l'intenzione di auspicare un blocco generalizzato dei prezzi e dei margini commerciali, come strumento anticongiunturale di breve periodo. Ma ritiene tuttavia indispensabile che la pubblica autorità si attrezzi per assicurare il corretto funzionamento del mercato e per intervenire laddove si manifestino eccessi speculativi, almeno nell'area dei prodotti che maggiormente gravano sui bilanci delle famiglie. Con tutta la buona volontà, è difficile accettare che frutta e verdura debbano aumentare in Italia sino a cinque volte dall'ingrosso al dettaglio, che i consumatori debbano subire prezzi crescenti anche quando i produttori agricoli (di latte, carne, vino, eccetera) intascano prezzi cedenti e che, in-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

fine, il prezzo del pane debba superare di almeno il 15-20 per cento quello della pasta, benché comporti costi per materie prime o lavorazione inferiori di circa il 10 per cento. (4-15743)

ZANONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che secondo alcune fonti di stampa un giovane iugoslavo, Mirsaad Adzimuhovic, è stato trattenuto per nove mesi nel carcere di San Vittore pur non essendogli stato convalidato il fermo e pur avendo, quindi, tutte le condizioni per essere liberato — se tale notizia risponda al vero; in caso affermativo, quali cause abbiano determinato siffatto provvedimento, gravemente lesivo della libertà individuale, e quali misure si intendano prendere per punire i responsabili di un tale inammissibile fatto ed affinché analoghi fenomeni non abbiano a ripetersi in futuro. (4-15744)

GRANATI CARUSO, VIOLANTE E MANNUZZU. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono esatti i dati forniti da un membro del Governo in una intervista al quotidiano *la Repubblica* del 29 luglio 1982 relativamente alla situazione degli organici del personale penitenziario militare e civile.

Per sapere, in particolare, se sia vero:

che nell'organico degli agenti di custodia, graduati, sottufficiali e ufficiali, figurano 7.579 posti vacanti;

che cinque carceri (Crotone, Avellino, Firenze, Vercelli e Cagliari) non possono essere utilizzate per mancanza di personale;

che i ruoli del servizio sociale sono scoperti per l'80 per cento, i ruoli sanitari per il 65 per cento, quelli degli educatori e delle vigilatrici per il 60 per cento;

quali siano le cause di questa gravissima situazione, quali le iniziative che il Governo intenda adottare e quali le responsabilità politiche. (4-15745)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — dopo che a Torino i vari Sovrintendenti ai beni culturali ed il sindacato dei dipendenti pubblici hanno discusso insieme il problema della cronica carenza di personale; dato che le sole visite al mattino ai musei della città sono disertate dal pubblico e dai turisti, e nel pomeriggio i musei restano chiusi, e data la carenza di personale, sia dei custodi e sia dei dirigenti — se è vero che in via del tutto eccezionale il personale di custodia avrebbe deciso di effettuare degli straordinari, venendo incontro tra l'altro all'appello del Presidente del Consiglio di effettuare più ore dando più produttività con turni anche per avere nel pomeriggio i musei aperti;

per sapere inoltre se è vero che il Museo egizio a Torino anche al mattino ha in media un quarto delle sale chiuse, la Galleria Sabauda ha tre settori chiusi (su sei) a rotazione, l'Armeria Reale, incredibile eccezione, se nessuno dei custodi si ammala o è in ferie, apre i battenti per metà la domenica pomeriggio, il Museo dell'antichità è chiuso per trasferimento della sede, al Palazzo Reale sono sbarrati piano terreno e secondo piano, nella Cappella della Sindone vi è un custode solo, nel castello di Agliè sono ammessi soltanto gli studiosi, il castello di Racconigi è chiuso come quello di Moncalieri, mentre quello di Venaria è chiuso per restauri;

per sapere inoltre se è a conoscenza di quanto dichiarato dal dottor Donato Selvaggi, responsabile della Biblioteca Reale, che, di fronte alle presenze di 500 mila visitatori nel 1981 «dobbiamo dirci fortunati se non sono stati più numerosi, altrimenti con la sorveglianza di cui disponiamo non avremmo potuto fare altro che raccogliere i cocci del materiale esposto»;

per sapere infine quando miglioreranno le strutture dei musei torinesi, al fine di fare aumentare il pubblico soprattutto turistico. (4-15746)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza che a Torino gli spazzini del fiume Po, dai Murazzi al Ponte Isabella, tagliano come nella giungla alghe rigogliose che vengono spinte al centro del fiume dove la corrente le trascinerà fino agli scolmatori della diga dell'AEM e sotto queste alghe si trovano quintali di immondizie: dai vestiti alle carogne di animali;

per sapere quali iniziative intende prendere il Governo per far cessare questo scenario desolato ed ottenere il Po pulito, affinché sia sempre più fiume e sempre meno palude;

per sapere infine, dato che in questo periodo, forse per ripulire le rive del Po, si bruciano sterpi e foglie secche nel tratto lungo il Corso Colonna, appena al di là del Ponte delle Molinette, perché non si è pensato che il fumo invade una zona densamente popolata dagli ospedali delle Molinette, del Sant'Anna, dell'Infantile e del CTO, con i malati che per avere un poco di fresco tengono le finestre aperte, con le conseguenze immaginabili. (4-15747)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è vero che le prenotazioni dei ricoveri all'ospedale oftalmico di Torino sono esaurite sino al 30 novembre 1982 e verranno riaperte il giorno 3 novembre per i mesi successivi;

per sapere se questa applicazione della nuova riforma sanitaria, cioè far attendere 4 o 5 mesi quando ogni giorno la vista peggiora, non sia una tortura terribile, costringendo i malati, per accelerare i tempi, a farsi ricoverare in Svizzera;

per sapere inoltre che cosa c'è che non funziona all'ospedale oftalmico di Torino sia in termini di strutture, sia di sale operatorie, sia di disponibilità economica. (4-15748)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere —

dopo che la prolungata siccità e i conseguenti rilevanti danni procurati all'agricoltura hanno indotto gli amministratori di 15 comuni del Chierese (Torino) e i rappresentanti delle organizzazioni agricole a riunirsi per trovare rimedi che consentano di affrontare nel futuro i rischi delle stagioni più asciutte — se la regione Piemonte ha accertato i danni alle colture ed ha erogato contributi per le zone disastrose prelevandoli dal fondo di solidarietà e se sono previsti finanziamenti per realizzare nel Chierese uno studio approfondito sulla disponibilità di acqua in falde sotterranee o bacini di raccolta;

per sapere infine se risulti al Governo che la regione Piemonte interverrà finanziariamente per la costruzione degli impianti, anche di irrigazione intervenendo presso gli enti competenti per ottenere agevolazioni sui consumi di energia elettrica per il funzionamento delle pompe e per allacciamenti agli acquedotti a condizioni privilegiate. (4-15749)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — dopo che l'INPS di Torino ha promesso con interviste sul giornale *La Stampa* che per avere la pensione si sarebbe passati, con il nuovo « cervellone », da 7-8 a 3-4 mesi — se è a conoscenza di quanto denunciato dal signor Giuseppe Piovano su « Specchio dei tempi » (*La Stampa* del 21 luglio) che dopo 8 mesi di attesa recatosi all'INPS di Moncalieri ha avuto la risposta che il 29 giugno era stata richiesta la sua posizione al « cervellone » di Torino ed il 21 luglio non era ancora pervenuta nessuna risposta ed a detta dell'impiegato se tutto andrà bene, se ne riparlerà a fine anno;

per sapere inoltre se è vero che nelle condizioni del suddetto cittadino ci sono molti altri, e quando finirà all'INPS di Torino tanto fumo e poco arrosto. (4-15750)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è vero che a None (Torino) con-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

tinuano le proteste degli utenti per il disservizio nel recapito della corrispondenza. (4-15751)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è vero che a Vigone (Torino) nascerà un centro anziani a cura del comune e se è vero che l'edificio scelto sarà la « Rotonda » o il cosiddetto « Ospedaletto ». (4-15752)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è vero che il recapito postale a Luserna San Giovanni (Torino) è alquanto carente e parte della popolazione della zona Fondo San Giovanni, Vie Malan, Varsario, Toia il Greco, Gianavello, Maraudo, muove lamentele per la mancata consegna sia della corrispondenza, sia dei giornali, per l'assenza di un postino che non viene sostituito per tempo. (4-15753)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è vero che la sezione di Torino di « Italia Nostra » è intervenuta per salvaguardare l'« area del Gallo » a Pinerolo (Torino), informandosi se un progetto di un fabbricato nuovo a « Pilotis », vetri neri, cemento a vista, all'imbocco del centro storico di Pinerolo e precisamente nella piazzetta Facta ed adiacente alla via Savoia, è in costruzione;

per sapere inoltre se detto progetto è inserito in qualche strumento urbanistico esecutivo od eventualmente oggetto di variante di PRG e se la destinazione è d'uso pubblico o privato e quando lo stesso sarà oggetto di esame da parte della commissione edilizia. (4-15754)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere se è vero che a Prà Martino di Villar Perosa (Torino) si presenta uno spettacolo desolante di metà degli alberi tagliati in modo disumano con un versante intero

privo di alcun sostegno boschivo e con l'aumento di rifiuti, e cumuli di bottiglie e scatole lasciate a danneggiare la montagna;

per sapere chi fermerà le frane in questa zona e chi permette questi scempi. (4-15755)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — dopo la riunione al comune di Coazze (Torino) e dopo l'accordo siglato a Torino il 14 luglio fra la società CIR e i sindacati — quali notizie il Governo possa fornire sulla soluzione del problema della Cartiera, la cui crisi iniziata a febbraio è ancora da risolvere;

per sapere inoltre se il Ministro del lavoro è intervenuto onde l'iter burocratico della cassa integrazione, approvata, venga definito al più presto poiché gli operai da sei mesi sono senza salario;

per sapere inoltre se i Ministri dell'industria e del bilancio sono intervenuti per l'attuazione dell'accordo siglato a febbraio a Roma fra il rappresentante del Governo e la proprietà della Cartiera;

per sapere infine se è vero che la società della Cartiera di Coazze intende avviare i lavori di modifica per la macchina continua numero 2 e se il materiale già approntato è stato consegnato in cartiera entro il corrente mese di luglio. (4-15756)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — dato che già l'anno scorso i fondi, computati sull'intera popolazione scolastica di Rivoli (Torino), sono stati erogati alle sole scuole pubbliche escludendo gli istituti Salotto-Fiorito e San Giuseppe che a giudizio della maggioranza socialcomunista presentavano caratteristiche elitarie sia attraverso la tassa di iscrizione, sia attraverso reputate selezioni di iscrizioni; dopo che nella delibera di quest'anno la giunta

comunale di Rivoli ha tenuto conto dell'esperienza del passato ed ha equiparato l'istituto del Salotto a scuola pubblica -

perché continua anche quest'anno l'atteggiamento punitivo nei riguardi dell'istituto San Giuseppe a cui è stato attribuito un fondo di un milione e mezzo su 136 milioni stanziati, per interventi sempre individuali, malgrado una analoga delibera presa in passato dal comune di Domodossola sia stata cassata dal TAR facendo così prevedere pericoli analoghi per la delibera di Rivoli per la sua illiberalità e mancanza di democrazia;

per sapere inoltre se è vero che alcuni allievi dell'istituto San Giuseppe trasferiti presso scuole statali hanno goduto del contributo-libro, confermando che non vi è stato cambiamento di censo e che quindi le osservazioni sul reddito valgono anche per le scuole pubbliche;

per sapere infine quando al comune di Rivoli si effettuerà la revisione di queste assegnazioni di denaro pubblico che costituiscono un grave errore ideologico di fondo e che sono giustificate da criteri di avversione nei riguardi di istituzioni private soprattutto religiose. (4-15757)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è vero che a Corio (Torino) si ripete la triste consuetudine dell'abbandono di tutto ciò che ha un discreto valore culturale, con la decadente immagine della piccola Cappella dei Battuti, vittima dell'umana incuria e della polvere. (4-15758)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della sanità e del turismo e spettacolo.* — Per sapere - dato che il parco del Gran Paradiso comprende tre valli in Valle d'Aosta servite dall'autostrada e facilmente accessibili ed economicamente più ricche, mentre le tre valli in Piemonte, Val Soana, di Ribordone e

Valle dell'Orco, sono meno accessibili e decisamente più povere - se non ritengano giusto l'obiettivo del nuovo presidente del parco del Gran Paradiso, architetto Mario Deorsola, di promuovere proprio queste valli più povere, attuando nuove iniziative con la creazione di « giardini alpini », di stazioni biologiche, di « case del Parco » attrezzate, di musei, centri visita, di ostelli della gioventù, di corsi per guide alpine e « guide della natura », con la valorizzazione dei vecchi sentieri di caccia, naturalmente per uso turistico, evitando invece tutte quelle forme « di sviluppo » attuate finora che in realtà hanno distrutto interi territori che avevano fascino e prestigio e che ora il cemento ha sfigurato;

per sapere se sono stati presi contatti con le popolazioni dei comuni compresi all'interno del parco, proponendo loro questo nuovo modo di vivere nel Parco, sfruttando la « miniera »-Parco in positivo, cioè senza alterarne l'ecologia ma realizzando un tenore di vita migliore;

per sapere altresì la consistenza attuale della fauna e qual è la situazione dei guarda-parco;

per sapere infine qual è la situazione economica del parco del Gran Paradiso. (4-15759)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, dei lavori pubblici e della sanità.* --- Per sapere - dopo l'inaugurazione dei restauri dell'antico « Regio Fonte » di San Genesio a Castagneto Po (Torino) - con quali iniziative si intende utilizzare questa struttura per valorizzare le indubbe proprietà terapeutiche di una acqua già famosa in epoca pre-romana, fortemente minerale (il suo residuo secco è di circa 5 grammi per litro) con elementi nel campo idroterapeutico (bromo, iodio, potassio, magnesio), particolarmente indicata per la cura della pelle, per inalazioni per disturbi bronchiali e benefica per l'apparato intestinale-digerente. (4-15760)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per avere notizie in ordine al problema dell'eventuale insediamento di una nuova centrale nucleare a Trino (Vercelli), della straordinaria potenza di duemila megawatt, ovvero dieci volte superiore all'attuale centrale di Trino e oltre tre volte superiore alla centrale di Caorso e per sapere se si possano avere assicurazioni che essa non sottragga risorse idriche e non rechi altri danni alla agricoltura del vercellese, la cui prosperità è anche insostituibile ricchezza per tutto il paese. (4-15761)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere chi ha dato l'autorizzazione per le due centraline telefoniche SIP accanto ai portici medioevali di San Germano (Vercelli);

per sapere se non si ritenga opportuna una diversa sistemazione spostandole ad alcuni metri di distanza per rispettare quel poco di bello che San Germano possiede come il « Rustico Porticato ». (4-15762)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se è vero che entro questo mese di luglio saranno pagate le spettanze dovute dall'INPS ai 527 dipendenti delle cartiere riunite di Serravalle Sesia (Vercelli), in cassa integrazione dallo scorso febbraio;

per avere notizie anche sulla ripresa dell'attività della cartiera, dato che sono necessarie alcune opere di restauro degli immobili e una accurata manutenzione ai macchinari;

per conoscere altresì le decisioni della direzione della cartiera circa la vendita dei 400 mila quintali di legname accatastato nei magazzini, per ricavare una parte dell'occorrente per le opere sopracitate, mentre una parte dei fondi potrebbe essere data dai circa 40 milioni mensili che

vengono pagati alla cartiera dall'ENEL per l'energia elettrica prodotta dalla centrale interna alla CIR e una terza quota dovrebbe essere immessa dalla direzione stessa della cartiera;

per sapere infine se la vendita di alcune scorte di materia prima non pregiudichi, una volta ristrutturata l'azienda, la produzione avendo nuovamente bisogno di legname, che dovrà essere ricomprato ad un nuovo e superiore prezzo di mercato. (4-15763)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è vero che tra le « sedi calde » dell'INPS non è compresa quella di Biella, in quanto ha generato motivate preoccupazioni il fatto che dei 16 nuovi assunti che avrebbero dovuto giungere a Biella ne sono arrivati soltanto una decina;

per sapere quindi se è vero che la direzione centrale dell'INPS di Roma intende favorire altre sedi mentre a Biella il personale è insufficiente e la sede inadeguata. (4-15764)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è vero che l'ufficio di collocamento di Biella (esempio analogo a tutti quelli dell'Italia) dovrebbe essere chiamato ufficio di « non collocamento », per il fatto che un lavoratore che ha lavorato ben 27 anni in una ditta, essendo rimasto disoccupato un anno fa per la chiusura della stessa si è dato da fare per trovare un altro posto con l'offerta di un lavoro di fiducia in un'altra azienda e recatosi all'ufficio di collocamento per richiedere il nulla-osta si è sentito rispondere che non aveva diritto al posto che si era cercato e trovato, perché esso spettava al primo degli iscritti nella lista di chi cerca lavoro;

per sapere quindi da quanti anni il capolista di Biella aspetta un posto se è vero, dato che la nuova ditta non in-

tende dare un posto di fiducia a chi non conosce, che il capolista continuerà a fare il disoccupato e chi sarebbe assunto anche;

per sapere se non ritenga opportuno porre allo studio iniziative per la riforma del collocamento. (4-15765)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* — Per sapere se è vero che manca solo l'autorizzazione ministeriale per far sì che con il prossimo settembre Novara abbia il Conservatorio, con annessa una scuola media, nell'ex collegio Gallarini, e se è vero che nel giro di 4 o 5 anni si raggiungerà il considerevole numero di 400-500 studenti;

per sapere infine, essendo i lavori di copertura del collegio Gallarini ormai giunti ad una fase avanzata, se la « spina di pesce » gialla, che accendeva lo strato dei cotti e bene si inseriva nel gioco « antico » dei colori mattone ed argilla del tetto del « Gallarini » e degli altri edifici alle sue spalle, dalla Canonica al Duomo, sarà ripristinata tale e quale per dare a tutto questo paesaggio urbano un tratto unitario. (4-15766)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per avere notizie sul futuro dell'ostello-rifugio per i cani di Novara, dopo che sembra assicurata ancora per qualche mese, forse fino a dicembre, la sua attività;

per sapere qual è il contributo degli enti pubblici per il funzionamento costante per l'assistenza ai cani novaresi salvando il loro rifugio. (4-15767)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per avere notizie sugli interventi di sistemazione e difesa spondale lungo il corso del fiume Toce nella provincia di Novara ed in particolare se il Governo non ritenga di intervenire per:

1) difese di destra e sinistra del Toce tra il ponte della Mizzoccola e il ponte a sei arcate; 2) sistemazione sponda destra in difesa dell'abitato di Mogiandone; 3) sistemazione con cassa di espansione a monte del ponte della Mizzoccola; 4) difesa sponda destra a monte di Gravellona; 5) sistemazione sponda destra di fondo Toce a monte del ponte delle ferrovie dello Stato;

per sapere inoltre se non ritenga necessari ed urgenti i completamenti di arginatura e sistemazione dell'alveo alla confluenza Isorno-Toce ed in sponda sinistra del Toce, in località Cuzzago;

per sapere inoltre se non ritenga necessario migliorare il coordinamento dei programmi e degli interventi tra il Ministero dei lavori pubblici (magistrato del Po) e la regione Piemonte nell'ambito di un piano di bacino esecutivo, al fine di evitare per il futuro danni e pericoli durante le alluvioni divenute purtroppo ricorrenti. (4-15768)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* — Per sapere — considerato il grande interessamento che le Sovrintendenze ai beni ambientali ed artistici del Piemonte hanno sempre avuto per la città di Arona (Novara) da cinque anni a questa parte — se non ritengano che la chiesa del Monte San Carlo sia diventata la prima « ipotesi di recupero » di tale importanza e gravità da richiedere una urgente « realtà operativa », dopo la sua chiusura per essere stata seriamente colpita dal fulmine;

per conoscere altresì il risultato delle perizie e per avere notizie sull'approntamento di un intervento ricostruttore del tetto;

per sapere inoltre se il Governo non ritenga di intervenire ad evitare un'inevitabile « palleggio di competenze » fra Curia diocesana e Biblioteca Ambrosiana, per il restauro, intervenendo per un eventuale riesame della decisione di chiusura presa

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

dal prefetto di Novara imponendo eventualmente un afflusso regolamentato di turisti nel numero e rendendo più efficace la sorveglianza. (4-15769)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — dato che ogni volta che scoppia un temporale nella zona dell'alto Verbano scompare la luce — se la tariffa è uguale per tutti, e se non ritenga che il servizio debba essere uguale per tutti anche ad Oggebbio (Novara), come avviene sulla sponda opposta del Lago Maggiore dove c'è sempre regolarmente la luce. (4-15770)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che la strada statale n. 549 di Macugnaga (Novara) è priva di cantonieri, in quanto i tre operai assunti periodicamente dall'agosto 1980 dall'ANAS dai primi di maggio sono stati licenziati;

per sapere inoltre perché alcuni tratti di strada (dal Ponte del Rio Valloggia al Ponte di Borgone, da dopo l'abitato di Ceppomorelli fino al Rio Rotta), i cui lavori di ampliamento sono già ultimati da oltre otto mesi, sono privi di asfalto e presentano profonde buche e avallamenti, lasciando un biglietto da visita ai turisti che affollano la valle Anzasca. (4-15771)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è vero che la cheratocongiuntivite, la terribile malattia che nei mesi scorsi ha fatto strage di camosci in val Anzasca (Novara) provocando il decesso di numerosi esemplari, è stata circoscritta;

per sapere inoltre se esiste il pericolo che il bestiame, in questi mesi al libero pascolo sui prati più alti della valle, contragga la malattia;

per sapere infine se da parte dei veterinari provinciali sono stati distribuiti gratuitamente i medicinali necessari per i bovini, ovini e caprini. (4-15772)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti e al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — se il Governo ha allo studio provvedimenti tesi ad estendere l'iniziativa della regione Veneto e di altre perché tutte le regioni ed i comuni italiani concedano ai Cavalieri di Vittorio Veneto il gratuito trasporto sugli automezzi pubblici urbani ed interurbani, venendo così incontro alle giuste richieste dell'associazione nazionale « Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto ». (4-15773)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — considerata l'età sempre più avanzata dei Cavalieri di Vittorio Veneto, gli immancabili acciacchi conseguenti all'età avanzata e la diffusa loro condizione di indigenza — se non ritenga che essi dovrebbero godere dell'esonero dal pagamento del *ticket* farmaceutico. (4-15774)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso — che i membri del consiglio di circolo, delegati a rappresentare i genitori degli alunni di Grignasco (Novara), hanno portato alla conoscenza del Ministro i risultati di un'indagine conoscitiva condotta tra le famiglie sul tipo di orario scolastico ritenuto il più idoneo alle esigenze locali; che il prescelto orario spezzato, suddiviso su cinque giorni (settimanali) con la esclusione totale del sabato e con il mercoledì pomeriggio libero, in vigore da diversi anni ed a suo tempo concordato tra docenti e genitori, era gradito anche agli alunni, in quanto il mercoledì pomeriggio libero, oltre a consentire loro un recupero fisico-psichico, permetteva di dedicarsi ad altre attività di carattere sportivo, culturale e formativo, quali il catechismo (mentre ora, poiché per legge

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

questo orario non rispettava la disposizione ministeriale circa i 215 giorni lavorativi, pur rispettandosi le 24 ore settimanali, i genitori sono stati costretti ad accettare, in via provvisoria, l'orario spezzato con le due ore al sabato mattina) -

quali iniziative intenda assumere affinché:

1) venga data autonomia agli organi collegiali decentrati, intervenendo sulla definizione degli orari scolastici, previa consultazione delle famiglie, consentendo eventuali deroghe;

2) che la scuola rientri nella logica della settimana corta, in sintonia con l'indirizzo della società moderna;

3) sia facilitata l'attuazione dello orario spezzato che rappresenta ancora la soluzione migliore per gli alunni delle scuole elementari in quanto terminando le lezioni alle ore 12 si permette la riunione della famiglia, anche se brevemente, per l'ora di pranzo. (4-15775)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che nessuno in tutta la provincia di Novara e nell'Ossola in particolare ha la ferma convinzione che il « sì » in sede parlamentare sulla realizzazione dell'autostrada Mar Ligure-Gravellona Toce possa avere effetti da bacchetta magica per dare al medio ed all'alto novarese una via di comunicazione attesa da anni, in quanto l'autostrada in sé, anche se realizzata, finirebbe per nascere e crescere senza la testa, dal momento che è più evidente che mai l'insostituibilità della costruzione di una superstrada fra Gravellona Toce e il confine di Stato a Pliselle per rendere scorrevole un traffico che si fa giorno dopo giorno sempre più caotico, ingarbugliato e lento; che da Gravellona Toce alla frontiera ci sono 40 chilometri percorsi in tempi normali di traffico in un'ora, mentre nei momenti di punta si arriva tra gli 80 e i 100 minuti -

quando sarà costruita questa superstrada che possa « tagliare » l'Ossola da nord a sud, in grado di evitare tutti gli

attraversamenti urbani, a cominciare da quelli di Domodossola, Villa d'Ossola e Ornavasso, per evitare che le correnti del traffico turistico e commerciale provenienti dalla Svizzera finiscano per incanalarsi in un passaggio obbligato e privo di struttura idonea allo scorrimento veloce;

per sapere infine - dato che da parte svizzera arrivano solleciti a raffica alle nostre autorità a dire una volta per tutte quali sono le intenzioni reali del Ministero in fatto di viabilità in Val d'Ossola, dopo che in Svizzera si lavora per migliorare la viabilità di confine, con la nazionale del Sempione, da Briga alla frontiera di Gondo-Iselle, rifatta a nuovo con la costruzione di viadotti, varianti e gallerie paravalanghe, dopo che centinaia di milioni di franchi sono stati spesi, e altri 300 saranno destinati a migliorare le strade per avvicinare il Canton vallese all'Ossola con una strada di montagna per il traffico anche nei mesi invernali - quando, a partire dal confine di Iselle, gli automobilisti finiranno di passare dal paradiso vallesano all'inferno stradale dell'Ossola. (4-15776)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del turismo e spettacolo e degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che ad Anversa si sono riuniti oltre 1.500 congressisti, convenuti da una cinquantina di paesi d'Europa, d'America Latina, del Nord Africa e dell'Asia, per partecipare al sessantesimo congresso universale dell'esperanto con l'obiettivo di rilanciare nel mondo l'esperanto - quali sono gli strumenti e le modalità di rilancio da parte del Governo italiano della diffusione di questa lingua universale, razionale e politicamente neutrale. (4-15777)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - considerata la presa di posizione della FIOTO (Federazione italiana operatori tecnica ortopedica) secondo la quale sono insostenibili gli oneri che fino ad ora le aziende del settore si erano assunte per l'inefficienza della struttura

pubblica - se è vero che le aziende aderenti alla FIOTO sarebbero intenzionate a procedere alla fatturazione delle forniture direttamente all'utente salvo il rimborso da parte dell'USL. (4-15778)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che si ripropone anche quest'anno, a quest'epoca, il problema della carenza dei medici, in particolare a Torino - se risponda a verità la notizia che - malgrado il servizio sanitario nazionale - nella stessa Torino è nato un servizio pediatrico e medico notturno e di festa a carattere totalmente privato, servizio di pronto intervento dalle 21 alle 7 nei giorni feriali e dalle 21 di sabato (o prefestivo) fino alle 7 del lunedì, con una ventina di medici e con la tariffa unica di 25.000 lire, e pronti ad intervenire nel giro di mezz'ora in tutta la città. (4-15779)

ABETE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, nel quadro della situazione di estrema pesantezza esistente in generale in tutti i parchi nazionali -:

1) se nel parco nazionale di Abruzzo la situazione è così critica come viene illustrata dai mezzi di comunicazione di massa e dalle associazioni naturalistiche;

2) se corrisponde a verità l'informazione che Giovanni Spagnoli abbia di fatto rinunciato ad assumere l'incarico di Presidente dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo in quanto il Ministero stesso non gli avrebbe fornito tutte le necessarie garanzie richieste per il buon funzionamento del parco (fondi, riassetto del personale, composizione del consiglio). (4-15780)

PASTORE E DA PRATO. — *Ai Ministri dell'interno, della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere - premesso che:

esiste da tempo una grave carenza funzionale nell'ambito del distaccamento portuale dei vigili del fuoco di Savona;

i locali di tale distaccamento sono ubicati attualmente sotto un ponte sulla via Aurelia, con spazi limitatissimi, irrazionali, antigienici e comunque insufficienti al disbrigo delle elementari funzioni di ufficio ed alla normale manutenzione meccanica giornaliera dei mezzi nautici antincendio;

a causa di tale anomala ed insostenibile situazione i vigili del fuoco di servizio nella zona portuale verranno prossimamente ritirati dalla attuale sede di distaccamento con possibili influenze negative sulla sicurezza antincendio nell'ambito portuale -

quali provvedimenti il Governo ha assunto o intende assumere per risolvere l'annoso problema e in particolare le reali motivazioni che ostano alla costruzione della sede del nuovo distaccamento portuale dei vigili del fuoco. (4-15781)

PASTORE E DULBECCO. — *Al Ministro per il coordinamento dei servizi concernenti la protezione civile e ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per sapere - premesso che:

a) nell'anno 1981 nella regione Liguria si sono verificati circa duemila incendi con più di cinquemila ettari di bosco distrutti e danni al patrimonio ambientale valutati attorno ai cinque miliardi di lire;

b) in particolare, sempre nell'anno 1981, nella provincia di Savona, gli incendi verificatisi sono saliti a 590 e gli ettari distrutti a 2.300 e, nella provincia di Imperia, a 350 per 2.900 ettari distrutti;

c) nel primo trimestre 1982 nella sola Riviera di Ponente si sono verificati 230 incendi per un totale di mille ettari distrutti e per un danno patrimoniale di circa 350 milioni di lire;

d) è stata ampiamente dimostrata l'efficacia dei mezzi aerei nell'opera di prevenzione e di avvistamento di focolai di incendio;

e) sino ad ora ha operato su tutto l'arco ligure un solo aereo del tipo *C-130 Hercules* dell'aviazione militare, facente scalo a Pisa;

f) l'aeroporto di Villanova d'Albenga appare in posizione geografica ottimale per coprire, ai fini anti-incendio, tutto il territorio ligure-piemontese-toscano -:

1) quali provvedimenti il Governo ha intrapreso o intende intraprendere per affrontare in modo adeguato la preoccupante ed ingravescente situazione descritta in premessa;

2) in particolare se il Governo intenda istituire un servizio anti-incendio presso lo scalo di Villanova d'Albenga, dotandolo degli opportuni mezzi operativi. (4-15782)

TATARELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, in riferimento alla risposta scritta del Ministro alla interrogazione parlamentare n. 4-14030 (Res. n. 493 del 19 aprile 1982), quali iniziative intende prendere a seguito dei chiarimenti sottoelencati:

1) le giustificazioni addotte circa l'accoglimento della domanda di comando del professor Foglio Silvano (titolare presso l'Istituto d'arte di Foggia) sono tendenziosamente errate, in quanto allorché il provvedimento di comando è stato deciso da parte di codesto Ministero (in data 28 ottobre 1981), il professore titolare era già regolarmente in servizio presso l'Accademia di belle arti di Foggia e di ciò il Ministero avrebbe dovuto avere esatta conoscenza. Il fatto, poi, che nei confronti del professore titolare (della cattedra di decorazione) si stava istaurando una procedura di decadenza alla data 1° ottobre 1981 (quando ancora le attività didattiche della Accademia non hanno inizio), non giustifica il comando del professor Foglio in data 28 ottobre 1981, pervenuto allo Istituto d'arte di Foggia in data 20 novembre 1981, in vista di una « eventuale decadenza »;

2) per quanto concerne la continuità didattica, adottata anche a giustificare il comando, non può essere condivisa dall'interrogante, poiché il professore titolare insegnava regolarmente presso l'Accademia di belle arti di Foggia;

3) a tal proposito la stessa solerzia non si evidenzia nel caso del professor Coccia (ex titolare di anatomia artistica presso l'Accademia di belle arti di Foggia), che si è dimesso ad anno accademico ampiamente inoltrato, non certo per motivi di salute, con chiaro proposito di sfuggire a qualcosa. Le dimissioni sono state accettate da codesto Ministero. Tanto è vero che nessuna risposta da parte dell'Accademia è pervenuta alla richiesta di chiarimenti da parte della CISNAL;

4) circa la revoca del comando, effettuata in data 27 aprile 1982, l'interrogante a maggiore ragione evidenzia la lentezza di un provvedimento di destituzione mai avvenuta e che si sarebbe dovuto effettuare tempestivamente (ammesso che la mancata destituzione si sia veramente conclusa qualche giorno prima della revoca del comando) in quanto nel contempo il professor Foglio è stato un intero anno accademico senza insegnare, pur avendo la sua cattedra di titolare presso l'Istituto d'arte di Foggia;

5) presso l'Ispettorato per l'istruzione artistica esiste una situazione non limpida poiché non è mai stato detto che il professor Foglio comporta aggravio di spese per l'Accademia di belle arti di Foggia, ma è stato scritto che comportava aggravio per la spesa pubblica, tanto vero che il professor Foglio è stato pagato un intero anno senza insegnare. E il fatto che abbia sostituito il direttore « validamente » dall'8 febbraio 1982 al 24 marzo 1982 non è certamente motivo del mantenimento di un comando per l'intero anno, tanto è vero che è stato revocato, anche perché qualunque altro insegnante collaboratore di direzione poteva « validamente » sostituire il direttore, poiché se ciò non è vero suona offensivo per l'intera classe docente, che onora l'Accademia di belle arti di Foggia. (4-15783)

BENCO GRUBER. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere quali provvidenze siano state prese per la tutela integrale di quel patrimonio paesaggistico, naturalistico e culturale, unico in Italia, rappresentato dal Carso triestino che costituisce una fascia poco più ampia di 200 chilometri quadrati, ma che, per i fenomeni più tipici del « carsismo » (grotte, doline, fiumi ipogei), la fauna particolare e la flora che abbina i tre tipi di mediterranea, alpina e balcanica, costituisce un bene affidato al civismo di chi ne esercita la sovranità. La superficie è talmente ridotta, anche dall'inevitabile sviluppo stradale, da non poter essere oggetto di transazioni economiche, come è avvenuto con il trattato di Osimo, che implichino utilizzi industriali. Tanto più che questi ultimi verrebbero a distruggere anche l'aspetto culturale del territorio in oggetto, abitato da 1.200 anni da una minoranza etnico-linguistica slovena in villaggi tipici ed alcuni di pregio insieme architettonico.

Per sapere se non si ritiene che il Carso triestino abbia diritto ad una tutela integrale da un Ministero che queste salvaguardie si propone, tanto più che in Europa il territorio è ben noto ai cultori di scienze naturali e da più parti si lamenta la mancanza di un Istituto che illustri e documenti in sito il complesso fenomeno noto come « carsismo ». (4-15784)

ROSOLEN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se a 35 anni di distanza dalla presentazione della domanda di pensione di guerra indiretta (posizione numero 591826), la signora Nina David Daraghin, oggi ottantenne, può ancora nutrire qualche speranza di ottenere la pensione suddetta essendo il figlio Giuseppe David Daraghin deceduto subito dopo la liberazione per malattia contratta durante la guerra di liberazione. (4-15785)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno che, durante l'estate e nel pe-

riodo delle feste, le compagnie aeree operanti sulla Sardegna conservino un determinato quantitativo di posti liberi fino alla partenza o almeno lo riservino fino a 24 ore prima della partenza in favore di cittadini residenti nell'isola; e ciò ad evitare che il grosso movimento turistico di questi periodi impedisca ai cittadini residenti di spostarsi per lavoro o per altre serie ragioni che non consentano prenotazioni se non all'ultima ora. (4-15786)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) quali sono i veri motivi per cui è stata vietata la distribuzione del siero Bonifacio;

2) se le critiche e le accuse espresse dai cittadini (*Il Giornale d'Italia* 29 luglio 1982) riflettono la verità su interessi privati e professionali che si opporrebbero alla distribuzione del siero sperimentato validamente da migliaia di pazienti. (4-15787)

DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se nelle venti ore mensili per le attività connesse al funzionamento della scuola rientri o meno la correzione degli elaborati scritti. Con circolare 29 settembre 1981 al provveditore di Verona il Ministro dichiara che erano comprese, mentre con telegramma del 17 febbraio 1982 al provveditore di Bergamo si affermava che non erano incluse, ed in questo caso i professori con la correzione di elaborati scritti avrebbero un carico di lavoro non retribuito;

2) se non ritenga necessario fornire al più presto una chiarificazione in materia, e dare una soluzione economica al problema qualora nelle 20 ore mensili non venga compreso il lavoro di correzione degli elaborati. (4-15788)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica della signora Albina Cianci, nata a Cerignola il 21 ottobre 1921 e ivi residente in Corso Gramsci 17, per accertare la posizione previdenziale ed effettuare i relativi pagamenti, relativamente al servizio da essa prestato dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1965, in qualità di inserviente presso i dispensari scolastici antitracomatosi di Cerignola. La pratica ha il numero di posizione 2864770. (4-15789)

ANDREOLI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se corrisponde a verità che per molti giorni sarà materialmente impossibile disporre di una nave nella società di navigazione « Tirrenia », normalmente assegnata alla linea Civitavecchia-Olbia;

per conoscere, in previsione dei gravissimi inconvenienti che tale circostanza di fatto verrà a determinare in un periodo particolarmente importante per il traffico verso la Sardegna, se ed in qual modo intende intervenire con urgenza allo scopo di ridurre i prevedibili disagi e consentire un flusso di passeggeri seppure più ridotto. (4-15790)

ARMELLIN, ROCELLI, ZAMBON E ZUECH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere —

preso atto della mozione presentata dalla giunta regionale veneta al consiglio regionale che l'ha approvata nella seduta pubblica n. 94 del 17 giugno 1982, concernente i « Rapporti tra Stato e regione in materia di cave e torbiere, acque minerali e termali, miniere e polizia mineraria »;

condividendo la premessa secondo la quale la regione ha competenza costituzionale sia legislativa che amministrativa in materia di cave e torbiere e acque minerali e termali;

appreso che sarebbe in atto un tentativo da parte delle amministrazioni statali interessate di sottrarre alla regione le competenze ad essa riconosciute in materia delle leggi vigenti;

se il Governo non intenda finalmente chiarire in termini inequivocabili:

1) che tutte le funzioni di polizia mineraria in materia di cave e torbiere, acque minerali e termali, previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, sono di competenza della regione, ivi compresi il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 104 e le funzioni relative all'impiego di esplosivi; tale chiarimento, ovviamente, non pregiudica le competenze degli organi dello Stato in ordine agli esplosivi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

2) che nell'esercizio delle funzioni di polizia mineraria in materia di cave e torbiere, acque minerali e termali i funzionari regionali incaricati, eventualmente previa approvazione da parte del prefetto, assumono, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria;

3) che le sostanze minerali di prima categoria i vapori ed i gas contemplati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1443 del 1927 hanno rilevanza autonoma e sono di competenza dello Stato soltanto quando si presentano o non contenuti nell'acqua, oppure ad una temperatura tale che non si può più parlare di acqua ma più propriamente di soffioni, geyser, eccetera;

4) che l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee o allo scavo di pozzi, a norma dell'articolo 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non deve più acquisire il parere del distretto minerario, bensì quello dell'organo regionale competente ad esercitare le funzioni in materia di acque minerali e termali;

5) che i rapporti tra ministero dell'agricoltura e foreste e dell'industria da

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

una parte e le regioni dall'altra in materia estrattiva e forestale devono essere adeguati alla nuova realtà, per evitare l'insorgenza di interferenze che potrebbero configurare motivo di danno in ambito della tutela di appositi pubblici generali interessi.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere quali iniziative intenda svolgere il Governo per:

garantire in termini brevi il trasferimento alla regione, previsto dalla legge n. 641 del 1978, del compendio termale di Recoaro;

accelerare, per quanto di sua competenza, il travagliato *iter* della legge-quadro statale in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere la cui presenza è stata auspicata anche dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 7 del 1982;

porre allo studio la revisione della disciplina legislativa statale dei materiali di prima categoria, anche in considerazione dei contenuti del disegno di legge sulla attuazione della politica mineraria, già approvato dal Senato ed attualmente in discussione alla Camera dei deputati con il n. 2913.

Gli interroganti chiedono infine di conoscere se il Governo intenda assumere i provvedimenti opportuni per soddisfare le legittime aspettative di contenimento dell'interesse economico con quello paesistico-territoriale, in ordine ai permessi di ricerca e coltivazione di argille smettiche rilasciati dal distretto minerario di Padova nei comuni di Carré, Zugliano, Schio, Sant'Orso, Isola Vicentina, Monte di Malo, Cornedo Vicentino, Brogliano, Trissino e Valli del Pasubio. (4-15791)

CODRIGNANI E CONTE ANTONIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — in relazione alla scomparsa del sacerdote italiano Giuseppe Alessandria,

denunciata dalla nostra ambasciata a Maputo —

quali iniziative siano state prese dal Governo per questo caso di sequestro, particolarmente grave perché non isolato, ma da ricondursi ad una pratica che ha visto anche recentemente il prelievo forzato di sei turisti in Zimbabwe;

quali istruzioni siano state date per tutelare gli italiani residenti nei paesi vicini al Sud Africa;

quale iniziativa politica intenda assumere nei confronti dei governi dei paesi all'interno dei quali vengono organizzati gruppi razzisti e di guerriglia controrivoluzionaria che non solo tendono a insidiare l'indipendenza di paesi che di recente l'hanno acquisita, ma con il sequestro delle persone ledono fondamentali diritti umani. (4-15792)

GRASSUCCI, OTTAVIANO E CIAI TRIVELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti sono in corso e si intendono adottare allo scopo di normalizzare la situazione dell'ordine pubblico nella città di Scauri e più in generale nella zona del sud Pontino.

Gli interroganti, ricordando il crescente numero di atti delittuosi compiuti ai danni degli esercenti attività commerciali, gli attentati dinamitardi commessi a scopo di intimidazione e di estorsione contro professionisti, operatori economici e semplici cittadini, il diffondersi della droga in tutta l'area considerata, chiedono di sapere se i Ministri interroganti non ritengano opportuno:

1) far svolgere una indagine approfondita sui predetti fenomeni;

2) convocare il comitato provinciale per l'ordine e per la sicurezza pubblica allo scopo di informarlo sui risultati dell'indagine suddetta e di adottare le opportune misure di prevenzione e di repressione;

3) predisporre misure immediate di potenziamento sul posto delle forze dell'ordine in considerazione specialmente della forte presenza turistica sul litorale della zona;

4) adottare quelle iniziative, anche sul piano legislativo, per sollecitare e sostenere la collaborazione degli operatori economici all'azione delle forze dell'ordine.
(4-15793)

ALMIRANTE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

se sia vero che il complesso di « Villa Paolina », nel comune di Porano, in provincia di Terni, sta per essere concesso in uso gratuito al CNR, il quale dovrebbe crearvi un istituto di ricerca nel settore dell'agroselvicultura;

qualora l'informazione sia esatta, se il Ministro per i beni culturali sia a conoscenza:

a) che si tratta di un complesso costituito dalla villa vera e propria e da un parco della superficie di metri quadrati 94 mila, nel quale esistono circa duemila alberi di alto fusto; il tutto sottoposto a vincolo da parte della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di Perugia fin dai primi del '900;

b) che l'Ufficio tecnico della provincia di Terni ha stimato il complesso in lire un miliardo e 400 milioni;

c) che non si conosce l'entità della spesa prevista per il costituendo istituto di ricerca, considerando che né la provincia né il CNR possiedono nell'area poranese-orvietana alcuna azienda agricola in cui operare la ricerca;

d) che si ignora quale tipo di ristrutturazione dovrebbe essere operata nella villa, tenendo conto del vincolo della Sovrintendenza;

e) che comunque è assai strano che, in tempi difficilissimi per gli enti locali, una amministrazione provinciale acquisti

ad alto prezzo un bene per cederlo in uso gratuito ad un altro ente, che non si è nemmeno certi lo possa utilizzare;

f) che la valutazione di lire un miliardo e 400 milioni, nonostante le pressioni esercitate, anche in guise poco ortodosse perché fosse ratificata dall'UTE, è stata ridotta di circa 200 milioni;

g) che durante i sei mesi circa trascorsi prima che l'UTE si pronunciasse, il comune di Allerona, distante pochi chilometri da Porano, con un ordine del giorno votato all'unanimità dal consiglio, segnalava alla provincia la possibilità e l'opportunità di effettuare la ricerca scientifica, senza alcuna spesa per acquisto immobili e terreni, nel proprio territorio, dove esiste Villa Selva, di proprietà del demanio forestale, con oltre cento ettari di terreno coltivabile;

h) che a tale segnalazione-richiesta avanzata dal comune di Allerona nel mese di aprile 1982 non è mai stato dato riscontro.

E infine da ricordare che il Ministero per i beni culturali può esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto. Tale eventualità renderebbe possibile l'istituzione di un museo che accolga adeguatamente i numerosi e importanti reperti archeologici dell'Orvietano, a sette chilometri dal Duomo e dall'Autosole.
(4-15794)

CURCIO, GIURA LONGO, DE SIMONE E CIUFFINI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso:

che anche alcuni comuni della Basilicata sono stati colpiti dalla penuria di acqua potabile in conseguenza dei danni provocati dal terremoto all'acquedotto del Sele;

che il comune di Venosa (Potenza) ha reperito con propria iniziativa nuove fonti idriche sul suo territorio della portata di 30 litri al secondo;

che detto comune ha già fatto redigere il progetto di adduzione come da accordi presi con la prefettura di Potenza -

quali siano i motivi che hanno indotto la CASMEZ a non finanziare il progetto comunale ed a finanziare invece lo stesso progetto redatto dall'Ente acquedotto pugliese;

Se non ritiene tale decisione lesiva dell'autonomia e dell'iniziativa del comune di Venosa a beneficio invece dell'Acquedotto Pugliese che tanti problemi e proteste suscita tra le popolazioni della Basilicata per il modo in cui ha affrontato fino ad oggi i problemi di approvvigionamento idrico per alcuni comuni della regione. (4-15795)

RALLO. — *Al Governo.* — Per sapere - premesso:

che la siccità perdurante ormai da mesi ha colpito vaste zone del Meridione e particolarmente la Sicilia;

che i provvedimenti finora adottati sono di carattere ordinario o insufficienti, come il riconoscimento dello stato di calamità riferito solo a quattro province (Palermo, Messina, Enna e Trapani), lasciando sostanzialmente fuori le altre cinque che pure sono state notevolmente colpite dalla siccità;

che le residue risorse idriche si vanno assottigliando e il mese di agosto imminente non fa sperare in una inversione delle condizioni climatiche e quindi in piogge -:

quali urgenti e adeguate misure intende adottare per andare incontro ai disagi attuali e a quelli prevedibili, tenendo conto che già oggi i danni stimati solo in Sicilia superano i 1.000 miliardi;

se intende estendere la dichiarazione di stato di calamità a tutte le zone della Sicilia immotivatamente escluse;

se intende programmare e incentivare una politica di irrigazione e di utilizzazione delle acque in Sicilia;

se intende adottare con decreto procedure urgenti a favore del settore agricolo, quali la fiscalizzazione degli oneri sociali, la concessione a basso costo di sementi selezionate, contributi per l'aratura profonda e risarcimenti straordinari per i danni subiti, nonché provvedimenti a favore degli operai agricoli. (4-15796)

SANTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che:

nel 1981 la società ITALIMPIANTI ha assorbito la SICAI-CITACO, una società di ingegneria impiantistica nel settore dei fertilizzanti. Tale assorbimento, che sembra avvenuto senza accordi con il sindacato, è stato deciso dalla FINSIDER che ha imposto nel 1978 al direttore generale dell'ITALIMPIANTI, ora amministratore delegato della stessa società, di assumere la presidenza della SICAI-CITACO per giungere successivamente, nel 1981, all'assorbimento di cui sopra;

la promessa della FINSIDER di coprire i costi dell'operazione non ha trovato seguito e tali oneri sono risultati a totale carico dell'ITALIMPIANTI;

particolare attenzione merita poi la politica adottata nei confronti del personale dipendente della SICAI-CITACO nel corso dell'operazione. La scelta di favorire il prepensionamento con la regalia di tre annualità di stipendio, oltre alla liquidazione, ha fatto sì che dei 149 dipendenti della SICAI-CITACO nel 1978, 51 siano stati assorbiti dall'ITALIMPIANTI e di essi 10 risultino essere dirigenti. Pertanto si viene a verificare che il personale dell'ITALIMPIANTI di Genova si trova in posizione differenziata sul piano economico e categoriale rispetto agli ex dipendenti SICAI-CITACO percependo annualmente emolumenti inferiori sul piano degli stipendi a parità di mansioni, ma

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

non di professionalità di circa 3-4 milioni l'anno -

se, onde eliminare l'elemento legittimo di turbativa, si intenda assumere iniziative per ottenere la perequazione degli stipendi in favore dei dipendenti ITALIMPIANTI, quali elementi siano a conoscenza del Ministero e quali siano in particolare le scelte che, in merito a quanto sopra esposto, si intendano seguire per ristabilire un piano di equa giustizia sociale e contrattuale. (4-15797)

CODRIGNANI, CONTE ANTONIO E PECCHIA TORNATI. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per conoscere:

se sia divenuta prassi diffusa l'obbligo per il cittadino straniero che voglia soggiornare in Italia di trovare un ospite italiano che garantisca di sostenere per lui le spese di sussistenza, ivi comprese quelle sanitarie e di un eventuale espatrio dall'Italia verso altri paesi e di ricevere in cambio un permesso di soggiorno « per turismo » con chiara dicitura che gli impone « divieto di svolgere attività lavorative »;

se tale prassi trovi riscontro in disposizioni formali dell'amministrazione e, in caso affermativo, se si ritenga che questo debba essere il trattamento rispettoso dei diritti dello straniero secondo il dettato costituzionale. (4-15798)

CODRIGNANI, CONTE ANTONIO, SCARAMUCCI GUAITINI E SPATARO. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano disporre per tutelare i cittadini iraniani che si trovino sul nostro territorio e abbiano problemi relativi al soggiorno perché non vengano rinviati in Iran con foglio di via e, se hanno controversie giudiziarie, vengano giudicati da tribunali italiani.

Si sottolinea l'importanza e l'urgenza di iniziative in tal senso, dato che i

processi sommari dei tribunali islamici non danno alcuna garanzia di osservare i diritti fondamentali e che si è dato il caso di fucilazioni di iraniani allo sbarco negli aeroporti. (4-15799)

CODRIGNANI, CIAI TRIVELLI, GALANTE GARRONE, CONTE ANTONIO E GALLI MARIA LUISA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

quali chiarimenti sia in grado di fornire circa il caso della studentessa iraniana Leila Brojardi, espulsa dall'Italia senza imputazione di reato su iniziativa della questura di Perugia a cui si era spontaneamente presentata, e accompagnata all'aeroporto di Fiumicino per essere rimpatriata, nonostante la giovane avesse fatto presente la sua appartenenza a famiglia nota per l'opposizione al regime islamico e la recente fucilazione di una sorella;

quali ragioni trattengono tuttora la Brojardi nell'ufficio di polizia giudiziaria di Fiumicino dopo che è stata fatta scendere dall'aereo per Teheran poco prima del decollo per « intervento umanitario »;

quali assicurazioni possano essere date che, in caso di espulsione, gli stranieri iraniani non vengano rimpatriati, salvo loro parere favorevole, data la mancanza di garanzie giuridiche che l'Iran è oggi in grado di fornire. (4-15800)

SANTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro e della marina mercantile e al Ministro per gli affari regionali.* — Per conoscere - premesso che l'industria ardesiaca, come molte altre, ha progredito negli ultimi 100 anni grazie a un mercato estero affiancato da un mercato interno. Purtroppo negli ultimi 10 anni il mercato nazionale è incredibilmente venuto a mancare, soprattutto per i seguenti motivi:

non si ottempera a quanto specificato nella legge n. 1947 del 1939, che sottopone zone a vincolo in occasione di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

interventi di manutenzione straordinaria sugli originari tetti di ardesia;

la ristrutturazione dei nostri monumenti (castelli, chiese, eccetera) non viene rispettata con l'uso dei materiali originari quali, ad esempio, l'ardesia;

le facoltà di architettura e i relativi docenti non hanno mai onorato di una visita le industrie ardesiache italiane nonostante queste siano riconosciute dagli imprenditori esteri del ramo le più e meglio attrezzate del mondo. Ne consegue uno scarso utilizzo di ardesia in fase di progettazione da parte degli architetti;

intere vallate, che in passato per tradizione usavano ardesia, sono ferme da anni a causa della mancanza di piani regolatori;

nel porto di Genova gli ardesiaci non imbarcano. Nel solo 1981, centinaia e centinaia di contenitori sono andati a Livorno, pur essendo Genova distante solo 40 chilometri dalla zona di produzione e lavorazione. Questo apparente paradosso è dovuto alla necessità di risparmiare anche poche decine di migliaia di lire a contenitore su una merce pesante ma povera, che non può sostenere tariffe onerose;

agevolazioni fiscali di cui le aziende potevano fruire in quanto ubicate in zone riconosciute depresse sono state soppresse senza giustificati motivi; spesso le aziende sono creditrici di IVA, che viene rimborsata solo dopo diversi mesi o anni, senza interessi, e dietro costose fidejussioni -

se i Ministri competenti non ritengono di:

intervenire perché venga applicata la legge n. 1947 del 1939;

intervenire presso le belle arti a salvaguardia dei monumenti;

intervenire presso i comuni al fine di avere zone paesaggistiche omogenee, con copertura di ardesia, ove sia riconosciuta soprattutto nei centri storici la co-

pertura originale ardesiaca. Ad esempio la regione Valle d'Aosta dà contributi perché venga continuata la tradizione paesaggistica con copertura di pietra di Morgex (arenaria);

intervenire per organizzare visite degli architetti a cave e stabilimenti ardesiaci e invitarli a promuovere l'uso dell'ardesia come fanno i loro colleghi esteri;

chiarire nei disciplinari e/o capitolati definizioni ambigue che, anziché specificare l'uso di ardesia, indicano « materiale di copertura scuro », dando la possibilità di usare cartoni o altro materiale, abilmente pitturati, per coperture che spesso sono anche importati dall'estero;

consigliare tariffe portuali speciali per materiali pesanti ma di poco valore.

Gli ardesiaci chiedono interventi sostanziali e desiderano sottolineare la massima urgenza del problema, in quanto per la prima volta nella storia dell'ardesia si è arrivati alla cassa integrazione, a orari ridotti, a ferie anticipate e prolungate; con una probabile chiusura dopo le ferie, se non interverranno nel frattempo fattori positivi.

Pertanto l'interrogante chiede quali immediati interventi si intendano promuovere nei settori più sopra specificati.

(4-15801)

SANTI. — *Ai Ministri dei trasporti, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

è pur sempre grave il numero degli incidenti mortali che si verificano sulle strade italiane nei periodi natalizi, di Pasqua e delle ferie. Giornate di letizia e di gioia familiare si trasformano in tragedie per la morte di centinaia di giovani vite stroncate non per destino ma quasi sempre per incoscienza, mancato rispetto dei limiti di velocità, ubriachezza, maleducazione, sorpassi e noncuranza della vita altrui;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

l'incidente di lunedì 26 luglio 1982 tra Viareggio e Sarzana dove hanno perso la vita quattro giovani dai 10 ai 13 anni e che ha distrutto una famiglia di modestissimi lavoratori, che dopo tanti anni ritornava dai parenti visitati in Sicilia, ha superato ogni limite e ogni freno alla comprensione umana suscitando rabbia e sdegno nel considerare come l'incoscienza e la delinquenziale mentalità abbiano causato un così mostruoso incidente non riparabile da nessuna formula sociale e civile che la collettività possa mettere a disposizione;

tre TIR stranieri, a velocità folle, su un'autostrada a grande traffico e in periodo feriale, gareggiavano a sorpassi. Uno di questi per poter superare il TIR alla sua sinistra, che probabilmente non concedeva spazio, si spostava sulla corsia di emergenza dove riposavano da pochi istanti padre, madre, tre figli e un cuginetto, stanchi del lungo viaggio e ormai vicini a Genova, città di residenza. La macchina e la famiglia stritolata, il conducente, sottratto all'ira di altri automobilisti, arrestato -

se non si ritenga opportuno, tenuto conto che non è la prima volta che conducenti di TIR stranieri percorrono le nostre strade in modo scorretto e non rispettosi delle norme italiane, con i limiti di velocità fortemente superati e incuranti delle vetture di piccola cilindrata, forti del loro strapotere meccanico con sorpassi a 120, 130, 140 chilometri orari, impartire severe disposizioni per intensificare i controlli ed intervenire nei confronti dei trasgressori. Qualora la velocità non risultasse quella denunciata sul retro del TIR, occorrerebbe provvedere immediatamente al sequestro del mezzo meccanico.

Per sapere se non si ritiene di intervenire con immediatezza perché alla frontiera si avvertano i conducenti che non saranno più permessi abusi e scorrettezze e si ricordi la possibilità del ritiro della patente, e del carico, nonché la previsione dell'arresto se non sarà osservato l'assoluto rispetto dei limiti di velocità e delle norme del codice della strada.

Inoltre, si chiede se i Ministri competenti intendano impartire disposizioni affinché nei giorni di fine settimana, a partire da subito e per tutto il mese di agosto e in particolare nella settimana di ferragosto, sia proibita la circolazione dei TIR esclusi solo quelli che, per motivi validi e inderogabili, trasportino derrate alimentari o prodotti sanitari.

Si auspicano dai competenti Ministeri provvedimenti immediati e responsabili affinché si eviti di piangere altre centinaia di vittime innocenti travolte dalla follia altrui. (4-15802)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere - premesso che:

la legge n. 984 del 27 dicembre 1977 (Quadrifoglio) fissa gli indirizzi generali e gli obiettivi per la predisposizione di un piano agricolo nazionale, di durata quinquennale, dei relativi piani settoriali e dei programmi regionali per irrigazione, forestazione, zootecnia, ortoflorofrutticoltura, vitivinicoltura, colture mediterranee, terreni di collina e di montagna;

nel 1978 si predispose un « piano-stralcio » (approvato il 4 agosto 1978) sia per garantire la continuità delle erogazioni finanziarie rispetto alle iniziative precedenti, sia per assicurare una « pausa di riflessione » prima di passare alla nuova fase di programmazione;

nello schema di piano agricolo nazionale approvato dal CIPAA il 24 aprile 1979, gli indirizzi generali da seguire furono disarticolati secondo gli interventi da assumere nei settori e nelle regioni; si precisarono anche i criteri di massima per la ripartizione dei fondi tra Stato e regioni e questi criteri di ripartizione non facevano riferimento ad una serie di obiettivi disaggregati per settore e territorio, bensì ad una serie di parametri cosiddetti « oggettivi » che risultano da un complesso di indicatori economici come: produzione, occupazione, rese unitarie, superficie coltivata.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

il piano agricolo nazionale e la legge n. 984 (Quadrifoglio) sono rimasti un fatto isolato e non in grado di assicurare da soli un organico intervento pubblico in agricoltura; essi hanno, infatti, finalità prevalenti di tipo produttivo e non possono quindi affrontare i problemi strutturali e di politica del territorio e, di conseguenza, hanno conseguito solo in parte gli obiettivi prefissati;

considerato che è mancato il coordinamento tra la politica degli interventi in agricoltura e la politica dei redditi dei produttori agricoli;

preso atto della recente denuncia del presidente Lobianco al Consiglio nazionale della Coldiretti -

quali iniziative e provvedimenti intenda adottare per affrontare in uno stesso contesto problemi di carattere economico (produttività, gestione aziendale, margini di profitto, credito) di carattere sociale (assicurazioni, assistenza sociale, giovani), nonché di carattere fiscale e per:

1) costituire una sede istituzionale di coordinamento e di verifica delle linee programmatiche dell'intervento in agricoltura fra Stato e regione;

2) definire il contenuto delle funzioni di indirizzo dello Stato, nel senso di identificare solo prescrizioni e vincoli di carattere generale;

3) far cadere la rigida compartimentazione della spesa per settori produttivi;

4) rendere effettivamente disponibili alle regioni i fondi per finanziare interventi di programmi regionali che siano conformi alle prescrizioni ed ai vincoli di carattere generale ed armonizzati con la legislazione regionale precedente;

5) rendere disponibili le dotazioni annuali entro il 30 marzo;

6) ricostituire il valore degli stanziamenti pluriennali decurtati dalla inflazione;

7) assicurare certezza, continuità, canalizzazione unica dei finanziamenti;

8) porre in atto meccanismi di verifica *a posteriori* della utilizzazione dei finanziamenti;

9) applicare effettivamente gli strumenti di revisione del piano nazionale e dei programmi regionali;

10) definire per obiettivi, risorse, metodi, l'attuazione sintonizzata delle politiche complementari (strutture, produzione, gestione del suolo e del territorio, credito, politica comune), indispensabili per un intervento coordinato ed efficiente nel settore agricolo;

11) porre in essere un efficiente sistema di rilevazione e di analisi dei dati regionali e nazionali. (4-15803)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere -

premesso che il patrimonio zootecnico italiano è in crisi e si va progressivamente riducendo e che tutto quanto viene importato per il fabbisogno nazionale costa al paese cifre enormi che mandano regolarmente in rosso la nostra bilancia commerciale;

considerato che gli ostacoli tecnici e normativi che impediscono uno sviluppo della zootecnia sono sostanzialmente di tre ordini:

1) la carenza endemica di personale specializzato nella produzione bovina e di addetti alle varie fasi della produzione;

2) la politica del territorio seguita sino ad ora in Italia; infatti i comuni hanno trascurato di pianificare le aree agricole;

3) la politica comunitaria. È assurdo, infatti, ad esempio, che l'Italia, producendo 100 milioni di quintali di latte e dovendone importare altri 70 milioni (tra latte liquido, in polvere e sotto forma di formaggi) per soddisfare il fabbisogno, debba bloccare la produzione perché la CEE, per ottemperare ai desideri dei francesi e dei tedeschi, ci impone di produrre cereali e soia -

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

quali iniziative e provvedimenti intende prendere per rimuovere gli ostacoli tecnici e normativi, con particolare riguardo alla politica comunitaria che penalizza l'Italia, che bloccano il settore zootecnico italiano. (4-15804)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro nord.* — Per sapere — nel quadro delle iniziative in corso per alleviare i disagi derivanti ai cittadini dalla scarsità di acqua per uso potabile in molti comuni della Sicilia, e premesso che in territorio di Chiusa Scalfani, in provincia di Palermo, esiste la sorgente Trullo-Gurra ancora inutilizzata dall'EAS (Ente acquedotti siciliani) — quali programmi sono previsti e quali progetti sono stati presentati per l'utilizzazione di detta sorgente e, nel caso che non esistano specifici e immediati progetti di utilizzazione da parte dell'EAS, se ritenga di adoperarsi per dare la concessione della sorgente in parola al comune di Chiusa Scalfani per poter utilizzare la sorgente stessa per gli usi civili ed agricoli. (4-15805)

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere —

visto che alcune regioni come la Sicilia, la Puglia, il Piemonte, il Veneto e la Toscana, hanno nella esportazione del vino una delle attività più redditizie;

considerato che le esportazioni del vino debbono essere fatte puntando sulla qualità e nell'*export* di vino buono, già imbottigliato e quindi non destinato ai trasformatori locali ma ai consumatori;

preso atto che sulla base delle informazioni fornite dall'ICE di Düsseldorf, risulta che la Germania Federale nel 1981 ha acquistato dal nostro paese quasi 5,5 milioni di ettolitri con un esborso di 548 miliardi di marchi, pari a 265 miliardi di lire, che gli Stati Uniti, a

fronte di acquisti per 2,5 milioni di ettolitri, hanno versato nella cassa della bilancia italiana circa 264 miliardi di lire e che la Francia segue in terza posizione con 219 miliardi;

tenuto conto che i maggiori introiti che derivano dalle esportazioni di vino in Germania e negli USA derivano dal fatto che l'Italia esporta in quei paesi prodotto migliore che non in Francia, che i prezzi delle bottiglie italiane sono stati più concorrenziali dei vini francesi e che vi è stata una migliore attività promozionale;

tenuto conto, altresì, che all'aumento della produzione del vino non ha fatto riscontro un pari aumento dei consumi —

quali iniziative e provvedimenti intendano adottare per superare la crisi attuale e per allargare il mercato dei vini italiani. (4-15806)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere —

premessi che si rendono necessarie per la Sicilia nuove disponibilità di acqua per l'irrigazione e per usi potabili a causa della pesante siccità degli ultimi anni;

tenuto presente che sono in corso da anni lavori per l'invaso del San Leonardo in provincia di Palermo —

quali sono i tempi programmati per l'ultimazione dei lavori della diga di San Leonardo e se i lavori delle condotte di distribuzione dell'acqua procedono parallelamente ai lavori di costruzione della diga stessa. (4-15807)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere —

considerato che alcune amministrazioni dello Stato come i Ministeri dei tra-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

sporti e delle finanze, hanno fatto superare a taluni loro dipendenti il vincolo degli anni di permanenza nella prima sede per i vincitori di concorso;

visto che il Ministro delle poste sino alla data odierna vincola personale nominato all'impiego, a seguito dei concorsi compartimentali, a cinque anni di effettivo servizio dalla data di assunzione nella

circoscrizione di assegnazione ai sensi della vigente normativa -

quali iniziative intenda prendere, in casi motivati ed eccezionali, per eliminare il vincolo degli anni di permanenza e risolvere il problema sopracitato dei dipendenti che hanno assoluto bisogno di essere trasferiti in altra circoscrizione.

(4-15808)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CALDERISI E MELLINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponda a verità che la Guardia di finanza dispone di elenchi aggiornati attraverso elaboratore elettronico delle società che emettono fatture per operazioni inesistenti e che, malgrado le ripetute richieste da parte degli uffici IVA, essa non ha provveduto a metterli a disposizione degli uffici IVA stessi che con tali elenchi vedrebbero enormemente semplificato e reso più efficace il loro lavoro di verifica nella lotta all'evasione dell'IVA e in genere all'evasione fiscale.

Per sapere, inoltre, se risponda a verità che varie riunioni tra ufficiali della Guardia di finanza e dirigenti dell'amministrazione finanziaria, che avevano ad oggetto la trasmissione di tali elenchi, non hanno condotto ad alcun pratico risultato. (3-06575)

VIOLANTE, GRANATI CARUSO E MANNUZZU. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — in relazione all'omicidio perpetrato nel carcere di massima sicurezza di Trani del terrorista Ennio Di Rocco —:

quali sono state le modalità dell'assassinio;

da quanto tempo il Di Rocco era detenuto a Trani e dove era stato detenuto in precedenza;

chi erano gli altri terroristi delle Brigate rosse detenuti in Trani all'epoca dei fatti e in quale data ciascuno di essi è stato trasferito in questo carcere;

chi era il difensore del Di Rocco e a quando risale l'ultimo colloquio tra la vittima ed il suo avvocato;

se il Di Rocco ha reso agli inquirenti, in modo formale o informale, di-

chiarazioni utili alla lotta contro il terrorismo;

se ha mai chiesto il trasferimento in altro carcere;

quale è stato l'esito dell'ispezione ministeriale e quello delle indagini giudiziarie, compatibilmente con la esigenza di tutela del segreto istruttorio;

quale è il giudizio del Ministro sulla sicurezza dei detenuti nelle carceri differenziate e in quelle ordinarie, quali provvedimenti abbia assunto nei confronti del direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che ha la responsabilità di garantire la sicurezza nelle carceri, di sovrintendere all'assegnazione dei detenuti ai vari istituti di massima sicurezza, dei loro trasferimenti, dei raggruppamenti e delle separazioni;

quali elementi a carico della direttrice e del maresciallo sono alla base del provvedimento di sospensione deciso dal Ministro. (3-06576)

FACCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga — in ottemperanza all'articolo 27 della Costituzione che recita: « ... Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato » — che sia opportuno, contrariamente a quello che i giornali hanno pubblicato, favorire, anziché negare, il contatto fra i giornalisti più qualificati e il mondo carcerario. Questo al duplice scopo di dare una voce ai detenuti, che non sempre e necessariamente hanno torto nelle loro proteste, e di far sì che il mondo esterno conosca alcuni risvolti più dolorosi e drammatici del mondo carcerario, mettendo così fine ad un isolamento culturale e umano che favorisce il regime di violenza e di barbarie che regna nelle prigioni. (3-06577)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — Per sapere — considerato che nel terzo mondo dove si

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

muore di fame e di sete i cattolici sanno di avere il conto aperto nei confronti dei paesi dell'Africa, dell'Estremo Oriente, di certe zone dell'America Latina dove si muore per carenza di tutto; considerato che non è soltanto da ora che ogni anno i cattolici versano milioni e milioni (anzi miliardi), se si somma quanto fanno i paesi cattolici europei e nordamericani per affrontare i problemi della fame, della sete, delle malattie tropicali e della lebbra, non chiedendo diplomi di benemerenzza, mentre continuano in « microrealizzazioni » di ogni specie e nel sostegno di impianti di irrigazione, nella costruzione di ospedali, lebbrosari, scuole materne; considerando che, durante le ferie, non mancheranno comunità cattoliche che si autotassano per questo, che organizzano raccolte e collette, che moltiplicano iniziative di solidarietà, non volendo dare lezioni ad altri ma operando così perché lo richiede la vera solidarietà umana, che per i cristiani ha un raddoppiato fondamento nella fraternità in Cristo - se il Governo non ritenga opportuno stanziare un sostenuto contributo per intervenire ed aiutare queste popolazioni del terzo mondo, in quanto l'umanità è una sola.

(3-06578)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere -

premesso che il censimento dei Cavalieri di Vittorio Veneto viventi al 31 gennaio 1982, desunto dalle informazioni avute da 92 direzioni provinciali del tesoro, dimostra che in questi ultimi cinque mesi i decessi dei Cavalieri sono oscillati sul 15 per cento con una falcidia purtroppo paurosamente progressiva man mano che si avvicinano gli interessati ai 90 anni;

presumendosi che fra un anno i Cavalieri beneficiari saranno dimezzati -

se il Governo non ritenga che vi sia la possibilità che l'assegno annuo attuale di lire 150.000 sia raddoppiato a lire 300.000 senza che venga aumentato lo

stanziamento di lire 35 miliardi nel bilancio statale;

se il Governo non ritenga che debba essere ancora rivalutato l'assegno vitalizio dei Cavalieri di Vittorio Veneto con la maggiorazione minima del 10 per cento anno per anno, adeguandosi così in parte al rincaro della vita;

se il Governo intenda al più presto assumere iniziativa affinché lo stesso assegno sia reso reversibile alle vedove dei Cavalieri, come avviene per i decorati al valor militare, per i mutilati invalidi di guerra e per altre categorie. (3-06579)

DEL DONNO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere - in relazione allo sciopero dei giornalisti della RAI (*il Giornale d'Italia* 28 e 29 luglio 1981) -

se veramente il loro numero supera le cinquecento unità;

se prestano servizio a tempo pieno o discontinuo;

quale è l'onorario mensile per le due prestazioni. (3-06580)

CARTA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quale sia la fase di elaborazione del progetto speciale per la ricerca e valorizzazione delle risorse idriche impostato dal Ministro sin dal 1972. La drammatica situazione dell'isola per l'andamento climatico e per la siccità che pregiudicano non solo le colture, ma l'alimentazione stessa delle popolazioni, esige che, superato il momento di studio e di analisi del problema si affronti l'attuazione, con l'urgenza imposta dalla gravità della situazione. (3-06581)

CARTA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

conoscenza dello stato di profondo disagio determinato dalla incertezza sulla sorte della cartiera di Arbatax, sorta quasi esclusivamente con capitale pubblico. L'ubicazione degli impianti rispondeva ad un preciso disegno strategico di collegare la produzione di un bene (la carta) con fonti di materie prime esistenti in Sardegna e suscettibili di opportuni ampliamenti attraverso la forestazione. La formulazione di un progetto speciale che proprio in Sardegna ha avuto un promettente avvio, dimostra l'attualità di quel disegno strategico, mentre il fallimento di esso determinerebbe danni per l'economia del paese, ma emarginerebbe definitivamente la zona più isolata e depressa di una regione che annovera già oltre 100.000 disoccupati.

L'interrogante chiede quali decisioni il Governo intende adottare per risolvere, con la crisi della cartiera, i problemi di una così vasta regione della Sardegna avvalendosi sia degli stanziamenti sul piano di investimenti previsti nel rilancio della sua politica economica, sia della incentivazione, con congrui mezzi finanziari, dei progetti speciali di forestazione.

(3-06582)

CIANNAMEA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se abbia avuto notizia dell'episodio veramente inconsueto verificatosi recentemente a Lecce, laddove il pretore ha disposto il sequestro degli atti e delle tavole originali del piano regolatore, ordinandone la esecuzione durante lo svolgimento dei lavori del consiglio comunale.

Infatti, il provvedimento assunto a seguito di un esposto presentato da due

consiglieri comunali del partito comunista italiano presentato — giusta dichiarazioni rilasciate dallo stesso magistrato — verso le ore 13,30 di mercoledì 21 luglio è stato eseguito verso le ore 18 dello stesso giorno nel bel mezzo della seduta durante la quale il consiglio comunale procedeva all'esame di alcuni elaborati inerenti al piano regolatore predisposti dall'ufficio tecnico comunale.

Senza entrare nel merito della decisione, sorprende il modo spettacolare con cui il magistrato ha voluto che fosse eseguita (come del resto ha confermato nelle dichiarazioni rilasciate alla *Gazzetta del Mezzogiorno* il 23 luglio 1982) facendo intervenire i carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria durante la seduta consiliare e provocando la interruzione della stessa, con la conseguenza di impedire all'organo democraticamente eletto di addivenire alla sollecita approvazione dello strumento urbanistico, indispensabile ai fini della ripresa dell'attività edilizia e della occupazione.

L'interrogante chiede di conoscere le iniziative che il Ministro, nell'ambito delle sue competenze, intenda assumere al fine di evitare tali inammissibili interferenze, verificando anche la sussistenza di eventuali ipotesi di responsabilità, tenuto conto dell'affermato deliberato proposito del magistrato « di intervenire durante i lavori del consiglio comunale », pur potendo disporre di altri mezzi di intervento, come è dimostrato dalla disponibilità immediatamente dichiarata, a seguito delle proteste pressoché unanimi delle forze politiche, di restituire gli originali in cambio di copie autentiche degli atti sequestrati.

(3-06583)

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

quali valutazioni intenda esprimere del fatto che il sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Francesco Colucci, ha pubblicamente dichiarato alla stampa, per replicare ad accuse di fatti penalmente rilevanti avanzate nei suoi confronti, di avere effettuato una raccomandazione, « una delle tante che ci vengono richieste dal nostro elettorato, perché un funzionario dello Stato fosse spostato », funzionario che è poi risultato coinvolto in una operazione di contrabbando, per il qual fine aveva richiesto lo spostamento suddetto;

quale sia il pensiero del Presidente del Consiglio dei ministri sulla « prassi » delle raccomandazioni richieste dall'elettorato e dai partiti a parlamentari e a membri del Governo e da questi effettuate presso pubblici funzionari anche degli stessi dicasteri affidati a tali membri del Governo, nonché sulle responsabilità che i suddetti parlamentari e membri del Governo assumono con tali raccomandazioni;

se l'opera di moralizzazione della vita pubblica che il Governo si è impegnato a condurre preveda anche la liberazione dei cittadini dalla necessità di ricorrere alle raccomandazioni e dall'inconveniente di vedersi pretermessi nell'esercizio di diritto e comunque nelle legittime aspettative ad altri cittadini raccomandati o più fortemente raccomandati e l'imposizione ai membri del Governo, ai funzionari, del dovere di astenersi da raccomandazioni tanto più se incontrollate e per finalità clientelari ed elettorali;

se il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga che, a seguito del grave incidente in cui, per sua stessa ammissione, è incorso il sottosegretario Francesco Colucci nel dar corso « ad una delle

tante segnalazioni del suo elettorato », la sua permanenza nella carica di Sottosegretario preposto alla stessa amministrazione contro cui è stato commesso il reato da parte della persona da lui raccomandata, sia divenuta quanto meno inopportuna.

(2-01998) « MELLINI, TEODORI, AGLIETTA, CALDERISI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quale sia il giudizio del Governo e quali iniziative intenda prendere in relazione a quanto, da tempo, si registra presso la Cassa di risparmio di Roma, alla quale occorre ridare, con urgente sollecitudine, una efficiente funzionalità operativa; ripristinare la chiarezza e l'obiettività degli atti sia interni sia esterni; dare tranquillità e fiducia agli utenti dei servizi della Cassa; garantire il normale esercizio della raccolta del risparmio.

Gli interpellanti chiedono di conoscere come il Governo intenda, attraverso un piano che non potrà essere se non organico e generale, rimuovere le cause che hanno determinato e determinano dimissioni di dirigenti e stato di irrequieta insoddisfazione del personale, che si manifesta con frequenti agitazioni e ricorso allo sciopero, incidendo pesantemente sulla « credibilità » della Cassa in quanto, a questa situazione, non sono estranei;

i difficili rapporti determinatisi fra presidenza dell'Istituto e direzione generale;

il blocco dei finanziamenti agevolati alle cooperative edilizie e delle operazioni collegate con il credito fondiario, proprio quando la situazione economica ed occupazionale del paese reclama una ripresa ed un potenziamento della produzione;

gli inspiegabili avvicendamenti dei dirigenti che investono la stabilità delle stesse strutture aziendali, non essendo motivati da alcuna esigenza di funziona-

lità ma più che altro rapportabili a motivi personalistici;

i contrasti e le incertezze di competenze fra presidenza della Cassa e direzione generale, avocazione di poteri, menomazione del consiglio di amministrazione.

Gli interpellanti, di fronte a questa situazione, chiedono di conoscere la linea che i Ministri interessati intendono seguire, ciascuno per la parte di competenza, ma amalgamata in una serie organica di provvedimenti, per riportare, prima possibile, la Cassa di risparmio di Roma alla sua tradizionale efficienza.

(2-01999) « PAZZAGLIA, MENNITTI, BAGHINO, SANTAGATI, RUBINACCI, VALENSISE, CARADONNA, RAUTI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali, per conoscere quali siano i loro orientamenti in merito allo stato di crisi in cui si trovano aziende come la Magrini-Galileo e la Ercole Marelli, mentre gruppi di imprenditori privati agiscono con il fine evidente di determinare lo scorporo dei reparti economicamente ancora interessanti dalle aziende in difficoltà.

Gli interpellanti fanno presente che questa situazione si manifesta proprio nel settore dei beni strumentali per la produzione e la distribuzione dell'energia per la trazione, riducendo, se non anche annullando, le prospettive di ristrutturazione, con evidenti danni per l'economia, la occupazione, la competitività delle aziende, elevando a conflitto la già esistente contrapposizione fra aziende pubbliche e private, mentre le incidenti necessità del momento, in cui si trova il paese, agli effetti del risanamento economico generale, richiedono una visione organica e complessiva delle condizioni in cui versa la nostra industria.

Gli interpellanti, tenendo conto che il Ministro dell'industria, ancora nell'aprile di quest'anno, ha presentato alla Camera

una relazione sulla ricaduta industriale del piano energetico nazionale, esimendosi, per quanto sollecitato, dall'affrontare il merito del problema davanti alla Commissione parlamentare per la riconversione industriale e i programmi delle partecipazioni statali, chiedono di conoscere se i Ministri interessati intendano promuovere, con il concorso del Parlamento e delle forze politiche, un esame approfondito della situazione al fine di determinare i criteri fondamentali ed i metodi più efficaci per un esame di questi problemi e, nel contempo, nella autonomia dei loro poteri, intervenire con decisione sia per bloccare iniziative private di scorporo, sia per considerare la opportunità di subordinare i finanziamenti pubblici del settore ad una precisa programmazione.

(2-02000) « PAZZAGLIA, VALENSISE, BAGHINO, MARTINAT, STAITI DI CUDIA DELLE CHIUSE ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere - premesso che:

la seconda Commissione del Consiglio regionale della Sardegna emanò il seguente testuale deliberato, approvato il 20 febbraio 1980, dal Consiglio medesimo, col quale ritenne in ordine alla proprietà del quotidiano *La Nuova Sardegna*, già della SIR:

« a) che sia necessario promuovere con la massima tempestività la definizione del nuovo assetto proprietario del giornale per consentire che si avvii con sollecitudine il progetto di ristrutturazione tecnologica dei suoi impianti;

b) che, per garantire un elevato grado di professionalità del giornale ed evitare che il giornale stesso venga asservito, come è accaduto nel passato, ad interessi aziendali ed economici di gruppi non operanti nel campo dell'informazione, sia opportuno ed auspicabile che la gestione del giornale venga affidata e garantita prioritariamente a chi, per esperienza consolidata, operi nel campo della imprenditorialità editoriale;

c) che venga garantita dalla nuova proprietà una informazione corretta e pluralista, coerente ai valori ed agli interessi dell'autonomia regionale, ed agli obiettivi di crescita sociale, culturale ed economica della Sardegna. Tale garanzia dovrà essere realizzata anche attraverso la costituzione di un comitato di garanti che rispecchi la diversificata realtà sociale, politica e culturale del tessuto democratico della nostra regione;

d) che venga garantito dagli acquirenti un profondo rinnovamento tecnologico degli impianti del giornale per portarlo a livelli di efficienza e concorrenzialità tali da assicurargli un solido futuro;

e) che venga garantito dagli acquirenti il mantenimento dell'attuale livello occupativo degli addetti al giornale, con programmata possibilità di qualificato potenziamento;

f) che nella prima definizione del nuovo assetto proprietario venga assicurata all'eventuale acquirente, di cui alla precedente lettera b), una quota rilevante e significativa, ma non maggioritaria; altra quota ugualmente significativa e non maggioritaria, per un periodo di otto mesi, venga tenuta dal Consorzio a disposizione di operatori sardi che volessero farne acquisto, al fine di garantire nella proprietà del giornale la presenza di interessi isolani che vogliono operare correttamente nel campo dell'editoria. Tale quota dovrà essere preferibilmente articolata in più parti in funzione della massima partecipazione, alla proprietà del quotidiano, di interessi locali. L'operazione di cessione di tale quota ad operatori sardi dovrà avvenire attraverso forme e meccanismi che garantiscano tale effettiva partecipazione, previa consultazione con la regione. Il Consorzio dovrà tenere per sé una quota minima sufficiente a garantire l'operatività e l'attività dell'eventuale primo acquirente e ad evitare che si precostituiscano maggioranze in favore esclusivo dello stesso o della restante proprietà. Tale quota minima potrà essere ceduta dal

Consorzio esclusivamente ad un ente pubblico, previa intesa con la regione »;

in relazione a tale deliberazione, approvata come sopra, la SIR finanziaria spa cedeva il 17 aprile 1980 il 48 per cento delle azioni al gruppo *Espresso*-Caracciolo, impegnandosi alla cessione di un altro 48 per cento delle azioni entro otto mesi ad operatori sardi -

se al Governo risulti che con lettera in data 19 novembre 1980 l'allora presidente del Consiglio regionale sardo onorevole Armando Corona, non si sa in quale veste, ma pare in occasione di una delle crisi ricorrenti alla regione sarda, autorizzò, attraverso la formula del « ritengo utile », la SIR Finanziaria a non mantenere ancora ferma o a prorogare la riserva di vendere direttamente a operatori sardi un 48 per cento delle azioni, ed a cederla allo stesso gruppo *Espresso*-Caracciolo, purché lo stesso si impegnasse a ritrasferirlo poi a cittadini sardi singoli o associati; il giorno dopo, il 20 novembre 1980, con una celerità inusitata, il gruppo *Espresso*-Caracciolo ottenne dalla SIR Finanziaria il 48 per cento delle predette azioni parte delle quali rivendette immediatamente nel modo seguente:

1) 35 per cento alla Società finanziaria internazionale (Carboni Flavio);

2) 4 per cento ad Edisar (Bua, simpatizzante del PRI);

3) 5 per cento a Franco Suni (amico e probabile prestanome dello stesso Caracciolo);

se ritenga che:

in tale modo lo stesso Caracciolo, attraverso Carboni, notoriamente legato a lui medesimo, all'onorevole Corona, all'onorevole Roich, attuale presidente della regione sarda, al finanziere Calvi e ad alcuni esponenti nazionali della DC evitava di avere per soci persone non a lui legate;

in tal modo l'onorevole Corona tentava di garantire, per il caso di posizioni non sempre allineate del Carboni,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1982

attraverso Bua, l'influenza determinante dal PRI;

il Caracciolo neutralizzava, attraverso il 5 per cento attribuito al socio di comodo Suni, senza tener conto del 4 per cento ancora in sue mani, tutte le altrui manovre e, comunque, consolidava il suo dominio sulla *Nuova Sardegna* contro i deliberati del Consiglio regionale;

se risulti inoltre che:

azioni della *Nuova Sardegna* furono richieste anche dalla FIN.SAR. di Sassari facente capo alla famiglia Bozzo alla quale sarebbe stato riservato il 4 per cento delle azioni ancora disponibile e del quale il gruppo *Espresso*-Caracciolo avrebbe dichiarato di non farsi niente;

il Presidente della regione sarda onorevole Rais sarebbe stato informato di tutte queste operazioni che avrebbe persino autorizzato, anche se oggi, di fronte allo scandalo, nega tale fatto;

il gruppo *Espresso*-Caracciolo prima di perfezionare l'acquisto del primo 48 per cento di azioni e del secondo 48 per cento avrebbe - a quanto lo stesso affermerebbe - informato esponenti socialisti, democristiani e comunisti sardi, due ministri e un sottosegretario socialisti ottenendo il consenso politico alle operazioni;

in relazione alle operazioni il gruppo *Espresso*-Caracciolo: a) assunse 15 ex dipendenti di *Paese Sera*; b) licenziò il vice direttore Reina, sgradito alle sinistre; c) ottenne dal Credito industriale sardo, per la *Nuova Sardegna*, un finanziamento di un numero di videolettori e di altri macchinari del tutto sproporzionato alle esigenze di quel giornale;

il Carboni fu intermediario o parte nell'acquisto del pacchetto azionario di *Tutto quotidiano*, la cui redazione non era certamente allineata alle posizioni del ver-

tice regionale quando questo si trovava in difficoltà finanziarie, e che, il predetto quotidiano fu chiuso in concomitanza (si dice in corrispettivo) dell'approvazione di importanti lottizzazioni di aree e di altrettanto importanti licenze edilizie;

se non ritenga quindi che negli ambienti dell'editoria e nei vertici di maggioranza regionali dovesse essere nota anche nei particolari questa operazione affaristica, ad essere generosi, evidentemente contraria ai principi del pluralismo della informazione;

per conoscere infine:

quale giudizio politico il Governo intenda dare su tante scandalose operazioni che hanno vergognosamente impedito di muoversi in direzione della pluralità e della obiettività della informazione;

quali iniziative intenda assumere il Governo, dato che parte dei finanziamenti sono stati effettuati con mezzi dello Stato o comunque con il consenso del Ministero « partecipante » al CIS, per verificare se nel concedere i contributi ed i mutui per macchinari e per spese di esercizio siano state compiute irregolarità;

quali misure in base alla legge sull'editoria il Governo intenda assumere o proporre agli organi preposti o al Parlamento per impedire lo sfruttamento ingiusto per non dire illecito delle provvidenze disposte dalla legge sull'editoria;

quali iniziative politiche intenda assumere per evitare la realizzazione del monopolio stampa in Sardegna ed il consolidarsi della operazione denunciata e per accertare quali siano i rapporti fra il gruppo *Espresso*-Caracciolo ed altri quotidiani sardi e se, in particolare, sia esatto che sarebbero state compiute o siano in corso trattative per l'acquisto di altre testate locali.

(2-02001)

« PAZZAGLIA ».

MOZIONE

La Camera,

considerato che nonostante le numerose iniziative parlamentari (proposte di legge, risoluzioni, interrogazioni), la questione relativa al recupero del relitto della motonave *Stabia I* inabissatasi il 4 gennaio 1979 nelle acque prospicienti il molo di sottoflutto del porto di Salerno, che provocò la morte di 12 marittimi dei quali tre risultano ancora dispersi, non è stata ancora risolta;

visto che la presenza del relitto nelle acque suddette provoca smottamenti alle strutture portuali in occasione di forti mareggiate;

preso atto del parere espresso in data 10 marzo 1982 sulle proposte di legge n. 1109, 2073 e 2752 dalla V Commissione e delle dichiarazioni del sottosegretario di Stato Tiraboschi: « la rimozione

del relitto può essere effettuata con la procedura prevista dall'articolo 73 del codice della navigazione » oppure « dall'autorità marittima competente utilizzando i fondi dell'apposito capitolo 2544 del bilancio del Ministero della marina mercantile »;

tenuto conto che il recupero del relitto consente di fare piena luce su tutti gli aspetti della condizione del natante e delle cause del naufragio;

tenuto conto altresì degli aspetti umanitari che sono all'origine della richiesta di recupero del relitto e del costo contenuto dell'operazione

impegna il Governo

a disporre entro trenta giorni tutti gli atti necessari per dare concreto inizio ai lavori di recupero del relitto stesso.

(1-00212) « ALINOVİ, BOCCHI FORTE SALVATORE, SALVATO, MATRONE, VIGNOLA, TAMBURINI, MANFREDINI, COMINATO, CASALINO ».